

Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Anno XLII - N. 36

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 7 settembre 2005

€ 3,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2005, n. 0264/Pres.

Regolamento concernente i criteri, le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti per la bonifica ed il ripristino ambientale del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste. Approvazione.

pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2005, n. 0265/Pres.

Regolamento recante i criteri per l'individuazione degli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati dai pubblici uffici relativi ai veicoli fuori uso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 10 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19. Approvazione.

pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2005, n. 0266/Pres.

Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.

pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0267/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni. Approvazione rettificata.

pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0269/Pres.

Regolamento per la concessione di incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e la formazione professionale del personale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3. Approvazione.

pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005 n. 0271/Pres.

Legge regionale 18/2003, articolo 1. Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese industriali per iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente. Approvazione.

pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 75, comma 1 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano. Approvazione.

pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2005, n. 0279/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 6 - «Parco comunale del Cormor di Campoformido» in Comune di Campoformido - Istituzione.

pag. 107

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 18 agosto 2005, n. 523.

Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Austria. Elenco dei progetti approvati ed ammessi a finanziamento.

pag. 107

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 12 agosto 2005, n. 3186.

Obiettivo 2 - Documento Unico di Programmazione 2000-2006 - Misura 3.1, Azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» - Concessione contributo al comune di Tolmezzo (UD) per l'attuazione del progetto di «Valorizzazione e fruizione del biotopo naturale regionale - Torbiera di Curiedi».

pag. 112

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 23 agosto 2005, n. 3254.

Concessione di deroga agli impegni agroambientali assunti a valere sul Piano di Sviluppo Rurale.

pag. 116

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 25 agosto 2005, n. 3306.

Fissazione del termine per la presentazione delle domande a valere sulla misura f - aiuti di Stato del Piano di Sviluppo Rurale campagna 2005.

pag. 117

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2005, n. 1920.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 2 - Misura 2.5 Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità. Azione 2.5.2 - Sostegno allo start up imprenditoriali. Approvazione bando.

pag. 118

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2005, n. 1921.

DOCUP Obiettivo 2 - 2000-2006 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - asse 4 «Rafforzamento dell'economia della montagna e ripristino delle condizioni socioeconomiche e di mercato della montagna marginale» - misura 4.2 «Sostegno per favorire il presidio socio-economico dell'alta montagna» - azione 4.2.5. «Sviluppo di iniziative nei "nuovi ambiti di attività"» - Approvazione bando per progetti di animazione.

pag. 151

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 1962.

Legge regionale 43/1990 - Pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto - presentato dalla ditta Girardi Ceramiche S.p.A., Palazzolo dello Stella - riguardante la concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche tramite pozzo, in Comune di Palazzolo dello Stella.

pag. 183

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 1963.

Legge regionale 43/1990 - Pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto - presentato dal sig. Damonte Gianni, Carlino (Udine) - riguardante la concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche tramite pozzo, in Comune di Carlino.

pag. 187

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 2012.

Interreg IIIC «Progetto INNOREF»: presa d'atto dell'esito dell'attività istruttoria e della graduatoria dei sottoprogetti approvata dallo Steering Committee del progetto INNOREF nella sua riunione del 28 luglio 2005.

pag. 191

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo

Iscrizione di n. 14 Società Cooperative al Registro regionale delle Cooperative.

pag. 194

Cancellazione di n. 7 Società Cooperative dal Registro regionale delle Cooperative.

pag. 194

Cancellazione di 8 Società Cooperative dal Registro regionale delle Cooperative.

pag. 195

**DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA,
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 52 al Piano regolatore generale

pag. 196

Comune di Ronchis. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 196

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano per insediamenti produttivi P.I.P. di Pannellia.

pag. 196

Comune di Spilimbergo. Legge regionale 52/1991, articolo 32, comma 9. Approvazione variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 196

DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI,
COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI

Comunicato relativo all'esame da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, par. 3 del trattato CE, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 riguardante «Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi», articolo 1, commi 1 e 5.

pag. 197

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE,
NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA

Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo

Udine

Legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), articolo 7 (Interventi a favore dell'agricoltura e dell'itticoltura): adozione delle graduatorie dei progetti ammissibili ed elenco dei progetti non ammissibili.

pag. 197

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Comune di Tarvisio (Udine):

Estratto del bando di asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale (appartamenti e terreni).

pag. 199

Comune di Tolmezzo (Udine)

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per l'acquisto di una autospazzatrice stradale del tipo aspirante.

pag. 200

Comune di Udine

Avviso d'asta pubblica per la vendita dei terreni del legato di Toppo Wassermann ubicati nei Comuni di Campoformido, Carlino, Pocenia, San Giorgio di Nogaro, Travesio e Meduno.

pag. 201

Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Pordenone:

Bilancio d'esercizio 2004.

pag. 218

Comune di Cordenons (Pordenone):

Avviso di deposito della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica Z.E. 370 area 03 denominato «Campo Assi».

pag. 219

Comune di Magnano in Riviera (Udine):

Modifiche allo statuto comunale.

pag. 219

Comune di Muggia (Trieste):

Estratto del decreto di espropriazione con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 327/2001 delle aree occorrenti per la realizzazione del collettore fognario di completamento in v. Strudthoff e str. della Fortezza.

pag. 221

Comune di Pradamano (Udine):

Avviso di adozione e deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata ad uso sportivo, sanitario e del tempo libero zona H3.

pag. 222

Comune di Ronchis (Udine):

Avviso di adozione della variante n. 10 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. 222

Comune di San Lorenzo Isontino (Gorizia):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 7 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e s.m.i., relativa all'approvazione del progetto preliminare per il

«Completamento dell'impianto pluvirriguo del bacino n. 6 nei Comuni di Gorizia, Farra d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Moraro, Mossa e Gradisca d'Isonzo - 3° stralcio.»

pag. 223

Comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone):

Avviso di adozione della variante n. 20 al P.R.G.C. inerente la realizzazione di una nuova autostazione.

pag. 224

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone:

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - domanda del Comune di Zoppola per ottenere la concessione di derivazione d'acqua.

pag. 225

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - domanda della Ditta Costruzioni Rossit srl per ottenere la concessione di derivazione d'acqua.

pag. 225

Direzione provinciale lavori pubblici - Udine:

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag. 226

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag. 228

Pubblicazione, ai sensi dell'articolo 21 comma 5 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, dell'estratto del provvedimento di riconoscimento all'uso dell'acqua a ditte varie.

pag. 229

Pubblicazione, ai sensi dell'articolo 21 comma 5 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, dell'estratto del provvedimento di riconoscimento all'uso dell'acqua a ditte varie.

pag. 230

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera (area di farmacia).

pag. 230

Comune di Sacile (Pordenone):

Avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico - Categoria C - posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato presso l'Area lavori pubblici e tecnico manutentiva.

pag. 231

Ente Zona Industriale - EZIT - Trieste:

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria «D», profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo economico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

pag. 232

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2005, n. 0264/Pres.

Regolamento concernente i criteri, le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti per la bonifica ed il ripristino ambientale del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristini ambientale»), il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), approva il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale.

VISTO in particolare l'allegato E del citato decreto ministeriale 468/2001, che individua quale sito di interesse nazionale l'area del porto industriale di Trieste.

VISTO l'allegato G dello stesso decreto ministeriale 468/2001, che ripartisce i finanziamenti statali e assegna al sito inquinato di interesse nazionale di Trieste un finanziamento pari a lire 23.200.000.000;

VISTO l'articolo 4, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e dei bilanci pluriennali per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), ove si prevede che la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti per la bonifica e il ripristino ambientale del sito di interesse nazionale di Trieste.

VISTO, inoltre, l'articolo 4 comma 6 della succitata legge regionale 19/2004, con il quale si dispone che con regolamento sono individuati i soggetti beneficiari, nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti.

VISTO l'articolo 42 dello Statuto.

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 22 luglio 2005, n. 1792;

DECRETA

È approvato il «Regolamento concernente i criteri, le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti per la bonifica ed il ripristino ambientale del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 agosto 2005

ILLY

Regolamento concernente i criteri, le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti per la bonifica ed il ripristino ambientale del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste, in attuazione dell'articolo 4, commi 5, 6 e 7 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006).

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento individua i criteri, le modalità, le condizioni ed i termini ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per le attività di bonifica e ripristino ambientale all'interno del perimetro del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste, come individuato dal decreto ministeriale n. 639/RIBO/M/DI/B del 24 febbraio 2003.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Al fine dell'applicazione del Regolamento si intende, come previsto dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati), per:

- a) Sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti;
- b) Sito inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito, è inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal decreto ministeriale n. 471/1999;
- c) Sito potenzialmente inquinato: sito nel quale, a causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito;
- d) Messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente;
- e) Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal decreto ministeriale n. 471/1999;
- f) Ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti complemento degli interventi di bonifica nei casi in cui sia richiesto, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali;
- g) Messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria. In tali casi devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo, ed eventuali limitazioni rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di concentrazione di sostanze inquinanti nelle matrici ambientali influenzate dall'inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono superare nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali i valori previsti nell'allegato 1 al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.

Articolo 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti indicati nell'articolo 1 i seguenti soggetti:

- a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto aree o beni pubblici;
- b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro soggetto interessato;
- c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni immobili sui quali insistano manufatti ad uso residenziale, a condizione che la costruzione dei predetti manufatti o il cambio di destinazione d'uso siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e risultino comunque conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia.

Articolo 4

(Soggetti esclusi)

1. Non possono in ogni caso beneficiare del finanziamento:

- a) i soggetti privati che, in relazione a siti inquinati in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), nonché gli altri soggetti privati responsabili dell'inquinamento, verificatosi prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 e non integrante la fattispecie illecita di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere gli interventi e le iniziative previsti dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale anzi detto;
- b) i soggetti privati che si siano resi, a qualunque titolo, per atti inter vivos, acquirenti o cessionari, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate.

2. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1 si estendono altresì alle persone giuridiche che si trovino in una delle condizioni di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto al soggetto responsabile dell'inquinamento.

Articolo 5

(Interventi e spese ammissibili)

1. Sono considerati ammissibili gli interventi di:

- a) messa in sicurezza d'emergenza;
- b) caratterizzazione;
- c) bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale.

Articolo 6

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di finanziamento devono essere inviate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio disciplina gestione rifiuti, dal legale rappresentante dell'Ente pubblico di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a) e b) o, dai soggetti privati di cui all'articolo 3 comma 1, lettera c), entro il 1° marzo di ogni anno.

2. Le domande, devono essere corredate dalla documentazione attestante il titolo di proprietà o di altro diritto reale sulle aree oggetto di intervento.

3. Le domande relative agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) progetto di messa in sicurezza di emergenza esaminato favorevolmente in sede di Conferenza di servizi ministeriale, comprensivo degli aggiornamenti o elaborati integrativi conseguenti ad eventuali prescrizioni formulate nel corso della Conferenza medesima;
- b) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere per la realizzazione dell'intervento;
- c) cronoprogramma, articolato secondo le attività principali da svolgere per la realizzazione dell'intervento.

4. Le domande relative agli interventi di caratterizzazione devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) piano della caratterizzazione approvato in sede di Conferenza di servizi ministeriale, comprensivo degli aggiornamenti o elaborati integrativi conseguenti ad eventuali prescrizioni formulate nel corso della Conferenza medesima;
- b) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere per la realizzazione dell'intervento;
- c) cronoprogramma, articolato secondo le attività principali da svolgere per la realizzazione dell'intervento.

5. Le domande relative agli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) progetto definitivo di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
- b) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere per la realizzazione dell'intervento;
- c) cronoprogramma, articolato secondo le attività principali da svolgere per la realizzazione dell'intervento.

6. Sono ammesse a finanziamento le spese di progettazione, che nel caso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) si intendono riferite alle spese per la redazione del piano di caratterizzazione.

Sono finanziate le spese ammissibili nei limiti previsti dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Articolo 7

(Criteri di priorità)

1. I finanziamenti sono concessi con procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (T.U. delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) messa in sicurezza d'emergenza
- b) caratterizzazione;
- c) bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, nel caso in cui siano già stata realizzata la caratterizzazione e gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza.

2. Nell'ambito della stessa tipologia gli interventi sono collocati in ordine decrescente di costo, nel caso di parità viene data priorità alla domanda pervenuta in data anteriore.

Articolo 8

(Modalità di concessione e di erogazione del finanziamento)

1. Ai fini della concessione, della erogazione e della rendicontazione dei finanziamenti si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

Articolo 9

(Rendicontazione)

1. I soggetti beneficiari provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, nei termini previsti dal decreto di concessione con le modalità di cui al titolo II cap. III della legge regionale 7/2000 (T.U. delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Articolo 10

(Monitoraggio e controllo)

1. Il monitoraggio sull'attuazione delle attività oggetto di finanziamento è svolto, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti, dal Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, che può avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia.

2. I controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati sono effettuati dalla Provincia di Trieste, ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.

3. I soggetti beneficiari, ogni tre mesi, predispongono e trasmettono al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzia l'avanzamento fisico e finanziario.

4. L'Amministrazione regionale provvede annualmente a trasmettere al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.

Articolo 11

(Vincolo di destinazione)

1. I soggetti beneficiari del finanziamento hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di 5 anni dalla data di concessione del finanziamento stesso, ai sensi dell'articolo 32 legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 12

(Procedure di revoca dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono revocati nelle ipotesi di sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'articolo 4 nonché nei casi di mancato rispetto della tempistica degli interventi stabiliti imputabile al beneficiario e delle altre disposizioni contenute nel decreto di concessione.

2. In ogni caso si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 49 della legge regionale n. 7/2000

Articolo 13

(Fonti di finanziamento)

1. Le attività di cui al presente regolamento sono finanziate con i fondi del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale approvato del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, nonché con le somme disponibili a qualsiasi titolo per la realizzazione degli interventi di bonifica, assegnate dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 14

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione le domande di finanziamento devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Le domande già presentate devono essere reiterate ai sensi del presente Regolamento. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio disciplina gestione rifiuti provvederà a richiedere eventuali integrazioni alla documentazione già precedentemente presentata.

Articolo 15

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge regionale 14/2002.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2005, n. 0265/Pres.

Regolamento recante i criteri per l'individuazione degli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati dai pubblici uffici relativi ai veicoli fuori uso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 10 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera p bis) della legge regionale 30/1987 ove si prevede che la Regione determini con regolamento gli oneri per le prestazioni, le ispezioni e i controlli previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 1 del citato decreto legislativo 209/2003 ove si prevede che gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del medesimo decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio e che con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe a copertura di detti oneri e le relative modalità di versamento;

VISTO l'articolo 4, comma 10 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 «Assestamento del bilancio 2004 e dei bilanci pluriennali per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7», ove si prevede tra l'altro, che la Regione, determini gli oneri per le prestazioni, le ispezioni e i controlli relativi ai veicoli fuori uso che i soggetti richiedenti sono tenuti a versare ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti», ove si prevede che le Province provvedono, tra l'altro, all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, nonché al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti medesimi;

RILEVATO che, per dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 209/03, è necessario determinare gli oneri per le prestazioni, le ispezioni e i controlli relativi ai veicoli fuori uso che i soggetti richiedenti sono tenuti a versare ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1790 del 22 luglio 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento recante i criteri per l'individuazione degli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati dai pubblici uffici relativi ai veicoli fuori uso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 comma 10 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e dei bilanci pluriennali per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 agosto 2005

ILLY

Regolamento per l'individuazione degli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati dai pubblici uffici relativi ai veicoli fuori uso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 comma 10 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e dei bilanci pluriennali per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento individua gli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati dai pubblici uffici relativi ai veicoli fuori uso che i soggetti richiedenti sono tenuti a versare ai sensi dell'articolo 4, comma 10, legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso).

Art. 2

(Soggetti obbligati)

1. Sono tenuti al pagamento degli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli di cui all'articolo 1, i soggetti destinatari degli stessi.

Art. 3

(Soggetti destinatari)

1. Destinataria del pagamento per l'attuazione delle attività indicate nell'articolo 4 è la Provincia competente per territorio.

Art. 4

(Ispezioni soggette a pagamento)

1. Le attività ispettive, previste dal decreto legislativo n. 209/2003, verso gli impianti, in esercizio o in attesa di autorizzazione, che svolgono attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso, nonché le attività ispettive verso gli impianti che svolgono l'attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sono soggette a pagamento, come di seguito elencato:

a) ispezione prevista dall'articolo 15, comma 4, decreto legislativo n. 209/2003 per attività di recupero di ri-

fiuti derivanti da veicoli fuori uso con procedura semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo del 5 febbraio 1999 n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

- b) ispezione preventiva prevista dall'articolo 6, comma 5, decreto legislativo n. 209/2003 per ammissione ad attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso con procedura semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97;
- c) ispezione annuale prevista dall'articolo 6, comma 5, decreto legislativo 209/2003 per controllo attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso con procedura semplificata ai sensi articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97;
- d) ispezione annuale per il controllo delle attività di trattamento autorizzate ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97.

2. La Provincia competente per territorio che svolge l'attività ispettiva di cui al comma 1, determina la durata della stessa e richiede al destinatario una tariffa oraria pari a cinquanta euro da versare secondo le modalità previste dall'articolo 6.

Art. 5

(Oneri per l'attività di istruttoria)

1. L'attività di istruttoria relativa alle prestazioni effettuate dalla Provincia competente per territorio è posta, in applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 209/2003, a carico del soggetto destinatario della stessa. Tale attività è subordinata al versamento degli importi definiti nella tabella A allegata al presente regolamento, per scaglioni successivi, in base all'ammontare riportato.

2. L'esame e l'approvazione dei progetti di adeguamento di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 209/03 non rientra tra le attività che comportano il pagamento degli oneri istruttori.

Art. 6

(Modalità di pagamento)

1. Le Province con proprio provvedimento individuano le modalità di versamento degli oneri istruttori per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati in applicazione del decreto legislativo n. 209/2003.

Tabella A

Art. 5

(Oneri per l'attività istruttoria)

<i>Importo progettuale intervento</i>	<i>Oneri istruttori</i>
Fino a 300.000,00 euro	800,00 euro
Da 300.001,00 euro a 500.000,00 euro	900,00 euro
Da 500.001,00 euro a 1.000.000,00 euro	1.000,00 euro
Da 1.000.001,00 euro a 1.500.000,00 euro	1.100,00 euro
Da 1.500.001,00 euro a 2.000.000,00 euro	1.200,00 euro
Oltre 2.000.000,00 euro	1.300,00 euro

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2005, n. 0266/Pres.

Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» che stabilisce, tra l'altro, i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e per le discariche, nonché le misure, le procedure e gli orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente;

VISTO in particolare l'articolo 14, commi 1 e 2 del succitato decreto legislativo 36/2003, ove si prevede che l'attività di discarica sia soggetta alla prestazione di una garanzia per la attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura nonché alla prestazione di una altra garanzia per la gestione successiva alla chiusura;

VISTO inoltre l'articolo 17, comma 7, del citato decreto legislativo 36/2003 il quale prevede che le Regioni adeguino la propria normativa a quanto disciplinato dal medesimo decreto;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8, comma 1 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 ove si prevede che l'Amministrazione regionale adegua la normativa dello smaltimento dei rifiuti in ambito regionale ai principi fondamentali dettati dal decreto legislativo 22/1997, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera l) della già citata legge regionale 30/1987 che stabilisce che alla Regione compete la determinazione delle garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata;

VISTO l'articolo 3, comma 1 primi cinque punti, e l'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1983, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni» che disciplinano la determinazione, la durata e lo svincolo delle garanzie finanziarie;

RITENUTO, pertanto, di disciplinare con un nuovo Regolamento le garanzie finanziarie per la attivazione e la gestione operativa delle discariche, comprese le procedure di chiusura nonché la prestazione di altra garanzia per la gestione successiva alla chiusura, tenuto conto della necessità di adeguare la normativa vigente alle modifiche legislative intervenute;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1701 del 15 luglio 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 agosto 2005

ILLY

Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 lettera l) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

Art. 2

(Soggetti obbligati)

1. I soggetti pubblici e privati autorizzati alla gestione della discarica sono obbligati alla prestazione di garanzie finanziarie per l'attivazione, la gestione operativa e le procedure di chiusura, nonché per la gestione successiva alla chiusura, come previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2003.

2. Sono obbligati alla prestazione delle garanzie finanziarie, di cui al comma 1, i soggetti, pubblici e privati, già autorizzati alla gestione di discariche che hanno presentato il piano di adeguamento della discarica ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2003.

Art. 3

(Costituzione della garanzia per discarica)

1. Le garanzie finanziarie, per l'attivazione, la gestione operativa della discarica nonché per la gestione successiva alla chiusura, devono essere prestate a favore della Provincia competente per territorio prima del rilascio dell'autorizzazione alla gestione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 22/97 ovvero, per le discariche già in esercizio alla data del 27 marzo 2003, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le garanzie finanziarie devono essere prestate entro i termini indicati al precedente comma 1. In caso contrario l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, provvede alla diffida, alla sospensione e successivamente alla revoca dell'autorizzazione già rilasciata.

3. La garanzia deve essere costituita esclusivamente con le seguenti modalità:

- a) mediante valida e reale cauzione ai sensi dell'articolo 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e successive modifiche;
- b) mediante fidejussione bancaria, rilasciata da agenzie di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), e successive modifiche ed integrazioni;
- c) mediante fidejussione assicurativa, rilasciata da Società autorizzata a costituire garanzia a favore dello Stato ed altri enti pubblici, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici).

3. Il provvedimento di autorizzazione deve in ogni caso espressamente indicare che le garanzie finanziarie prestate, a favore della Provincia competente per territorio, ai sensi di quanto disposto al comma 1, devono coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero e lo smaltimento delle aree adibite a discarica.

Art. 4

(Determinazione delle garanzie)

1 L'importo delle garanzie finanziarie viene determinato secondo i criteri indicati nella tabella A allegata al Regolamento.

2. Qualora l'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata per singoli lotti, a prescindere dalla categoria di appartenenza, le garanzie finanziarie per l'attivazione, la gestione operativa e la gestione successiva alla chiusura della discarica possono essere prestate per singoli lotti autorizzati.

Art. 5

(Validità e svincolo delle garanzie)

1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, è trattenuta per almeno 2 anni dalla data di comunicazione di cui all'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo n. 36/2003.

2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica è trattenuta per almeno 30 anni, dalla data di comunicazione di cui all'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo n. 36/2003.

3. Tale garanzia può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili sino alla copertura di 30 anni.

Art. 6

(Escussione delle garanzie)

1. La Provincia intestataria delle garanzie finanziarie procede all'escussione delle stesse in caso di violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dall'autorità territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione, in caso di violazione delle disposizioni per la regolare gestione della discarica, nonché in caso di violazione di ogni altra norma in materia di gestione dei rifiuti.

2. Il pagamento dell'importo garantito è eseguito dal fideiussore entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

3. Ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, il fideiussore non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, il soggetto autorizzato allo smaltimento.

Art. 7

(Discariche gestite dalla Regione)

1. Il presente Regolamento si applica anche alle discariche autorizzate dalla Regione.

Art. 8

(Adeguamento discariche già in attività)

1. I soggetti autorizzati prima del 27 marzo 2003, la cui discarica ha raggiunto l'ottanta per cento della capacità autorizzata prima di detta data hanno una riduzione del quaranta per cento degli importi indicati nell'articolo 4.

2. I gestori delle discariche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, devono richiedere lo svincolo delle garanzie finanziarie precedentemente prestate a favore dei Comuni e provvedere entro 30 giorni alla prestazione delle nuove garanzie finanziarie secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 9

(Abrogazioni)

1. Il Capo I articolo 3 comma 1, primi cinque punti riferiti alla disciplina sulle garanzie finanziarie presta-

te per le discariche e l'articolo 4 comma 2 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni) sono abrogati.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Tabella A

(Art. 4 Determinazione delle garanzie)

a) *Discariche di rifiuti non pericolosi:*

- 1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:
 - euro 10,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
 - euro 15,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
- 2) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione successiva alla chiusura per una durata di 30 anni, deve prevedere:
 - euro 10,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
 - euro 10,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata;

b) *Discariche di rifiuti pericolosi:*

- 1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:
 - euro 20,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
 - euro 30,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
- 2) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione successiva alla chiusura per una durata di 30 anni, deve prevedere:
 - euro 20,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
 - euro 10,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata;

c) *Discariche di rifiuti inerti:*

- 1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:
 - euro 2,5 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
 - euro 5,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.

- 2) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione successiva alla chiusura per una durata di almeno 5 anni dalla data di comunicazione di cui all'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo 36/2003, deve prevedere:
 - euro 2,5 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
 - euro 2,5 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
- 3) Per le discariche autorizzate allo smaltimento dei rifiuti inerti di cui alla tabella 3 del D.M. 13 marzo 2003 non è prevista la prestazione della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0267/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni. Approvazione rettifica.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) dispone il sostegno alle locazioni a favore di soggetti non abbienti volto a ridurre la spesa sostenuta dai beneficiari per il canone di locazione.

VISTO il D.P.Reg. n. 0149/Pres., di data 27 maggio 2005, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 di data 8 giugno 2005, con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione delle forme agevolative in argomento.

ACCERTATO che, per mero errore materiale, all'articolo 3, comma 1, lettera a) del succitato Regolamento sono state citate le parole: «sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISE)» anziché le parole «sul valore ISE».

RITENUTO pertanto di dover effettuare la necessaria rettifica all'articolo 3, comma 1, lettera a) del succitato testo regolamentare, provvedendo a sostituire le parole: «sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISE)» con le esatte parole: «sul valore ISE».

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione.

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2005, n. 1699.

DECRETA

All'articolo 3, comma 1, lettera a) del Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003, approvato con il D.P.Reg. n. 0149/Pres., di data 27 maggio 2005 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 di data 8 giugno 2005, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, le parole: «sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISE)» sono sostituite con le parole: «sul valore ISE»;

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare detta disposizione quale modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 12 agosto 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0269/Pres.

Regolamento per la concessione di incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e la formazione professionale del personale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 gennaio 2001, n. 3, denominata «Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale»;

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 6, della suddetta legge regionale 3/2001, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico e la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabilite con Regolamento;

ATTESO che, alla luce di tale norma, si è inteso porre le condizioni per raggiungere l'obiettivo di istituzione dello sportello unico per le attività produttive, attraverso la previsione di concessione di incentivi sulle spese sostenute per il primo impianto dello stesso e per la formazione del personale ivi preposto;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», la quale, all'articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predefiniti con regolamento, qualora non siano già previsti per legge;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1988 del 3 agosto 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la concessione di incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e la formazione professionale del personale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 agosto 2005

ILLY

Regolamento per la concessione di incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e la formazione professionale del personale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e la formazione professionale del

personale, previsti dall'articolo 9, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiari degli incentivi sono gli enti capofila individuati nell'atto costitutivo o nella convenzione di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 3/2001 stipulati tra i singoli Comuni aventi sede nel territorio regionale, per consentire l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive attraverso la creazione di un'unica struttura cui venga affidato l'intero procedimento di coordinamento.

Art. 3

(Modalità di presentazione delle domande)

1. I Comuni interessati all'istituzione dello sportello unico per le attività produttive in forma associata presentano, nella persona del legale rappresentante dell'ente capofila individuato nell'atto costitutivo o nella convenzione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 3/2001, la domanda di concessione degli incentivi per l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive e per la formazione professionale del personale ad esso preposto, alla Direzione centrale attività produttive, Servizio politiche economiche e marketing territoriale entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda viene corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto istitutivo, ovvero del progetto dell'atto istitutivo, della gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e della convenzione, o del progetto di convenzione, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 3/2001;
- b) autorizzazione dell'organo competente dell'ente capofila alla presentazione della domanda;
- c) relazione illustrativa del progetto relativo agli interventi concernenti le spese di primo impianto per l'istituzione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive contenente l'indicazione dell'ubicazione della struttura dello sportello unico per le attività produttive, e della data di inizio attività del medesimo;
- d) relazione illustrativa del progetto di formazione del personale destinato ad attività di servizio presso lo sportello unico per le attività produttive, corredata da adeguato cronoprogramma in cui vengono riportati i moduli di formazione per l'acquisizione delle competenze necessarie, della durata massima di 180 ore;
- e) preventivi analitici di spesa concernenti le lettere c) e d);
- f) dichiarazione attestante il mancato percepimento di altri incentivi aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 4

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della concessione degli incentivi, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di primo impianto strutturale incluso l'acquisto di attrezzature informatiche;
- b) spese per attività di promozione presso enti ed associazioni di categoria;
- c) acquisizione di consulenze se strettamente necessarie all'avvio di attività, nel limite del costo sostenuto direttamente dal beneficiario;
- d) spese per la docenza finalizzata alla formazione del personale destinato allo sportello unico per le attività produttive;
- e) acquisizione di sistemi e programmi informatici e di collegamenti con la rete.

Art. 5

(Requisiti dell'azione formativa)

1. L'azione formativa trova avvio con un numero di partecipanti compreso tra tre e dieci. L'attività formativa, da articolarsi secondo moduli di formazione e di durata complessiva non superiore alle 180 ore, si conclude con una prova finale e può prevedere due fasi: teorica e pratica.

2. La Regione può realizzare attività di controllo e vigilanza sull'iniziativa formativa al fine di garantire e verificare il buon andamento delle operazioni ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 6

(Criteri di concessione degli incentivi)

1. Gli incentivi sono concessi sulla base di un procedimento valutativo a graduatoria nel limite massimo del cento per cento della spesa ammissibile.

2. La graduatoria è stilata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) numero delle imprese presenti nell'ambito territoriale di riferimento dello sportello unico per le attività produttive;
- b) numero dei Comuni associati, coinvolti nella realizzazione dello sportello unico per le attività produttive;
- c) coinvolgimento di soggetti pubblici convenzionati diversi dai Comuni;
- d) interoperatività del progetto con altre e diverse applicazioni o strumenti di semplificazione amministrativa degli enti partecipanti al progetto, con particolare riguardo ad iniziative già promosse dall'Amministrazione Regionale e relative all'azione di e-government.

3. Nel caso di parità nell'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 2 del presente articolo, viene preferito il progetto includente la maggior estensione territoriale.

4. Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi concessi aventi ad oggetto le stesse spese di cui all'articolo 4.

Art. 7

(Erogazione degli incentivi)

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al cinquanta per cento, su richiesta degli enti capofila individuati ai sensi dell'articolo 2, in sede di avvio del progetto di istituzione dello sportello unico per le attività produttive.

2. La liquidazione finale del contributo e l'erogazione del saldo, avvengono a seguito dell'esame della documentazione del rendiconto di cui all'articolo 9.

Art. 8

(Vincolo di destinazione)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione dei beni mobili per due anni a decorrere dalla data di concessione degli incentivi.

Art. 9

(Modalità di rendicontazione)

1. Gli incentivi vengono rendicontati ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 e nei termini di cui al decreto di concessione.

Art. 10

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione le domande di contributo devono pervenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005 n. 0271/Pres.

Legge regionale 18/2003, articolo 1. Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese industriali per iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, riguardante «Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi».

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, della suddetta legge regionale, che autorizza l'Amministrazione regionale, per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato rispetto a quello richiesto dalla normativa comunitaria vigente, a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, che abbiano stabilimenti produttivi sul territorio regionale.

VISTO altresì il comma 7 del medesimo articolo 1, che prevede l'adozione di un regolamento di attuazione nel quale vengano disciplinate tipologie di interventi, criteri di priorità, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei suddetti contributi.

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modifiche.

ATTESO che con propria deliberazione n. 1002 del 22 aprile 2004 è stato approvato in via preliminare alla sua notifica alla Commissione europea il regolamento concernente «legge regionale 18/2003, articolo 1 Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi finalizzati alla tutela dell'ambiente», riservandosi di procedere con successivo provvedimento, ad avvenuta autorizzazione della suddetta Commissione, all'approvazione in via definitiva del regolamento stesso prima della sua formale approvazione con decreto del Presidente della Regione.

PRESO ATTO che con la decisione della Commissione europea C(2005)1849 del 14 giugno 2005 è stata dichiarata la compatibilità del regime di aiuto in questione alle regole del Trattato sugli aiuti di Stato.

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia.

SU conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1807 di data 22 luglio 2005.

DECRETA

È approvato il «Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi a favore delle

imprese industriali per iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge regionale 18/2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 agosto 2005

ILLY

Legge regionale 18/2003, articolo 1. Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese industriali per iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le tipologie di intervento, i criteri di priorità, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi finalizzati ad incentivare le imprese industriali per la realizzazione di investimenti rivolti alla tutela ambientale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18.

Art. 2

(Beneficiari)

1. I contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 18/2003 possono essere concessi alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, che hanno stabilimento sul territorio regionale.

2. I contributi previsti dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 18/2003 possono essere concessi alle piccole e medie imprese per un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie.

3. Per imprese di cui ai commi 1 e 2 si intendono le imprese industriali, non artigianali, indicate nella classificazione ATECO 2002 appartenenti alle sezioni C, D, E ed F.

4. Le imprese devono rientrare nei parametri dimensionali di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996. Con decorrenza dal 1° gennaio 2005 si applica la nuova definizione di micro-imprese, piccole e medie imprese, prevista dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata in G.U.C.E L. 124 del 20 maggio 2003.

5. Sono escluse dai benefici le imprese industriali la cui attività produttiva è il trattamento dei rifiuti.

Art. 3

(Misura dei contributi)

1. I contributi possono essere concessi fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile.

2. Viene concessa una maggiorazione percentuale rispetto alla misura indicata al comma 1, pari a 10 punti per le piccole e medie imprese; per le grandi imprese situate in zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato della Comunità europea la maggiorazione è pari a 5 punti.

3. Vengono altresì concessi contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese per un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie per gli investimenti attuati per l'osservanza delle norme stesse entro il limite del 15 per cento della spesa ammissibile.

Art. 4

(Iniziative ammissibili a contributo)

1. Le iniziative ammissibili a contributo riguardano investimenti finalizzati a:

- a) eliminazione o riduzione, anche tramite riutilizzo o recupero, di almeno il 50 per cento dei reflui o rifiuti per i quali è previsto lo smaltimento all'esterno del proprio insediamento produttivo;
- b) eliminazione delle emissioni in atmosfera, con particolare riguardo ai «gas effetto serra» di cui all'allegato A, o loro riduzione in misura superiore al limite imposto dalla vigente legislazione per almeno il 30 per cento di ulteriore riduzione;
- c) eliminazione o riduzione dell'inquinamento acustico in misura superiore rispetto al limite imposto dalla vigente normativa nelle aree esterne degli insediamenti industriali per almeno il 15 per cento di ulteriore riduzione.

Art. 5

(Costi ammissibili)

1. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18/2003 sono esclusivamente i costi di investimento supplementari rispetto a quelli necessari per l'adeguamento ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi previsti ai fini della tutela ambientale.

2. In applicazione del comma 1, per gli interventi che riguardano la sostituzione totale o parziale di linee produttive nonché gli ampliamenti produttivi degli stabilimenti industriali, devono essere individuate le parti o i componenti che determinano il raggiungimento degli obiettivi previsti.

3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 18/2003 corrispondono all'investimento complessivo.

4. Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 6

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione dei contributi sottoscritte dal legale rappresentante, redatte in bollo secondo la vigente normativa e corredate della documentazione di cui all'articolo 7, devono pervenire alla Direzione centrale delle attività produttive entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Per il primo anno di applicazione le domande vanno presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 7

(Documentazione allegata alla domanda)

1. Le domande di concessione dei contributi vengono redatte secondo il fac-simile allegato B e corredate della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente:

- a) autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., con l'indicazione dell'attività, l'attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A.;
- b) relazione illustrante le attività che vengono svolte nell'insediamento produttivo oggetto dell'investimento, evidenziando i problemi ambientali da risolvere, redatta secondo l'allegato C;
- c) elaborato progettuale dell'impianto e delle strutture da realizzare corredato di una relazione tecnica redatta secondo l'allegato D;
- d) preventivo di spesa dettagliato redatto secondo l'allegato E e/o E1;

- e) dichiarazione dei dati relativi ai limiti dimensionali dell'impresa redatta secondo l'allegato F;
- f) autocertificazione di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, prevista dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003.

Art. 8

(Tipologie di intervento)

1. Gli interventi ammissibili a contributo sono:

- a) acquisto di impianti o loro parti e relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;
- b) opere edili strettamente connesse e dimensionate agli impianti;
- c) strumentazioni in grado di consentire le misure necessarie alla fase di dimostrazione e valutazione dei risultati;
- d) progettazione, direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte afferente le opere e gli impianti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) nel limite del 15 per cento del costo complessivo dell'intervento;
- e) accertamento tecnico di rispondenza dell'impianto all'intervento programmato;
- f) eventuali spese che l'impresa dovesse sostenere per l'utilizzo di proprie maestranze e da prelievi da magazzino;
- g) acquisizione dell'area necessaria strettamente finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 9

(Criteri di priorità)

1. Al termine dell'istruttoria delle domande, viene formulata una graduatoria degli interventi risultati ammissibili a contributo, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale come istituito dall'articolo 10 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, secondo i punteggi attribuiti ai seguenti criteri di priorità:

	Punti
a) eliminazione delle emissioni in atmosfera di tipo «gas effetto serra»	7
b) riduzione delle emissioni in atmosfera di tipo «gas effetto serra»	6
c) eliminazione dei reflui o rifiuti anche tramite riutilizzo e recupero	5
d) riduzione dei rifiuti	4
e) eliminazione delle emissioni in atmosfera di altro tipo	3
f) riduzione delle emissioni in atmosfera di altro tipo	2
g) eliminazione o riduzione dell'inquinamento acustico	1

2. A parità di punteggio viene considerato prioritario quell'intervento che comporta i migliori risultati in termini di metri cubi trattati per quanto riguarda i reflui o rifiuti, il maggior numero di Nmc trattati per quanto riguarda le emissioni in atmosfera ed i migliori risultati espressi in dB (A) abbattuti per quanto riguarda l'inquinamento acustico.

Art. 10

(Variazioni di progetto e di spesa)

1. I soggetti richiedenti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione delle variazioni progettuali verificate successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

2. Le variazioni di progetto, intervenute dopo la concessione del contributo, sono ammesse laddove non vengono modificati gli obiettivi finali, ovvero questi ultimi risultino essere ulteriormente migliorati e si provvede, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, all'eventuale conferma del contributo senza riconoscimento delle eventuali maggiori spese.

3. Eventuali variazioni in diminuzione del costo complessivo sostenuto rispetto alla spesa ammessa comportano una conseguente proporzionale riduzione del contributo.

Art. 11

(Modalità di presentazione della documentazione a consuntivo)

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, entro il termine previsto nel decreto di concessione, deve essere inoltrata la seguente documentazione:

- a) elenco riepilogativo delle spese sostenute, redatto secondo l'allegato G, firmato dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, unitamente alle fatture in originale e già quietanzate, sulle quali verrà apposto il timbro di annullo della Regione. In alternativa, i beneficiari possono presentare copia non autentica della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo e corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, ai sensi e con le modalità previsti dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000;
- b) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, resa ai sensi e con le modalità di cui alla vigente normativa, attestante le spese sostenute per l'utilizzo delle proprie maestranze e per i prelievi da proprio magazzino, facendo riferimento alle scritture contabili interne;
- c) dichiarazione di regolare esecuzione dell'intervento realizzato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, come da allegato H; nell'ipotesi dell'eventuale esecuzione di lavori tale dichiarazione dovrà altresì essere sottoscritta dal progettista e dal direttore dei lavori;
- d) relazione asseverata di un tecnico iscritto all'albo dell'ordine o collegio professionale competente per tipologia di intervento, attestante l'effettivo risultato raggiunto, redatta secondo l'allegato I;
- e) indicazione della modalità di pagamento del contributo come da allegato L.

Art. 12

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi vengono erogati in un'unica soluzione su presentazione della documentazione indicata all'articolo 11.

2. Qualora il progetto sia suddiviso in lotti funzionali, i quali conseguano autonomamente l'obiettivo di tutela ambientale previsto, l'erogazione del contributo può avvenire, su espressa richiesta dell'impresa beneficiaria, ad ultimazione dei singoli lotti funzionali, a fronte della documentazione indicata all'articolo 11 e relativa ai singoli lotti.

Art. 13

(Vincolo di destinazione industriale)

1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere la destinazione industriale dei beni oggetto di contributo per la durata di cinque anni a partire dalla data del relativo provvedimento di erogazione.

2. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di inviare annualmente alla Regione apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 45 della legge regionale 7/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione industriale.

Art. 14

(Proroga termini)

1. Il termine di scadenza per la presentazione della documentazione a consuntivo di cui all'articolo 11 può essere prorogato su espressa e motivata richiesta del soggetto beneficiario per una sola volta e per un periodo massimo di un anno.

2. La proroga deve essere richiesta prima del termine di scadenza.

Art. 15

(Disposizioni finali)

1. Il Regolamento di esecuzione del Capo VI della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modificazioni, concernente «Interventi regionali per favorire le iniziative per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo», approvato con Decreto del Presidente della Giunta 1 settembre 1995, n. 0298/Pres, è abrogato a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le domande di contributo già inoltrate al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono fatte salve e possono venire aggiornate al fine di adeguarle alla legge regionale n. 18/2003 ed al presente Regolamento.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

“GAS EFFETTO SERRA” – di cui all’art. 4, comma 1, lettera b).

CO₂	Biossido di carbonio (o anidride carbonica)	
CH₄	Metano	
N₂O	Protossido di azoto	
HFC	Idrofluorocarburi	HCF-23, HCF-32, HCF-41, HCF-43-10mee, HCF-125, HCF-134, HCF-134a, HCF-143, HCF-143a, HCF-152a, HCF-227ea, HCF-233fa, HCF-245.
PFC	Polifluorocarburi	CF ₄ , C ₂ F ₆ , C ₃ F ₈ , C ₄ F ₁₀ , c-C ₄ F ₈ , C ₅ F ₁₂ , C ₆ F ₁₄ .
SF₆	Esfluoruro di zolfo	



Timbro dell'ufficio protocollo

Posizione regionale:

Alla
 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 Direzione centrale Attività Produttive
 Servizio sostegno e promozione comparto
 produttivo industriale
 Via Trento, 2
 34132 TRIESTE

OGGETTO: richiesta di contributo ai
 sensi dell'art. 1 della L.R. n. 18/2003.

IMPRESA RICHIEDENTE
SEDE STABILIMENTO

Il sottoscritto.....
 in qualità di.....
 dell'impresa.....
 con sede legale in..... prov.....
 via.....n.....
 codice fiscale.....e partita IVA.....
 Tel.....Fax.....e-mail.....

CHIEDE

la concessione di un contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2003 per la realizzazione dell'iniziativa descritta negli allegati, che fanno parte integrante della domanda, per un importo complessivo di euro

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

DICHIARA

- che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- di essere consapevole del fatto che le modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie e rilevanti ai fini del calcolo dei punteggi, non comunicate come disposto dall'art. 10 dal regolamento della L.R. n. 18/2003, comportano la decadenza della presente domanda;
- che tutte le notizie fornite nella presente domanda e negli altri allegati corrispondono al vero;
- che, a fronte dell'iniziativa di cui alla presente domanda o di parte della stessa, l'impresa non ha presentato altre domande di agevolazione su altre leggi statali, regionali o comunitarie.

In caso affermativo specificarne l'importo richiesto o ottenuto e a fronte di quale normativa.....

SI IMPEGNA

- a dichiarare, successivamente al provvedimento di approvazione della graduatoria e di assegnazione dell'agevolazione e prima dell'erogazione finale della stessa, di non aver ottenuto, o in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per l'iniziativa di cui alla presente domanda, altre agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi previste dall'articolo 45 della legge regionale 20 gennaio, n.2 e successive modifiche;
- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente

AUTORIZZA

- fin da ora che siano effettuate tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dell'agevolazione richiesta e l'erogazione a saldo della stessa, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni aggiuntive;

SOTTOSCRIVE L'OBBLIGO

- di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

ALLEGATI:

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti:

Documentazione prevista all'art. 7 del regolamento di attuazione.

.....
(luogo e data)

.....
(timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)

PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA

CENNI STORICI E SVILUPPO AZIENDALE:

(breve storia dell'azienda e del suo sviluppo nel tempo)

PRODOTTI E TECNOLOGIE:

(tipologie dei prodotti, caratteristiche particolari, ciclo produttivo, età media degli impianti)

STABILIMENTO E MAESTRANZE:

(ubicazione, tipo di lavorazione, superficie occupata e coperta, capacità produttiva, forza lavoro occupata)

PROBLEMATICHE AMBIENTALI

(Indicare le problematiche ambientali che devono essere affrontate e risolte con l'intervento proposto)

.....
(Luogo e data)

.....
(firma del legale rappresentante)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA D'INVESTIMENTO**L'iniziativa di tutela ambientale prevede la realizzazione del/i seguente/i progetto/i:**

1	<i>(Denominazione del progetto)</i>
2	<i>(Denominazione del progetto)</i>
3	<i>(Denominazione del progetto)</i>

L'iniziativa da attuare prevede di intervenire su più tipologie di intervento?*(barrare la casella)* SI NO

INDICARE LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO INTERESSATE <i>(Barrare la relativa casella)</i>	Unità di misura	Indicare la quantità dei rifiuti, i livelli di emissione, relativi all'anno precedente la presentazione della domanda
<input type="checkbox"/> Eliminazione dei rifiuti	mc	
<input type="checkbox"/> Riduzione dei rifiuti	mc	
<input type="checkbox"/> Eliminazione emissioni tipo "gas effetto serra"	Nmc	
<input type="checkbox"/> Riduzione emissioni tipo "gas effetto serra"	Nmc	
<input type="checkbox"/> Eliminazione emissioni di altro tipo	Nmc	
<input type="checkbox"/> Riduzione emissioni di altro tipo	Nmc	
<input type="checkbox"/> Riduzione inquinamento acustico	Leq in dB(A)	

La realizzazione dei singoli progetti è suddivisa in lotti funzionali?*(barrare la casella)* SI NO**Tempi di realizzazione**

Data inizio lavori		Data fine lavori	
--------------------	--	------------------	--

- DESCRIZIONE TECNICA DELL' INIZIATIVA

(allegare eventuali cartografie illustrative)

- OBIETTIVI ATTESI

.....
(firma del legale rappresentante)

- Per quanto riguarda gli investimenti relativi alla lettera a) dell'art. 4, i costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi dell'investimento necessari al raggiungimento dell'obiettivo di tutela ambientale programmato.

- Per quanto riguarda gli investimenti relativi alle lettere b) e c) dell'art. 4, i costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari necessari al raggiungimento degli obiettivi ambientali programmati, rispetto ai costi da sostenere al fine dell'adeguamento dei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

PREVENTIVO DI SPESA

Il programma d'investimento prevede la realizzazione di n. progetto/i per una spesa complessiva di euro al netto di I.V.A.così suddivisa:

1	(denominazione del progetto)	euro.....
2	(denominazione del progetto)	euro.....
3	(denominazione del progetto)	euro.....
		euro.....

PROGETTO 1

(Importi in euro al netto di I.V.A.)

(denominazione del progetto)		Spesa preventivata	Costi specifici per il raggiungimento degli obiettivi ambientali	Costo di un impianto di adeguamento
1.a	Macchinari Impianti Attrezzature Assemblaggio Montaggi	
1.b	Opere edili	
1.c	Strumentazione di controllo Verifiche tecniche	
1.d	Progettazione Direzione lavori Collaudi	
1.e	Utilizzo di proprie maestranze Materiali da proprio magazzino	
1.f	Acquisto area	
TOTALE PROGETTO 1	

PROGETTO 2*(Importi in euro al netto di I.V.A.)*

<i>(denominazione del progetto)</i>		Spesa preventivata	Costi specifici per il raggiungimento degli obiettivi ambientali	Costo di un impianto di adeguamento
2.a	Macchinari Impianti Attrezzature Assemblaggio Montaggi
2.b	Opere edili
2.c	Strumentazione di controllo Verifiche tecniche
2.d	Progettazione Direzione lavori Collaudi
2.e	Utilizzo di proprie maestranze Materiali da proprio magazzino
2.f	Acquisto area
TOTALE PROGETTO 2	

(Eventuali altri progetti a seguire)

.....
(firma del legale rappresentante)

**PREVENTIVO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ADERENTE
ALLE NUOVE NORME COMUNITARIE OBBLIGATORIE PER LE P.M.I. DI CUI
ALL'ART 1 COMMA 5 DELLA L.R. 18/2003.**

PROGETTO 1

(Importi in euro al netto di I.V.A.)

<i>(denominazione del progetto)</i>		Costo preventivato
1.a	Macchinari Impianti Attrezzature Assemblaggio Montaggi
1.b	Opere edili
1.c	Strumentazione di controllo Verifiche tecniche
1.d	Progettazione Direzione lavori Collaudi
1.e	Utilizzo di proprie maestranze Materiali da proprio magazzino
1.f	Acquisto area
TOTALE PROGETTO 1	

PROGETTO 2

(Importi in euro al netto di I.V.A.)

<i>(denominazione del progetto)</i>		Costo preventivato
2.a	Macchinari Impianti Attrezzature Assemblaggio Montaggi
2.b	Opere edili
2.c	Strumentazione di controllo Verifiche tecniche
2.d	Progettazione Direzione lavori Collaudi
2.e	Utilizzo di proprie maestranze Materiali da proprio magazzino

2.f	Acquisto area
TOTALE PROGETTO 2	

(Eventuali altri progetti a seguire)

.....
(firma del legale rappresentante)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto (cognome e nome).....nato ail.....residente in (Comune)..... vian..... - in qualità di..... dell'impresa (Denominazione come iscritta alla C.C.I.A.A.) con sede in (Comune) frazione..... via.....n.....CAP....., consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che i dati sottoriportati, riferiti al numero dei dipendenti, ai massimali finanziari ed alle quote di partecipazione in capitale o dei diritti di voto, corrispondono alle situazioni rilevate alla data di chiusura dei bilanci aziendali degli ultimi due esercizi approvati.

DATI PER LA VERIFICA DELLA DIMENSIONE DELL'IMPRESA

ANNO (1)	N. DIPENDENTI IN U.L.A. (2)	FATTURATO IN EURO	TOTALE DI BILANCIO IN EURO
200__			
200__			

(1) riportare i dati relativi agli ultimi DUE esercizi.

(2) riportare il numero dei dipendenti in unità lavorative anno (vedi nota illustrativa).

COMPOSIZIONE SOCIALE	200__ Quota %		200__ Quota %	
	partecipazione	diritti voto	partecipazione	diritti voto
Nominativo soci				

L'impresa detiene, anche indirettamente, il 25% o più del capitale sociale o dei diritti di voto di una o più imprese?

SI

NO

IMPRESSE PARTECIPATE: il cui capitale sociale è detenuto dall'impresa richiedente per una quota pari o superiore al 25% (3)

RAGIONE SOCIALE (n. iscr. CCIAA)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	numero dipendenti in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in Euro)	totale di bilancio (in Euro)
		200__				
		200__				
		200__				
		200__				
		200__				
		200__				
		200__				

(3): - i dati relativi vanno riferiti agli ultimi due bilanci approvati;
- Laddove l'impresa richiedente partecipi per il 25% o più nel capitale sociale di altre imprese industriali l'impresa medesima potrà indicare se alla partecipazione corrispondono eguali diritti di voto (art.2, comma 2 e art. 3, comma 2 L.R 26/97) - (vedi nota illustrativa).

L'impresa richiedente è controllata, anche indirettamente, per il 25% o più del capitale sociale o dei diritti di voto da parte di una o più imprese con limiti dimensionali superiori?

SI NO

IMPRESSE PARTECIPANTI: che detengono quote del capitale sociale dell'impresa richiedente in misura pari o superiore al 25% (4)

RAGIONE SOCIALE (n. iscr. CCIAA)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	numero dipendenti in ULA	fatturato annuo (in Euro)	totale di bilancio (in Euro)
		200_			
		200_			
		200_			
		200_			
		200_			
		200_			
		200_			
		200_			

- (4):
- i dati relativi vanno riferiti agli ultimi due bilanci approvati;
 - Laddove il capitale sociale sia detenuto per il 25% o più da una o più società congiuntamente aventi limiti dimensionali superiori a quelli dell'impresa per la quale viene rilasciata la dichiarazione, il rappresentante potrà indicare se alle partecipazioni stesse corrispondono eguali diritti di voto (art 2, comma 1, lettera c) e art. 3, comma 5, L.R 26/97) – (vedi nota illustrativa).

ULTERIORI RAPPORTI INTERSOCIETARI:

(le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa)

.....

Quanto sopra viene dichiarato ai fini della definizione dell'impresa secondo i criteri fissati dalla legge regionale 28 luglio 1997, n. 26.

Allegati: Fotocopia del documento d'identità.

DATA _____

timbro e firma

NOTA ILLUSTRATIVA

Con la legge regionale 28 luglio 1997, n. 26, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 30 luglio 1997, l'Amministrazione ha adeguato la disciplina regionale, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese industriali, alle disposizioni diramate dalla Comunità Europea.

Rispetto alla precedente normativa, posta con la legge regionale n. 46/1995, sono state introdotte alcune novità.

La prima, di carattere generale, riguarda il momento da prendere in considerazione per la rilevazione dei limiti dimensionali delle imprese. Detti limiti vanno desunti dalla situazione in cui l'impresa si trova alla data di chiusura del bilancio (art. 9). E' da tener presente, inoltre, che l'impresa perde o acquista la qualifica di "media" o "piccola" impresa industriale soltanto se quella determinata situazione si è ripetuta negli ultimi due esercizi (art. 4). Ulteriori novità riguardano le partecipazioni che l'impresa richiedente l'aiuto ha in altre imprese del settore industriale e il suo grado di indipendenza rispetto al controllo esercitato da altre imprese.

Fermo restando i già noti tre criteri di valutazione (dipendenti, fatturato, indipendenza), i limiti posti dalla nuova normativa saranno verificati come di seguito indicato:

A) **NUMERO DEI DIPENDENTI** (meno di 250 per le medie e meno di 50 per le piccole).

L'elemento va espresso in unità lavorative anno (ULA) ovvero le unità utilizzate nel corso di un esercizio chiuso con bilancio approvato.

L'ULA corrisponde al numero dei dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno.

I lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. (un dipendente per 5 mesi corrisponde a $1 \cdot \frac{5}{12}$ di ULA ovvero 0,41 ULA)

A questo primo elemento - proprio dell'impresa - saranno sommate le ULA delle imprese industriali (solo imprese del settore industriale) nelle quali l'impresa richiedente il contributo, e per la quale si va a verificare i requisiti, detiene il 25% o più del capitale sociale (art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2).

Qualora alla partecipazione al capitale sociale non corrispondessero uguali diritti di voto, ovvero questi ultimi fossero inferiori al 25%, la somma degli ULA non andrà eseguita.

B) **AMMONTARE DEL FATTURATO ANNUO** (40 milioni di EURO per le medie e 7 milioni di EURO per le piccole) **O IN ALTERNATIVA IL TOTALE DEL BILANCIO** (Attivo patrimoniale) (27 milioni di EURO per le medie e 5 milioni di EURO per le piccole)

GLI ELEMENTI FINANZIARI VANNO ESPRESSI IN MILIONI DI EURO. Per la conversione lira/EURO il cambio è stato fissato in lire 1.936,27.

Per **FATTURATO** si intende l'ammontare dei corrispettivi di competenza dell'esercizio derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché dalle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Per **TOTALE DI BILANCIO** si intende il totale dell'attivo patrimoniale così come definito dall'articolo 2424 del codice civile e successive modificazioni.

Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare il **FATTURATO** in base alla dichiarazione dei redditi presentata, il **TOTALE DELL'ATTIVO** secondo il prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modificazioni.

Ai fini della definizione delle dimensioni dell'impresa, agli elementi finanziari propri dell'impresa richiedente l'intervento agevolativo, saranno sommati gli elementi finanziari delle imprese industriali (solo imprese appartenenti al settore industriale) nelle quali l'impresa richiedente detiene il 25% o più del capitale sociale (art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2).

Qualora alla partecipazione al capitale sociale non corrispondessero uguali diritti di voto, ovvero questi ultimi fossero inferiori al 25%, la somma degli elementi finanziari non andrà eseguita.

C) **INDIPENDENZA** (non controllata - per il 25% o più del capitale o dei diritti di voto - da parte di una o più imprese, appartenenti a qualsiasi settore, con requisiti dimensionali superiori a media impresa o rispettivamente a piccola impresa) (articolo 2, comma 1, lettera c), articolo 3, comma 1, lettera c)

In base a questo criterio si va a verificare se l'impresa richiedente l'agevolazione è di fatto controllata per il 25% o più da una sola oppure congiuntamente, da più imprese con limiti dimensionali superiori a quelli dell'impresa in esame (per le medie imprese si vanno a verificare le partecipazioni delle grandi imprese, per le piccole imprese si vanno a verificare le partecipazioni delle grandi e delle medie imprese)

E' uno dei tre criteri fondamentali che consente di valutare le dimensioni di una impresa in quanto, conformemente alle raccomandazioni della Unione Europea, è da ritenere che una PMI appartenente ad un grande gruppo dispone di mezzi e di sostegno inesistenti per le imprese concorrenti di dimensioni equivalenti ed inoltre tale criterio permette di individuare strutture giuridiche composte di PMI che formano un gruppo la cui potenza economica supera in realtà quella di una PMI.

Le partecipazioni detenute dalle società di investimenti pubblici o da imprese di capitali di rischio o, purchè non esercitino il controllo, da investitori istituzionali, non fanno perdere ad una impresa le caratteristiche di una PMI.

Limitatamente alle società per azioni, a motivo della dispersione del capitale in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto, sarà necessario che il legale rappresentante dichiari di poter legittimamente presumere che il capitale non è detenuto per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola o media impresa.

Per le imprese di nuova costituzione l'accertamento dei requisiti dimensionali verrà effettuato sulla base della relazione tecnico-economica previsionale sull'investimento che deve evidenziare i limiti dimensionali previsti per il primo anno di attività.

Poiché gli elementi finanziari e il numero di dipendenti espresso in ULA vanno riportati nella dichiarazione allegata alla domanda - che non può essere modificata d'ufficio - si invitano i legali rappresentanti a prestare particolare attenzione nel riportare detti elementi. A tali fini si ricorda che:

l'ULA va arrotondato per difetto all'unità.

Per esempio: Un'impresa ha occupato 10 dipendenti per un anno e 5 dipendenti per 6 mesi. I 10 dipendenti corrispondono a 10 ULA. I 5 dipendenti, occupati per 6 mesi, corrispondono a $5 \cdot 6/12$, ovvero 30/12 (trenta dodicesimi) di ULA, che convertiti danno 2,5 ULA.

La somma dei dipendenti dell'impresa in esame corrisponde a 12,5 ULA che, per arrotondamento, andranno indicati in n. **12** Unità Lavorative Annue.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto nato a (prov.)
 ile residente in (prov.),
 vian....., in qualità di legale
 rappresentante dell'impresa..... con sede
 in (prov.)

premesso che la predetta impresa presenta copia della documentazione di spesa relativa ai costi per la realizzazione dell'investimento ammesso a contributo ai sensi e per gli effetti della L.R. n.18/2003;
 consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del D.P.R.n. 445 del 28/12/2000;

DICHIARA

- che sussiste la corrispondenza agli originali delle fatture prodotte in copia e di seguito elencate;
- che la dicitura di annullamento è stata posta sugli originali stessi ;
- che le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento ammesso a contributo sono documentate dai seguenti atti:

Denominazione intervento:

Fornitore	Nr. fatt.	Data fattura	Importo imponibile
Totale			

Dichiara inoltre

che l'impresa.....con sede in.....non ha chiesto e ottenuto altre agevolazioni previste da altre leggi regionali o statali a fronte dell'investimento ammesso a contributo ai sensi della legge regionale n. 18/2003.

Allega: fotocopia del documento d'identità.

Data.....

.....
 (Firma del legale rappresentante)

Allegato H

(in carta semplice)

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia
Direzione centrale Attività Produttive
Via Trento, 2
34132 – TRIESTE

DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA – SECONDO QUANTO DISPOSTO ALLA LETTERA C) DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.R. n. 18/2003, ART. 1.

Premesso che in data *(data di presentazione della domanda)* l'impresa *(esatta ragione sociale)* con sede legale in *(Comune)* e stabilimento in *(indirizzo dello stabilimento oggetto dell'intervento)* ha inoltrato istanza all'Amministrazione regionale al fine di ottenere un contributo ai sensi della normativa succitata;

Visto il decreto del Direttore del Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale n. *(numero del decreto di concessione)* di data *(data del decreto)* con cui è stato concesso all'impresa sopraccitata un contributo in conto capitale per la realizzazione delle opere sottoelencate, rivolte alla tutela ambientale:

INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Denominazione progetto	Spesa ammessa	%	contributo
Progetto 1			
Progetto 2			
Progetto 3			

I sottoscritti :

- *(cognome e nome)* in qualità di legale rappresentante;
- *(cognome e nome)* in qualità di progettista (solo nell'ipotesi di esecuzione di lavori);
- *(cognome e nome)* in qualità di direttore dei lavori (solo nell'ipotesi di esecuzione di lavori).

constatata la completa realizzazione delle opere, congiuntamente dichiarano quanto segue:

- i lavori delle opere di cui sopra sono stati iniziati in data _____;
- gli stessi sono stati ultimati in data _____;
- la spesa effettuata è stata di euro *(importo presentato a consuntivo)* al netto dell'IVA come riportato nell'allegato elenco;
- le opere sono state eseguite come da progetto di cui alla documentazione presentata all'Amministrazione regionale *(se diverso dichiarare quanto viene accertato)*.

(Luogo e data).

Allegati: elenco spese presentate a consuntivo.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Timbro e firma)

IL PROGETTISTA

(Timbro e firma)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Timbro e firma)

RELAZIONE ATTESTANTE I RISULTATI CONSEGUITI – SECONDO QUANTO DISPOSTO ALLA LETTERA D) DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.R. n. 18/2003, ART. 1.

Premesso che in data *(data di presentazione della domanda)* l'impresa *(esatta ragione sociale)* con sede legale in *(Comune)* e stabilimento in *(indirizzo dello stabilimento oggetto dell'intervento)* ha inoltrato istanza all'Amministrazione regionale al fine di ottenere un contributo ai sensi della normativa succitata;

Visto il decreto del Direttore del Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale n. *(numero del decreto di concessione)* di data *(data del decreto)* con cui viene concesso all'impresa sopraccitata un contributo in conto capitale per la realizzazione di interventi rivolti alla tutela ambientale;

Il sottoscritto *(cognome e nome)* iscritto all'Ordine *(indicare l'Albo di iscrizione)* al numero *(numero di iscrizione)*, incaricato dall'impresa *(ragione sociale)* di effettuare una verifica sui risultati conseguiti a fronte della realizzazione dei sotto menzionati progetti:

INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Denominazione progetto	Spesa ammessa	%	contributo
Progetto 1			
Progetto 2			
Progetto 3			

allo scopo di accertare la conformità delle opere eseguite e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto presentato presso l'Amministrazione regionale, sulla scorta della documentazione prodotta, attesta quanto segue:

- la realizzazione dell'iniziativa sopra descritta è stata iniziata in data _____;
- la stessa è stata ultimata in data _____;
- la spesa effettuata ammonta a euro *(indicare l'importo presentato quale consuntivo)* al netto dell'IVA, come riportato nell'allegato elenco;
- le opere realizzate funzionano regolarmente *(se diverso dichiarare quanto viene accertato)*.

Ai fini della verifica sono stati assunti a riferimento i sotto riportati valori e si è proceduto con il seguente metodo di analisi:

(descrizione degli indici di riferimento – gli stessi dovrebbero corrispondere con quanto dichiarato nelle relazioni progettuali – nonché descrizione dei metodi utilizzati per l'esecuzione delle verifiche).

Dalle analisi eseguite risulta quanto segue:

(descrizione dei risultati conseguiti e raffronto conclusivo con gli obiettivi previsti nel progetto).

.....
(Luogo e data).

IL TECNICO

.....
(Timbro e firma)

La presente relazione, asseverata presso gli uffici preposti, sarà corredata anche di copia dell'elenco delle spese presentate a consuntivo di cui al all'allegato G.

Allegato L

L.R. n. 18/2003 art. 1

Modalità di pagamento.

Posizione Regionale n.

Alla
 Regione Autonoma. Friuli Venezia Giulia
 Direzione centrale attività produttive
 Via Trento, 2
 34132 - TRIESTE

Il/la sottoscritto/a, nato/a il .../.../..... a
, codice fiscale residente a
 in via n.

in nome e per conto proprio, oppure: :

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa:

.(1)..... con sede legale in
, via codice
 fiscale

al fine di procedere all'incasso dei pagamenti che saranno effettuati da codesta Amministrazione regionale a favore del soggetto sopraindicato (in corrispondenza della casella barrata di cui all'opzione individuata), rivolge istanza in via continuativa affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità, che viene indicata barrando la casella corrispondente e completata con i dati:

accreditalmento sul conto corrente postale n. intestato
 a.....

accreditalmento sul conto corrente bancario n.presso la banca
 dipendenza
codice CIN ABI CAB
 intestato a

commutazione in assegno circolare non trasferibile intestato al soggetto sopraindicato (in
 corrispondenza della casella barrata di cui all'opzione individuata).

Dichiara, altresì, di esonerare codesta Amministrazione regionale nonché la Tesoreria regionale, da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, delle varianti che dovessero essere apportate successivamente.

2) _____

3) _____

- 1) Indicazione esatta della ragione sociale
- 2) Luogo e data
- 3) Timbro e firma

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 75, comma 1 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, della legge regionale 12/2002 sono stati approvati i Regolamenti di seguito riportati:

- Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, approvato con D.P.Reg. 8 gennaio 2003, n. 02/Pres;
- Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, approvato con D.P.Reg. 23 gennaio 2003, n. 011/Pres;
- Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati a favorire la continuità dell'impresa artigiana, approvato con D.P.Reg. 23 gennaio 2003, n. 012/Pres;
- Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere la nascita di nuove imprese artigiane, approvato con D.P.Reg. 29 gennaio 2003, n. 013/Pres;
- Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche, approvato con D.P.Reg. 14 febbraio 2003, n. 035/Pres;
- Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento, approvato con D.P.Reg. 14 febbraio 2003, n. 036/Pres;
- Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione, tramite Friulia-Lis S.p.A., di agevolazioni alle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, approvato con D.P.Reg. 14 marzo 2003, n. 062/Pres;
- Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico, approvato con D.P.Reg. 18 marzo 2003, n. 069/Pres e modificato con D.P.Reg. 19 marzo 2004, n. 079/Pres;
- Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico, approvato con D.P.Reg. 18 marzo 2003, n. 70/Pres e modificato con D.P.Reg. 15 marzo 2004, n. 074/Pres;
- Regolamento concernente modalità e criteri per l'approvazione degli Statuti, per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e per il finanziamento dell'attività di primo impianto dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, approvato con D.P.Reg. 20 marzo 2003, n. 077/Pres;
- Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali, approvato con D.P.Reg. 16 maggio 2003, n. 0131/Pres e modificato con D.P.Reg. 15 marzo 2004, n. 073/Pres;
- Regolamento concernente criteri e modalità di riparto dei finanziamenti previsti dall'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ad integrazione dei fondi rischi dei Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane, approvato con D.P.Reg. 16 maggio 2003, n. 0132/Pres;
- Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine delle imprese, approvato con D.P.Reg. 16 maggio 2003, n. 0133/Pres e modificato con D.P.Reg. 15 marzo 2004, n. 073/Pres;

- Regolamento concernente le modalità ed i criteri per l'assegnazione del finanziamento all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART) ad integrazione delle risorse destinate al Fondo di sostegno al reddito per le imprese artigiane in crisi ed i loro dipendenti, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12, articolo 68 bis, comma 2, approvato con D.P.Reg. 23 maggio 2003, n. 0151/Pres;
- Regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi, approvato con D.P.Reg. 17 giugno 2003, n. 0198/Pres e modificato con D.P.Reg. 22 marzo 2004, n. 083/Pres;
- Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia come previsto dall'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, approvato con D.P.Reg. 25 luglio 2003, n. 0259/Pres e modificato con D.P.Reg. 6 ottobre 2003, n. 0351/Pres e con D.P.Reg. 14 aprile 2004, n. 0125/Pres;
- Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, approvato con D.P.Reg. 4 settembre 2003, n. 0318/Pres;
- Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lett c) e d), della legge regionale 12/2002. Modifiche, approvato con D.P.Reg. 19 marzo 2004, n. 078/Pres;
- Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 12/2002, approvato con D.P.Reg. 11 gennaio 2005, n. 05/Pres;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, recante «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004»;

VISTO, in particolare, l'articolo 42, comma 1, della citata legge regionale 4/2005, con cui si stabilisce che a decorrere dall'1 gennaio 2006 sono delegate alle Camere di commercio le funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi nel settore artigiano;

VISTO, altresì, l'articolo 43, comma 4 della citata legge regionale 4/2005, che demanda all'Amministrazione regionale il compito di provvedere alla ricognizione, alla revisione ed alla semplificazione dei procedimenti contributivi relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio;

RITENUTO opportuno, adottare il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano», al fine di ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina regolamentare del settore, anche in vista della citata delega alle Camere di Commercio;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1801 del 22 luglio 2005;

DECRETA

È approvato il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano», come allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 agosto 2005

ILLY

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI INCENTIVI A FAVORE
DEL SETTORE ARTIGIANO

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - FINALITÀ

Art. 1 Finalità

CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 Soggetti beneficiari

Art. 3 Soggetti esclusi

CAPO III - INTENSITÀ E CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

Art. 4 Aiuti «de minimis» ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001

Art. 5 Aiuti agli investimenti ed alle consulenze ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001

Art. 6 Aiuti alla ricerca, sviluppo e studi di fattibilità ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001

Art. 7 Divieto di cumulo

CAPO IV - PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 8 Presentazione delle domande

Art. 9 Avvio dell'iniziativa

Art. 10 Schemi di domanda

Art. 11 Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 12 Istruttoria

Art. 13 Concessione degli incentivi

Art. 14 Rendicontazione della spesa

Art. 15 Erogazione degli incentivi

Art. 16 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

Art. 17 Termini per la conclusione del procedimento

CAPO V - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 Obblighi dei beneficiari

Art. 19 Conferma degli incentivi

Art. 20 Vincolo di destinazione artigianale

Art. 21 Ispezioni e controlli

TITOLO II - INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I - FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

- Art. 22 Oggetto
- Art. 23 Iniziative finanziabili
- Art. 24 Ammontare e durata del finanziamento
- Art. 25 Condizioni delle operazioni
- Art. 26 Procedimento
- Art. 27 Obblighi dei beneficiari

CAPO II - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

- Art. 28 Oggetto
- Art. 29 Operazioni finanziabili
- Art. 30 Contratto di leasing
- Art. 31 Procedimento
- Art. 32 Obblighi dei beneficiari

CAPO III - FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER SOSTENERE GLI INVESTIMENTI AZIENDALI

- Art. 33 Oggetto
- Art. 34 Iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 35 Durata e ammontare del finanziamento
- Art. 36 Condizioni delle operazioni
- Art. 37 Procedimento
- Art. 38 Obblighi dei beneficiari

CAPO IV - FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER SOSTENERE LE ESIGENZE DI CREDITO A BREVE TERMINE

- Art. 39 Oggetto
- Art. 40 Spese ammissibili
- Art. 41 Durata e ammontare del finanziamento
- Art. 42 Condizioni delle operazioni
- Art. 43 Procedimento
- Art. 44 Obblighi dei beneficiari

CAPO V - RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- Art. 45 Oggetto
- Art. 46 Iniziative finanziabili

- Art. 47 Definizioni
- Art. 48 Spese ammissibili
- Art. 49 Intensità ed ammontare dell'incentivo
- Art. 50 Procedimento
- Art. 51 Obblighi dei beneficiari

CAPO VI - ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

- Art. 52 Oggetto
- Art. 53 Definizione
- Art. 54 Iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 55 Intensità ed ammontare dell'incentivo
- Art. 56 Obblighi dei beneficiari

CAPO VII - ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI

- Art. 57 Oggetto
- Art. 58 Iniziative finanziabili
- Art. 59 Spese ammissibili
- Art. 60 Intensità ed ammontare dell'incentivo
- Art. 61 Obblighi dei beneficiari

CAPO VIII - ACQUISIZIONE DI CONSULENZE PER L'INNOVAZIONE, LA QUALITÀ, LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI, L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DELLE CONDIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO

- Art. 62 Oggetto
- Art. 63 Iniziative finanziabili
- Art. 64 Spese ammissibili
- Art. 65 Intensità ed ammontare dell'incentivo
- Art. 66 Obblighi dei beneficiari

CAPO IX - ANALISI DI FATTIBILITÀ E CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE

- Art. 67 Oggetto
- Art. 68 Definizione
- Art. 69 Iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 70 Intensità ed ammontare dell'incentivo

CAPO X - MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE

- Art. 71 Oggetto

Art. 72 Iniziative finanziabili e spese ammissibili

Art. 73 Intensità ed ammontare dell'incentivo

CAPO XI - ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Art. 74 Oggetto

Art. 75 Iniziative finanziabili e spese ammissibili

Art. 76 Intensità ed ammontare dell'incentivo

CAPO XII - COMMERCIO ELETTRONICO

Art. 77 Oggetto

Art. 78 Definizioni

Art. 79 Iniziative finanziabili

Art. 80 Spese ammissibili

Art. 81 Intensità ed ammontare dell'incentivo

Art. 82 Obblighi dei beneficiari

CAPO XIII - NUOVE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 83 Oggetto

Art. 84 Iniziative finanziabili

Art. 85 Spese ammissibili

Art. 86 Intensità ed ammontare dell'incentivo

Art. 87 Procedimento

CAPO XIV - CONTINUITÀ DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 88 Oggetto

Art. 89 Definizioni

Art. 90 Requisiti del cedente e del successore

Art. 91 Iniziative finanziabili

Art. 92 Spese ammissibili

Art. 93 Intensità ed ammontare dell'incentivo

Art. 94 Procedimento

Art. 95 Obblighi dei beneficiari

TITOLO III - INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI PROVINCIALI DI GARANZIA FIDI TRA LE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I - CONSORZI PROVINCIALI DI GARANZIA FIDI TRA LE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 96 Oggetto

Art. 97 Criteri per il riparto dei fondi

Art. 98 Procedimento

TITOLO IV - INTERVENTI A FAVORE DELL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

CAPO I - ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

Art. 99 Oggetto

Art. 100 Iniziative finanziabili e spese ammissibili

Art. 101 Ammontare del finanziamento

Art. 102 Procedimento

TITOLO V - INTERVENTI A FAVORE DEI DISTRETTI ARTIGIANALI

CAPO I - DISTRETTI ARTIGIANALI

Art. 103 Oggetto

Art. 104 Individuazione dei distretti artigianali

Art. 105 Istituzione dei distretti artigianali

Art. 106 Iniziative finanziabili e intensità dell'incentivo

Art. 107 Procedimento

TITOLO VI - INTERVENTI A FAVORE DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I - CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 108 Oggetto

Art. 109 Costituzione

Art. 110 Attività

Art. 111 Statuto

Art. 112 Approvazione dello Statuto e autorizzazione all'esercizio dell'attività

Art. 113 Iniziative finanziabili e spese ammissibili

Art. 114 Intensità del finanziamento

Art. 115 Procedimento

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 116 Rinvio

Art. 117 Procedimenti in corso

Art. 118 Norma interpretativa

Art. 119 Delega di funzioni

Art. 120 Norme transitorie e finali

Art. 121 Abrogazioni

Art. 122 Entrata in vigore

Allegato A Settori di attività esclusi (classificazione Istat ateco 02) - Industria agroalimentare:

Allegato B Settori di attività esclusi (classificazione Istat ateco 02) - Settori sensibili.

Allegato C Zone ammesse alla deroga (articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE).

Allegato D Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane. Modalità di calcolo dell'intensità dell'aiuto ai sensi del Regolamento (CE) 70/2001.

Allegato E Mediocredito - Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali. Modalità di calcolo dell'intensità dell'aiuto ai sensi del Regolamento (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I FINALITÀ

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce le misure di aiuto, i criteri e le modalità relativi agli incentivi a favore del settore artigiano, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 (Soggetti beneficiari)

Le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 12/2002 e rientranti nella definizione di microimpresa, piccola e media impresa di cui al comma 7 beneficiano dei seguenti incentivi:

- a) incentivi per operazioni di locazione finanziaria di cui al titolo II, capo II;
- b) finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali di cui al titolo II, capo III;
- c) finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine di cui al titolo II, capo IV;
- d) incentivi per la ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico di cui al titolo II, capo V;
- e) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo VII;
- f) incentivi per l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VIII;

- g) incentivi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo IX;
- h) incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo X;
- i) incentivi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo XI;
- j) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo XII.

2. I soggetti di cui al comma 1 operanti nei settori della produzione e del servizio alla produzione beneficiano degli incentivi di cui al titolo II, capo I, a valere sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2.

3. I soggetti di cui al comma 1, operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura come definiti dal capo II del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres., beneficiano degli incentivi previsti per tali settori dal titolo II, capo VI.

4. I soggetti di cui al comma 1, iscritti all'A.I.A. da meno di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di incentivo beneficiano degli incentivi per le nuove imprese artigiane, previsti dal titolo II, capo XIII.

5. I successori d'impresa come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera b) e rientranti nella definizione di microimpresa, piccola e media impresa di cui al comma 7 beneficiano degli incentivi per la continuità dell'impresa artigiana, previsti dal titolo II, capo XIV.

6. Le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi concessi secondo la regola «de minimis» di cui all'articolo 4, degli incentivi a valere sul Fondo di rotazione di cui al titolo II, capo I e degli incentivi per la ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico di cui al titolo II, capo V, alle condizioni previste dall'articolo 9, commi 3 e 4.

7. Le imprese artigiane devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

8. I Consorzi provinciali di garanzia fidi tra imprese artigiane beneficiano degli incentivi previsti dal titolo III, finalizzati alla prestazione di garanzie fidejussorie a favore delle imprese associate.

9. L'Ente bilaterale dell'artigianato beneficia degli incentivi previsti dal titolo IV.

10. I distretti artigianali beneficiano degli incentivi previsti dal titolo V.

11. I Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane beneficiano degli incentivi previsti dal titolo VI.

Art. 3

(Soggetti esclusi)

1. Le imprese artigiane ed i loro consorzi che operano nei settori di attività elencati nell'allegato A, connessi alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agroalimentari sono esclusi:

- a) dagli aiuti «de minimis», ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;
- b) dagli aiuti agli investimenti, alle consulenze per l'acquisizione di brevetti, marchi e diritti di utilizzazione di nuove tecnologie nonché dagli aiuti per la predisposizione dei progetti di ricerca, ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. Le imprese artigiane ed i loro consorzi la cui attività economica prevalente rientri nel settore del trasporto sono esclusi dagli aiuti «de minimis», ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 69/2001 e, limitatamente all'acquisto di mezzi e di attrezzature di trasporto, dagli aiuti agli investimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del Regolamento (CE) n. 70/2001.

3. Le imprese artigiane ed i loro consorzi che operano nei settori di attività elencati nell'allegato B sono esclusi dagli aiuti di Stato alle PMI ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001.

4. Sono esclusi dai benefici per la continuità dell'impresa artigiana, previsti dal titolo II, capo XIV, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa.

5. Le esclusioni dai benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile soltanto ai settori in essi indicati.

CAPO III

INTENSITÀ E CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

Art. 4

(Aiuti «de minimis» ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001)

1. Sono concessi secondo la regola «de minimis», ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 i seguenti incentivi a favore delle imprese artigiane:

- a) finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali di cui al titolo II, capo III, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 34, comma 3;
- b) finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine di cui al titolo II, capo IV;
- c) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
- d) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo VII;
- e) incentivi per l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VIII;
- f) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo IX;
- g) mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo X;
- h) incentivi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo XI;
- i) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo XII;
- j) incentivi per le nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo XIII;
- k) incentivi per la continuità dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo XIV.

2. Sono inoltre concessi secondo la regola «de minimis», ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 gli incentivi a favore dei distretti artigianali, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 106, comma 3 e gli incentivi a favore dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane.

3. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 69/2001, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato alle imprese, ai distretti artigianali ed ai CATA, non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

4. Ai fini del riscontro del rispetto della regola «de minimis», alla domanda di incentivo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante, in termini sintetici, il mancato superamento dei limiti quantitativi e temporali di cui al comma 2, tenuto conto anche dell'incentivo oggetto della domanda medesima.

Art. 5

(Aiuti agli investimenti ed alle consulenze ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001)

1. Sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001:

- a) gli incentivi agli investimenti:

- 1) a valere sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui al titolo II, capo I;
 - 2) relativi alle operazioni di locazione finanziaria di cui al titolo II, capo II;
 - 3) accordati dal Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito, e dalle banche con esso convenzionate, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 34, comma 1;
 - 4) relativi all'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b);
- b) gli incentivi relativi all'acquisizione di consulenze da parte dei distretti artigianali, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 70/2001 l'intensità dell'incentivo agli investimenti di cui al comma 1, lettera a) non deve superare le seguenti percentuali di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL):

- a) 15 per cento ESL per le piccole imprese;
- b) 7,5 per cento ESL per le medie imprese.

3. Nei casi in cui l'investimento sia effettuato in una delle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, l'intensità dell'incentivo agli investimenti non deve superare i seguenti massimali, come stabilito dal decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2001, n. 076/Pres.:

- a) credito agevolato: 23,5 per cento ESL per le piccole imprese e 19,5 per cento ESL per le medie imprese;
- b) contributo in conto capitale: 22,5 per cento ESL per le piccole imprese e 18,5 per cento ESL per le medie imprese.

4. La maggiorazione di cui al comma 3 può essere concessa a condizione che l'impresa conservi l'investimento per almeno cinque anni nella zona ammessa alla deroga e, nel caso di credito agevolato, che il finanziamento assicuri una copertura massima del 75 per cento del programma di investimento.

5. Le zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE comprendono i territori dei comuni elencati nell'allegato C.

6. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 70/2001 l'intensità dell'incentivo alle consulenze di cui al comma 1, lettera b) non deve superare il 50 per cento ESL.

7. Per gli incentivi in conto capitale di cui agli articoli 4, 6 comma 1, lettera b) e 106, comma 1, l'intensità dell'aiuto in ESL corrisponde alla percentuale dell'incentivo concesso.

8. L'intensità in ESL degli incentivi a valere sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui al titolo II, capo I, è quantificata applicando il metodo di calcolo di cui all'allegato D.

9. L'intensità in ESL degli incentivi relativi alle operazioni di locazione finanziaria di cui al titolo II, capo II, è quantificata applicando il metodo di calcolo stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 1993, n. 0224/Pres.

10. L'intensità in ESL degli incentivi accordati dal Mediocredito e dalle banche con esso convenzionate, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 34, comma 1, è quantificata applicando il metodo di calcolo di cui all'allegato E.

Art. 6

(Aiuti alla ricerca, sviluppo e studi di fattibilità ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001)

1. Sono concessi in osservanza alle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001:
 - a) gli incentivi per i progetti di ricerca industriale e per l'attività di sviluppo precompetitivo di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a);
 - b) gli incentivi per la predisposizione degli studi di fattibilità e dei progetti di ricerca di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c).

2. Ai sensi dell'articolo 5 bis del Regolamento (CE) n. 70/2001, l'intensità dell'incentivo per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), non deve superare le seguenti percentuali di ESL:

- a) 60% del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca industriale;
- b) 35% del costo ritenuto ammissibile dell'attività di sviluppo precompetitivo.

3. Le percentuali di cui al comma 2 possono essere aumentate di 10 punti percentuali per i progetti che comportano una collaborazione effettiva tra imprese ed enti ed istituzioni pubbliche di ricerca, comprese le Università, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di ricerca e sviluppo, laddove l'ente pubblico di ricerca sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata dall'ente medesimo. Ai fini di tale maggiorazione, le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva.

4. Ai sensi dell'articolo 5 ter del Regolamento (CE) n. 70/2001 l'intensità dell'incentivo per le iniziative di cui al comma 1, lettera b) non deve superare il 75% di ESL.

5. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 70/2001.

6. Per gli incentivi in conto capitale di cui al comma 1, l'intensità dell'aiuto in ESL corrisponde alla percentuale dell'incentivo concesso.

Art. 7

(Divieto di cumulo)

1. Gli incentivi a favore delle imprese artigiane di cui al titolo II, dei distretti artigianali di cui al titolo V e dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui al titolo VI non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2.

2. Gli incentivi a valere sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui al titolo II, capo I e quelli accordati dal Mediocredito e dalle banche con esso convenzionate di cui al titolo II, capi III e IV, sono cumulabili esclusivamente con le garanzie concesse a titolo «de minimis».

CAPO IV

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 8

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per accedere ai seguenti incentivi sono presentate alla Camera di commercio competente per territorio, direttamente o tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002:

- a) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
- b) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo VII;
- c) incentivi per l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VIII;
- d) incentivi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo IX;
- e) incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo X;
- f) incentivi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo XI;

- g) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo XII;
- h) incentivi per le nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo XIII;
- i) incentivi per la continuità dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo XIV.

2. Le domande per accedere ai seguenti incentivi sono presentate al Mediocredito o alle banche con esso convenzionate:

- a) finanziamenti agevolati sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui al titolo II, capo I;
- b) finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali di cui al titolo II, capo III;
- c) finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine di cui al titolo II, capo IV;

3. Le domande per accedere agli incentivi per operazioni di locazione finanziaria di cui al titolo II, capo II sono presentate a Friulia-Lis S.p.A.

4. Le domande per accedere ai seguenti incentivi sono presentate alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano:

- a) incentivi per la ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, di cui al titolo II, capo V;
- b) incentivi all'Ente bilaterale dell'artigianato di cui al titolo IV;
- c) incentivi ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui al titolo VI.

5. Le domande per accedere agli incentivi previsti dal titolo III, in materia di Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane e dal titolo V, in materia di distretti artigianali sono presentate alla Direzione centrale attività produttive - Servizio politiche economiche e marketing territoriale.

6. Le domande per accedere agli incentivi previsti al titolo II possono essere integrate o modificate entro il termine previsto nella nota informativa di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 9

(Avvio dell'iniziativa)

1. Le imprese artigiane, i distretti artigianali ed i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena l'inammissibilità a contributo. Per avvio dell'iniziativa si intende:

- a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;
- b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) la data di inizio dei lavori specificata nella denuncia di inizio attività o nella comunicazione di inizio lavori ovvero, nel caso di lavori che non necessitino di atti autorizzativi, la data della prima fattura;
- d) la data di stipula del contratto di leasing;
- e) la data di iscrizione alla manifestazione fieristica;
- f) la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa (progetto di ricerca, consulenza, studio di fattibilità, collaborazione, corso di formazione, etc.) come specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- g) la data di assunzione del dipendente nel caso di incentivi all'occupazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), l'interessato può comprovare, mediante idonea documentazio-

ne, che i beni o i servizi oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori.

3. Ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della legge regionale 12/2002 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono presentare domanda per accedere agli incentivi concessi secondo la regola «de minimis», agli incentivi a valere sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia ed agli incentivi per la ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione, a condizione che il soggetto interessato abbia già presentato domanda di iscrizione all'albo stesso.

4. Nei casi previsti dal comma 3, l'erogazione dell'incentivo o il rimborso della prima rata di ammortamento sono subordinati all'ottenimento dell'iscrizione all'A.I.A.

Art. 10

(Schemi di domanda)

1. Le domande per accedere agli incentivi a favore delle imprese artigiane sono redatte secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it/artigianato/artigianato.htm.

2. Le domande per accedere agli incentivi a favore delle imprese artigiane sono corredate dalla documentazione indicata negli schemi di cui al comma 1.

Art. 11

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di contributi alle imprese è subordinata, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza per accedere all'incentivo e resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo VII ed agli incentivi a favore dell'Ente bilaterale dell'artigianato di cui al titolo IV.

Art. 12

(Istruttoria)

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente gli incentivi previsti al titolo II:

- a) l'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo;
- f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione dell'incentivo nonché il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione;
- g) gli obblighi del beneficiario;
- h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 16.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it/artigianato/artigianato.htm. Nella domanda per accedere all'incentivo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa.

3. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

4. L'Ufficio incompetente all'istruttoria, cui venga erroneamente indirizzata la domanda, provvede ad inviarla tempestivamente all'Ufficio competente. Tale disposizione si applica anche nel caso di domande pervenute ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente. Il procedimento è altresì archiviato d'ufficio nel caso in cui la domanda per accedere agli incentivi pervenga oltre il termine eventualmente stabilito dai singoli interventi. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio.

Art. 13

(Concessione degli incentivi)

1. Gli incentivi alle imprese artigiane di cui al titolo II sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato:

- a) dal timbro datario apposto dalla struttura competente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;
- b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite mezzi telematici.

2. Fatta salva diversa disposizione regolamentare, gli incentivi sono concessi, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

3. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

4. La concessione degli incentivi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

5. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Avuto riguardo all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 7/2000, è ammissibile la concessione di incentivi per gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12 della legge regionale 12/2002, da parte di soci degli stessi.

7. Nel caso di imprese artigiane svolgenti attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività artigiana.

8. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 14

(Rendicontazione della spesa)

1. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al titolo II presentano idonea documentazione, secondo i termini e le modalità stabiliti nella comunicazione di concessione dell'incentivo.

2. Fatte salve le deroghe previste dall'articolo 9, comma 3 e dal comma 9, la documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle spese medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. Nei casi previsti dall'articolo 9, comma 3, non sono ammissibili le spese sostenute nel periodo intercorrente tra la data di iscrizione all'A.I.A. e la domanda per accedere all'incentivo.

4. Le spese ammissibili a contributo si intendono al netto dell'IVA e di spese notarili.

5. Fatta salva diversa disposizione regolamentare, il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di dodici mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

7. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al titolo VI della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) sono erogati a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- a) nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia della dichiarazione trasmessa al Comune e sottoscritta dal direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, della legge regionale n. 52/1991;
- b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attività, copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al Comune, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge regionale n. 52/1991.

8. Ai sensi dell'articolo 44 bis della legge regionale 12/2002, per gli incentivi di cui al comma 7 non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

9. In deroga al comma 2, sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda, in relazione agli interventi di cui al comma 7, per la progettazione e le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento.

10. Le imprese artigiane possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili a contributo.

Art. 15

(Erogazione degli incentivi)

1. Gli incentivi alle imprese artigiane sono erogati su presentazione delle fatture o di altra idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 14.

2. Fatta salva diversa disposizione regolamentare, gli incentivi sono erogati, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati ai patti di stabilità e crescita, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

Art. 16

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3;
- b) nel caso previsto dall'articolo 9, comma 3, il richiedente non abbia ancora ottenuto l'iscrizione all'A.I.A. al momento dell'erogazione dell'incentivo;
- c) nel caso previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 12/2002, l'impresa artigiana svolgente attività stagionale non sia iscritta all'A.I.A. al momento dell'erogazione dell'incentivo;
- d) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolamentazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, decorra inutilmente;
- e) l'ammontare complessivo delle spese rendicontate sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;
- f) i vincoli di destinazione artigianale non siano stati osservati;
- g) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- h) sia accertata l'assenza della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto, ai sensi dell'articolo 14, comma 7;
- i) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 18, comma 3.

3. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e dall'articolo 43, comma 3, della legge regionale 12/2002.

4. La decadenza dall'incentivo e le modalità di restituzione previsti dal presente articolo si applicano anche nei casi in cui il beneficiario ottenga l'incentivo a seguito della stipula di un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria.

Art. 17

(Termini per la conclusione del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 12, comma 2, comunica al soggetto interessato i termini massimi:

- a) per la concessione dell'incentivo;
- b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;
- c) per l'erogazione dell'incentivo.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

5. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.

6. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

CAPO V

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e dal presente titolo nonché quelli specifici previsti dal presente regolamento per le singole tipologie di incentivo.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 12, comma 2.

3. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, i beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione all'Ufficio competente, entro i limiti di spesa ammessa.

Art. 19

(Conferma degli incentivi)

1. Gli incentivi concessi alle imprese artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale, perdano la qualifica artigiana, sono confermati in capo alle stesse fino alla scadenza, purché siano rispettati i limiti di intensità di aiuto previsti per la categoria. L'eventuale rideterminazione dell'incentivo e la conseguente restituzione delle somme erogate sono disposte in conformità alla legge regionale 7/2000.

2. Per sviluppo aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 della legge regionale 12/2002 e/o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

3. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, verificatisi prima della scadenza del vincolo di destinazione, gli incentivi sono confermati purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina normativa sull'artigianato e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Art. 20

(Vincolo di destinazione artigianale)

1. Fatte salve le deroghe previste dai singoli interventi, i soggetti beneficiari degli incentivi di cui al titolo II hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione artigianale dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono dalla data di presentazione della rendicontazione e, per gli incentivi di cui al titolo II, capi I, II, III e IV, dalla data di stipula del contratto di finanziamento o di locazione finanziaria.

3. In presenza di eventi eccezionali e imprevedibili, la Giunta regionale, su motivata richiesta del soggetto beneficiario, può deliberare l'abbreviazione della durata del vincolo di destinazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 19, le imprese artigiane beneficiarie

degli incentivi hanno l'obbligo di conservare i requisiti artigiani dalla data di presentazione della domanda di incentivo fino alla scadenza del vincolo di destinazione. Ove sussistano dubbi sulla permanenza dei requisiti artigiani, l'Ufficio competente ne dà comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale 12/2002. Qualora la Commissione deliberi la cancellazione dall'A.I.A. del soggetto beneficiario, il provvedimento di concessione è revocato.

5. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad ispezioni e controlli.

6. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo ultraquinquennale dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

Art. 21

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 gli Uffici ed i soggetti competenti, come individuati ai sensi dell'articolo 8, effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi.

2. L'Amministrazione regionale effettua presso Mediocredito e le banche con esso convenzionate ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli interventi previsti dal titolo II, capi I, III e IV.

3. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

TITOLO II

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I

FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 22

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 45 della legge regionale 12/2002, le dotazioni del «Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia», di seguito denominato Fondo, sono utilizzate per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per investimenti aziendali.

Art. 23

(Iniziativa finanziabili)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) acquisto di aree da utilizzare per l'edificazione di stabilimenti aziendali;
- b) acquisto, anche mediante riscatto di beni in locazione finanziaria, di immobili da destinare a stabilimenti aziendali;
- c) costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di stabilimenti aziendali;
- d) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature destinate alla produzione, al settore amministrativo contabile, alla movimentazione dei prodotti, compresi automezzi ad esclusivo uso dell'impresa, e programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive;
- f) realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca.

2. Sono finanziabili, inoltre, le seguenti iniziative da parte dei consorzi e società consortili di cui all'articolo 12 della legge regionale 12/2002:

- a) acquisizione e realizzazione di aree attrezzate;
- b) acquisto, costruzione, adattamento di immobili a magazzini o centri per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consortili;
- c) costruzione di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese consorziate.

3. I beni mobili devono essere nuovi di fabbrica. L'acquisto di beni mobili usati è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) che vi sia una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del macchinario e confermi che lo stesso non ha mai beneficiato di contributi pubblici ovvero che sono decaduti i relativi vincoli di destinazione;
- b) che l'acquisto apporti una sensibile riduzione del costo relativo rispetto a quello dello stesso macchinario acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi/ benefici per l'operazione.

Art. 24

(Ammontare e durata del finanziamento)

1. L'importo minimo del finanziamento è pari a 80.000,00 euro.
2. Il finanziamento assicura una copertura massima del 90 per cento del programma di investimento.
3. Il finanziamento ha una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni.

Art. 25

(Condizioni delle operazioni)

1. Il tasso agevolato per i finanziamenti concessi a valere sul Fondo è equiparato a quello vigente per i finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia) a favore delle piccole e medie imprese.

2. Il tasso determinato ai sensi del comma 1 è applicato in misura fissa per tutta la durata del finanziamento.

3. In caso di eccezionali calamità o avversità atmosferiche, accertate ai sensi della normativa vigente, il tasso a carico dell'impresa per iniziative di ripristino delle attività artigianali danneggiate può essere ridotto a zero, limitatamente al primo anno di ammortamento.

Art. 26

(Procedimento)

1. Il Mediocredito cura l'istruttoria del procedimento di concessione dei finanziamenti.
2. Il Mediocredito, al termine dell'istruttoria, verificata la disponibilità dei fondi, sottopone le domande all'esame del Comitato di gestione di cui all'articolo 47 della legge regionale 12/2002.
3. Il Comitato di gestione delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione e provvede alla concessione del finanziamento.

Art. 27

(Obblighi dei beneficiari)

1. Il contratto di finanziamento prevede che, per tutta la durata dello stesso, i soggetti beneficiari delle agevolazioni hanno l'obbligo di:

- a) applicare, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- b) rilasciare annualmente al Mediocredito, entro il 28 febbraio, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di destinazione artigianale di cui all'articolo 20.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, i beni mobili oggetto di finanziamento divenuti obsoleti o comunque inidonei all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura, da utilizzarsi per le medesime funzioni; tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dal Mediocredito.

CAPO II

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Art. 28

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 49 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede, tramite Friulia-Lis S.p.A., agevolazioni per operazioni di locazione finanziaria, di seguito denominata leasing.

Art. 29

(Operazioni finanziabili)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, sono finanziabili:

- a) contratti di leasing mobiliare della durata massima di cinque anni. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di 150.000,00 euro, anche con riferimento a più operazioni di leasing mobiliare;
- b) contratti di leasing immobiliare della durata minima di otto anni. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di 515.000,00 euro ad operazione.

2. Fino all'importo complessivo di 515.000,00 euro possono essere cumulate più operazioni di diversa categoria.

3. Gli importi massimi suindicati possono essere superati dalla Friulia-Lis S.p.A. applicando alla differenza le condizioni correnti di istituto.

4. Non sono ammesse le operazioni di sub-locazione né quelle aventi ad oggetto beni preventivamente ceduti dallo stesso conduttore alla società di leasing (operazioni di leas-back).

Art. 30

(Contratto di leasing)

1. I contratti di leasing indicati all'articolo 29 riguardano la locazione di beni mobili o immobili quali attrezzature e fabbricati, che contribuiscano alla creazione di nuovi stabilimenti, all'ampliamento di stabilimenti esistenti o all'avvio di attività connesse con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, fra le quali, in particolare, l'acquisizione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la ristrutturazione di laboratori e l'acquisto di attrezzature e macchinari funzionali all'attività esercitata.

Art. 31

(Procedimento)

1. Gli aiuti sono concessi quando l'acquisizione dei beni è finanziata attraverso contratto di leasing per cui l'impresa locataria dispone di una promessa di vendita del bene da parte del locatore. L'acquisto del bene al termine del periodo di leasing non è obbligatorio. Il bene tuttavia deve essere conservato per cinque anni dalla conclusione dell'iniziativa.

2. L'aiuto è accordato, attraverso Friulia-Lis S.p.A., sotto forma di parziale abbuono dei costi finanziari dei contratti di leasing della durata di cinque anni per attrezzature e di otto anni per i fabbricati.

3. Il tasso variabile da applicare agli interventi di leasing è pari all'EURIBOR 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

4. Il tasso da applicare durante il periodo contrattuale è comunque variabile in più e in meno nella misura delle variazioni dell'EURIBOR 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

5. La variazione del tasso contrattuale è applicata a partire dal secondo canone avente scadenza successiva alla variazione stessa.

6. Fermo restando che i costi del leasing sono fissati in rapporto al tasso «EURIBOR», non devono in ogni caso essere superate le percentuali di ESL del 7,5 per cento e del 15 per cento, rispettivamente per le medie e piccole imprese, qualunque sia la variazione del tasso EURIBOR.

Art. 32

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari hanno l'obbligo:

- a) di non cedere il contratto di leasing a terzi;
- b) di non cedere a terzi i beni oggetto del contratto di leasing;
- c) di utilizzare direttamente i beni oggetto del contratto di leasing per tutta la durata dell'operazione agevolata, in stabilimenti o cantieri localizzati nel territorio regionale;
- d) di trasmettere a Friulia-Lis S.p.A., entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la puntuale osservanza del rispetto dei vincoli di utilizzo dei beni.

2. Nel contratto di leasing i beneficiari si impegnano espressamente ad acconsentire agli accertamenti necessari in caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d) nonché a comunicare immediatamente il sopravvenire di fatti e circostanze contrastanti con gli obblighi di cui al presente articolo.

CAPO III

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER SOSTENERE GLI INVESTIMENTI AZIENDALI

Art. 33

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 50 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede agevolazioni, in forma di contributo in conto interessi, in relazione ai finanziamenti accordati dal Mediocredito e dalle banche con esso convenzionate.

Art. 34

(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, sono finanziabili a tasso agevolato le seguenti iniziative:

- a) l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'ampliamento, l'ammodernamento dei laboratori, l'adeguamento degli impianti alle normative in materia di risparmio energetico e difesa dell'ambiente;
- b) l'acquisto di macchinari, automezzi, attrezzature ed arredi ad uso esclusivo dell'impresa, l'acquisto di brevetti e licenze.

2. I beni mobili devono essere nuovi di fabbrica. L'acquisto di macchinari usati è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) che vi sia una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del macchinario e confermi che lo stesso non ha mai beneficiato di contributi pubblici ovvero che sono decaduti i relativi vincoli di destinazione;
- b) che l'acquisto apporti una sensibile riduzione del costo relativo rispetto a quello dello stesso macchinario acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi/ benefici per l'operazione.

3. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, sono inoltre finanziabili a tasso agevolato le seguenti iniziative:

- a) l'esportazione di prodotti e l'esecuzione di servizi e lavori all'estero, la partecipazione a mostre e fiere, l'esecuzione di studi e l'acquisizione di consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato;
- b) il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine, finalizzato al rafforzamento delle strutture aziendali.

4. Gli interventi di consolidamento di cui al comma 3, lettera b), sono ammessi soltanto in presenza di specifiche situazioni aziendali non irrimediabilmente compromesse, accertate dalla banca proponente, e devono essere finalizzati al riequilibrio, al risanamento e al rafforzamento della situazione finanziaria aziendale. La richiesta di intervento deve essere motivata e corredata da specifica relazione istruttoria della banca proponente.

5. L'impresa può richiedere un ulteriore intervento di consolidamento solo dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione del finanziamento.

Art. 35

(Durata e ammontare del finanziamento)

1. Le agevolazioni sono concesse in relazione a finanziamenti bancari di durata non inferiore a due anni e non superiore a dieci anni.

2. Il finanziamento relativo alle iniziative di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), non può avere durata superiore a cinque anni.

3. L'importo minimo del finanziamento è pari a 10.000,00 euro, quello massimo è pari a 260.000,00 euro.

4. I finanziamenti possono essere attivati per assicurare una copertura massima del 100 per cento del programma di investimento ritenuto ammissibile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

Art. 36

(Condizioni delle operazioni)

1. I finanziamenti sono posti in essere a tasso fisso in misura pari al tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito all'artigianato di durata superiore a diciotto mesi, in vigore al momento della stipula del relativo contratto. Il tasso annuo così definito è applicato semestralmente in misura pari alla sua metà.

2. Il tasso agevolato a carico del beneficiario è pari al 35 per cento del tasso di riferimento e non può comunque essere inferiore al 2 per cento su base annua.

3. L'intervento a carico dell'Amministrazione regionale non può in ogni caso superare il 4 per cento su base annua.

Art. 37

(Procedimento)

1. Le imprese artigiane presentano domande separate per accedere agli incentivi di cui all'articolo 34, commi 1 e 3.

2. Le banche convenzionate trasmettono al Mediocredito le domande per accedere agli incentivi, corredate da una dichiarazione attestante l'avvenuto accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa richiedente ed oggettivi del programma di finanziamento.

3. Il Mediocredito verifica formalmente la completezza e la congruità delle domande e le sottopone all'esame del Comitato di gestione di cui all'articolo 47 della legge regionale 12/2002.

4. Il Comitato di gestione delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione e provvede alla concessione dell'incentivo.

5. Le banche convenzionate con il Mediocredito, nelle more dell'ammissione agli incentivi, erogano i finanziamenti al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento.

6. Qualora il Comitato di gestione conceda l'incentivo, il tasso agevolato di cui all'articolo 36, comma 2, decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

7. La documentazione definitiva di spesa deve essere vistata in originale dalla banca erogatrice con l'apposizione di una stampigliatura contenente la dicitura «Spese finanziate con credito agevolato, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12» e conservata dalla banca stessa in originale o in copia conforme all'originale autenticata dalla banca medesima.

Art. 38

(Obblighi dei beneficiari)

1. Il contratto di finanziamento prevede che, per tutta la durata dello stesso, i soggetti beneficiari delle agevolazioni hanno l'obbligo di:

- a) applicare, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 300 del 1970, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- b) rilasciare annualmente, entro il 28 febbraio, alla banca finanziatrice, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 18.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, i beni mobili oggetto di finanziamento divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura, da utilizzarsi per le medesime funzioni; tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dalla banca finanziatrice e comunicata al Mediocredito.

CAPO IV

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER SOSTENERE LE ESIGENZE DI CREDITO A BREVE TERMINE

Art. 39

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 51 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede agevolazioni, in forma di contributo in conto interessi, in relazione a finanziamenti fino a diciotto mesi accordati dal Mediocredito e dalle banche con esso convenzionate.

Art. 40

(Spese ammissibili)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, sono finanziabili le seguenti spese sostenute dall'impresa:

- a) formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, acquisto di servizi;
- b) pagamento di salari e di contributi assicurativo-previdenziali, imposte e tasse a carico dell'impresa;
- c) manutenzioni e riparazioni di macchinari ed impianti;
- d) altri costi di esercizio dell'impresa.

Art. 41

(Durata e ammontare del finanziamento)

1. Le agevolazioni sono concesse in relazione a finanziamenti di durata non superiore a diciotto mesi.
2. L'ammontare del finanziamento è pari o inferiore al totale della spesa ammissibile.
3. L'importo minimo del finanziamento è pari a 5.000,00 euro, quello massimo è pari a 50.000,00 euro.

Art. 42

(Condizioni delle operazioni)

1. I finanziamenti sono posti in essere a tasso fisso in misura pari al tasso di riferimento per le operazioni di credito all'artigianato di durata fino a diciotto mesi, vigente l'ultimo giorno del mese antecedente alla data di stipula del relativo contratto.
2. Il tasso agevolato a carico del beneficiario è pari al 60 per cento del tasso di riferimento e non può comunque essere inferiore al 2,5 per cento su base annua.
3. L'intervento a carico dell'Amministrazione regionale non può in ogni caso superare il 4 per cento su base annua.

Art. 43

(Procedimento)

1. Le banche convenzionate trasmettono al Mediocredito le domande per accedere agli incentivi, corredate da una dichiarazione attestante l'avvenuto accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa richiedente ed oggettivi delle iniziative finanziate.
2. Il Mediocredito verifica formalmente la completezza e la congruità delle domande e le sottopone all'esame del Comitato di gestione di cui all'articolo 47 della legge regionale 12/2002.
3. Il Comitato di gestione delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione e provvede alla concessione dell'incentivo.
4. Le banche convenzionate con il Mediocredito, nelle more dell'ammissione agli incentivi, erogano i finanziamenti al tasso di riferimento per le operazioni di credito all'artigianato di durata fino a diciotto mesi vigenti l'ultimo giorno del mese antecedente alla data di stipula del contratto di finanziamento.
5. Qualora il Comitato di gestione conceda l'incentivo, il tasso agevolato di cui all'articolo 42, comma 2, decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
6. La documentazione definitiva di spesa deve essere vistata in originale dalla banca erogatrice con l'apposizione di una stampigliatura contenente la dicitura: «Spesa finanziata con credito agevolato, ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12» e conservata dalla banca stessa in originale o in copia conforme all'originale autenticata dalla banca medesima.

Art. 44

(Obblighi dei beneficiari)

1. Il contratto di finanziamento prevede che, per tutta la durata dello stesso, i soggetti beneficiari delle agevolazioni hanno l'obbligo di:
 - a) applicare, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 300 del 1970, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
 - b) utilizzare il finanziamento per le finalità dichiarate all'atto della domanda.

CAPO V

RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Art. 45

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per la ricerca, lo sviluppo ed il trasferimento tecnologico.

Art. 46

(Iniziativa finanziabili)

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) realizzazione di progetti di ricerca industriale e realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo;
- b) acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, anche per migliorare la qualità dei prodotti, la loro diffusione e la salvaguardia dell'ambiente;
- c) predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e c), possono essere realizzate anche totalmente o parzialmente mediante affidamento di commesse a Università, organismi pubblici di ricerca, laboratori, centri di ricerca o di innovazione tecnologica iscritti all'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, o riconosciuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres.

Art. 47

(Definizioni)

1. Per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

2. Per attività di sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale; essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Art. 48

(Spese ammissibili)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di commesse di ricerca industriale e di attività di sviluppo precompetitivo; per dette spese non si applica la maggiorazione dell'intensità di aiuto di 10 punti percentuali di cui all'articolo 6, comma 3;
- b) spese direttamente sostenute dal beneficiario per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o di attività di sviluppo precompetitivo, come di seguito specificato:

- 1) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca, esclusa l'attività produttiva e l'attività prestata dai soci e dagli amministratori dell'impresa stessa);
 - 2) costi della strumentazione e delle attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, utilizzate esclusivamente per il progetto di ricerca e per la durata di questo; se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono ammesse a contributo, ai soli fini dell'ammissibilità della spesa, per una quota derivante dal rapporto tra la durata della ricerca ed un periodo di ammortamento convenzionalmente fissato in anni 3; sono inoltre ammessi i costi sostenuti per il trasporto di tali beni;
 - 3) costi dei servizi di consulenza esterna e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, comprese le spese di trasferta dei professionisti qualora strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista e compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, qualora rappresentino un mezzo dell'attività di ricerca, siano strettamente funzionali alla realizzazione di programmi di ricerca e siano acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 70% del totale dei costi ammissibili del progetto;
 - 4) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, quantificate proporzionalmente applicando la percentuale risultante dal rapporto tra le ore dedicate al progetto in via esclusiva dal personale interno (ricercatori ed altra manodopera) ed il totale delle ore effettuate da tutto il personale dipendente per l'intera durata del progetto. Tale voce comprende costi per il personale indiretto (fattorini, magazzinieri, ecc.) e costi per la funzionalità operativa dell'impresa (telefono, fax, cancelleria, materiali minuti, illuminazione, riscaldamento, canoni di locazione, ecc.);
 - 5) costi di materiali, forniture e simili, direttamente imputabili all'attività di ricerca e costi necessari alla realizzazione di prototipi e di progetti pilota, qualora siano funzionali alla ricerca industriale o allo sviluppo precompetitivo;
 - 6) costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto che sarebbero stati considerati come aiuti alla ricerca e sviluppo per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale; nel dettaglio sono ammissibili i seguenti costi:
 - 6.1 tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
 - 6.2 i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
 - 6.3 costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto;
 - c) costi imprevisti, calcolati nella misura massima del 10% del costo totale del progetto; queste spese devono essere rendicontate nel consuntivo e rispettare le condizioni previste per le summenzionate spese ammissibili; in caso contrario non vengono riconosciute ammissibili.
2. Per le iniziative di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), l'importo degli eventuali recuperi, intervenuti in conseguenza dell'alienazione o trasferimento a fini produttivi di beni materiali o immateriali resi disponibili, va portato a detrazione del costo del progetto ritenuto ammissibile a consuntivo.
3. Per le iniziative di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) non sono ammesse a contributo le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dall'impresa nonché le seguenti spese:
- a) costi relativi alle attività dei soci e degli amministratori dell'impresa;
 - b) costi relativi a beni immobili;
 - c) costi relativi a viaggi e missioni dei dipendenti/soci dell'impresa;

- d) parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenze economico-finanziarie, spese per contabilità o revisione contabile;
- e) spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari;
- f) spese per operazioni di leasing;
- g) spese per scorte;
- h) acquisti di beni/materiali usati;
- i) spese accessorie quali l'IVA e le altre imposte e tasse;
- j) costi dell'ammortamento di immobili, impianti o attrezzature;
- k) interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- l) ammende, penali e spese per controversie legali.

4. Per le iniziative di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese per l'acquisizione di brevetti, per l'acquisizione di marchi, nonché le spese di acquisizione dei diritti di utilizzazione di nuove tecnologie e le spese per l'acquisizione di perizie asseverate. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di beni materiali né royalties calcolate in percentuale del fatturato o in relazione al numero di pezzi venduti; nel caso di canoni di licenza periodici viene contribuito solo il primo periodo, che comunque non può superare la durata di cinque anni. Non sono ammessi i costi interni.

5. Per le iniziative di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese per la predisposizione di studi di fattibilità tecnica in preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo e le spese per la predisposizione di progetti di ricerca da parte di consulenti esterni all'organizzazione aziendale, con esclusione di qualsiasi spesa per l'acquisto di beni materiali o per costi interni.

Art. 49

(Intensità ed ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, per le iniziative previste dall'articolo 46, comma 1, lettera a), l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un incentivo in conto capitale nella misura del:

- a) 60% del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca industriale;
- b) 35% del costo ritenuto ammissibile dell'attività di sviluppo precompetitivo.

2. Qualora un progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

3. Viene applicata una maggiorazione di 5 punti percentuali quando il progetto è realizzato nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, indicate nell'allegato C.

4. Le percentuali di cui al comma 1 possono essere aumentate di 10 punti percentuali nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3.

5. L'intensità lorda dell'aiuto per un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra enti pubblici di ricerca ed imprese è calcolata sulla base del cumulo degli aiuti, sotto forma di sostegno diretto dello Stato allo specifico progetto di ricerca e, quando si configurino come aiuti, di contributi al medesimo progetto degli istituti pubblici di istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro.

6. L'intensità dell'aiuto non può in nessun caso superare il 75% ESL per la ricerca industriale ed il 50% ESL per l'attività di sviluppo precompetitivo.

7. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, per le iniziative previste dall'articolo 46, comma 1, lettera b), l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un incentivo in conto capitale nella misura del 15% ESL per le piccole imprese e del 7,5% ESL per le medie imprese.

8. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, per le iniziative previste dall'articolo 46, comma 1, lettera c), l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un incentivo in conto capitale nella misura del 75% delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 5.000,00, per la predisposizione di studi di fattibilità, e nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura del 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 5.000,00, per la predisposizione di progetti di ricerca.

Art. 50

(Procedimento)

1. Ai sensi dell'articolo 53 ter, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 12/2002, gli incentivi sono concessi sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), integrato da un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani.

2. Gli incentivi sono concessi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.

Art. 51

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari devono concludere l'iniziativa e presentare la relativa documentazione di spesa entro il termine di trentasei mesi per le iniziative di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) e di diciotto mesi per le iniziative di cui all'articolo 46, commi 1, lettere b) e c), decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, fatta salva l'eventuale proroga di cui all'articolo 14, comma 5, autorizzata dall'Ufficio competente.

2. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo i beneficiari devono produrre all'Ufficio competente idonea documentazione comprovante le spese sostenute, corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti, da appositi elenchi riepilogativi contenenti il dettaglio di tutti i costi sostenuti e dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà comprovanti i costi del personale e le spese generali, redatti secondo i formulari che saranno forniti dall'Ufficio stesso.

3. Con riferimento alle iniziative di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), i beneficiari hanno l'obbligo di presentare copia della domanda per accedere all'incentivo e copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda stessa, entro la scadenza del relativo bando, agli Uffici statali o comunitari competenti.

4. Per le iniziative di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dell'investimento oggetto dell'incentivo per la durata di tre anni dalla presentazione della rendicontazione.

CAPO VI

ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

Art. 52

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale, finalizzati a promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani.

Art. 53

(Definizione di centri urbani)

1. Ai fini del presente regolamento, per centri urbani si intendono le zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali ovvero quelle individuate ai sensi dell'articolo 56, comma 1.

Art. 54

(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili situati nei centri urbani, adibiti o da adibire a laboratori di artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, a condizione che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda di incentivo, sia in regola con le normative vigenti in materia di urbanistica;
- b) acquisto di arredi, attrezzature, ivi compresi automezzi e macchinari destinati o da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera a). L'acquisto di automezzi è ammissibile a condizione che gli stessi siano immatricolati come autocarri per il trasporto di materiale e dotati di non più di tre posti.

2. Per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Non sono ammissibili le spese relative:

- a) agli automezzi classificati come fuoristrada, dotati di trazione integrale, sia fissa che attivabile;
- b) ai beni di consumo;
- c) ai beni usati.

Art. 55

(Intensità ed ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile nei limiti di cui ai commi 2 e 3.

2. L'ammontare minimo dell'incentivo per le iniziative di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) è pari a 10.000,00 euro, quello massimo è pari a 100.000,00 euro.

3. L'ammontare minimo dell'incentivo per le iniziative di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b) è pari a 2.500,00 euro, quello massimo è pari a 50.000,00 euro.

Art. 56

(Obblighi dei beneficiari)

1. Qualora il Comune non abbia definito le zone omogenee di cui all'articolo 53, ai fini della concessione dell'incentivo il beneficiario allega alla domanda una dichiarazione del Comune stesso attestante che la zona nella quale è insediato il laboratorio è da considerarsi centro urbano.

2. I beneficiari devono concludere l'iniziativa e presentare la relativa documentazione di spesa entro diciotto mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. La proroga di cui all'articolo 14, comma 5, non può essere superiore a sei mesi.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, i beni mobili oggetto del contributo divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica della stessa natura, da utilizzarsi per le medesime funzioni. Tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio competente.

CAPO VII

ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI

Art. 57

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede in-

centivi in conto capitale finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

Art. 58

(Iniziativa finanziabili)

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture produttive, impianti e macchinari, alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro;
- b) la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture produttive, impianti e macchinari, alle normative vigenti in materia di antinquinamento e tutela del territorio.

Art. 59

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese per gli investimenti di cui all'articolo 58, ivi comprese quelle relative al trasporto, montaggio e costruzione di opere edili necessarie per la realizzazione degli interventi previsti.

2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute per l'adeguamento delle strutture produttive, impianti e macchinari di proprietà del richiedente o di cui lo stesso abbia la disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 20, previo assenso scritto del proprietario.

3. Sono ammissibili le spese per i lavori di adeguamento delle strutture di cui al comma 1 e degli impianti ad esse connessi, a condizione che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

4. Non sono ammissibili le spese relative:

- a) ai fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;
- b) alla progettazione ed assistenza tecnica.

5. Sono ammesse compensazioni all'interno delle diverse tipologie di spesa, a condizione che le opere preventivate non siano modificate sostanzialmente.

Art. 60

(Intensità ed ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo dell'incentivo è pari a 2.500,00 euro, quello massimo è pari a 25.000,00 euro.

Art. 61

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari devono concludere l'iniziativa e presentare la relativa documentazione di spesa, entro diciotto mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

CAPO VIII

ACQUISIZIONE DI CONSULENZE PER L'INNOVAZIONE, LA QUALITÀ,
LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI, L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED IL
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DELLE CONDIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 62

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera a), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro.

Art. 63

(Iniziativa finanziabili)

1. Sono finanziabili le iniziative concernenti l'acquisizione di consulenze finalizzate:

- a) alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o internazionali;
- b) alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o internazionali;
- c) alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o internazionali;
- d) alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale per l'affidabilità e per la libera circolazione dei prodotti;
- e) alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale, per favorire l'introduzione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica e l'eventuale deposito di brevetti per nuovi prodotti o nuovi processi produttivi.

Art. 64

(Spese ammissibili)

1. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 63, comma 1, lettere a), b) e c), sono ammissibili le spese per le consulenze esterne compresi l'addestramento degli addetti, le prove di laboratorio e l'ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale ed europea.

2. In relazione all'iniziativa di cui all'articolo 63, comma 1, lettera d), sono ammissibili le spese per le consulenze esterne, le prove di laboratorio o di tipo, finalizzate all'emissione della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell'esame «CE» di tipo, rilasciato dall'organismo notificato o della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore.

3. In relazione all'iniziativa di cui all'articolo 63, comma 1, lettera e), sono ammissibili le spese per consulenze esterne, riguardanti esclusivamente contenuti specialistici. La consulenza deve consentire un significativo apporto di tipo innovativo alle attività originali sviluppate dall'impresa richiedente.

4. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato.

Art. 65

(Intensità e ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo dell'incentivo è pari a 1.500,00 euro. L'importo massimo dell'incentivo è pari a 12.000,00 euro per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 63, e pari a 2.500,00 euro per le iniziative di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo medesimo.

Art. 66

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari devono concludere l'iniziativa e presentare la relativa documentazione di spesa entro ventiquattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

CAPO IX

ANALISI DI FATTIBILITÀ E CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE

Art. 67

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria finalizzate alla realizzazione di nuove iniziative economiche.

Art. 68

(Definizione)

1. Ai fini del presente Regolamento, per nuova iniziativa economica si intende la ricerca di nuovi mercati o di una nuova organizzazione di vendita o di nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti e dei servizi.

Art. 69

(Iniziativa finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono finanziabili le iniziative concernenti analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria riguardanti la realizzazione di nuove iniziative economiche, come definite dall'articolo 68.

2. Sono ammissibili le spese per consulenze esterne concernenti analisi di mercato sui prodotti e servizi dell'impresa e la valutazione della validità finanziaria ed economica dell'iniziativa.

Art. 70

(Intensità e ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo dell'incentivo è pari a 1.500,00 euro, quello massimo è pari a 5.000,00 euro.

CAPO X

MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE

Art. 71

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.

Art. 72

(Iniziativa finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono finanziabili le partecipazioni, al di fuori del territorio regionale e per non più di tre volte alla stessa manifestazione, a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere commerciale, nazionali ed estere.

2. In ambito nazionale sono finanziabili solo le partecipazioni alle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» redatto annualmente dal Coordinamento interregionale fiere, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e disponibile sul sito internet della Conferenza medesima all'indirizzo: www.regioni.it.

3. Le domande per accedere agli incentivi sono presentate prima della data di inizio della manifestazione cui si riferiscono.

4. Gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare. In caso di pluralità di domande da parte dello stesso soggetto, si applica il criterio cronologico di presentazione.

5. Sono ammissibili le spese relative a:

- a) tassa di iscrizione;
- b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
- c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti il trasporto ed il montaggio/smontaggio.

Art. 73

(Intensità e ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento delle spese ammissibili, entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 2.000,00 euro;
- b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro.

CAPO XI

ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE
PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Art. 74

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).

Art. 75

(Iniziativa finanziabile e spese ammissibili)

1. È finanziabile l'iniziativa concernente l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 8 della legge n. 109 del 1994, come disciplinata dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni).

2. Sono ammissibili le spese per l'ottenimento della qualificazione rilasciata da una delle società organismi di attestazione (SOA) autorizzate ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 34/2000.

3. È ammissibile il corrispettivo pagato alla SOA per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione e per il primo rinnovo, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 34/2000, anche nel caso in cui l'impresa non abbia beneficiato dell'incentivo per la qualificazione iniziale.

4. Non sono ammissibili le spese relative ai rinnovi successivi al primo, alle variazioni di attestazione nonché alle verifiche triennali previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 76

(Intensità e ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

CAPO XII

COMMERCIO ELETTRONICO

Art. 77

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 57 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede alle imprese artigiane incentivi in conto capitale per facilitarne l'accesso al commercio elettronico

Art. 78

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali o promozionali di propri prodotti o servizi per via elettronica, e per sito orientato al commercio elettronico si intende quello attraverso il quale si svolgono tali attività.

Art. 79

(Iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) l'acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
- b) l'acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
- c) i corsi di formazione per la gestione di siti di commercio elettronico;
- d) la promozione del sito elettronico.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finanziabili anche se riferite alla ristrutturazione, al potenziamento o all'ampliamento del sito orientato al commercio elettronico già esistente, a condizione che per tale sito - o per altro sito intestato all'impresa richiedente il contributo - la stessa non abbia già beneficiato del contributo stesso e purché le modifiche per cui si chiede il finanziamento siano dettagliatamente descritte e documentate nella domanda e verificabili a consuntivo.

Art. 80

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese per le iniziative indicate all'articolo 79 ed in particolare:

- a) l'acquisto di hardware e software direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico nonché la spesa relativa all'acquisto del nome di dominio;

- b) l'acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico, comprese quelle rivolte alla creazione di siti orientati allo stesso;
 - c) i corsi di formazione dell'imprenditore, dei propri soci, dei collaboratori e dei dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico;
 - d) la promozione del sito orientato al commercio elettronico effettuata a mezzo stampa, radio, televisione, internet ovvero attraverso materiale illustrativo;
 - e) l'acquisizione di certificazioni di qualità relative al commercio elettronico.
 - f) l'acquisizione di consulenze e lo svolgimento di attività formative, l'acquisizione di strumenti e programmi complessivamente destinati a consentire l'accesso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione.
2. Non sono ammissibili:
- a) le spese relative ad attrezzature hardware e programmi software (ad esempio programmi per contabilità, paghe, magazzino) riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa o alla realizzazione dei prodotti o servizi dell'impresa stessa e non collegate direttamente alla gestione e/o alla creazione del sito orientato al commercio elettronico;
 - b) le spese per canoni di hosting o housing;
 - c) le spese relative a siti che, anche se gestiti dall'impresa richiedente il contributo, non sono finalizzati allo svolgimento di attività commerciali e/o promozionali dei prodotti o servizi artigianali dell'impresa stessa.

Art. 81

(Intensità ed ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento delle spese ammissibili, nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo dell'incentivo è pari a 1.500,00 euro, quello massimo è pari a 15.000,00 euro.

Art. 82

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari devono concludere l'iniziativa e presentare la relativa documentazione di spesa entro quindici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

CAPO XIII

NUOVE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 83

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 61 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 4, al fine di sostenere la nascita di nuove imprese artigiane.

Art. 84

(Iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili:

- a) le spese concernenti la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale;
- b) le spese concernenti l'acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale;
- c) le spese relative al monte salario annuo lordo relativo ai dipendenti.

2. Gli incentivi per le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concessi una sola volta ad ogni impresa.

3. Gli incentivi di cui al comma 1, lettera c), sono concessi per un periodo di due anni consecutivi a partire dalla data di iscrizione all'A.I.A. della nuova impresa, limitatamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda per accedere agli incentivi.

Art. 85

(Spese ammissibili)

1. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 84, comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese concernenti la quota di iscrizione al corso.

2. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 84, comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese per consulenze esterne concernenti la stesura di un piano d'impresa comprendente l'analisi di fattibilità e la valutazione della validità tecnico-produttiva e finanziaria dell'iniziativa.

3. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 84, comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese concernenti il monte salario annuo lordo relativo a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, di inserimento ovvero con contratto a termine ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

Art. 86

(Intensità ed ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo per le iniziative di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo dell'incentivo per ciascuna delle iniziative di cui al comma 1 è pari a 1.500,00 euro, quello massimo è pari a 8.000,00 euro.

3. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 84, comma 1, lettera c), è pari a 2.500,00 euro annui per ciascun soggetto assunto a tempo pieno e di 1.250,00 euro annui per ciascun soggetto assunto a tempo parziale.

4. L'incentivo complessivo di cui al comma 3 non può essere superiore al monte salario annuo lordo relativo a tutti i dipendenti dell'impresa.

Art. 87

(Procedimento)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 84, comma 1, lettera c), per gli anni successivi a quello di presentazione della domanda, sono concessi a valere sui fondi stanziati nei successivi bilanci, previa conferma, da parte dell'impresa interessata, della situazione occupazionale indicata nella domanda ovvero comunicazione di eventuali variazioni.

CAPO XIV

CONTINUITÀ DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 88

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale finalizzati a favorire la continuità dell'impresa artigiana.

Art. 89

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per cedente, il titolare dell'impresa artigiana individuale che cede la propria impresa ovvero il socio o i soci imprenditori di società artigiana che cedono la propria quota societaria;
- b) per successore, il soggetto che diventa imprenditore artigiano acquisendo l'impresa dal cedente ovvero il socio o i soci di società artigiana che, con l'acquisto della quota o delle quote del socio o dei soci cedenti, detengono la maggioranza delle quote della società e rivestono la qualifica di imprenditori artigiani.

Art. 90

(Requisiti del cedente e del successore)

1. Il cedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) l'impresa di cui è titolare, all'atto della cessazione o della modifica societaria deve essere iscritta all'A.I.A. da almeno cinque anni;
- b) all'atto della cessazione dell'impresa o della cessione delle quote societarie, deve avere età superiore a cinquantasette anni ed essere titolare o socio dell'impresa da almeno cinque anni.

2. Nei casi di successione per causa di morte e di successione per effetto di gravi malattie invalidanti, adeguatamente documentate, che comportino per il cedente l'impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro all'interno dell'impresa, non è richiesto il requisito di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Il successore deve possedere i seguenti requisiti:

- a) aver acquisito dal cedente l'impresa o tutte le quote societarie dello stesso;
- b) avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni ed essere legato al cedente da un rapporto di parentela, di affinità entro il terzo grado o di collaborazione familiare, ovvero essere socio o dipendente dell'impresa del cedente da almeno due anni al momento della successione;
- c) nel caso in cui l'impresa del successore sia costituita in forma di società, la sua compagine sociale deve essere composta per almeno il 50 per cento da soci di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni, i quali devono detenere la maggioranza delle quote sociali ed essere imprenditori artigiani.

Art. 91

(Iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili le iniziative atte a favorire la continuità delle imprese artigiane tramite successione tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione stessa.

2. L'incentivo è concesso una sola volta per ciascuna impresa e per ciascun soggetto cedente o successore.

Art. 92

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) stesura da parte di consulenti del piano di analisi dell'azienda e del piano di sviluppo aziendale;
- b) formazione del successore su argomenti attinenti l'attività dell'impresa;
- c) ricerche ed analisi di mercato relative al prodotto e all'organizzazione aziendale;
- d) acquisto di macchinari, impianti, automezzi e attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi l'installazione,

gli allacciamenti e le opere murarie strettamente necessarie, destinati alla produzione di beni ed erogazione di servizi, al settore amministrativo contabile ed alla movimentazione dei prodotti.

2. Le spese per le opere murarie strettamente necessarie agli investimenti indicati al comma 1, lettera d), devono essere sostenute presso le strutture produttive di proprietà del richiedente o di cui lo stesso abbia la disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 20, previo assenso scritto del proprietario.

3. Le spese di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili a condizione che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica.

4. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisti di terreni, all'acquisto, alla costruzione e ristrutturazione di fabbricati.

Art. 93

(Intensità e ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari all'80 per cento delle spese ammissibili nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 92 e pari al 50 per cento delle spese ammissibili nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo medesimo, nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo dell'incentivo è pari a 2.500,00 euro, quello massimo è pari a 40.000,00 euro.

Art. 94

(Procedimento)

1. Le domande per accedere agli incentivi sono presentate entro sei mesi successivi alla data di cessazione, qualora prevista, dell'impresa del cedente o, nel caso in cui l'impresa non cessi l'attività, entro sei mesi dalla data di modifica dell'assetto societario.

2. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato.

Art. 95

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari devono concludere l'iniziativa e presentare la relativa documentazione di spesa entro trentasei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

TITOLO III

INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI PROVINCIALI DI GARANZIA FIDI TRA LE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I

CONSORZI PROVINCIALI DI GARANZIA FIDI TRA LE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 96

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 59 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede finanziamenti ai Consorzi Provinciali di Garanzia Fidi tra le imprese artigiane, di seguito denominati Congafi, ad integrazione dei fondi rischi dei Congafi medesimi.

Art. 97

(Criteri per il riparto dei fondi)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 96 sono ripartiti tra i Congafi secondo i seguenti criteri:

- a) 50 per cento dello stanziamento in proporzione al numero effettivo dei soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- b) 20 per cento in proporzione all'ammontare dei fidi garantiti prestatati e in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- c) 20 per cento in proporzione al numero di imprese beneficiarie delle garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- d) 10 per cento in proporzione all'ammontare dei fidi garantiti prestatati su operazioni a medio/lungo termine e in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Art. 98

(Procedimento)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, i Congafi, entro il 30 giugno di ogni anno, presentano domanda di finanziamento corredata dalla seguente documentazione:

- a) bilancio consuntivo approvato dall'assemblea dei soci, relativo all'anno precedente;
- b) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta dal Congafi nell'anno precedente;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati di cui all'articolo 97.

2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni. Entro tale termine, l'Ufficio competente provvede al riparto dei finanziamenti, secondo i criteri di cui all'articolo 97, ed alla relativa erogazione dei fondi.

3. Trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, commi da 3 a 6, all'articolo 17, commi da 2 a 6, e all'articolo 21.

TITOLO IV

INTERVENTI A FAVORE DELL'ENTE BILATERALE
DELL'ARTIGIANATO

CAPO I

ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

Art. 99

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 68 bis, comma 2, della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede finanziamenti all'Ente bilaterale dell'artigianato, associazione non riconosciuta, di seguito denominato EBIART, ad integrazione delle risorse destinate al «Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti».

Art. 100

(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono finanziabili le iniziative che l'EBIART attua a valere sul «Fondo di sostegno al reddito per le imprese artigiane in crisi ed i loro dipendenti», nelle ipotesi e con le modalità disciplinate nello statuto dell'Ente.

2. In relazione alle iniziative di cui al comma 1, sono ammissibili le sole spese relative al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle aziende in crisi.

Art. 101

(Ammontare del finanziamento)

1. L'ammontare del finanziamento non può superare l'80 per cento delle spese ammissibili.

Art. 102

(Procedimento)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, L'EBIART, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta domanda di finanziamento corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia degli eventuali atti di modifica all'atto costitutivo, allo statuto ed al regolamento concernente gli interventi di sostegno al reddito delle aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti;
- b) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- c) relazione illustrativa dell'attività di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti, realizzata nell'anno precedente;
- d) stima sul numero e l'entità degli interventi di sostegno che presumibilmente verranno attuati nell'anno in corso.

2. Il finanziamento è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.

3. Il termine massimo per la presentazione della rendicontazione è di dodici mesi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso. È consentita la richiesta di proroga del termine purché sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. La rendicontazione è costituita dall'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa, da una relazione illustrativa degli interventi effettuati e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'EBIART attestante il rispetto di tutti i parametri statuari previsti per l'erogazione dei sostegni.

5. Il finanziamento è erogato entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data di ricevimento della rendicontazione.

6. L'EBIART può richiedere l'erogazione anticipata dei finanziamenti nella misura del 70 per cento dell'importo concesso per l'anno in corso, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di pari importo.

7. L'EBIART comunica all'Amministrazione regionale le eventuali modifiche al proprio statuto ovvero ai parametri e requisiti formali ivi indicati per gli interventi di sostegno.

8. Trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 3 a 6, all'articolo 14, comma 6, all'articolo 17, commi da 2 a 6 e all'articolo 21.

TITOLO V

INTERVENTI A FAVORE DEI DISTRETTI ARTIGIANALI

CAPO I

DISTRETTI ARTIGIANALI

Art. 103

(Oggetto)

1. In attuazione degli articoli 70 e 71 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede finanziamenti ai distretti artigianali per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi.

Art. 104

(Individuazione dei distretti artigianali)

1. Ai sensi e per le finalità di cui al presente regolamento, sono distretti artigianali i complessi produttivi costituiti prevalentemente da imprese artigiane ed aventi i seguenti requisiti:

- a) il relativo ambito territoriale comprende uno o più comuni limitrofi;
- b) le imprese artigiane interessate hanno sede legale o operativa nell'area di cui alla lettera a) e possiedono caratteristiche omogenee volte alla produzione, lavorazione, utilizzazione e commercializzazione di un prodotto che ne costituisce l'attività principale o prevalente;
- c) il numero delle imprese artigiane di cui alla lettera b) rapportato al numero complessivo di imprese artigiane localizzate nello stesso territorio è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale, moltiplicato per cinque;
- d) il numero delle imprese artigiane di cui alla lettera b) rapportato alla popolazione residente nello stesso territorio è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale, moltiplicato per cinque;
- e) il numero degli addetti occupati nelle imprese artigiane di cui alla lettera b) rapportato al numero degli addetti occupati nelle imprese artigiane localizzate nello stesso territorio è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale, moltiplicato per cinque;
- f) il numero degli addetti occupati nelle imprese artigiane di cui alla lettera b) rapportato al numero di addetti occupati complessivamente nelle attività manifatturiere dello stesso territorio è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale moltiplicato per cinque.

2. I distretti artigianali non devono sovrapporsi territorialmente ai distretti industriali già istituiti dalla Giunta regionale ai sensi della vigente normativa.

Art. 105

(Istituzione dei distretti artigianali)

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 12 della legge regionale 12/2002 costituiti in prevalenza tra le imprese artigiane di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), o le organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 3, della legge medesima, presentano domanda di istituzione di un distretto artigianale alla Direzione centrale attività produttive - Servizio politiche economiche e marketing territoriale.

2. La domanda contiene l'elenco delle imprese interessate ed una relazione illustrativa delle caratteristiche produttive dell'area in cui si chiede di istituire il distretto.

3. I distretti artigianali sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il parere della struttura regionale competente in materia di statistica che verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 1, lettere c), d), e) ed f).

Art. 106

(Iniziativa finanziabili e intensità dell'incentivo)

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) consulenze volte a migliorare le capacità tecnologiche, a favorire la ricerca e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica;
- b) consulenze volte al miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
- c) consulenze volte all'internazionalizzazione delle imprese ed alla penetrazione in nuovi mercati;
- d) consulenze volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
- e) consulenze volte ad individuare strategie innovative di marketing, a promuovere e commercializzare le produzioni presenti nel distretto, a promuovere l'immagine dei distretti e dei loro prodotti;
- f) consulenze volte al riutilizzo di materie prime nel processo produttivo.

2. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, l'intensità dell'incentivo per le iniziative previste dal comma 1 è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

3. Sono inoltre finanziabili le seguenti iniziative:

- a) realizzazione di banche dati ed osservatori permanenti concernenti l'offerta e la domanda attinente alla materia prima, al prodotto, ai macchinari, al personale di interesse del distretto;
- b) allestimento di temporanee esposizioni dimostrative attinenti alla filiera produttiva del distretto;
- c) promozione commerciale dei prodotti, anche mediante la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, effettuazione di ricerche di mercato.

4. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'aiuto per le iniziative previste dal comma 3 è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

Art. 107

(Procedimento)

1. Le domande per accedere ai finanziamenti previsti dall'articolo 106, sono presentate distintamente per le iniziative di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo medesimo e corredate dalla seguente documentazione:

- a) preventivo di spesa;
- b) relazione illustrativa dell'iniziativa;
- c) limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 106, comma 3, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante gli eventuali contributi a titolo di aiuti «de minimis» percepiti dal consorzio o società consortile nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

2. Il finanziamento è concesso entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.

3. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della rendicontazione è di diciotto mesi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso. È consentita la richiesta di proroga del termine purché sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Il finanziamento è erogato entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data di ricevimento della rendicontazione.

5. Trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12, commi da 3 a 6, all'articolo 14, comma 6, agli articoli 16 e 17, commi da 2 a 6, e all'articolo 21.

TITOLO VI

INTERVENTI A FAVORE DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I

CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 108

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale approva gli statuti, autorizza l'attività e assegna finanziamenti ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, di seguito denominati CATA, per l'attività di primo impianto, al fine di agevolarne la costituzione.

Art. 109

(Costituzione)

1. I CATA sono costituiti dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative sul territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12/2002, anche attraverso le loro articolazioni territoriali e le società ad esse collegate.

2. I CATA possono essere costituiti sotto forma di società per azioni a responsabilità limitata o sotto forma di consorzi con attività esterna, ai sensi degli articoli 2612 e seguenti del codice civile, o sotto forma di società consortile, ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile limitatamente alle ipotesi di società consortili per azioni o a responsabilità limitata.

Art. 110

(Attività)

1. I CATA svolgono a favore delle imprese artigiane, associate o meno alle organizzazioni di categoria, attività di assistenza e informazione in materia di:

- a) innovazione tecnologica e organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria di impresa;
- c) promozione e commercializzazione dei prodotti;
- d) accesso ai finanziamenti regionali statali e comunitari;
- e) igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) certificazione di qualità;
- h) altre attività dirette a semplificare o migliorare la qualità delle imprese anche attraverso l'elaborazione di studi e progetti che siano compatibili con le finalità previste dall'articolo 72 della legge regionale 12/2002.

2. I CATA svolgono, inoltre, le funzioni di informazione e orientamento a favore dei soggetti non imprenditori che intendano avviare un'impresa artigiana, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 12/2002, laddove non sia istituito lo sportello unico per le attività produttive.

3. Per il raggiungimento del maggior livello di qualità ed efficienza dei servizi di cui ai commi 1 e 2, i CATA possono convenzionarsi con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 111

(Statuto)

1. Lo statuto dei CATA prevede lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 110.

2. Lo statuto può, inoltre, prevedere lo svolgimento di ulteriori attività purché compatibili con quelle di cui all'articolo 110.

3. Le quote e le azioni dei CATA sono trasferite solo tra soggetti abilitati alla costituzione degli stessi. Le operazioni di fusione e di scissione societaria si attuano solo tra CATA.

Art. 112

(Approvazione dello Statuto e autorizzazione all'esercizio dell'attività)

1. La domanda diretta ad ottenere l'approvazione dello statuto e l'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività del CATA è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano - corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e Statuto regolarmente registrati;
- b) elenco dei soci e degli amministratori;
- c) indicazione della sede.

2. Rilevata la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto del CATA alle disposizioni di cui alla legge regionale 12/2002 e al presente regolamento, il Direttore centrale attività produttive, con proprio decreto, approva lo statuto e autorizza l'esercizio dell'attività del CATA.

3. Qualora venga rilevata la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, le irregolarità sono contestate al CATA che ha trenta giorni di tempo per regolarizzarsi, pena la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 2.

Art. 113

(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono finanziabili le attività di primo impianto, finalizzate alla costituzione dei CATA.
2. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) acquisto di attrezzature, anche informatiche;
 - b) mobili, arredi, impianti vari;
 - c) progettazione del logo del CATA, pubblicizzazione e lancio del marchio;
 - d) realizzazione di pagine web di presentazione del CATA e dei suoi servizi;
 - e) realizzazione di materiali pubblicitari per la promozione delle attività dei CATA.

Art. 114

(Intensità del finanziamento)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità del finanziamento è pari all'80 per cento delle spese ammissibili entro un limite massimo di 100.000,00 euro.

Art. 115

(Procedimento)

1. Entro dodici mesi dalla data del decreto di autorizzazione di cui all'articolo 112, i CATA presentano domanda di finanziamento, corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa programmata;
- b) preventivo di spesa;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli eventuali altri contributi in regime «de minimis» percepiti dalla data di costituzione alla data di presentazione della domanda.

2. Il finanziamento è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.

3. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della rendicontazione è di diciotto mesi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso.

4. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste, in misura non superiore al 10 per cento del preventivo.

5. Il finanziamento è erogato entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data di ricevimento della rendicontazione.

6. Trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12, commi da 3 a 6, all'articolo 14, comma 6, agli articoli 16 e 17, commi da 2 a 6 e agli articoli 20 e 21.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 116

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 117

(Procedimenti in corso)

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

Art. 118

(Norma interpretativa)

1. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 119

(Delega di funzioni)

1. In attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono presentate alla Camera di commercio competente per territorio, direttamente o tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002, le domande per accedere ai seguenti incentivi:

- a) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
- b) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo VII;
- c) incentivi per l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VIII;
- d) incentivi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo IX;
- e) incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo X;
- f) incentivi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo XI;
- g) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo XII.
- h) incentivi per le nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo XIII;

i) incentivi per la continuità dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo XIV.

2. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 4/2005, i procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio sono di competenza della Regione.

3. Il Direttore centrale attività produttive, in relazione a quanto disposto dal comma 1, provvede alla revisione degli schemi di domanda per accedere agli incentivi.

Art. 120

(Norme transitorie e finali)

1. Gli schemi di domanda di cui all'articolo 10 sono adottati e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre 2005.

2. Gli schemi di domanda già utilizzati in base alla disciplina regolamentare previgente si utilizzano fino alla pubblicazione degli schemi di domanda di cui all'articolo 10.

3. Tutti i riferimenti normativi ai regolamenti abrogati ai sensi dell'articolo 121 s'intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento resta in vigore nei limiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 69/2001 e dall'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001.

Art. 121

(Abrogazioni)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006 sono abrogati i seguenti Regolamenti:

- a) D.P.Reg. 8 gennaio 2003, n. 02/Pres.;
- b) D.P.Reg. 23 gennaio 2003, n. 011/Pres.;
- c) D.P.Reg. 23 gennaio 2003, n. 012/Pres.;
- d) D.P.Reg. 29 gennaio 2003, n. 013/Pres.;
- e) D.P.Reg. 14 febbraio 2003, n. 035/Pres.;
- f) D.P.Reg. 14 febbraio 2003, n. 036/Pres.;
- g) D.P.Reg. 14 marzo 2003, n. 062/Pres.;
- h) D.P.Reg. 18 marzo 2003, n. 069/Pres.;
- i) D.P.Reg. 18 marzo 2003, n. 070/Pres.;
- j) D.P.Reg. 20 marzo 2003, n. 077/Pres.;
- k) D.P.Reg. 16 maggio 2003, n. 0131/Pres.;
- l) D.P.Reg. 16 maggio 2003, n. 0132/Pres.;
- m) D.P.Reg. 16 maggio 2003, n. 0133/Pres.;
- n) D.P.Reg. 23 maggio 2003, n. 0151/Pres.;
- o) D.P.Reg. 17 giugno 2003, n. 0198/Pres.;
- p) D.P.Reg. 25 luglio 2003, n. 0259/Pres.;
- q) D.P.Reg. 4 settembre 2003, n. 0318/Pres.;
- r) D.P.Reg. 6 ottobre 2003, n. 0351/Pres.;
- s) D.P.Reg. 5 marzo 2004, n. 073/Pres.;

- t) D.P.Reg. 15 marzo 2004, n. 074/Pres.;
- u) D.P.Reg. 19 marzo 2004, n. 078/Pres.;
- v) D.P.Reg. 19 marzo 2004, n. 079/Pres.;
- w) D.P.Reg. 22 marzo 2004, n. 083/Pres.;
- x) D.P.Reg. 14 aprile 2004, n. 0125/Pres.;
- y) D.P.Reg. 11 gennaio 2005, n. 05/Pres.

Art. 122

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Allegato A
(Riferito all'articolo 3, c. 1)

SETTORI DI ATTIVITÀ ESCLUSI

(classificazione ISTAT ATECO 02)

Industria agroalimentare:

- 15.11 «Produzione e refrigerazione di carne del bestiame escluso volatili e conigli» limitatamente a:
 - produzione di carne non di volatili, in carcasse, fresca, congelata, surgelata;
 - produzione di carne non di volatili, in tagli, fresca, congelata, surgelata;
 - fusione di grassi commestibili di origine animale;
 - lavorazione delle frattaglie;
- 15.12 «Produzione e refrigerazione di carne di volatili e conigli» limitatamente a:
 - macellazione di volatili;
 - macellazione di conigli e simili;
 - preparazione di carne di volatili;
 - preparazione di carne di conigli e simili;
 - produzione di carne di volatili in porzioni individuali, fresca, congelata, surgelata;
- 15.13 Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne
- 15.20 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce
- 15.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
- 15.4 Produzione di oli e grassi vegetali e animali
- 15.51 Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
- 15.61.1 Molitura del frumento
- 15.61.2 Molitura di altri cereali
- 15.61.3 Lavorazione del risone

- 15.61.4 Altre lavorazioni di semi e granaglie
 - 15.62 Produzione di prodotti amidacei
 - 15.7 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali
 - 15.83 Produzione di zucchero
 - 15.87.0 Produzione di condimenti e spezie, limitatamente alla produzione di aceti
 - 15.92 Produzione di alcool etilico di fermentazione
 - 15.93 Produzione di vini (da uve non di produzione propria)
 - 15.94 Produzione di sidro e altri vini a base di frutta
 - 15.95 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
 - 15.97 Produzione di malto
 - 16 Industria del tabacco
-

Allegato B
(Riferito all'articolo 3, c. 3)

SETTORI DI ATTIVITÀ ESCLUSI
(classificazione ISTAT ATECO 02)

SETTORI SENSIBILI

Industria delle fibre sintetiche:

- 24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

Industria automobilistica:

- 34 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Industria della costruzione navale:

- 35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche
- 35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

- 13 Estrazione di minerali metalliferi
- 27.10 Siderurgia
- 27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio

Industria carboniera:

- 10 Estrazione di carbon fossile, lignite e torba
-

Allegato C
(Riferito all'articolo 5, c. 5)

ZONE AMMESSE ALLA DEROGA

(articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE)

Provincia di Trieste

Duino-Aurisina (frazioni di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Medeazza e Sistiana e demanio marittimo),

Monrupino (limitatamente all'area ricompresa nell'autoporto di Ferneti, una parte della quale rientra nel Comune di Trieste),

Muggia,

S. Dorligo della Valle (limitatamente all'area rientrante nell'EZIT di Trieste, una parte della quale è situata nel Comune di Trieste),

Sgonico,

Trieste [Circoscrizioni: Altipiano est, Servola-Chiarbola, Valmaura-Borgo S. Sergio, area portuale e demanio marittimo del Compartimento di Trieste (per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste)].

Provincia di Gorizia

Doberdò del Lago,

Gorizia [limitatamente alle circoscrizioni di Piedimonte del Calvario, S. Andrea, S. Rocco-S. Anna e Madonnina del Fante (limitatamente al tratto stradale costituito dal viadotto denominato via Livio Ceccotti e sponda destra del Fiume Isonzo)],

Grado (incluso il demanio marittimo; resta esclusa la frazione di Fossalon),

Monfalcone (incluso il demanio marittimo; resta escluso il comune catastale di S. Polo),

Ronchi dei Legionari,

Savogna d'Isonzo,

Staranzano.

Provincia di Udine

Cervignano del Friuli (limitatamente all'area ricompresa nel Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa-Corno),

S. Giorgio di Nogaro,

Torviscosa.

Allegato D
(Riferito all'articolo 5, c. 8)

Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane - Modalità di calcolo dell'intensità dell'aiuto ai sensi del Regolamento (CE) 70/2001.

L'entità dell'aiuto concesso ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 12/2002, con riferimento ai disposti di cui al Regolamento (CE) n. 70/ 2001 della Commissione delle Comunità europee di data 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti alle P.M.I., viene effettuato mediante la seguente formula

$$\text{EDU} \times \text{PIF} \times \text{RTI}$$

in cui:

- EDU è l'elemento dono unitario, vale a dire il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto del tasso di interesse, quando sono note le caratteristiche del finanziamento (durata e periodo di preammortamento);
- PIF è la percentuale dell'investimento finanziato;
- RTI è l'ampiezza della riduzione del tasso.

Per consentire tale calcolo sono quindi necessari i seguenti elementi per i quali vengono formulate le seguenti precisazioni:

1. Base di riferimento delle voci che compongono l'investimento

È determinata dalla cosiddetta «spesa ammessa» a mutuo, cioè dagli importi degli investimenti finanziabili.

2. Percentuale dell'investimento finanziato

È determinata dal rapporto fra importo del mutuo concesso e l'importo della spesa accolta a finanziamento.

3. Durata totale del finanziamento

È data dalla durata dell'ammortamento del mutuo stabilita nella delibera di concessione più il periodo di preammortamento convenzionale, calcolato dalla data di delibera di concessione da parte del Comitato o da data successiva espressamente prevista come clausola particolare precedente l'erogazione dei fondi.

4. Ampiezza della riduzione del tasso di interesse

È determinata dalla differenza tra:

- a) il tasso indicato dal Ministro delle attività produttive in conformità con le disposizioni dell'Unione europea e
- b) il tasso agevolato determinato per le operazioni F.R.I.E. dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Tasso di attualizzazione

È pari a quello di cui al precedente punto a).

6. Conversione da ESN in ESL

Verificato che il prelievo fiscale medio sul reddito d'impresa è pari al 41,25% si applica la seguente proporzione $\text{ESN} : \text{ESL} = (100 - 41,25) : 100$

(Riferimento: decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia 19 marzo 2001 n. 076/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 16 maggio 2001).

Allegato E
(Riferito all'articolo 5, c. 10)

Mediocredito - Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali - Modalità di calcolo dell'intensità dell'aiuto ai sensi dei Regolamenti (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001

I parametri da utilizzarsi per definire l'entità dell'aiuto accordato con il contributo concesso ai sensi dell'articolo 50, comma 1 della legge regionale 12/2002, con riferimento ai disposti di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione delle Comunità europee di data 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti «de minimis», ed al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione delle Comunità europee di data 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti alle P.M.I., sono i seguenti:

- *data di concessione*: la data di concessione dell'agevolazione da parte del Comitato di gestione del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 37, comma 4 del presente Regolamento.
- *Tasso di attualizzazione*: tasso di riferimento fissato dalla Commissione ed in vigore alla data di concessione dell'agevolazione.
- *Aiuto*: sommatoria dei seguenti elementi:
 - a) ammontare dei contributi, relativamente alle sole rate del finanziamento già scadute precedentemente alla data di concessione dell'agevolazione, determinato per differenza tra gli importi per interessi corrisposti dai beneficiari, in base alle modalità di cui all'articolo 36, comma 1 del presente Regolamento, e gli interessi calcolati con le medesime modalità sugli stessi debiti residui applicando il tasso agevolato previsto all'articolo 36, comma 2 del medesimo Regolamento;
 - b) equivalente sovvenzione lorda (ESL) dell'aiuto a scadere ovvero il valore attuale, alla data di concessione dell'agevolazione, dei contributi determinati in base alle modalità di cui all'articolo 36 del presente Regolamento, relativamente alle rate del finanziamento non scadute.
- *Calcolo dell'ESL*: l'equivalente sovvenzione lorda è così definita:

$$ESL = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{(1 + t_{att} / 100)^{(g / 360 + (k - 1) / 2)}}$$

dove:

- n: numero rate totali da considerare;
- g: numero giorni intercorrenti tra la data di concessione dell'agevolazione e la prima rata da considerare;
- t_{att}: tasso nominale annuo di attualizzazione;
- k: variabile da 1 a n;
- A_k: agevolazione riferibile alla k-esima rata da considerare.

- *Intensità lorda dell'aiuto*: importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili dell'iniziativa.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2005, n. 0279/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 6 - «Parco comunale del Cormor di Campoformido» in Comune di Campoformido - Istituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, «Norme in materia di parchi e di riserve regionali» ed in particolare l'articolo 6 che prevede l'istituzione di parchi comunali ed intercomunali;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Campoformido n. 25 del 16 aprile 2004 con la quale si adotta il Progetto di Parco Comunale del Cormor di Campoformido;

VISTI gli elaborati progettuali relativi al Progetto di Parco Comunale, allegati alla succitata deliberazione consiliare;

VISTO il parere del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve, espresso in data 11 novembre 2004, n. 2, con il quale venivano formulate una serie di prescrizioni;

VISTE le modifiche alle norme di attuazione, contenute nel predetto Progetto di parco comunale, apportate a seguito delle prescrizioni formulate dal Comitato tecnico scientifico, e adottate con deliberazione del Consiglio comunale di Campoformido n. 25 del 14 aprile 2005;

CONSIDERATO che le precitate modifiche apportate alla normativa di attuazione forniscono adeguata ottemperanza alle prescrizioni formulate con il parere del Comitato Tecnico Scientifico per i parchi e le riserve dell'11 novembre 2004;

DECRETA

È approvato il progetto del «Parco Comunale del Cormor» adottato dall'Amministrazione comunale di Campoformido con deliberazione del Consiglio comunale di Campoformido n. 25 del 16 aprile 2004, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale medesimo n. 25 del 14 aprile 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 agosto 2005

ILLY

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 18 agosto 2005, n. 523.

Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Austria. Elenco dei progetti approvati ed ammessi a finanziamento.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 667 del 1° gennaio 2005, integralmente pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 13 aprile 2005, n. 15, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti di gemellaggio e cooperazione istituzionale tra comuni a valere sul Progetto «Cooperazioni istituzionali tra Comuni» cofinanziato dal programma Interreg IIIA Italia-Austria, misura 1.2 (codice progetto FVG112045);

CONSIDERATO che tale avviso individua quali beneficiari i comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia e prevede il sostegno a progetti volti a promuovere, favorire, intensificare e consolidare il dialogo transfrontaliero tra enti locali del Friuli Venezia Giulia e dell'Austria ed a sviluppare le capacità delle amministrazioni locali di progettare ed elaborare strategie di sviluppo comune;

CHE la disponibilità finanziaria del suddetto avviso è di euro 417.333,00;

CHE il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali è il 30 giugno 2005;

CONSIDERATO altresì il punto 10 dell'avviso suddetto prevede che al termine di ogni mese solare, all'interno del periodo di apertura dei termini per la presentazione dei progetti, venga effettuata l'istruttoria dei progetti pervenuti;

PRESO ATTO che al 31 maggio 2005 risultano pervenuti presso la Direzione Centrale Relazioni Internazionali, Comunitarie e autonomie locali, Servizio rapporti comunitari e integrazione europea n. 3 progetti;

ATTESO che il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea ha provveduto ad espletare l'istruttoria formale dei tre progetti mediante la disamina del possesso dei criteri di ammissibilità, dalla quale risultano ammissibili tutti i tre progetti presentati;

ATTESO altresì che il suddetto Servizio ha poi provveduto alla valutazione dei 3 progetti, attribuendo i punteggi di cui al punto 10.2 dell'avviso;

CONSIDERATO che con decreto n. 416 del 22 giugno 2005 è stata determinata l'ammissione al finanziamento dei tre progetti presentati entro il 31 maggio 2005;

CHE, con successivi decreti del Direttore del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, si è provveduto a concedere il finanziamento ai tre progetti presentati entro il 31 maggio 2005 per complessivi euro 108.450,00 a valere sul finanziamento pubblico dell'avviso;

PRESO ATTO che al 30 giugno 2005 risultano pervenuti presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio rapporti comunitari e integrazione europea n. 12 progetti;

ATTESO che il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea ha provveduto ad espletare l'istruttoria formale dei 12 progetti mediante la disamina del possesso dei criteri di ammissibilità, dalla quale risultano ammissibili 11 progetti, mentre il progetto del Comune di Latisana non può essere ammesso, in quanto individua un partenariato fuori dall'area ammissibile del Programma Interreg IIIA Italia-Austria (Allegato 1, parte integrante);

CHE il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea ha poi effettuato la valutazione degli 11 progetti ammissibili, attribuendo i punteggi di cui al punto 10.2 dell'avviso;

CHE successivamente il suddetto Servizio ha provveduto alla disamina di ammissibilità delle spese previste dai progetti mediante la richiesta di integrazioni e specifiche, procedendo, in alcuni casi, alla riduzione del costo ammissibile del progetto e conseguentemente del contributo;

RITENUTO, pertanto, di approvare, relativamente all'avviso sopra citato, l'elenco dei progetti approvati ed ammessi a finanziamento (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 2 determina l'ammissione al finanziamento di 11 progetti per complessivi euro 507.877,00, di cui euro 448.738,23 a valere sul finanziamento pubblico dell'avviso;

CHE la disponibilità residua, a valere sulla dotazione finanziaria pubblica dell'avviso è di euro 308.883,00;

CONSIDERATO, pertanto, che può essere garantito il finanziamento integrale unicamente per n. 6 progetti, fino al sesto in graduatoria e che al settimo progetto può essere garantito un finanziamento parziale pari a euro 38.271,30;

VISTA la conseguente necessità di prenotare la somma di 308.853,00 euro sull'unità previsionale di base 15.5.370.1.427 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, a carico del capitolo 758 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di competenza del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, Comunitarie e autonomie locali a valere sugli esercizi 2005 e 2006;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c) dell'attuale Regolamento di organiz-

zazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, il Direttore centrale annovera tra le sue funzioni l'adozione degli atti di autorizzazione di spesa con riferimento ai capitoli individuati nel Piano Operativo Regionale;

VISTI il Piano Strategico e il Piano Operativo Regionale, approvati rispettivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 471 del 11 marzo 2005 e deliberazione della Giunta regionale n. 685 del 1° aprile 2005;

DECRETA

1. di approvare l'elenco dei progetti approvati (allegato 1, quale parte integrante) ed ammessi a finanziamento (allegato 2, quale parte integrante), il quale determina l'ammissione al finanziamento di 11 progetti relativi all'avviso per la presentazione di progetti di gemellaggio e cooperazione istituzionale tra Comuni, dei quali, stante la disponibilità residua dell'avviso, possono esserne finanziati sette, di cui sei integralmente e il settimo in modo parziale, per complessivi 356.900,00 euro, con un contributo pubblico di euro 315.611,70;

2. di prenotare la somma di 308.883,00 euro sull'unità previsionale di base 15.5.370.1.427 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, a carico del capitolo 758 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di competenza del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, secondo la seguente ripartizione:

- euro 245.791,87 in conto competenza 2005,
- euro 63.091,13 a valere sull'esercizio di bilancio 2006;

3. di dare atto che, qualora venissero identificate ulteriori risorse, si provvederà a completare il finanziamento del settimo progetto in graduatoria con l'importo di euro 6.728,70 e a scorrere la graduatoria di cui all'allegato 2 sino all'esaurimento della nuova disponibilità finanziaria;

4. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, parte integrante, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 agosto 2005

per il Direttore centrale
IL DIRETTORE SERVIZIO RAPPORTI COMUNITARI
E INTEGRAZIONE EUROPEA:
AMBROSI

Allegato 1

Interreg IIIA Italia-Austria
 Avviso per la presentazione di progetti di gemellaggio e cooperazione istituzionale tra comuni
 Risultati dell'istruttoria formale

Progetti ammissibili

Titolo progetto	Proponente
"INTERBICI"	Comune di Buttrio
"GIROGIROBICI"	Comune di Codroipo
"Valcanale Natural Doc"	Comune di Malborghetto-Valbruna
italiana-austriaca con armonizzazione delle procedure	Comune di Morsano al Tagliamento
"Condivisione di esperienze mediante scambi e confronti culturali - CESC"	Comune di Paluzza
territori tra Italia e Austria"	Comune di Cercivento
si confrontano"	Comune di Gemona del Friuli
"Comuni senza frontiere"	Comune di Majano
"Cultura Nuova - Neue Kultur"	Comune di Martignacco
"Comuni senza frontiere"	Comune di Mortegliano
turismo - CONT"	Comune di Ravascletto

Progetti non ammissibili

Titolo progetto	Proponente	Motivazione della non ammissibilità
GEMELLAGGIO LATISANA-REICHENAU & C. gemellaggio e interscambio culturale, socio-economico nell'ambito della visione mittleuropea	Comune di Latisana	I Comuni austriaci partner di Reichenau and der Rax e Semmering si trovano nella regione Niederoesterreich- Bassa Austria e pertanto sono esterni all'area ammissibile del Programma .

Allegato 2

Interreg IIIA Italia-Austria
 Avviso per la presentazione di progetti di gemellaggio e cooperazione istituzionale tra comuni
 Elenco dei progetti approvati e ammessi a finanziamento mese di giugno 2005

n.	Titolo progetto	Proponente	costo ammesso	contributo
1	"Condivisione di esperienze mediante scambi e confronti culturali - CESC"	Comune di Paluzza	55.000,00	48.950,00
2	"Implementazione di una rete di protezione civile italiana-austriaca con armonizzazione delle procedure di intervento - PROTE.CIVILE"	Comune di Morsano al Tagliamento	40.000,00	32.200,00
3	"Cultura Nuova - Neue Kultur"	Comune di Martignacco	55.100,00	49.204,30
4	"GIROGIROBICI"	Comune di Codroipo	50.000,00	44.500,00
5	"INTERBICI"	Comune di Buttrio	55.000,00	49.500,00
6	"Comuni senza frontiere"	Comune di Majano	51.800,00	46.257,40
7	"Comuni senza frontiere"	Comune di Mortegliano	50.000,00	45.000,00
8	"Kultra - Cultura e tradizioni nel turismo tematico dei territori tra Italia e Austria"	Comune di Cercivento	32.700,00	26.775,00
9	"La Protezione Civile in Italia ed in Austria: gli enti locali si confrontano"	Comune di Gemona del Friuli	29.777,00	26.501,53
10	"Confronto tra i sistemi di gestione e promozione del turismo - CONT"	Comune di Ravascletto	55.000,00	49.850,00
11	"Valcanale Natural Doc"	Comune di Malborghetto-Valbruna	33.500,00	30.000,00
			507.877,00	448.738,23

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 12 agosto 2005, n. 3186.

Obiettivo 2 - Documento Unico di Programmazione 2000-2006 - Misura 3.1, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» - Concessione contributo al comune di Tolmezzo (Udine) per l'attuazione del progetto di «Valorizzazione e fruizione del biotopo naturale regionale - Torbiera di Curiedi».

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di parchi e riserve naturali regionali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio di data 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, di data 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in appresso FESR, con il quale vengono definiti i compiti e il campo di applicazione di detto fondo;

VISTI il Regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione (CE) n. 2811 del 23 novembre 2001, modificato con decisione n. (CE) n. 4591 del 19 novembre 2004;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000/2006, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 846 di data 22 marzo 2002 come successivamente modificato e adottato con deliberazione n. 441 di data 4 marzo 2005;

ATTESO che la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale è stata individuata tra i soggetti responsabili dell'attuazione della misura 3.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali;

ATTESO che il Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2, relativamente all'azione 3.1.1, individua i beneficiari finali nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ente Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane, Ente Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie, Enti locali territoriali, Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2485, di data 24 settembre 2004, si individua, per il progetto di «Valorizzazione e fruizione del biotopo naturale regionale - Torbiera di Curiedi», il beneficiario finale nel comune di Tolmezzo;

VISTA la domanda presentata dal comune di Tolmezzo, con sede in Tolmezzo (Udine), Piazza XX Settembre, 1, in data 1° dicembre 2004 come successivamente modificata ed integrata in data 10 giugno 2005, con la quale si richiede un finanziamento di euro 106.650,00 (centoseimilaseicentocinquanta/00), al netto del cofinanziamento di euro 28.350,00 (ventitottomilatrecentocinquanta/00), pari al 21,00% dell'importo progettuale di euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) per la realizzazione del succitato progetto;

ATTESO che il comune di Tolmezzo (Udine) provvede a garantire il cofinanziamento, minimo del 21,00%, dell'iniziativa programmata come richiesto dal programma DOCUP Obiettivo 2;

ATTESO che il progetto in parola viene realizzato nelle aree del comune di Tolmezzo ricadenti in aree Obiettivo 2;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2005, n. 1918, che ammette a finanziamento, a valere sul programma DOCUP Obiettivo 2 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», la domanda presentata dal comune di Tolmezzo (Udine) per la realizzazione del progetto di «Valorizzazione e fruizione del biotopo naturale regionale - Torbiera di Curiedi» per una spesa complessiva ammissibile di euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) e, nel contempo, autorizza a favore del comune di Tolmezzo (UD) la spesa complessiva di euro 106.650,00 (centoseimilaseicentocinquanta/00) per l'attuazione dell'iniziativa medesima;

ATTESO che l'iniziativa proposta dal comune di Tolmezzo (Udine) prevede l'acquisizione di parte dei terreni ricadenti all'interno del biotopo naturale regionale «Torbiera di Curiedi» e delle aree ad esso funzionali, la realizzazione di un percorso didattico - naturalistico che colleghi le due aree facenti parte il biotopo in parola nonché la fornitura e posa in opera di tabelle e pannelli didattico - informativi;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 56, comma 1°, della legge regionale 31 maggio 2003, n. 14, la concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1°, tra cui il Comune di Tolmezzo «...è disposta in via definitiva sulla base di un progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici...»;

ATTESO che la «Relazione istruttoria e determinazione della spesa ammissibile» è stata eseguita, in data 20 luglio 2005, per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dal Vice Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

ATTESO che nella succitata relazione istruttoria di data 20 luglio 2005 è stato valutato ammissibile, a valere sul programma dell'Unione europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, l'importo di euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) per la realizzazione del progetto di «Valorizzazione e fruizione del biotopo naturale regionale - Torbiera di Curiedi» e, nel contempo, si determina in euro 106.650,00 (centoseimilaseicentocinquanta/00), al netto della quota del 21% a carico del beneficiario finale, il finanziamento concedibile al comune di Tolmezzo (Udine);

ATTESO che ai fini dell'applicazione dell'articolo 29.4 del Regolamento (CE) n. 1260/99 il legale rappresentante del comune di Tolmezzo, sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha dichiarato che dall'esercizio del progetto in parola non si ricaveranno entrate;

RITENUTO di concedere, a valere sul programma dell'Unione europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, al comune di Tolmezzo (Udine), con sede in Tolmezzo, Piazza XX Settembre, 1, c.f. 84000450308 un finanziamento di euro 106.650,00 (centoseimilaseicentocinquanta/00), al netto della quota a carico del beneficiario, a fronte di una spesa ammissibile di euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) per l'attuazione del progetto di «Valorizzazione e fruizione del biotopo naturale regionale - Torbiera di Curiedi»;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato» ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3 che stabiliscono l'istituzione presso la Friulia S.p.A. di un Fondo speciale, con gestione fuori bilancio, per il finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2, nonché le modalità attuative degli interventi stessi;

ATTESO che con D.P.G.R. 21 dicembre 2001, n. 056/SG/Rag., registrato dalla ragioneria generale in data 27 dicembre 2001, sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma in conformità al piano finanziario DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la Convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2005, n. 2116, con la quale vengono destinati alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e

Corpo forestale regionale ulteriori risorse finanziarie per euro 2.199.251,00, per l'avvio tempestivo di nuovi bandi/inviti previsti per il triennio 2004/2006 nell'ambito delle sole aree Obiettivo 2;

ATTESO che la succitata somma di euro 2.199.251,00, sommata alle risorse che risultano non ancora utilizzate nell'ambito dell'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», sottoazione di competenza del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, consentono la copertura finanziaria del progetto in parola;

VISTO l'articolo 3, comma 4^o, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, che stabilisce che i direttori regionali preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.A. relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

1. di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, in euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), IVA compresa, la spesa ammissibile a contributo, a valere sul programma dell'Unione europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», per l'attuazione del progetto di «Valorizzazione e fruizione del biotopo naturale regionale - Torbiera di Curiedi», presentato dal comune di Tolmezzo (Udine) in data 1^o dicembre 2004, come successivamente modificato ed integrato in data 10 giugno 2005;

2. di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, al comune di Tolmezzo (Udine), con sede in Tolmezzo, Piazza XX Settembre, 1, c.f. 84000450308, a valere sul programma dell'Unione europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», un contributo di euro 106.650,00 (centoseimilaseicentocinquanta/00), al netto della quota del 21,00% a carico del beneficiario finale, per la realizzazione del summenzionato progetto;

3. di specificare che la spesa complessiva di euro 106.650,00 (centoseimilaseicentocinquanta/00), di cui al punto 2), è posta a carico del Fondo Speciale per il DOCUP Obiettivo 2, gestione fuori bilancio, a valere sulle risorse dell'azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, aree Obiettivo 2, così come disposto con deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2005, n. 1918, e così ripartita:

- quota FESR (30% spesa totale) euro 40.500,00
- quota STATO (49% spesa totale) euro 66.150,00

4. è fatto obbligo al comune di Tolmezzo di;

- a) provvedere all'impegno della quota di cofinanziamento al progetto, pari al 21,00% dell'importo complessivo, prima dell'acquisizione dei terreni, consegna dei lavori, aggiudicazione delle forniture di beni e servizi e di inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale copia del relativo atto amministrativo;
- b) dare immediata comunicazione scritta alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dell'avvenuto inizio dell'iniziativa (acquisto terreni, consegna lavori, aggiudicazione delle forniture di beni o servizi);
- c) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale copia di:
 - progetto definitivo;
 - progetto esecutivo;
 - eventuali progetti di variante;
 - copia della documentazione tecnica ed amministrativa inerente la realizzazione del progetto;
- d) provvedere all'avvio dell'iniziativa (acquisizione terreni, consegna dei lavori, aggiudicazione delle forniture);

- ture di beni o servizi) entro il 30 giugno 2006;
- e) provvedere al completamento dei lavori e delle forniture di beni e servizi entro 18 mesi dalla data di avvio dell'iniziativa;
- f) approvare, ad avvenuta aggiudicazione di tutti i lavori, forniture e servizi, previsti in progetto, il nuovo quadro economico dell'opera, al lordo della quota pari al 5% dell'importo contrattuale di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e di darne immediata comunicazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale per la rideterminazione del contributo;
- g) realizzare l'intervento in modo puntuale e conformemente al progetto approvato;
- h) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi all'avanzamento trimestrale;
- i) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi al monitoraggio procedurale e fisico;
- l) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i quindici giorni successivi alla data del verbale di collaudo tecnico/amministrativo dell'opera/fornitura e/o dalla data di quietanza dell'ultima fattura inerente l'opera/fornitura, la seguente documentazione:
- originale più copia, non autenticata, della documentazione di spesa, fatture o documentazione probatoria equivalente, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con l'apposizione della dicitura «Documentazione utilizzata per contributo a valere sul programma comunitario DOCUP Obiettivo 2 - 2000/2006»;
 - elenco, a firma del legale rappresentante, della documentazione di spesa inviata;
 - dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che le fatture inviate sono inerenti solo ed esclusivamente al progetto cofinanziato;
 - copia del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera e delle forniture di beni e servizi;
 - relazione finale sull'iniziativa, a firma del legale rappresentante, illustrativa del progetto realizzato e dei risultati raggiunti;
 - ogni altra documentazione che verrà per tempo richiesta dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;
- m) rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000;
- n) rispettare il vincolo di destinazione d'uso, dei beni mobili ed immobili oggetto del contributo, di cinque anni a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale del contributo stesso;
- o) di conservare in dossier separati, fino al 31 dicembre 2012, tutta la documentazione inerente l'iniziativa finanziata;

5. di prendere atto che il presente decreto verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 12 agosto 2005

VIOLA

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 23 agosto 2005, n. 3254.**Concessione di deroga agli impegni agroambientali assunti a valere sul Piano di Sviluppo Rurale.****IL DIRETTORE CENTRALE**

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 445/2002;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000, recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo di programmazione 2000 - 2006;

VISTO il proprio decreto 10 maggio 2005, n. RAF/2/1181 con il quale sono state approvate le prescrizioni tecniche produttive relative alla difesa sanitaria, al controllo delle infestanti ed alle altre pratiche colturali che devono essere seguite, per la campagna agraria 2005, da parte dei beneficiari degli aiuti previsti dall'azione f1 A1 - sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci della misura f misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTO il Regolamento applicativo della misura «f - misure agroambientali» del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. ed in particolare l'articolo 9, comma 1, lettera d) bis in base al quale eventuali deroghe di carattere territoriale possono essere concesse da parte dell'ente gestore, direttamente su proposta del comitato di coordinamento regionale per la difesa guidata ed integrata e per la U.B.P.A.;

CONSIDERATO che in data 4 e 29 giugno 2005 nonché 1 e 21 luglio 2005 si sono verificati particolari eventi grandinigeni;

VISTA la nota del Servizio fitosanitario regionale Raf/3/2/66909/7-10 e sentito il parere del Presidente del comitato di coordinamento regionale per la difesa guidata ed integrata e per la U.B.P.A.;

VERIFICATA la sussistente gravità dei lamentati danni da grandine a carico dei vigneti ricadenti su talune zone del territorio regionale;

ATTESO che per tali motivi, per ragioni di efficacia ed efficienza si rende necessaria una deroga di carattere territoriale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3701 di data 24 novembre 2003 relativa al primo riordino del sistema organizzativo degli uffici della deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 e all'allegato 1 istituisce le nuove strutture direzionali;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004 n. 4 relativa alla riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia;

DECRETA**Art. 1**

È concessa la deroga agli impegni agroambientali assunti a valere sul Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia misura f) misure agroambientali azione f1 A1 - sensibile riduzione degli impieghi di concimi e fitofarmaci - limitatamente alla coltura della vite nel caso in cui detta coltura abbia subito danni da eventi grandinigeni uguali o superiori al 75% della produzione ordinaria. La presente deroga ha validità per la sola stagione vegetativa 2005, sulla sola Provincia di Udine e limitatamente all'utilizzo di prodotti a base di ditiocarbammati (Mancozeb e Metiran) effettuati in data successiva al 20 giugno.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Udine, 23 agosto 2005

VIOLA

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 25 agosto 2005, n. 3306.

Fissazione del termine per la presentazione delle domande a valere sulla misura f - aiuti di Stato del Piano di Sviluppo Rurale campagna 2005.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti;

VISTO il Regolamento CE n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (PSR);

VISTO il Regolamento applicativo della misura «f- misure agroambientali» del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. ed in particolare l'articolo 40, comma 1, in base al quale la data di presentazione delle domande viene stabilita con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3701 di data 24 novembre 2003 relativa al primo riordino del sistema organizzativo degli uffici della amministrazione regionale che sopprime le strutture di cui alla Parte I dell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 e all'allegato 1 istituisce le nuove strutture direzionali;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004 n. 4 relativa alla riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 con la quale sono state apportate risorse regionali aggiuntive da utilizzare per la misura f) del Piano di sviluppo rurale per un ammontare di 7,5 milioni di euro per i cinque anni di impegno;

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 4 giugno 2004 n. 18;

VISTA la legge regionale 21 luglio 2004 n. 19 articolo 6 comma 47 con la quale sono state apportati ulteriori 4,95 milioni di euro;

VISTA la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili e finanziabili per la campagna 2003 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 26 maggio 2004;

VISTA la graduatoria provvisoria delle ulteriori domande ammissibili e finanziabili per la campagna 2003 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 8 settembre 2004;

RITENUTO pertanto di stabilire la data di scadenza per la presentazione delle domande per l'anno 2005 limitatamente alle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) ed alle domande di variazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n.

0108/Pres., non sussistendo, allo stato, la disponibilità di risorse necessaria per far fronte ad eventuali nuove domande di adesione iniziale di cui alla lettera a);

RITENUTO altresì opportuno considerare valide, tra le domande di aiuto dell'annualità 2005, soltanto quelle presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Articolo 1

Il termine per la presentazione delle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) e delle domande di variazione di cui alla lettera c) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. a valere sulla misura f) del Piano di Sviluppo Rurale da finanziare con risorse aggiuntive per l'annualità 2005 è stabilito al 24 ottobre 2005.

Articolo 2

Non sono ricevibili domande di adesione iniziale di cui alla lettera a) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres.

Articolo 3

Si considerano valide soltanto le domande che verranno presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 25 agosto 2005

VIOLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2005, n. 1920.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 2 - Misura 2.5 Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità. Azione 2.5.2 - Sostegno allo start up imprenditoriali. Approvazione bando.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001 che approva il documento unico di programmazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dell'Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 successivamente modificato C (2004) 4591 del 19 novembre 2004;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3611 del 30 dicembre 2004 di approvazione definitiva del «Documento Unico di Programmazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dell'Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006. Presa d'atto della decisione della Commissione europea CE 4591/2004»;

VISTO il Regolamento della Commissione delle Comunità europee (CE) n. 448/2004 che disciplina l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione europea che disciplina le azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 69/2001 concernente l'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE sugli aiuti d'importanza minore (de minimis);

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3992 del 25 novembre 2002 «DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 Cumulabilità dei contributi concessi a titolo «de minimis» nell'ambito del DOCUP» che ammette la concorrenza di altre agevolazioni pubbliche sul medesimo intervento sino alla copertura massima del 50% del costo ammissibile dell'investimento;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO l'articolo 3 comma 3, della legge regionale n. 26/2001 ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure ed azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP e determina l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'articolo 1 di cui alla citata legge regionale n. 26/2001;

ATTESO che, in base all'articolo 1 della legge regionale n. 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 si provvede tramite il «Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006», costituito presso la Friulia S.p.A.;

VISTA la convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A. per la gestione del «Fondo speciale per l'Obiettivo 2 2000-2006»;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 846 di data 22 marzo 2002, come da ultimo modificato dal Comitato di Sorveglianza del DOCUP Obiettivo 2 nella seduta del 25 febbraio 2005, ed adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 4 marzo 2005;

ATTESO che il Servizio per la montagna è stato individuato quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale», come risulta dal complemento di programmazione;

VISTE le delibere della Giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003 e n. 4102 del 19 dicembre 2003 che sopprimono il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e istituiscono in sua vece il Servizio per la montagna della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali ora definita Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

ATTESO che il DOCUP Obiettivo 2, relativamente all'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale» individua quali destinatari le nuove piccole e medie imprese costituite a seguito della regolare partecipazione dei potenziali imprenditori alle fasi di assistenza e tutoraggio previste dal progetto di animazione «M.B.I.» condotto da Agemont nell'ambito dell'azione 2.5.1;

ATTESO che il complemento di programmazione prevede l'attuazione dell'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale» attraverso:

- Procedura a titolarità regionale, tramite l'emanazione di un bando da parte della Regione per l'erogazione di contributi in conto capitale e/o in conto interessi a favore dei soggetti destinatari dell'azione;
- Procedura a regia regionale tramite la costituzione di un fondo garanzie da parte di Agemont per il rilascio di garanzie ai soggetti destinatari dell'azione a parziale copertura dei finanziamenti bancari erogati agli stessi nell'ambito dell'azione 2.5.2;

CONSIDERATO che le procedure amministrative per la realizzazione dell'azione 2.5.2, prevedono, alla Fase 1, l'approvazione da parte della Giunta Regionale del bando e la stipula di una convenzione tra l'Agemont e il Direttore del Servizio per la montagna, previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, per disciplinare le modalità di attuazione dell'intervento ed i rapporti con l'amministrazione regionale in conformità a quanto già previsto dai documenti programmatici (DOCUP e CdP) e dalla normativa comunitaria con particolare riferimento alla Norma 9 «Fondi di Garanzia» del Regolamento (CE) 448/2004;

VISTO il decreto n. 895/Fin.Patr. dell'8 luglio 2002 del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio che ha approvato la convenzione per la regolamentazione dei servizi e dei rapporti intercorrenti tra Amministrazione regionale per l'attuazione degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2 di cui alla legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001, stipulata con una serie di banche convenzionate (il cui elenco è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 24 del 12 giugno 2002) ed applicabile anche agli interventi in conto interessi previsti nell'ambito dell'azione 2.5.2;

CONSIDERATO che la convenzione di cui al punto precedente prevede che la banca, comunichi alla regione, in sede di istruttoria, i dati relativi al capitale, alla durata e al tasso anche indicativo dei finanziamenti relativi a progetti presentati nell'ambito dell'azione 2.5.2 e che non richieda ai soggetti destinatari garanzie ulteriori, sui finanziamenti erogati, rispetto a quelle fornite da Agemont;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione prevede che Agemont comunichi alla regione, in sede di istruttoria, il proprio parere in merito all'ammissibilità dal punto di vista economico-finanziario delle iniziative proposte a finanziamento;

VISTA la deliberazione n. 1444 di data 17 giugno 2005, concernente l'ultimo piano finanziario del DOCUP suddiviso per annualità relativo alle aree Obiettivo 2 ed in Sostegno transitorio ripartito per Asse, Misura, Azione e per Direzione/Struttura regionale competente, con la quale la Giunta Regionale ha definito le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale», riferite al periodo 2000-2006, per un importo pari ad euro 1.588.201,00 di cui euro 1.431.618,00, in area Obiettivo 2 ed euro 156.583,00 in area sostegno transitorio, necessarie per dare attuazione agli interventi in area montana attraverso bando e attraverso la costituzione del Fondo garanzia da parte di Agemont regolato dalla convenzione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2003 n. 3359 che ha approvato il primo bando, per la presentazione di progetti da finanziare con contributi in conto capitale ed in conto interessi, a valere sull'asse 2 del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, misura 2.5 «Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità» azione 2.5.2 - Sostegno allo start up imprenditoriale», per un ammontare di risorse pari a euro 1.288.201,00 di cui euro 1.126.618,00 in area Obiettivo 2 ed euro 161.583,00 in area sostegno transitorio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 615 del 24 marzo 2005 con la quale vengono approvate in modo parziale e limitatamente al contributo in conto capitale ed ammesse al finanziamento le iniziative, per l'area Obiettivo 2, presentate a valere sul bando di cui sopra e viene determinata la relativa spesa che ammonta ad euro 102.000,00 per la aree Obiettivo 2;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 577 dell'11 marzo 2004 che destina alla costituzione del Fondo di Garanzia previsto dall'azione 2.5.2 risorse pubbliche pari ad euro 350.000,00 a valere sul piano finanziario del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 di cui euro 105.000,00 a carico del FESR, e costituisce impegno finanziario ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001;

VISTA la convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e l'Agemont spa, in data 26 marzo 2004, posizione n. 23/2004, per la regolamentazione dei rapporti relativi all'attuazione dell'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale»;

VISTO il decreto del Direttore n. RAF/4/3372 del 15 aprile 2004 con il quale viene approvata detta convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e l'Agemont spa, in data 26 marzo 2004, posizione n. 23/2004;

RITENUTO di destinare al nuovo bando dell'azione 2.5.2 risorse pubbliche pari ad euro 400.000,00 di cui euro 370.000,00 in area Obiettivo 2 ed euro 30.000,00 in area sostegno transitorio così suddivise fra le quote di compartecipazione pubblica (FESR, Stato, Regione) e tra area Obiettivo 2 ed area in sostegno transitorio (di seguito indicata come S.T.):

		QUOTA STATO (in Euro)	QUOTA REGIONE (in Euro)	TOTALE (in Euro)
AREA OB2	111.000,00	181.300,00	77.700,00	370.000,00
AREA S.T.	9.000,00	14.700,00	6.300,00	30.000,00
TOTALE	120.000,00	196.000,00	84.000,00	400.000,00

VISTI il bando con relativi allegati tra cui il fac-simile di domanda, nei testi allegati alla presente deliberazione, per la presentazione dei progetti d'intervento a valere sull'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale» del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006;

VISTA la legge regionale n. 26/2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato»;

VISTA la legge regionale n. 36/1987 con la quale è stata istituita Agemont che con apposito statuto ha ulteriormente disciplinato la propria attività;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che il presente provvedimento comprensivo degli allegati, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna d'intesa con l'Assessore per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare il bando ed i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti a valere sull'Asse 2 del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, misura 2.5 «Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità» azione 2.5.2 - «Sostegno allo start up imprenditoriale»;

2. di assegnare a tale bando risorse complessive pari a euro 400.000,00 di cui euro 370.000,00 in area Obiettivo 2 ed euro 30.000,00 in area sostegno transitorio;

3. di fissare il termine per la presentazione delle domande in 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



FONDO EUROPEO
DI SVILUPPO REGIONALE

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Servizio per la montagna

BANDO
DOCUP OBIETTIVO 2
2000-2006

Asse 2 Ampliamento e competitività del sistema imprese
Misura 2.5 Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità
Azione 2.5.2 - Sostegno allo start up imprenditoriale

1. Finalità dell'azione:

1. Il presente bando definisce l'accesso ai finanziamenti previsti dall'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale» del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 del Friuli Venezia Giulia e contiene i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento.

2. Il bando è rivolto solo ed esclusivamente ai soggetti già individuati da Agemont nell'ambito del progetto di animazione M.B.I. dell'azione 2.5.1. purchè non abbiano già presentato domanda in precedenza sulla presente azione.

3. Il bando prevede l'erogazione di contributi «de minimis» in conto capitale e/o in conto interessi per favorire la concretizzazione delle idee imprenditoriali proposte dai soggetti di cui al comma 2 attraverso l'avvio di piccole e medie imprese operanti nei settori industriale, artigianale, turistico e commerciale con i limiti indicati ai successivi articoli 2, 3 e 4 del presente bando. I mutui agevolati potranno altresì essere assistiti da una garanzia rilasciata da Agemont S.p.A. alle condizioni indicate al successivo punto 6.3.

4. Il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sarà disponibile insieme alla modulistica sull'apposito sito web del programma Obiettivo 2 2000-2006.

2. Requisiti per la presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda solo ed esclusivamente i soggetti intenzionati ad avviare una nuova iniziativa imprenditoriale che, nell'ambito del progetto di animazione «M.B.I.» dell'azione 2.5.1 condotta da Agemont, hanno regolarmente partecipato alle fasi di assistenza e tutoraggio.

3. Caratteristiche di ammissibilità dell'impresa beneficiaria

1. Le nuove imprese per poter accedere ai contributi devono:

- essere costituite sotto forma di ditta individuale, società di persone o cooperativa;
- rientrare nella categoria delle piccole e medie imprese (di seguito PMI) così come definite nell'Allegato 1 del Regolamento (CE) 364/2004;
- operare nei settori industriale ed artigianale di produzione e di servizio alla produzione. (le attività di servizio alla produzione finanziabili sono unicamente quelle riportate nell'Allegato 2 al presente bando) oppure

- operare nel settore turistico in quanto soggetti titolari o gestori di strutture ricettive turistiche, così come regolamentate dal Titolo IV della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 o gestori di infrastrutture turistiche complementari; (sono escluse le attività non esercitate in forma imprenditoriale quali ad esempio bed & breakfast, attività di affittacamere non esercitata in modo complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande ecc.) oppure
- esercitare, in uno dei Comuni della fascia C dell'area montana (vedi allegato 1 tab. B) del presente bando):
 - attività di commercio al dettaglio o, in via esclusiva o prevalente, attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande¹, così come definita dalla legge n. 287/1991 (per la definizione di PMI commerciale vedere il decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2001, n. 0179/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16 agosto 2001) oppure
 - attività di artigianato di servizio alla persona.

2. Non sono finanziabili le imprese operanti nei settori dei trasporti, della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato, e negli altri settori indicati nella Appendice 2 del Complemento di Programmazione.

4. Localizzazione degli interventi:

1. Gli interventi devono essere realizzati nel territorio montano, nelle zone ammesse all'Obiettivo 2 ed aree in sostegno transitorio, così come riportate nell'Allegato 1 tab. A) del presente bando.

2. Nel caso di iniziative di commercio al dettaglio, attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e artigianato di servizio alla persona le iniziative devono essere realizzate esclusivamente in comuni e frazioni della fascia C dell'area montana, così come riportati nell'Allegato 1 tab. B) del presente bando.

5. Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a euro 400.000,00 di cui euro 370.000,00 in area Obiettivo 2 ed euro 30.000,00 in area sostegno transitorio.

2. Il contributo FESR per il presente bando ammonta ad euro 120.000,00 di cui euro 111.000,00 in area Obiettivo 2 ed euro 9.000,00 in area sostegno transitorio.

3. I progetti considerati ammissibili vengono finanziati fino all'esaurimento delle risorse, secondo l'ordine della graduatoria. Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», l'esaurimento delle risorse disponibili o la disponibilità di ulteriori risorse saranno comunicati con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le eventuali ulteriori risorse disponibili, dopo aver soddisfatto tutte le domande ammissibili a finanziamento, verranno eventualmente utilizzate per l'emissione di ulteriori bandi dell'azione 2.5.2 previsti per il finanziamento delle idee imprenditoriali che saranno individuate da Agemont a seguito dell'attività di animazione economica prevista dall'azione 2.5.1.

6. Modalità degli aiuti:

1. L'agevolazione prevista dal presente bando consiste nell'attribuzione di contributi, in conto capitale e/o in conto interessi, sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per la realizzazione del piano di investimenti necessario alla creazione della nuova iniziativa imprenditoriale, così come di seguito indicato:

- a) contributo in conto capitale dell'importo massimo di 17.000,00 euro e non superiore al 50% delle spese ammissibili del progetto;

¹ Si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande quelle di vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, con impianti ed attrezzature adeguati.

b) contributo in conto interessi sull'eventuale finanziamento bancario che può essere richiesto, a fronte della spesa ammissibile non coperta dal contributo in conto capitale, dal soggetto beneficiario ad uno degli Istituti bancari convenzionati con l'Amministrazione regionale (l'elenco degli Istituti bancari convenzionati è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 24 del 12 giugno 2002) e con Agemont. Il contributo in conto interessi, riconosciuto su un ammontare massimo di finanziamento bancario pari a 52.000,00 euro, è di tre punti percentuali (3%) calcolati sulla base del piano di ammortamento comunicato dall'Istituto bancario all'atto della stipula del contratto di finanziamento con un massimale pari alla quota interessi applicata dall'Istituto stesso. Il finanziamento bancario può avere una durata massima di dieci anni.

2. I contributi sono concessi dall'Amministrazione regionale sulla base delle istruttorie effettuate dalla stessa tenendo conto, nel caso in cui il soggetto beneficiario richieda il contributo in conto interessi e la garanzia ad Agemont, del parere espresso rispettivamente dagli Istituti bancari convenzionati e da Agemont in merito all'ammissibilità del progetto da un punto di vista economico-finanziario.

3. Sui mutui concessi dalle banche Agemont, ente gestore del Fondo garanzie istituito a tal fine tramite convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Agemont nell'ambito dell'azione 2.5.2, può rilasciare una garanzia pari al 50% del finanziamento bancario con un massimale di 26.000,00 euro. Gli Istituti bancari convenzionati sono impegnati a non richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quelle fornite da Agemont per finanziamenti bancari fino a 52.000 euro.

4. La somma del contributo in c/capitale, in c/interessi ed in conto garanzie deve rispettare i limiti previsti dalla regola «de minimis»¹ (Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato in GUCE del 13 gennaio 2001), quelli previsti dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio e quelli previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 3992 del 25 novembre 2002 che ammette la concorrenza di altre agevolazioni pubbliche sul medesimo intervento sino alla copertura massima del 50% del costo ammissibile dell'investimento.

5. Con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna si provvede alla concessione del finanziamento dei progetti conformemente alla delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 26/2001 «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato».

6. Il contributo viene erogato con le seguenti modalità:

- a) Su richiesta del beneficiario, ed a seguito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione regionale, pagamento di una quota del contributo in conto capitale rapportata allo stato di avanzamento lavori ed erogata a fronte della presentazione della relativa idonea documentazione di spesa. La spesa sostenuta presentata a rendiconto dello stato avanzamento lavori, in ogni caso, non può essere inferiore al 30% e superiore al 70% della spesa complessivamente ammissibile;
- b) Dopo la presentazione della rendicontazione finale delle spese, da predisporli entro due mesi dalla conclusione dell'investimento, e in caso di conclusione dell'investimento in data anteriore al decreto di concessione del finanziamento entro due mesi da tale decreto, e previa verifica effettuata dall'Amministrazione regionale, liquidazione del saldo del contributo in conto capitale e liquidazione del contributo in conto interessi in un'unica soluzione, in funzione delle spese effettivamente sostenute ed ammissibili. La liquidazione dei contributi è in ogni caso subordinata all'iscrizione della nuova impresa al registro delle imprese della C.C.I.A.A.

7. *Interventi e spese ammissibili:*

1. Sono ammissibili gli investimenti materiali ed immateriali finalizzati alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali nei settori artigianale, industriale, commerciale e turistico con le caratteristiche indicate all'articolo 3 del presente bando.

¹ Il regime «de minimis» consiste in aiuti non eccedenti un massimale di 100.000 euro su un periodo di tre anni. Uno stesso soggetto può ottenere aiuti de minimis derivanti da strumenti contributivi, regionali, nazionali, comunitari diversi (perché un aiuto sia de minimis questa caratteristica deve essere espressamente citata nel dispositivo che prevede l'aiuto) purchè la somma complessiva degli aiuti de minimis sia pari al massimo a 100.000 euro. L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (decreto di concessione).

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 (pubblicato in GUCE L 72/66 del 11 marzo 2004) relativo all'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, purché attestate da documentazione di spesa di data successiva alla presentazione della domanda e alla data di apertura della partita IVA da parte del soggetto richiedente:

- a) terreni (nel limite del 10% del costo totale ammissibile)². Tale acquisto deve sottostare alle seguenti condizioni.
 - deve sussistere un nesso preciso tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata;
 - un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
- b) acquisto (nella percentuale massima del 30% del costo totale ammissibile), ampliamento, miglioramento e ristrutturazione di immobili; nel caso di acquisto, l'immobile non deve essere stato oggetto di contributi pubblici negli ultimi dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda;
- c) spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature (anche hardware e software), impianti ed arredi, strettamente funzionali al progetto di investimento;
- d) spese per consulenze relative alla realizzazione ed avvio del progetto;
- e) spese di avviamento intese come spese strettamente collegate alla costituzione della nuova impresa:
 - spese notarili, tasse, tributi e contributi che abbiano la caratteristica di essere definitivamente ed effettivamente sostenute dal destinatario;
 - costi per la prima attivazione e installazione di reti ed interconnessioni, per la sicurezza delle transazioni, per firma digitale e per sistemi di pagamento elettronico e le spese contrattuali di allacciamento servizi (luce, gas, internet ecc.) ad esclusione delle spese di canone annuale e degli eventuali anticipi di canoni (es. anticipo conversazioni per le spese telefoniche);
 - spese di promozione quali studio e realizzazione di depliant informativi, brochure, opuscoli, sito web;
 - spese per la prima partecipazione dell'impresa ad una determinata fiera o esposizione, viaggi e missioni dell'imprenditore per attività strettamente collegate all'avviamento del progetto ecc. (nei limiti del Regolamento CE 364/2004);
- f) spese per eventuali fidejussioni bancarie o assicurative.

3. Le spese inerenti materiale con valore unitario basso sono ammissibili se tale materiale costituisce bene durevole dell'impresa ed è iscrivibile nel registro dei beni ammortizzabili con riferimento alle norme nazionali sulla contabilità ed in particolare alle norme che definiscono i requisiti di valore dei beni (o, eventualmente delle universalità di beni materiali) ai fini della loro iscrizione nel registro stesso.

4. Sono escluse:

- a) le spese relative a beni di consumo e scorte di prodotti in qualunque modo destinati alla vendita;
- b) le spese di gestione e funzionamento (incluse le spese per manutenzioni);
- c) le spese per assistenze a carattere ordinario;
- d) le parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica o finanziaria di tipo ricorrente o routinario;
- e) spese per contabilità o revisione contabile;
- f) le prestazioni consulenziali da parte di soci o dipendenti, coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;

² Incluse le spese relative alla certificazione da parte di un professionista qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato per confermare che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato.

- g) le spese attestate da documentazione di spesa di data anteriore a quella della presentazione della domanda e dell'apertura della partita IVA da parte del soggetto richiedente;
- h) gli acquisti a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili oggetto di contributo dal coniuge, da parenti e affini fino al secondo grado ovvero da soci.

8. Criteri di ammissibilità:

1. Possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 «Requisiti per la presentazione della domanda» e articolo 3 «Caratteristiche di ammissibilità dell'impresa beneficiaria» del presente bando.

2. Localizzazione degli interventi in area montana; come indicata all'articolo 4 del presente bando «Localizzazione degli interventi».

3. Valutazione positiva del progetto da un punto di vista economico-finanziario espressa, nel caso di richiesta di finanziamento bancario e di garanzia rispettivamente dall'Istituto bancario convenzionato prescelto e da Agemont S.p.A., entro il termine di trenta giorni previsto dalle rispettive convenzioni.

4. I progetti che non soddisfano tutti i requisiti di cui al presente articolo non sono considerati ammissibili. Della non ammissibilità sarà data tempestiva comunicazione al richiedente in base all'articolo 10 bis della legge 241/1990 come modificata dalla legge 15/2005.

9. Criteri di valutazione/priorità:

1. I progetti delle domande ammissibili sono selezionati con i seguenti criteri i cui punteggi sono fra loro cumulabili.

Progetti presentati da giovani. Sono considerate imprese di giovani quelle individuali gestite esclusivamente da giovani tra i 18 e i 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, sono in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.	10
Progetti presentati da donne. Sono considerate imprese femminili quelle individuali gestite da donne o le società di persone e le società cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne.	10
Iniziative basate sullo spin off della ricerca e/o ad alta intensità di conoscenza.	10
Iniziative che utilizzano tecnologie miranti alla riduzione delle pressioni sull'ambiente	10
Iniziative di artigianato tradizionale ed artistico (elencate nell'allegato A al regolamento di esecuzione della legge regionale 12/2002 «disciplina organica dell'artigianato» approvato con D.P.Reg. 20 dicembre 2002 n. 0400/Pres., pubblicato sul B.U.R n. 4 del 22 gennaio 2003).	8
Iniziative localizzate nella fascia C dell'area montana (indicate nell'allegato 1 tab. B) del presente bando).	8

2. In caso di parità di punteggio hanno priorità i progetti che hanno ottenuto il punteggio per quanto riguarda il criterio «iniziative basate sullo spin off della ricerca e/o ad alta intensità di conoscenza». In caso di ulteriore parità sono privilegiati i progetti che hanno ottenuto il punteggio in riferimento al criterio «iniziative che utilizzano tecnologie miranti alla riduzione delle pressioni sull'ambiente». Nei casi di ulteriore parità vale il criterio di precedenza temporale nella presentazione della domanda al Servizio per la montagna.

3. Sulla base dell'istruttoria svolta in base ai criteri di ammissibilità e valutazione/priorità sopraindicati, inclusa la valutazione positiva del progetto da un punto di vista economico-finanziario espressa, nel caso di richiesta di finanziamento bancario e di garanzia dall'Istituto bancario convenzionato prescelto e da Agemont S.p.A., la Giunta regionale approva con propria deliberazione, le iniziative da ammettere a finanziamento che sono incluse in due distinte graduatorie, una per le aree Obiettivo 2 ed una per le aree in Sostegno Transitorio, secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito in fase di istruttoria.

4. L'istruttoria delle domande procedibili si conclude con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera della Giunta regionale che individua i progetti ammessi entro 120 giorni dal termine ultimo per la presentazione dei progetti.

5. I progetti sono ammessi a finanziamento, con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, secondo l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse messe a bando.

6. La revoca o la presa d'atto della non accettazione del contributo compete al Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna che dispone con proprio decreto anche la riallocazione delle risorse secondo la graduatoria approvata dalla Giunta regionale.

7. Le risorse non utilizzate nell'ambito del presente bando sono destinate ai bandi successivi dell'azione 2.5.2.

8. Tutte le condizioni di priorità dovranno sussistere al momento della presentazione della domanda.

10. Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, in triplice copia, devono essere indirizzate o essere consegnate a mano alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio per la montagna - nella sede di Via Ermes di Colloredo, n. 22, 33100 Udine nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

2. Le domande di contributo devono pervenire complete della documentazione prevista all'articolo 11 del presente bando, entro il termine di sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. Le domande di contributo devono essere in bollo e sottoscritte dal/i richiedente/i che costituirà/costituiranno la futura impresa.

4. Copia della domanda e degli allegati di cui all'articolo 11 devono essere inviati, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al comma 2, ad Agemont al seguente indirizzo: Agemont S.p.A. Via Linussio, 1 - 33020 Amaro (Udine).

5. Per la determinazione della data di presentazione della domanda fa fede il timbro apposto dalla Regione.

6. In conformità a quanto disposto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 6, le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine stabilito al comma 2. In tal caso il ricevimento è attestato dal timbro e data dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga alla Regione entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto 2.

7. Il termine che scade in un giorno non lavorativo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

8. La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello, allegato 4 al bando, compilato in tutte le sue parti. Il modello è disponibile sul sito web della Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it, sezione Obiettivo 2. Le domande di contributo non redatte in conformità agli appositi modelli non sono ricevibili.

9. L'Amministrazione regionale non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

11. Documentazione

1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in triplice copia a pena di non ammissibilità della domanda:

a) Copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale del/i sottoscrittore/i, in corso di validità, qualora la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto;

- b) Progetto generale d'intervento redatto utilizzando il modello di cui all'Allegato 3 al presente bando;
- c) Elenco di eventuali ulteriori documenti allegati alla domanda di finanziamento.

12. *Obblighi dei beneficiari*

- Fornire i chiarimenti o documenti richiesti per l'istruttoria della pratica entro il termine perentorio fissato dalla Regione comunque non superiore a 30 giorni e non inferiore a 15 giorni;
- apertura della partita IVA (nel caso di imprese individuali) entro 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione della domanda;
- costituzione dell'impresa e apertura della partita IVA (nel caso di società di persone) entro 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione della domanda;
- iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. successivamente alla presentazione della presente domanda ed entro la data, fissata nel decreto di concessione, per la rendicontazione a saldo del contributo;
- costituzione dell'impresa nel rispetto dei parametri previsti dall'Allegato 1 del Regolamento (CE) 364/2004 per la definizione della piccola e media impresa;
- nel caso di iniziative turistiche, rispondenza delle iniziative alle prescrizioni turistiche comunali e regionali e gestione delle strutture in conformità alla disciplina del turismo di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2;
- nel caso di iniziativa commerciale, costituzione dell'impresa nel rispetto dei parametri, previsti per la definizione di PMI commerciale, elencati nel decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2001, n. 0179/Pres e per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande rispondenza delle iniziative a quanto previsto dalla legge n. 287/1991;
- realizzazione di un'iniziativa con le caratteristiche indicate all'articolo 3 del presente bando;
- rispetto di tutte le condizioni e disposizioni contenute nel DOCUP e nel Complemento di Programmazione e nei regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali ed in particolare nel Regolamento (CE) 448/2004, in materia di spese ammissibili, e nel Regolamento (CE) 1159/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento all'obbligo di erigere i cartelloni in loco e di apporre le targhe esplicative;
- utilizzazione del contributo esclusivamente per finanziare l'iniziativa oggetto della domanda di finanziamento di cui trattasi,
- rispetto del divieto di acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili oggetto di contributo dal coniuge, da parenti e affini fino al secondo grado ovvero da soci;
- possesso, entro due mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, della disponibilità dell'area o dell'immobile a fronte del quale viene proposto l'investimento;
- rispetto dell'obbligo di non superare il limite di contributi «de minimis» assegnabili ad una stessa impresa, indicato nel Regolamento CE 69/2001 della Commissione europea in 100.000 euro nell'arco di un triennio, dei limiti previsti dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio e di quelli previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 3992 del 25 novembre 2002 che ammette la concorrenza di altre agevolazioni pubbliche sul medesimo intervento sino alla copertura massima del 50% del costo ammissibile dell'investimento;
- comunicazione al Servizio per la montagna degli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti sul medesimo intervento dopo la presentazione della domanda e fino alla concessione dell'agevolazione di cui al presente bando;
- presentazione al Servizio per la montagna di qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica;
- rispetto dei termini, fissati nell'atto di concessione di contributo, per l'esecuzione e per la rendicontazione finanziaria dell'intervento laddove accettati formalmente a seguito della comunicazione dell'atto di concessione medesimo;

- rispetto dei termini per l'avvio e la conclusione degli interventi secondo la tempistica prevista nel Complemento di Programmazione:
 - a) Avvio delle iniziative:
 - comunicazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della delibera che approva la graduatoria, dell'avvenuto avvio dell'iniziativa. Il progetto si intende avviato a seguito del rilascio della prima fattura o altra documentazione di spesa equivalente;
 - b) Conclusione dell'iniziativa:
 - entro 24 mesi dal termine ultimo per l'avvio dell'iniziativa, vanno rendicontate le spese sostenute per la realizzazione del progetto;
- in deroga ai termini generali di cui sopra, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di rendicontazione finale alla Commissione europea, la realizzazione del progetto dovrà comunque concludersi e le relative spese essere rendicontate entro il termine perentorio del 31 marzo 2008;
- comunicazione a mezzo di lettera raccomandata dell'eventuale decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento. Nel caso di rinuncia all'esecuzione dell'intervento il Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna provvederà alla revoca del contributo; nel caso di realizzazioni parziali dell'intervento il Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna valuterà se concedere una quota parte del contributo sulla base di quanto realizzato (se l'attuazione, anche se parziale, garantisce comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento) oppure se procedere alla revoca del contributo concesso;
- comunicazione di variazioni nel rappresentante legale, nei componenti degli organi decisori e negli estremi per l'accreditamento;
- invio all'Amministrazione regionale delle informazioni e dei dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dall'Amministrazione stessa, anche successivamente alla liquidazione del contributo concesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni;
- presentazione all'Amministrazione regionale, in sede di rendicontazione di spesa, della documentazione di spesa quietanzata in originale che verrà annullata con la dicitura «documento di spesa utilizzato per l'erogazione di contributo ai sensi del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006»; i documenti giustificativi delle spese dovranno indicare chiaramente l'oggetto della prestazione;
- invio della documentazione di spesa disponibile anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta dell'Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea e dello Stato;
- comunicazione dell'eventuale estinzione anticipata del finanziamento bancario;
- comunicazione di variazione del tasso effettivo applicato dall'Istituto bancario nel caso in cui lo stesso scenda al di sotto del 3% su base annua;
- in sede di rendicontazione:
 - presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le fatture e/o gli altri documenti di spesa sono fiscalmente regolari, si riferiscono unicamente all'intervento finanziato, sono stati pagati a saldo e sugli stessi non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati nelle fatture e nei documenti stessi;
 - presentazione, nel caso di acquisto di software, di copia della licenza d'uso o dichiarazione del fornitore da cui risulti la proprietà o altro titolo di disponibilità del software stesso;
- conservazione, in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, fino al 31 dicembre 2012, in originale o in copia conforme all'originale, di tutta la documentazione relativa all'iter procedurale, amministrativo e contabile;
- predisposizione di un sistema contabile distinto oppure di un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;

- consentire e agevolare le attività di controllo da parte delle autorità statali, regionali e comunitarie;
- rispetto della normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti, nonché delle condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi, nonché dalla normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quelle concernenti il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;
- comunicazione per un periodo di cinque anni dalla conclusione dell'iniziativa delle eventuali modifiche relative all'impresa (natura giuridica, ragione sociale, sede legale ed unità locali, iscrizione e modifiche all'attività al registro delle imprese della C.C.I.A.A.). entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle modifiche medesime.

13. Vincolo di destinazione:

1. L'attività ed i beni oggetto dell'agevolazione non possono essere distolti dalla destinazione né alienati o ceduti a terzi a qualsiasi titolo per un periodo di 5 anni a far data dal decreto di liquidazione finale del contributo.

2. I beni mobili oggetto del contributo non possono essere utilizzati per tutta la durata del vincolo di destinazione al di fuori delle aree Obiettivo 2 e sostegno transitorio;

3. I beni mobili oggetto del contributo, divenuti inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni mobili coerenti con l'investimento, per i quali comunque non potrà essere presentata alcuna domanda di agevolazione.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente punto comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate.

5. In caso di parziale alienazione o parziale cessione a qualsiasi titolo dei beni costituenti l'investimento, o nel caso di parziale trasferimento dei beni al di fuori delle aree Obiettivo 2 e delle aree sostegno transitorio, il contributo può essere mantenuto e proporzionalmente rideterminato a condizione che l'investimento mantenga l'originaria concreta operatività in capo al soggetto beneficiario.

6. Allo scopo di assicurare il rispetto dei vincoli di destinazione, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere al Servizio per la montagna, annualmente, e per i 5 anni successivi, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il rispetto dei vincoli medesimi.

14. Varianti:

1. L'approvazione di eventuali varianti non determina in alcun caso l'aumento del contributo, anche qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare aumentata.

2. Qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna si procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.

3. Le varianti che comportano una variazione maggiore del 20% della spesa ammissibile riferita ad una specifica categoria di spesa, devono essere comunicate preventivamente al Servizio per la montagna ed autorizzate con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

15. Revoca o riduzione del contributo:

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia all'atto della domanda di contributo, sia nella fase di attuazione dell'iniziativa.

2. Costituiscono cause di revoca del contributo:

- a) mancata accettazione del contributo entro i termini previsti dal decreto di concessione;
- b) la perdita di uno dei requisiti di ammissibilità di cui al presente bando entro la durata temporale del DOCUP Obiettivo 2 - 2000-2006;
- c) l'insussistenza di una delle condizioni dichiarate nella domanda che hanno determinato punteggi di priorità secondo quanto previsto all'articolo 9 «Criteri di valutazione»;

- d) la cessazione dell'attività dell'impresa entro cinque anni dalla data del decreto di liquidazione a saldo del contributo.
- e) la mancata realizzazione e rendicontazione del progetto entro il termine previsto;
- f) la destinazione diversa dall'uso originario previsto dei beni agevolati nei 5 anni calcolati dalla data del decreto di liquidazione a saldo del contributo;
- g) la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al richiedente e non sanabile;
- h) mancata comunicazione dell'eventuale estinzione anticipata del finanziamento bancario o della variazione del tasso effettivo applicato dall'istituto bancario nel caso in cui lo stesso scenda al di sotto del 3% su base annua;
- i) parziale realizzazione dell'intervento nel caso in cui lo stesso non raggiunga gli obiettivi e le finalità dell'intervento medesimo;
- j) grave e reiterato mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda;
- k) grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all'articolo 12 del presente bando.

3. Il solo contributo in conto interessi sarà revocato nel caso di comunicazione di estinzione anticipata del finanziamento bancario e variazione del tasso effettivo applicato dall'istituto bancario nel caso in cui lo stesso scenda al di sotto del 3% su base annua.

4. Il contributo in conto capitale potrà essere ridotto nei seguenti casi:

- a) per effetto di varianti ai sensi dell'articolo 14 comma 2 che comportino riduzione della spesa ammissibile e del contributo;
- b) parziale realizzazione dell'intervento nel caso in cui sia comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento.

5. L'Amministrazione regionale procederà ove necessario all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - Titolo III - Capo II.

16. Trattamento dei dati personali:

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.

2. I dati personali raccolti attraverso le domande di finanziamento, e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime, verranno trattati dal Servizio per la montagna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

3. Titolare dei dati è il Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio per la montagna.

17. Informazioni

Per informazioni rivolgersi a: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio per la montagna, Via Ermes di Colloredo n. 22;

Direttore: Dott. Silverio Scaringella;

Referente per il bando: Dott. Alberto Mudu,

oppure consultare il sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia al seguente indirizzo internet: www.regione.fvg.it.



Unione Europea
FESR



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

ALLEGATO 1 TAB. A) AL BANDO

COMUNI IN OBIETTIVO 2 PROVINCIA DI UDINE	
Amaro	Paluzza
Ampezzo	Paularo
Arta Terme	Pontebba
Artegnà	Prato Carnico
Attimis	Preone
Bordano	Pulfero
Cavazzo Carnico	Ravaschetto
Cervento	Raveo
Chiusaforte	Resia
Comeglians	Resiutta
Dogna	Rigolato
Drenchia	San Leonardo
Enemonzo	San Pietro al Natisone
Faedis	Sauris
Forgaria nel Friuli	Savogna
Forni Avoltri	Socchieve
Forni di Sopra	Stregna
Forni di Sotto	Sutrio
Gemona del Friuli (l'intero territorio comunale con l'esclusione della parte alta del Comune delimitata, a Est-Sud-Nord, dai confini amministrativi del Comune e, a Ovest, dalla linea ferroviaria Udine-Tarvisio)	Taipana
Grimacco	Tarcento
Lauro	Tarvisio
Ligosullo	Tolmezzo (l'intero territorio comunale ad eccezione dell'area Sud-Ovest del capoluogo, area quartiere Betania area zona residenziale Nord, abitati principali delle frazioni di Cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, Fusea, Illegio, Imponzo, Lorenzaso e Terzo)
Lusevera	Trasaghis
Malborghetto Valbruna	Treppo Carnico
Moggio Udinese	Venzone
Montenars	Verzegnis
Nimis	Villa Santina
Ovaro	Zuglio

**COMUNI IN OBIETTIVO 2
PROVINCIA DI PORDENONE**

	Andreis
	Barcis
	Castelnovo del Friuli
	Cavasso Nuovo
	Cimolais
	Claut
	Clauzetto
	Erto e Casso
	Fanna
	Frisanco
	Maniago
	Meduno
	Montereale Valcellina
	Sequals
	Tramonti di Sopra
	Tramonti di Sotto
	Travesio
	Vito d'Asio
	Vivaro

COMUNI IN SOSTEGNO TRANSITORIO	
PROVINCIA DI UDINE	PROVINCIA DI PORDENONE
Gemona del Friuli (limitatamente alla parte alta del Comune delimitata, a Est-Sud-Nord, dai confini amministrativi del Comune e, a Ovest, dalla linea ferroviaria Udine-Tarvisio)	Arba
Magnano in Riviera	Pinzano al Tagliamento
Povoletto	
Prepotto	
Tolmezzo (limitatamente all'area Sud-Ovest del capoluogo, area quartiere Betania, area zona residenziale Nord, abitati principali delle frazioni di Cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, Fusea, Illegio, Imponzo, Lorenzaso e Terzo)	
Torreano	

ALLEGATO 1 TAB. B) AL BANDO

Comuni e frazioni del territorio montano appartenenti alla fascia C

Comuni appartenenti alla fascia C		Frazioni di comuni appartenenti alla fascia C		
Obiettivo 2	Sostegno transitorio	Comune	Obiettivo 2	Sostegno transitorio
Provincia di Udine		Provincia di Udine		
Ampezzo		San Pietro al Natisone	Costa	
Arta Terme		Faedis	Canebola	
Cercivento			Valle	
Chiusaforte		Torreano		Masarolis
Comeglians				Reant
Dogna				Tamoris
Drenchia		Tolmezzo		Cazzaso
Forni Avoltri				Fusea
Forni di Sopra				Illegio
Forni di Sotto			Cazzaso Nuova	
Grimacco				Lorenzaso
Lauco		Attimis	Porzus	
Ligosullo			Subit	
Lusevera			Cancellier	
Malborghetto -Valbruna		Nimis	Chialminis	
Moggio Udinese			Monteprato	
Montenars			Borgo di Mezzo	
Ovaro		Forgaria nel Friuli	Monteprat	
Paluzza		Prepotto		Castelmonte
Paularo		Zuglio	Fielis	
Pontebba			Sezza	
Prato Carnico		Raveo	Raveo	
Preone		Enemonzo	Fresis	
Pulfero			Maiaso	
Ravaschetto			Tartinis-Colza	
Resia		San Leonardo	Iainich	
Resiutta				
Rigolato				
Sauris				
Savogna				
Socchieve				
Stregna				
Sutrio				
Taipana				
Tarvisio				
Treppo Carnico				
Verzegnis				
Provincia di Pordenone				
Andreis				
Barcis				
Cimolais				
Claut				
Clauzetto				
Erto e Casso				
Frisanco				
Tramonti di Sopra				
Tramonti di Sotto				
Vito d'Asio				

ALLEGATO 2 AL BANDO

SETTORE INDUSTRIALE:

Imprese di servizio che rientrano nelle seguenti classificazioni ATECO 2002:

- 72.2 *Realizzazione di software e consulenza informatica*
- 72.40 *Attività delle banche dati*
- 72.60 *Altre attività connesse all'informatica*
- 73.10 *Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria*
- 74.12.2 *Attività delle società di revisione e certificazione dei bilanci*
- 74.2 *Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici*
- 74.30 *Collaudi e analisi tecniche*
- 74.70 *Servizi di pulizia e disinfestazione*
- 74.82 *Imballaggio e confezionamento per conto terzi*
- 90.02 *Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi*
- 90.01 *Raccolta e depurazione delle acque di scarico*
- 93.01.1 *Attività delle lavanderie industriali*

SETTORE ARTIGIANALE:

PMI di servizio iscritte all'Albo delle imprese artigiane che rientrino nelle seguenti classificazioni ATECO 2002:

- 72 *Informatica ed attività connesse*
- 73.10 *Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria*
- 74.12.2 *Attività delle società di certificazioni e revisione di bilanci*
- 74.2 *Attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici*
- 74.3 *Collaudi e analisi tecniche*
- 74.70 *Servizi di pulizia e disinfestazione*
- 74.82 *Imballaggio e confezionamento per conto terzi*
- 74.84.5 *Design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa*
- 90.02 *Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi*
- 90.01 *Raccolta e depurazione delle acque di scarico*
- 93.01.1 *Attività delle lavanderie industriali*



Unione Europea
FESR



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

ALLEGATO 3 AL BANDO PROGETTO GENERALE D'INTERVENTO

Asse 2 **Ampliamento e competitività del sistema imprese**
Misura 2.5 **Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità**
Azione 2.5.2 **Sostegno allo start up imprenditoriale**

1. DATI SULLA NUOVA IMPRESA (Indicare il settore, forma giuridica, indirizzo Codice di attività ATECO 2002)

2. DATI RELATIVI AI PROPONENTI E ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (curriculum vitae del/i proponente/i nel quale siano specificate le eventuali esperienze lavorative, nel caso di società/cooperative le quote sociali previste; l'organizzazione aziendale con specificazione, nel caso di società di persone o cooperative, dei ruoli ricoperti dai proponenti; le previsioni di incrementi occupazionali nei primi tre anni di attività)

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – descrivere le motivazioni alla base della creazione dell'impresa indicando opportunità e minacce allo sviluppo dell'iniziativa e punti di forza e debolezza del progetto; cenni sul mercato nel quale l'impresa andrà ad operare con riferimento al quadro normativo di riferimento, alla domanda del prodotto/servizio fornito e all'analisi della concorrenza; descrizione del prodotto/servizio fornito, ciclo produttivo; descrizione delle strategie di promozione del prodotto servizio ecc.;

4. Descrivere le caratteristiche soggettive ed oggettive che danno diritto ai punteggi di priorità indicati all'art. 9 del bando.

Fonti di copertura

FONTI DI COPERTURA	IMPORTI
CONTRIBUTO IN C/O CAPITALE	
FINANZIAMENTO BANCARIO	
MEZZI PROPRI	
ALTRO	
TOTALE	-

PREVISIONI ANDAMENTO GESTIONE ANNO RIFERIMENTO _____

	ANNO 1	ANNO 2
RICAVI DI VENDITA		
+/- VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI		
ALTRI RICAVI		
VALORE DELLA PRODUZIONE	-	-
COSTI PER MATERIE		
COSTI PER SERVIZI		
COSTI PER PERSONALE		
+/- VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE		
AMMORTAMENTI		
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
ONERI DIVERSI		
COSTI DELLA PRODUZIONE	-	-
ONERI FINANZIARI		
RISULTATO DI ESERCIZIO LORDO	0,00	0,00

Luogo e data _____

IL/I PROPONENTE/I



Unione Europea
FESR



Ministero dell'economia e delle finanze



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Spazio per protocollo Servizio

Domanda corredata da n. _____ allegati

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali
e montagna
Servizio per la montagna
Via Ermes di Colloredo, n. 22
33100 UDINE

Spett.le
Agemont SpA¹
Via Linussio, 1
33020 AMARO - UD

Oggetto: Domanda di finanziamento a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000-2006
Misura 2.5 Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità
Azione 2.5.2 – Sostegno allo start up imprenditoriale

Il/la/i sottoscritto/a/i²

1)

COGNOME E NOME:

NATO A (data e luogo)

RESIDENTE O DOMICILIATO IN
(Prov. Via; N Cap.)

TELEFONO

2)

COGNOME E NOME:

NATO A (data e luogo)

RESIDENTE O DOMICILIATO IN
(Prov. Via; N Cap.)

TELEFONO

¹ Da inviare ad Agemont solo nel caso in cui venga scelta l'opzione 2 o l'opzione 3 di seguito indicata

² Se l'impresa sarà costituita in forma di società di persone o cooperativa devono essere riportati i dati relativi a tutti i proponenti che faranno parte della compagine sociale

Codice di attività ATECO 2002 (vedi allegato n.2 del bando)

Codice primario
(attività prevalente)

Codice secondario

Codice secondario

ai termini della normativa indicata in oggetto

CHIEDE/CHIEDONO

nel rispetto dei limiti previsti dalla regola "de minimis"² (Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12/01/2001, pubblicato in GUCE del 13.01.2001), dall'art. 29, comma 4, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio e dalla delibera della Giunta regionale n. 3992 del 25 novembre 2002:

Barrare una delle seguenti tre opzioni:

- **OPZIONE 1** : contributo in conto capitale

la concessione di un contributo in conto capitale a titolo "de minimis" dell'ammontare di Euro:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

in cifre

in lettere

finalizzato alla realizzazione dell'investimento complessivo di Euro:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

in cifre

in lettere

- **OPZIONE 2** : contributo in conto capitale, contributo in conto interessi e garanzia

³ Il regime "de minimis" consiste in aiuti non eccedenti un massimale di 100.000 Euro su un periodo di tre anni. Uno stesso soggetto può ottenere aiuti de minimis derivanti da strumenti contributivi, regionali, nazionali, comunitari diversi (perché un aiuto sia de minimis questa caratteristica deve essere espressamente citata nel dispositivo che prevede l'aiuto) purché la somma complessiva degli aiuti de minimis sia pari al massimo a 100.000 Euro. L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (decreto di concessione).

la concessione di un contributo in conto capitale a titolo "de minimis" dell'ammontare di Euro:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

in cifre

in lettere

E

la concessione di un contributo in conto interessi a titolo "de minimis", su un finanziamento bancario stipulato, a fronte della spesa ammissibile non coperta dal contributo in conto capitale, con l'Istituto bancario convenzionato con l'Amministrazione Regionale di seguito indicato:

Banca _____
 Filiale di _____
 Indirizzo _____
 Funzionario della banca responsabile dell'istruttoria: _____
 N. tel: _____ N. fax: _____
 Email: _____

Valore del finanziamento bancario in Euro:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

in cifre

in lettere

E

la concessione di una garanzia rilasciata da Agemont SpA, a copertura parziale del finanziamento bancario stipulato, a fronte della spesa ammissibile non coperta dal contributo in conto capitale, con l'Istituto bancario convenzionato con l'Amministrazione Regionale sopra indicato:

Valore della garanzia in Euro (50% dell'importo del finanziamento bancario):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

in cifre

in lettere

finalizzati alla realizzazione dell'investimento complessivo di Euro:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

in cifre

in cifre

in lettere

Il/La/i sottoscritto/a/i consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e **della decadenza dei benefici** prevista dall'art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto DPR

DICHIARA/DICHIARANO

- Di realizzare l'investimento oggetto della domanda di contributo in:
 - area montana Obiettivo 2 Comune: _____
(vedi allegato 1 tab. a) al bando)
 - area montana in Sostegno Transitorio Comune: _____
(vedi allegato 1 tab. a) del bando)
 - area montana fascia C
(vedi allegato 1 tab. b) del bando)
- di essere residente o domiciliato in uno dei comuni dell'area montana obiettivo 2 o Sostegno transitorio (vedi allegato 1 tab. a) al bando);
- di avere regolarmente partecipato alle fasi di assistenza e tutoraggio nell'ambito del progetto M.B.I. dell'azione 2.5.1 "Promozione dello start up imprenditoriale" condotto da Agemont, e di aver mantenuto, per tutta la durata del percorso di assistenza/tutoraggio, le priorità che hanno determinato la propria individuazione da parte di Agemont quale soggetto idoneo a partecipare al bando dell'azione 2.5.2;
- di essere a conoscenza della normativa e delle modalità per l'accesso ai contributi previsti dal DOCUP Ob 2 2000-2006, dal Complemento di Programmazione e dalla Delibera della Giunta Regionale n. del __/__/__ con la quale viene approvato il bando ed il presente fac simile di domanda;
- di essere a conoscenza degli obiettivi e dei contenuti della scheda tecnica di misura del Complemento di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006;
- di essere a conoscenza che il contributo in c/capitale sommato eventualmente al contributo in c/interessi ed in conto garanzie deve rispettare i limiti previsti dalla regola "de minimis" (Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12/01/2001, pubblicato in GUCE del 13.01.2001), quelli previsti dall'art. 29, comma 4, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio e quelli previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 3992 del 25/11/2002 che ammette la concorrenza di altre agevolazioni pubbliche sul medesimo intervento sino alla copertura massima del 50% del costo ammissibile dell'investimento;
- di essere a conoscenza che la mancata accettazione dei termini per l'esecuzione e la rendicontazione finanziaria dell'intervento, di cui al decreto di concessione, comporta la revoca del contributo;
- di essere a conoscenza che l'attività ed i beni oggetto del contributo non possono essere distolti dalla loro destinazione né possono essere alienati o ceduti a terzi a qualsiasi titolo per un periodo di 5 anni dalla data del decreto di liquidazione a saldo del contributo.

- di essere a conoscenza che i beni mobili oggetto del contributo non possono essere utilizzati per tutta la durata del vincolo di destinazione al di fuori delle aree obiettivo 2 e sostegno transitorio;
- di essere a conoscenza che beni mobili oggetto del contributo, divenuti inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni mobili coerenti con l'investimento, per i quali comunque non potrà essere presentata alcuna domanda di agevolazione;
- nel caso in cui all'interno del programma di investimenti sia previsto l'acquisto di immobile, che l'immobile medesimo non è stato oggetto di contributi pubblici negli ultimi dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda;
- di essere a conoscenza che le eventuali varianti non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concedibile, anche qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare aumentata;
- di essere a conoscenza che se eventuali varianti al progetto approvato comportano una spesa inferiore a quella approvata con delibera della Giunta Regionale il contributo viene proporzionalmente rideterminato;
- di essere a conoscenza che le varianti che comportano una variazione maggiore del 20% della spesa ammissibile riferita ad una specifica categoria di spesa, devono essere comunicate preventivamente al Servizio per la montagna ed essere autorizzate dalla Regione;
- di essere a conoscenza delle cause di revoca e riduzione di contributo di cui all'articolo 15 del bando;
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda potrà essere valutato ai fini della revoca del contributo
- che l'IVA non è recuperabile l'IVA è recuperabile, anche parzialmente
- di essere a conoscenza del punteggio relativo all'imprenditoria giovanile di cui all'articolo 9 "Criteri di valutazione/priorità del bando"
- di essere a conoscenza del punteggio relativo all'imprenditoria femminile di cui all'articolo 9 "Criteri di valutazione/priorità" del bando
- di essere a conoscenza dei punteggi previsti all'art. 9 del bando "Criteri di valutazione/priorità";
- che i dati e le informazioni contenute nella domanda, negli allegati e nella documentazione anche successivamente richiesta, sono rigorosamente conformi alla realtà e che non sono stati omessi gravami, passività o vincoli esistenti sulle attività;

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a rispettare i seguenti obblighi a carico del Beneficiario:

(barrare le caselle qualora si sottoscriva l'impegno)

- Fornire i chiarimenti o documenti richiesti per l'istruttoria della pratica entro il termine perentorio fissato dalla Regione, comunque non superiore a 30 giorni e non inferiore a 15 giorni;
- apertura della partita IVA (nel caso di imprese individuali) entro 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione della domanda;
- costituzione dell'impresa e apertura della partita IVA (nel caso di società di persone) entro 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione della domanda;
- iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. successivamente alla presentazione della presente domanda ed entro la data, fissata nel decreto di concessione, per la rendicontazione a saldo del contributo;
- costituzione dell'impresa nella forma di :
 - ditta individuale
 - società di persone
 - cooperativa

- Costituzione dell'impresa nel rispetto dei parametri previsti dall'Allegato 1 del Reg.to (CE) 364/2004 per la definizione della piccola e media impresa;
- Nel caso di iniziative turistiche, rispondenza delle iniziative alle prescrizioni turistiche comunali e regionali e gestione delle strutture in conformità alla disciplina del turismo di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2;
- Nel caso di iniziativa commerciale, costituzione dell'impresa nel rispetto dei parametri, previsti per la definizione di PMI commerciale, elencati nel Decreto del Presidente della Regione 18/05/01, n. 0179/Pres e per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rispondenza delle iniziative a quanto previsto dalla legge n. 287/1991;
- Realizzazione di un'iniziativa imprenditoriale, appartenente al settore di seguito indicato, in uno dei comuni dell'area montana di cui all'allegato 1 tab. A) del bando :

artigianato

- produzione CODICE ISTAT _____
- servizio alla produzione CODICE ISTAT _____

industria

- produzione CODICE ISTAT _____
- servizio alla produzione CODICE ISTAT _____

turismo CODICE ISTAT _____

- realizzazione di un'iniziativa imprenditoriale, appartenente al settore di seguito indicato, in area montana fascia C così come definita nell'allegato 1 tab. B) del bando:

commercio

- al dettaglio CODICE ISTAT _____
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande CODICE ISTAT _____

artigianato

- servizio alla persona CODICE ISTAT _____

- Costituzione dell'impresa nel rispetto dei parametri relativi all'imprenditoria giovanile di cui all'articolo 9 "Criteri di valutazione/priorità del bando"
- Costituzione dell'impresa nel rispetto dei parametri relativi all'imprenditoria femminile di cui all'articolo 9 "Criteri di valutazione/priorità" del bando
- Costituzione dell'impresa per sviluppare iniziative basate sullo spin off della ricerca e/o ad alta intensità di conoscenza di cui all'articolo 9 "Criteri di valutazione/priorità" del bando
- Costituzione dell'impresa per sviluppare iniziative che utilizzano tecnologie miranti alla riduzione delle pressioni sull'ambiente di cui all'articolo 9 "Criteri di valutazione/priorità" del bando
- Costituzione dell'impresa per sviluppare iniziative di artigianato tradizionale ed artistico (elencate nell'allegato A al regolamento di esecuzione della LR 12/2002 "disciplina organica dell'artigianato" approvato con D.P.Reg. 20/12/2002 n. 0400/Pres., pubblicato sul B.U.R n. 4 del 22/01/2003) di cui all'articolo 9 "Criteri di valutazione/priorità" del bando
- Costituzione dell'impresa per sviluppare iniziative localizzate nella fascia C dell'area montana (indicate nell'allegato 1 tab. B) del bando)
- Rispetto di tutte le condizioni e disposizioni contenute nel DOCUP e nel Complemento di Programmazione e nei regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali ed in particolare nel Reg(CE) 448/2004, in materia di spese ammissibili, e nel Reg(CE) 1159/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento all'obbligo di erigere i cartelloni in loco e di apporre le targhe esplicative;
- Utilizzazione del contributo esclusivamente per finanziare l'iniziativa oggetto della domanda di finanziamento di cui trattasi,
- Rispetto del divieto di acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili oggetto di contributo dal coniuge, da parenti e affini fino al secondo grado ovvero da soci;

Possesso, entro due mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R., della disponibilità dell'area o dell'immobile a fronte del quale viene proposto l'investimento;

- Rispetto dell'obbligo di non superare il limite di contributi "de minimis" assegnabili ad una stessa impresa, indicato nel Regolamento CE 69/2001 della Commissione Europea in 100.000 euro nell'arco di un triennio, dei limiti previsti dall'art. 29, comma 4, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio e di quelli previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 3992 del 25/11/2002 che ammette la concorrenza di altre agevolazioni pubbliche sul medesimo intervento sino alla copertura massima del 50% del costo ammissibile dell'investimento;
- Comunicazione al Servizio per la montagna degli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti sul medesimo intervento dopo la presentazione della domanda e fino alla concessione dell'agevolazione di cui al presente bando;
- Presentazione al Servizio per la montagna di qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica;
- Rispetto dei termini, fissati nell'atto di concessione di contributo, per l'esecuzione e per la rendicontazione finanziaria dell'intervento laddove accettati formalmente a seguito della comunicazione dell'atto di concessione medesimo;
- Rispetto dei termini per l'avvio e la conclusione degli interventi secondo la tempistica prevista nel Complemento di Programmazione:

a) Avvio delle iniziative:

comunicazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della delibera che approva la graduatoria, dell'avvenuto avvio dell'iniziativa. Il progetto si intende avviato a seguito del rilascio della prima fattura o altra documentazione di spesa equivalente;

b) Conclusione dell'iniziativa:

entro 24 mesi dal termine ultimo per l'avvio dell'iniziativa, vanno rendicontate le spese sostenute per la realizzazione del progetto;

- in deroga ai termini generali di cui sopra, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di rendicontazione finale alla Commissione europea, la realizzazione del progetto dovrà comunque concludersi e le relative spese essere rendicontate entro il termine perentorio del 31 marzo 2008;
- comunicazione a mezzo di lettera raccomandata dell'eventuale decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento. Nel caso di rinuncia all'esecuzione dell'intervento il Direttore Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna provvederà alla revoca del contributo; nel caso di realizzazioni parziali dell'intervento il Direttore Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna valuterà se concedere una quota parte del contributo sulla base di quanto realizzato (se l'attuazione, anche se parziale, garantisce comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento) oppure se procedere alla revoca del contributo concesso;
- comunicazione di variazioni nel rappresentante legale, nei componenti degli organi decisori e negli estremi per l'accreditamento;
- invio all'Amministrazione regionale delle informazioni e dei dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dall'Amministrazione stessa, anche successivamente alla liquidazione del contributo concesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni;
- presentazione all'Amministrazione regionale, in sede di rendicontazione di spesa, della documentazione di spesa quietanzata in originale che verrà annullata con la dicitura "documento di spesa utilizzato per l'erogazione di contributo ai sensi del Docup obiettivo 2 2000-2006"; i documenti giustificativi delle spese dovranno indicare chiaramente l'oggetto della prestazione;

- invio della documentazione di spesa disponibile anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta dell'Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea e dello Stato;
- comunicazione dell'eventuale estinzione anticipata del finanziamento bancario;
- comunicazione di variazione del tasso effettivo applicato dall'Istituto bancario nel caso in cui lo stesso scenda al di sotto del 3% su base annua;
- in sede di rendicontazione:
 - presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le fatture e/o gli altri documenti di spesa sono fiscalmente regolari, si riferiscono unicamente all'intervento finanziato, sono stati pagati a saldo e sugli stessi non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati nelle fatture e nei documenti stessi;
 - presentazione, nel caso di acquisto di software, di copia della licenza d'uso o dichiarazione del fornitore da cui risulti la proprietà o altro titolo di disponibilità del software stesso;
- conservazione, in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, fino al 31.12.2012, in originale o in copia conforme all'originale, di tutta la documentazione relativa all'iter procedurale, amministrativo e contabile;
- predisposizione di un sistema contabile distinto oppure di un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
- consentire e agevolare le attività di controllo da parte delle autorità statali, regionali e comunitarie.
- rispetto della normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti, nonché delle condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi, nonché dalla normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quelle concernenti il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;
- comunicazione per un periodo di cinque anni dalla conclusione dell'iniziativa delle eventuali modifiche relative all'impresa (natura giuridica, ragione sociale, sede legale ed unità locali, iscrizione e modifiche all'attività al registro delle imprese della C.C.I.A.A.); entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle modifiche medesime;
- comunicazione entro il 28 febbraio di ogni anno in cui perdura il vincolo di destinazione, tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il perdurare dei vincoli medesimi.

Allega alla domanda la seguente documentazione in triplice copia.

- a) Copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale del/i sottoscrittore/i, in corso di validità, qualora la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- b) progetto generale d'intervento redatto utilizzando il modello di cui all'allegato 3 al bando;
- c) elenco di eventuali ulteriori documenti allegati alla domanda di finanziamento.

Il/La sottoscritto/a prende altresì atto che:

Il presente invito costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.

I dati personali raccolti attraverso la proposta di progetto, e richiesti ai fini della valutazione del progetto stesso, verranno trattati dal Servizio per la montagna della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

Titolare dei dati è il Direttore Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna e responsabile del trattamento il Direttore del Servizio per la montagna.

Luogo e data _____

IL RICHIEDENTE

(firma leggibile)

(firma leggibile)

(firma leggibile)

(firma leggibile)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2005, n. 1921.

DOCUP Obiettivo 2 - 2000-2006 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - asse 4 «Rafforzamento dell'economia della montagna e ripristino delle condizioni socioeconomiche e di mercato della montagna marginale» - misura 4.2 «Sostegno per favorire il presidio socio-economico dell'alta montagna» - azione 4.2.5. «Sviluppo di iniziative nei "nuovi ambiti di attività"» - Approvazione bando per progetti di animazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2811) del 23 novembre 2001, così come modificata con decisione della Commissione europea n. C(4591) del 19 novembre 2004, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DOCUP) dell'Obiettivo 2 2000-2006 per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001, recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002 e successivamente modificato ed integrato da ultimo nella versione 10 adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 4 marzo 2005;

ATTESO che il DOCUP, nell'ambito dell'asse 4 «Rafforzamento dell'economia della montagna e ripristino delle condizioni socioeconomiche e di mercato nella montagna marginale» prevede la misura 4.2. «Sostegno per favorire il presidio socio-economico dell'alta montagna» ed in particolare l'azione 4.2.5. «Sviluppo di iniziative nei "nuovi ambiti di attività"»;

PRESO ATTO che nell'ambito dell'azione 4.2.5. citata sono previsti aiuti per:

- lo sviluppo di progetti di animazione nei cosiddetti nuovi ambiti di attività (servizi della vita quotidiana, servizi per migliorare la qualità della vita, servizi culturali e del tempo libero, servizi ambientali) realizzati da gruppi di organizzazioni no profit;
- l'avvio di nuove idee imprenditoriali nei "nuovi ambiti di attività";

ATTESO che il Complemento di Programmazione individua quale struttura amministrativa responsabile dell'attuazione dell'azione 4.2.5. il Servizio per la montagna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione prevede che l'azione sia a titolarità regionale e che l'individuazione dei progetti finanziabili e dei destinatari sia realizzata attraverso bandi distinti per ciascuna delle due tipologie di intervento previste;

VISTO l'articolo 3, comma 2, della citata legge regionale n. 26/2001, secondo il quale la Giunta regionale, con apposite deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e d'intesa con l'Assessore per le relazioni internazionali, comunitarie ed autonomie locali, approva i bandi e gli inviti per l'accesso ai finanziamenti previsti dal DOCUP e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1444 del 17 giugno 2005 con la quale è stato approvato il nuovo piano finanziario analitico per misura/azione/sottoazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1445 del 17 giugno 2005 con la quale è stato approvato il quadro delle assegnazioni delle risorse aggiuntive regionali;

OSSERVATO che le risorse finanziarie a favore dell'azione 4.2.5 sono complessivamente pari ad euro 1.215.100,00 a favore delle aree Obiettivo 2, di cui euro 915.100,00 relative a fondi DOCUP ed euro 300.000,00 derivanti da risorse aggiuntive regionali;

RITENUTO di destinare risorse pari ed euro 400.000,00 a valere esclusivamente sul piano finanziario del DOCUP per il finanziamento dello sviluppo di progetti di animazione nei cosiddetti “nuovi ambiti di attività”;

VISTO l’allegato Bando per progetti di animazione parte integrante della presente deliberazione comprensivo dei seguenti relativi allegati:

Allegato A: Domanda di finanziamento

Allegato B: Scheda Progetto di animazione

Allegato C: Relazione accompagnatoria al progetto di animazione

Allegato D: Dichiarazione attività

Allegato E: Tabella zona di attuazione prevista dal bando

Allegato F: Tabella zona densità abitativa prevista dal bando

ATTESO che detto bando contiene i criteri di ammissibilità ed i criteri di priorità come previsto dal Complemento di Programmazione, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento come stabilito dal citato articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 26/2001;

RILEVATO, in particolare, che i termini per la presentazione delle domande vengono fissati in 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l’attuazione degli stessi, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell’Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, d’intesa con l’Assessore per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

all’unanimità

DELIBERA

1. di approvare l’allegato Bando per l’accesso ai finanziamenti per l’azione 4.2.5. «Sviluppo di iniziative nei “nuovi ambiti di attività”» relativamente ai Progetti di animazione, del Documento Unico di Programmazione dell’Obiettivo 2 2000-2006 per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con i relativi allegati:

Allegato A: Domanda di finanziamento

Allegato B: Scheda Progetto di animazione

Allegato C: Relazione accompagnatoria al progetto di animazione

Allegato D: Dichiarazione attività

Allegato E: Tabella zona di attuazione prevista dal bando

Allegato F: Tabella zona densità abitativa prevista dal bando

costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di assegnare, per quanto in premessa, a tale Bando risorse complessive per interventi in aree Obiettivo 2 pari a euro 400.000,00 a valere sul piano finanziario del Programma;

3. di fissare il termine per la presentazione delle domande in 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di provvedere alla pubblicazione di un estratto del bando su tre quotidiani locali e su «Il Sole 24 ore»;

5. di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Allegato

Unione Europea
FESRMinistero dell'Economia
e delle FinanzeRegione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio per la montagna

BANDO

DOCUP OBIETTIVO 2

2000-2006

**Asse 4 Rafforzamento dell'economia della montagna e ripristino delle condizioni socioeconomiche e di mercato nella montagna marginale
Misura 4.2 Sostegno per favorire il presidio socio-economico dell'alta montagna
Azione 4.2.5 Sviluppo di iniziative nei "nuovi ambiti di attività".**

Progetti di animazione

Art. 1

Oggetto ed obiettivi del bando

1. Il presente bando disciplina l'accesso ai finanziamenti per lo sviluppo di progetti di animazione previsti dall'azione 4.2.5 «Sviluppo di iniziative nei «nuovi ambiti di attività»» del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 del Friuli Venezia Giulia.

2. L'obiettivo è quello di sviluppare progetti di animazione nei cosiddetti nuovi ambiti di attività (servizi della vita quotidiana, servizi per migliorare la qualità della vita, servizi culturali e del tempo libero, servizi ambientali) realizzati da soggetti no profit. Si tratta di iniziative volte anzitutto ad accrescere il senso di appartenenza alla propria comunità da parte di soggetti residenti in quanto mirate alla valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio artistico e culturale del territorio.

Art. 2

Soggetti ammessi a presentare domanda

1. Sono ammessi a presentare domanda gruppi di soggetti no profit ovvero di soggetti senza scopo di lucro, regolarmente iscritti nel registro regionale delle associazioni di volontariato (articolo 6 legge regionale n. 12/1995) o nel registro delle associazioni di promozione sociale (articolo 13 legge regionale n. 13/2002), che si siano costituiti in forma di associazioni temporanee di scopo (di seguito indicate come ATS). L'iscrizione a tali registri dei singoli soggetti no profit, se non già avvenuta al momento della presentazione della domanda di finanziamento, dovrà comunque essere effettuata e comunicata al Servizio per la montagna entro e non oltre 120 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande. Tale iscrizione di tutti i soggetti no profit aderenti all'ATS costituisce comunque condizione pregiudiziale di ammissibilità al finanziamento. L'atto costitutivo e/o lo statuto, dei singoli soggetti no profit, e le loro eventuali modifiche, devono prevedere il divieto di ripartizione fra i membri degli utili economici eventualmente derivanti dalla propria attività, nonché, nel caso di scioglimento, il divieto di suddivisione del patrimonio sociale in parti o quote tra gli stessi associati e l'obbligo di devoluzione dello stesso a terzi a scopo di utilità o solidarietà sociale. Le ATS devono essere

costituite da almeno cinque soggetti no profit diversi, dei quali la maggioranza e comunque sempre il soggetto capofila con sede nella zona C della area montana di cui alla tab. b.1 dell'appendice 1 del Complemento di Programmazione del DOCUP Obiettivo 2 (di seguito denominata in breve zona C (allegato E) e i rimanenti nella restante area montana. I soggetti no profit di cui sopra devono operare in non meno di tre distinti settori di intervento, così come individuati al successivo comma 3. Ogni singolo soggetto no profit può aderire fino ad un massimo di due ATS, ed una volta soltanto nella veste di capofila.

2. Delle ATS previste al comma 1 possono far parte i seguenti soggetti no profit:

- a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- c) organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- d) cooperative sociali senza finalità di lucro di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7);
- e) fondazioni senza finalità di lucro;
- f) altre organizzazioni senza finalità di lucro.

3. Ciascun soggetto no profit deve operare prevalentemente in uno dei seguenti settori di intervento, fra i quali sono ricompresi i tre settori di riferimento così come indicati al comma 1:

- a) assistenza sociale e sanitaria, solidarietà, attività sociali o di utilità sociale;
- b) istruzione, formazione, arte e cultura;
- c) sport e spettacolo, turismo, attività hobbistiche e del tempo libero;
- d) natura, tutela degli animali ed ambiente, con esclusione dell'attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti.

4. Ogni ATS di cui al comma 1, ancorché prevista per il solo periodo di cui alla successiva lettera i) del presente paragrafo, deve essere costituita mediante apposita scrittura notarile sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei singoli soggetti no profit aderenti, e con essa:

- a) vengono identificati i soggetti no profit aderenti, le relative sedi e i legali rappresentanti;
- b) viene indicata la denominazione dell'ATS;
- c) fra i soggetti no profit aderenti viene designato il soggetto capofila amministrativo e finanziario (di seguito indicato come Capofila), la sede legale ed il suo legale rappresentante;
- d) viene indicato che il Capofila ha sede nella zona C dell'area montana;
- e) viene stabilito che il legale rappresentante del Capofila sia anche il legale rappresentante dell'ATS;
- f) viene conferito al Capofila un mandato speciale, irrevocabile, gratuito e con rappresentanza esclusiva anche processuale, per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e di garanzia della corretta attuazione del progetto di animazione;
- g) viene denominato e descritto il progetto di animazione;
- h) viene indicato espressamente che il Capofila costituisce l'unico interlocutore con l'Amministrazione regionale per tutti gli aspetti inerenti e conseguenti il progetto di animazione presentato ed eventualmente finanziato, ivi compresa l'attribuzione e la riscossione del contributo;
- i) è previsto l'obbligo dei singoli soggetti no profit di aderire all'ATS fino al 31 dicembre 2012 salvo recessi anticipati per causa di forza maggiore previo consenso degli altri associati ed autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 3

Ambito di operatività dei progetti di animazione

1. I progetti di animazione dovranno prevedere spese esclusivamente a vantaggio della zona C della area montana.

Art. 4

Risorse finanziarie

1. La dotazione finanziaria del presente bando a valere sulle risorse del piano finanziario del programma DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2004-2006 ammonta a euro 400.000,00.

Art. 5

Intensità di aiuto

1. I progetti di animazione utilmente collocati in graduatoria sono finanziati in misura pari al 100% della spesa ammissibile fino ad un importo massimo di euro 100.000,00.

2. Il legale rappresentante del soggetto capofila e dell'ATS può anche presentare progetti di animazione di importo superiore ai 100.000,00 euro, indicando le fonti finanziarie sulle quali grava la differenza posta a carico dell'ATS.

Art. 6

Interventi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili i progetti di animazione nei nuovi ambiti di attività di cui all'articolo 1, comma 2 presentati dalle ATS previste dall'articolo 2, comma 1, e consistenti nell'organizzazione di eventi e di iniziative specifiche di coinvolgimento della popolazione locale attraverso un'attività non episodica, continuativa o ripetuta nel tempo, ed in generale nell'attività di promozione, anche al fine di promuovere ed accrescere il senso di appartenenza alla comunità da parte dei soggetti residenti, attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio artistico e culturale del territorio montano.

2. I progetti di animazione dovranno interessare esclusivamente la fascia C dell'area montana della Regione (Allegato E) come indicato nel Complemento di Programmazione del DOCUP Obiettivo 2.

3. I progetti di animazione presentati dovranno prevedere una spesa complessiva non inferiore a euro 40.000,00.

4. Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 (pubblicato in GUCE serie L n. 72 dell'11 marzo 2004) relativo all'ammissibilità delle spese concernenti operazioni finanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese sostenute successivamente al termine ultimo per la presentazione delle domande, rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) spese per l'acquisizione di servizi e consulenze necessarie per la realizzazione del progetto di animazione;
- b) spese inerenti l'organizzazione di seminari, incontri, convegni ed eventi previsti dal progetto di animazione;
- c) spese amministrative e generali strettamente connesse al progetto (spese legali, notarili, amministrative e per la rendicontazione, spese per la fidejussione bancaria o assicurativa finalizzata all'erogazione dell'anticipo del 50% del finanziamento, telefono, fotocopie, energia, rimborso spese viaggi e missioni strettamente connesse al progetto, ecc.) entro un limite massimo del 15% del costo totale del progetto;
- d) acquisto di hardware, software ed arredi strettamente necessari alla realizzazione del progetto;
- e) spese di promozione e diffusione;

- f) IVA, se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma 7 dell'Allegato al Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 (pubblicato sulla GUCE serie L n. 72 dell'11 marzo 2004) visionabile all'indirizzo Internet:

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/1_072/1_07220040311it00660077.pdf

5. Sono invece escluse le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per il personale dipendente e per i collaboratori dell'ATS e dei singoli soggetti no profit aderenti alla medesima;
- b) spese per acquisto di terreni, beni immobili ed automezzi;
- c) spese per acquisto di materiale usato;
- d) spese per fornitura di beni o servizi in economia.

Art.7

Presentazione delle domande

1. La domanda deve venire redatta utilizzando esclusivamente il modello (Allegato A), nonché bollata ai sensi di legge, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila e dell'ATS e presentata in originale unitamente alla documentazione prevista al comma 4 del presente articolo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il termine che scade in un giorno non lavorativo viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

2. Le domande vanno presentate presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in via Caccia n. 17 - 33100 Udine ovvero presso il Servizio per la montagna della medesima Direzione con sede in Via Ermes di Colloredo 22 - 33100 Udine entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, con il seguente orario:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30
- il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

3. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 le domande possono essere anche inoltrate a mezzo raccomandata a condizione che siano spedite entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo e che pervengano entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine. In tal caso la data di spedizione è attestata dal timbro e dalla data apposti dall'ufficio postale accettante, quella di arrivo dal timbro di ricevimento apposto dagli uffici regionali.

4. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità personale, in corso di validità, del rappresentante legale di ciascun soggetto no profit partecipante all'iniziativa.
- b) per ciascun soggetto no profit aderente all'ATS copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto e delle loro eventuali modifiche dalle quali risulti la natura giuridica, l'assenza di finalità di lucro e l'esplicito divieto di ripartizione fra i propri membri degli utili economici eventualmente derivanti dalla propria attività, nonché, nel caso di scioglimento, il divieto di suddivisione del patrimonio sociale in parti o quote tra gli stessi associati e l'obbligo di devoluzione dello stesso a terzi a scopo di utilità o solidarietà sociale.
- c) copia dell'atto notarile di cui all'articolo 2 comma 4.
- d) progetto di animazione contenuto nell'Allegato B del bando, redatto in originale e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti no profit aderenti all'ATS.
- e) relazione accompagnatoria al progetto di animazione contenuta nell'Allegato C del bando, redatta in originale e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti no profit aderenti all'ATS.
- f) per ciascun soggetto no profit aderente all'ATS, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato D) attestante in quale settore di intervento previsto dall'articolo 2, comma 3 rientrano i compiti e le mansioni esercitate in via prevalente dal soggetto stesso.

5. La modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda è reperibile anche sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it.

Art. 8

Ricevibilità delle domande

1. Non sono ricevibili le domande:

- a) pervenute dopo il termine fissato all'articolo 7 commi 1 e 3;
- b) presentate utilizzando modelli diversi da quelli di cui agli Allegati A, B, C e D del presente bando;
- c) incomplete negli elementi essenziali per la valutazione delle stesse e la formazione della relativa graduatoria.

2. Nel caso vengano accertate le cause di non ricevibilità di cui al comma 1, il Servizio per la montagna comunica tempestivamente al legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la non ricevibilità della domanda e le relative motivazioni.

Art. 9

Ammissibilità delle domande

1. Non sono ammissibili le domande:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2;
- b) nelle quali non sia individuato il soggetto Capofila;
- c) relative a progetti non ammissibili ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2;
- d) che non rispettino i requisiti minimi di spesa previsti dall'articolo 6 comma 3;
- e) che non raggiungano, in fase di prima istruttoria, un punteggio, calcolato secondo quanto previsto dal successivo articolo 10, pari ad almeno punti 3;
- f) per le quali non vengano presentate le documentazioni integrative entro il termine fissato dal Servizio per la montagna nella nota di richiesta, ovvero per le quali la documentazione trasmessa non consenta una valutazione positiva in fase istruttoria.

2. Ai fini della decisione sull'ammissibilità delle domande, il Servizio per la montagna si avvale delle informazioni, delle dichiarazioni sostitutive, degli impegni contenuti nelle stesse domande e nella documentazione allegata, nonché delle integrazioni prodotte.

3. Nel caso vengano accertate le cause di non ammissibilità di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), il Servizio per la montagna, per economia di procedimento, non procede alla prima fase istruttoria di cui al successivo articolo 10. Tali cause verranno comunicate tempestivamente al legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10

Prima fase istruttoria: attribuzione dei punteggi

1. Alle domande presentate e ricevibili che superino l'esame di ammissibilità ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 9, verrà attribuito un punteggio definito secondo i criteri sotto riportati, sulla base di quanto rilevato dalle stesse e dai relativi allegati. I punteggi riferiti a voci diverse, sono cumulabili, quelli all'interno della stessa voce sono fra loro alternativi.

Criterio		Punti
Voce a)	Settori di intervento	
a.1	Per tre settori di intervento di cui dall'art. 2, comma 3	1
a.2	Per quattro settori di intervento di cui dall'art. 2, comma 3	2
Voce b)	Progetto a valenza sovracomunale	
	Numero di Comuni appartenenti totalmente o parzialmente alla zona C nell'ambito dei quali sono previsti interventi di animazione del progetto presentato.	
b.1	Da 2 a 5 Comuni	1
b.2	Da 6 a 10 Comuni	2
b.3	Oltre i 10 Comuni	3
Voce c)	Partecipazione finanziaria del soggetto proponente	
c.1	Progetti che prevedono una spesa ammissibile da euro 100.000,01 a euro 120.000,00	1
c.2	Progetti che prevedono una spesa ammissibile superiore a euro 120.000,00.	2
Voce d)	Numero complessivo dei soggetti no profit che hanno sottoscritto il progetto	
d.1	5 soggetti.	1
d.2	6 o 7 soggetti.	2
d.3	8 soggetti od oltre.	3
Voce e)	Progetti con ambito operativo in Comuni ubicati in fascia C con densità abitativa inferiore a 16 abitanti/Km². Un punto per ogni Comune interessato con densità abitativa inferiore a 16 abitanti/Km ² , fino ad un massimo di 5 punti. Per l'individuazione dei comuni a bassa densità abitativa si fa riferimento all'allegato F	
Voce f)	Numero di Comunità montane nelle quali siano ubicati uno o più Comuni, non tutti confinanti fra loro, nei cui ambiti territoriali siano previsti interventi di animazione del progetto presentato.	
f.1	2 Comunità montane	1
f.2	3 Comunità montane.	2
f.3	4 Comunità montane.	3
Voce g)	Popolazione complessivamente residente in comuni nell'ambito dei quali sono previsti interventi di animazione del progetto presentato.	
g.1	Fino a 1000 abitanti	1
g.2	Da 1001 a 3000	2
g.3	Oltre 3000	3

2. In caso di parità, si darà priorità al progetto che avrà ottenuto punteggio maggiore ai sensi della voce a) del comma 1 ed in caso di ulteriore parità a quello che avrà ottenuto punteggio maggiore rispettivamente ai sensi delle voci b), d) ed e) del medesimo comma. Quale criterio residuale si seguirà la priorità nella presentazione delle domande attestata dal numero del protocollo di arrivo.

3. Tutte le condizioni che attribuiscono punteggio di priorità dovranno sussistere alla data di presentazione della domanda.

4. Per le domande che già in fase di prima istruttoria non risultino ammissibili ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera e) per economia di procedimento non si procederà alla seconda fase istruttoria di cui al successivo articolo 11. La causa di non ammissibilità verrà comunicata tempestivamente al legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11

Seconda fase istruttoria: determinazione della spesa ammissibile e del contributo

1. Il Servizio per la montagna, per le sole domande che abbiano superato positivamente la prima fase istruttoria, potrà richiedere al legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS la rettifica dei soli errori materiali e delle irregolarità formali presenti nella domanda e negli allegati alla stessa, nonché la produzione di documentazione integrativa, ed infine precisazioni e chiarimenti su quanto contenuto nella domanda o negli allegati alla stessa che si rendano comunque necessari per il completamento dell'attività istruttoria.

2. Le rettifiche ed integrazioni di cui al comma 1 del presente articolo verranno richieste con lettera raccomandata con avviso di ricevimento in cui verrà fissato il termine entro il quale il legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS dovrà fornire quanto richiesto.

3. L'istruttoria per l'individuazione delle domande ammissibili si conclude entro 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande.

4. La rideterminazione della spesa ammissibile potrà eventualmente comportare una nuova attribuzione del punteggio.

Art. 12

Formulazione della graduatoria

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria, approva con propria deliberazione le iniziative da ammettere a finanziamento secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito in fase istruttoria nonché l'elenco delle iniziative non ammissibili ai sensi dell'articolo 9, indicando sinteticamente le cause di non ammissibilità.

2. Per ciascuna delle domande approvate in graduatoria è determinato l'importo delle spese ammissibili e del relativo contributo.

3. La deliberazione di approvazione della graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13

Ammissione a contributo

1. Sulla base delle risultanze della graduatoria di cui all'articolo 12 con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è concesso il contributo per le domande approvate in ordine decrescente fino ad esaurimento delle risorse. In caso di disponibilità di ulteriori risorse si procederà al finanziamento, secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria, delle domande utilmente collocate nella stessa.

2. Il decreto di cui al comma 1 fissa i termini, entro il quale il legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS deve presentare accettazione espressa del contributo e delle condizioni previste, sulla base del modello predisposto dal Servizio per la montagna.

Art. 14

Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene con le seguenti modalità:

- a) anticipo pari al 50% del contributo concesso;
- b) saldo a conclusione del progetto;
- c) eventuali ulteriori modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. Ai fini dell'erogazione dell'anticipo il legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS deve pre-

sentare richiesta di pagamento, redatta secondo il modello predisposto dal Servizio per la montagna, corredata dalla seguente documentazione:

- a) comunicazione di avvio così come previsto dall'articolo 18 commi 1 e 2 del presente Bando;
- b) copia della prima fattura o di altra documentazione di spesa equivalente, recante l'attestazione di conformità all'originale, resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 19 e 19-bis del D.P.R. n. 445/2000. Tale attestazione può essere apposta in calce alla copia stessa;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello predisposto dal Servizio per la montagna.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo il legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS deve presentare richiesta di pagamento, redatta secondo il modello predisposto dal Servizio per la montagna, corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione conclusiva sulla realizzazione del progetto di animazione sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti aderenti all'ATS;
- b) elenco delle fatture o di altra documentazione di spesa equivalente sottoscritto in originale dal legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS;
- c) fatture o altra documentazione di spesa equivalente in originale, indicanti espressamente l'oggetto delle prestazioni e debitamente quietanzate ai sensi del successivo comma 5. Le fatture o altra documentazione di spesa equivalente dovranno essere esclusivamente intestate all'ATS. Tali fatture o documentazioni di spesa verranno successivamente annullate dal Servizio per la montagna con un timbro riportante la dicitura «Documentazione di spesa utilizzata per l'erogazione di contributi ai sensi del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006»;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale venga dichiarato:
 - che le spese contemplate nei documenti giustificativi presentati concernono esclusivamente la realizzazione del progetto di animazione finanziato;
 - che per esse non sono stati ottenuti altri finanziamenti in conto capitale, eccezion fatta per le somme rimaste a carico del soggetto proponente previste dall'articolo 5, comma 2;
 - che non sussistono ragioni di credito a favore dei fornitori che hanno emesso le fatture o altra documentazione di spesa equivalente;
 - per i soli acquisti di hardware, software ed arredi, e con riferimento alla documentazione di spesa presentata, il luogo in cui i beni stessi saranno destinati ed utilizzati;
 - che non sussistono rapporti di parentela od affinità sino al secondo grado fra gli amministratori o i soci dei soggetti no profit ed i fornitori che hanno emesso le fatture od altra documentazione di spesa equipollente.
- e) nel caso di spese riferite a fornitura di consulenze o studi, copia dei contratti in cui siano indicati il numero e la data del decreto di concessione del finanziamento di cui al presente bando. Si specifica altresì che le fatture o la documentazione equipollente devono riportare il numero di repertorio e la data dei contratti;
- f) nel caso di spese per acquisto di software, copia della licenza d'uso o dichiarazione del fornitore da cui risulti la proprietà o altro titolo di disponibilità del software medesimo.

4. Il Servizio per la montagna potrà disporre in qualsiasi momento dei sopralluoghi in loco prima dell'erogazione del saldo.

5. I pagamenti effettuati dal legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS relativamente all'attuazione del progetto, devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. La quietanza costituisce prova dell'effettivo pagamento effettuato. Può essere rappresentata da:

- dichiarazione liberatoria, sottoscritta in originale su carta intestata dalla ditta o dalla persona fisica fornitrice dei beni o dei servizi, attestante l'avvenuto pagamento a fronte della fattura o della ricevuta emessa;
- bonifico bancario comprovante l'effettivo addebito della spesa sul conto corrente bancario, nonché estrat-

to conto periodico da cui si evinca l'addebito dell'importo in questione, il beneficiario del bonifico, la data e la valuta dell'operazione;

- sottoscrizione in forma leggibile della fattura da parte del creditore (persona fisica per la ditta individuale, legale rappresentante per le società) con apposizione del timbro della ditta/società, della dicitura «Pagato» e della data di effettivo pagamento.

Art. 15

Attuazione del progetto di animazione e sue modificazioni

1. Il legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS è responsabile dell'attuazione delle iniziative inserite nel progetto di animazione originariamente approvato dalla Giunta regionale o modificato ai sensi del successivo comma 2.

2. Sono ammesse varianti al progetto inizialmente approvato con le seguenti modalità:

- a) Varianti riguardanti rimodulazioni tra le tipologie di spesa di cui all'articolo 6 comma 4 lettere a), b), c), d) ed e) che non superino per ciascuna categoria di spesa un importo pari al 20%, sia in eccesso che in difetto, dell'importo della spesa ammissibile originariamente approvata, non necessitano di preventiva autorizzazione, e dovranno essere immediatamente comunicate al Servizio per la montagna.
- b) Varianti riguardanti rimodulazioni tra le tipologie di spesa indicate più sopra al punto a) che invece superino anche solo per una di esse un importo pari al 20%, sia in eccesso che in difetto, dell'importo della spesa ammissibile originariamente approvata, dovranno essere autorizzate preventivamente dalla Regione con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

3. Per la presentazione di tali varianti dovrà essere inoltrata idonea comunicazione o richiesta al Servizio per la Montagna, corredata dal «Progetto di animazione» modificato e dalla nuova «Relazione accompagnatoria» al medesimo riferita ai soli interventi interessati dalle modifiche. Detti documenti dovranno essere redatti secondo gli schemi Allegati B e C al presente Bando e dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei soggetti aderenti all'ATS. Nella nuova «Relazione accompagnatoria» dovranno essere espressamente descritte e specificatamente motivate le modifiche apportate, nonché indicate le eventuali conseguenze sul programma e sulle spese.

4. Le varianti che implicino un aumento della spesa ammissibile non determinano in alcun caso un aumento del finanziamento concesso.

5. Le varianti che riducono la spesa ammissibile al di sotto del finanziamento concesso comportano la rideterminazione dello stesso al nuovo livello di spesa ammissibile, con provvedimento del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Art. 16

Vincolo di destinazione

1. I beni previsti dell'articolo 6, comma 4, lettera d) (acquisto di hardware, software ed arredi) sono soggetti a vincolo di destinazione per un periodo di 5 anni decorrente dalla data del decreto di erogazione del saldo. Per tutta la durata del vincolo i beni dovranno essere utilizzati dai soggetti aderenti all'ATS presso i quali erano stati originariamente destinati e comunque all'interno delle zone di cui all'articolo 2, comma 1 del presente bando.

2. I beni di cui sopra, divenuti inadatti all'uso cui sono destinati, possono essere sostituiti con altri beni analoghi per i quali comunque non potrà essere presentata alcuna domanda di contributo.

3. Dalla data del decreto di erogazione del saldo decorre l'obbligo di presentare annualmente per 5 annualità successive, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1 del presente articolo e nella quale dovranno essere indicati, per ciascun bene citato al comma 1, il soggetto e la sede presso cui lo stesso è conservato.

Art. 17

Obblighi dell'ATS e dei soggetti aderenti

1. L'ATS ed i soggetti aderenti all'ATS medesima sono tenuti a:

- a) rispettare la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché le previsioni del DOCUP Obiettivo 2 Friuli Venezia Giulia 2000-2006 e del relativo Complemento di Programmazione, con particolare riferimento a quanto previsto per l'azione 4.2.5. «Sviluppo di iniziative nei “nuovi ambiti di attività”»;
- b) rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel DOCUP, nel Complemento di Programmazione e nei regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali, ed in particolare nel Regolamento (CE) n. 448/2004, in materia di spese ammissibili e nel Regolamento (CE) n. 1159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie per gli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento al materiale illustrativo e promozionale realizzato nell'ambito del progetto di animazione.

2. Il legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS è inoltre tenuto a:

- a) fornire al Servizio per la montagna, le informazioni richieste e, in particolare, quelle relative all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento necessarie per il monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito del DOCUP Obiettivo 2, con le modalità ed i tempi previsti e comunicati dal Servizio medesimo, per tutta la durata dell'intervento ed anche successivamente all'erogazione del saldo;
- b) fornire al Servizio per la montagna ogni ulteriore documentazione o informazione necessaria a fini istruttori;
- c) comunicare a mezzo di lettera raccomandata l'eventuale decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento;
- d) comunicare le variazioni dei rappresentanti legali o dei soggetti aderenti all'ATS, nonché degli estremi per l'accreditamento;
- e) predisporre un sistema contabile specifico per il progetto di animazione oggetto del presente bando che consenta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici delle spese, in modo da facilitare le verifiche delle medesime da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
- f) inviare la documentazione di spesa debitamente quietanzata disponibile anche prima della conclusione del progetto di animazione laddove richiesta dal Servizio per la montagna, per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea;
- e) conservare, in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, fino al 31 dicembre 2012, in originale o in copia conforme all'originale, tutta la documentazione relativa agli iter procedurale, amministrativo e contabile, in particolare degli atti relativi alle procedura di gara.

Art. 18

Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi

1. Gli interventi previsti devono essere avviati entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 12, e di tale avvio deve essere data, entro lo stesso termine, comunicazione al Servizio per la montagna. Nel caso di interventi ammessi a finanziamento a seguito dell'accertamento di maggiori risorse sul presente bando, tale termine decorrerà dalla data di accettazione del contributo.

2. Per avvio degli interventi si intende la data della prima fattura o di altra documentazione di spesa equivalente. Alla comunicazione di avvio degli interventi dovrà essere allegata copia della prima fattura o di altra documentazione di spesa equivalente, recante l'attestazione di conformità all'originale, resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 19 e 19-bis del D.P.R. n. 445/2000. Tale attestazione può essere apposta in calce alla copia stessa.

3. Il termine ultimo di conclusione del progetto si ha con la rendicontazione dello stesso fissata a 360 giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dell'iniziativa ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. I termini di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere prorogati con decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, su richiesta adeguatamente motivata presentata dal legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS prima della scadenza del termine stesso.

5. In deroga ai termini generali fissati ai precedenti commi, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di rendicontazione finale alla Commissione europea, la realizzazione del progetto dovrà comunque concludersi e le relative spese essere rendicontate entro il termine perentorio e non prorogabile del 31 marzo 2008.

Art. 19

Rinuncia, revoca e riduzione del contributo

1. La rinuncia del contributo è acquisita, a seguito di formale comunicazione da parte del legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS al Servizio per la montagna, con decreto di presa d'atto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. La revoca del contributo è disposta con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) mancata accettazione del contributo entro il termine previsto all'articolo 13, comma 2;
- b) realizzazione del progetto di animazione, entro i termini massimi previsti dall'articolo 18, commi 3 e 5, in misura parziale tale da non garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'azione;
- c) reiterato mancato rispetto da parte del legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS degli obblighi di comunicazione ed informazione previsti ai fini del monitoraggio;
- d) falsità nelle dichiarazioni ovvero altra grave e circostanziata irregolarità imputabile all'ATS e ai soggetti aderenti all'ATS stessa. Per quanto attiene alle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si applicano le sanzioni dell'articolo 76 del D.P.R. medesimo;
- e) mancata produzione della documentazione di spesa quietanzata entro i termini previsti dall'articolo 18, commi 3 e 5;
- f) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 16;
- g) accertamento dell'insussistenza di una delle condizioni dichiarate nella domanda che hanno determinato i punteggi di priorità;
- h) la modificazione nella composizione dell'ATS di cui all'articolo 2 comma 1, salvo per cause di forza maggiore debitamente comprovate.

3. La riduzione del finanziamento, previa rideterminazione della spesa ammissibile, è disposta con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) realizzazione del progetto di animazione entro i termini massimi previsti dall'articolo 18, commi 3 e 5, in misura parziale, tale tuttavia da garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'azione;
- b) nel caso di riduzione della spesa ammissibile prevista all'articolo 15, comma 5.

4. In caso di revoca o di rinuncia del contributo, il Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna dispone con proprio decreto la riallocazione delle risorse secondo la graduatoria approvata dalla Giunta regionale.

5. Al recupero delle somme non dovute eventualmente erogate si provvede ai sensi di legge.

Art. 20

Disciplina dei controlli e trattamento dei dati

1. I competenti organi Comunitari, Statali, Regionali potranno eseguire in qualsiasi momento controlli, anche a campione, attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione del progetto di animazione finanziato nonché la conformità dei singoli interventi al medesimo.

2. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Gli interessati possono esercitare i diritti elencati all'articolo 7 del medesimo.

3. I dati personali, raccolti attraverso le domande di finanziamento e richiesti ai fini della valutazione delle stesse, verranno trattati dal Servizio per la montagna per le finalità previste dal presente bando e potranno essere comunicati ai soli soggetti legittimati a termini di legge.

4. Titolare dei dati è Direttore centrale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; responsabile del trattamento degli stessi è il Direttore del Servizio per la montagna.

Art. 21

Pubblicità

1. Il presente Bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sarà disponibile assieme alla modulistica sull'apposito sito web della Regione - Programma Obiettivo 2 2000 - 2006.

Art. 22

Varie

1. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità dipendente dall'errata comunicazione della sede legale dell'ATS da parte del legale rappresentante del soggetto Capofila e dell'ATS medesima, ovvero per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, o per eventuali disguidi postali od altro imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito od a forza maggiore.

2. Informazioni possono essere richieste al Servizio per la montagna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DIRETTORE:

Dott. Silverio Scaringella

REFERENTI PER IL BANDO:

rag. Giorgio Sabbadini

sig. Gianpiero Ortis

Allegato A – Domanda di finanziamento

Unione Europea
FESR



Ministero dell'economia
e delle finanze



Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006
Misura 4.2 Sostegno per favorire il presidio socio-economico dell'alta montagna
Azione 4.2.5 Sviluppo di iniziative nei "nuovi ambiti di attività"

- Progetti di animazione -

BANDO APPROVATO CON DGR N. _____ DEL _____

Spazio per protocollo

MARCA
DA
BOLLO

In caso di diritto all'esenzione del bollo, indicare gli estremi legislativi di riferimento:

Spett.le
Direzione centrale risorse agricole, naturali,
forestali e montagna
Servizio per la montagna
Via Caccia n. 17
33100 UDINE

Il/la sottoscritto/a:

Cognome		Nome	
Luogo di nascita		Data di nascita	
Luogo di residenza		Indirizzo	
Codice fiscale			

In qualità di:

1. legale rappresentante del soggetto capofila:

Denominazione			
Natura giuridica			
Sede legale nel Comune			
Indirizzo			
Codice fiscale			
n. iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato (*)			
n. iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale (*)			
Procedura di iscrizione ai registri regionali in corso di perfezionamento.	<input type="checkbox"/>		
Tel.		Fax	
		e-mail	
(*) – Compilare o barrare la casella corrispondente			

2. nonché legale rappresentante dell'ATS:

Denominazione			
Sede legale nel Comune			
Indirizzo			
Soggetti aderenti all'ATS: <i>(indicare l'esatta denominazione)</i>			
1	Soggetto capofila.		
2			
3			
4			
5			
6			
7			

CHIEDE

1. Il finanziamento del progetto di animazione denominato:

--

e descritto nel successivo allegato B per un importo di :

Euro in cifre		Euro in lettere	
---------------	--	-----------------	--

a fronte di una spesa complessiva di:

Euro in cifre		Euro in lettere	

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Bando l'applicazione del punteggio sottoindicato determinato sulla base dei seguenti criteri di priorità:

	Punteggio
a) Settori di intervento	
b) Progetto a valenza sovracomunale	
c) Partecipazione finanziaria del soggetto proponente	
d) Numero complessivo di soggetti no profit che hanno sottoscritto il progetto	
e) Progetti con ambito operativo in Comuni ubicati in fascia C con densità abitativa inferiore a 16 abitanti/Km ² .	
f) Numero di Comunità montane nelle quali siano ubicati uno o più Comuni, non tutti confinanti fra loro, nei cui ambiti territoriali siano previsti interventi di animazione del progetto presentato.	
g) Popolazione complessivamente residente in comuni nell'ambito dei quali sono previsti interventi di animazione del progetto presentato.	
Totale	

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445**

- di essere a conoscenza della normativa e delle modalità per l'accesso ai contributi previsti dal DOCUP Ob 2 2000-2006, nel testo approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 3611 del 30 dicembre 2004, e dal relativo Complemento di Programmazione, nel testo approvato dalla Giunta regionale da ultimo con DGR n. 441 del 4.3.2005 con riferimento all'azione 4.2.5. "Sviluppo di iniziative nei "nuovi ambiti di attività";
- di essere a conoscenza delle norme del bando emesso per l'attuazione dell'azione 4.2.5. "Sviluppo di iniziative nei "nuovi ambiti di attività" come approvato dalla Giunta regionale;
- che i dati e le informazioni contenute nella domanda e negli allegati sono rigorosamente conformi alla realtà e che non risultano gravami, passività o vincoli esistenti sulle attività;
- che, ai fini dell'ammissibilità dell'IVA sulle spese previste per l'intervento:
 - l'IVA è totalmente recuperabile;
 - l'IVA non è recuperabile;
 - l'IVA è recuperabile solo parzialmente nella misura del _____ %. *(indicare percentuale)*
- di essere a conoscenza:
 - a) che il soggetto capofila costituirà l'unico interlocutore con l'Amministrazione regionale per tutti gli aspetti inerenti e conseguenti il progetto di animazione presentato ed eventualmente finanziato, ivi compresa l'attribuzione e la riscossione del contributo;
 - b) che i singoli soggetti no profit sono obbligati ad aderire all'ATS fino al **31/12/2012**, salvo cause di forza maggiore;
- di essere il rappresentante legale del soggetto capofila nonché il rappresentante legale dell'ATS;
- che nei settori sottoindicati operano i seguenti soggetti aderenti al gruppo;
-

Settori di intervento <i>(Art. 2, comma3 del Bando)</i>	Soggetti che operano nei settori <i>(indicare per ogni soggetto no profit il numero corrispondente di cui alla tabella identificativa degli stessi sopra riportata)</i>
assistenza sociale e sanitaria, solidarietà, attività sociali o di utilità sociale	
istruzione, formazione, arte e cultura	
sport e spettacolo, turismo, attività hobbistiche e del tempo libero	
natura, tutela degli animali ed ambiente, con esclusione dell'attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti	

- che i Comuni nell'ambito dei quali sono previsti interventi di animazione al progetto presentato (*Comuni appartenenti totalmente o parzialmente (*) alla zona C nell'ambito dei quali sono previste iniziative di animazione dal progetto presentato*) sono i seguenti:

(*) – Per i Comuni parzialmente in zona C, indicare oltre al Comune anche la frazione (Vedi allegato E)

- che il progetto ha ambito operativo nei seguenti Comuni in fascia C con densità abitativa inferiore a 16 abitanti /km² (per l'individuazione dei Comuni a bassa densità abitativa (Vedi allegato F).

- Che la popolazione residente nei Comuni nell'ambito dei quali sono previsti interventi di animazione del progetto è la seguente:

Comune	Popolazione (Vedi allegato E)
Totale	

Data, _____

- sottoscrizione legale rappresentante soggetto capofila e ATS -

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E NUMERATA PROGRESSIVAMENTE

(come da art. 7, comma 4 del bando):

- copia di un documento di identità personale, in corso di validità, del rappresentante legale di ciascun soggetto no profit partecipante all'iniziativa. (*allegati da n. a n.*)
- per ciascun soggetto no profit aderente all'ATS copia dell'atto costitutivo e dello statuto e delle loro eventuali modifiche dalle quali risulti la natura giuridica, l'assenza di finalità di lucro e l'espreso divieto di ripartizione fra i propri membri degli utili economici eventualmente derivanti dalla propria attività, nonché, nel caso di scioglimento, il divieto di suddivisione del patrimonio sociale in parti o quote tra gli stessi associati e l'obbligo di devoluzione dello stesso a terzi a scopo di utilità o solidarietà sociale. (*allegati da n. a n.*)
- copia dell'atto notarile di cui all'art. 2 comma 4 del bando. (*allegato n.*)
- progetto di animazione contenuto nell'allegato B del bando, redatto in originale e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti no profit aderenti all'ATS. (*allegato n.*)
- relazione accompagnatoria contenuta nell'allegato C del bando, redatta in originale e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti no profit aderenti al gruppo. (*allegato n.*)
- per ciascun soggetto no profit aderente all'ATS, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato D) attestante in quale settore di intervento previsto dall'art. 2, comma 3 rientrano i compiti e le mansioni esercitate in via prevalente dal soggetto stesso. (*allegati da n. a n.*)

Data, _____

_____ - sottoscrizione legale rappresentante soggetto capofila e ATS -

Allegato B – Scheda Progetto di animazione

Unione Europea
FESR



Ministero dell'economia
e delle finanze



Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006

**Misura 4.2 Sostegno per favorire il presidio socio-economico dell'alta montagna
Azione 4.2.5 Sviluppo di iniziative nei "nuovi ambiti di attività"**

- Progetti di animazione -

Descrizione sintetica e significativa del progetto di animazione, con espressa indicazione dei nuovi ambiti di attività previsti dall'art. 1, comma 2 del Bando cui il progetto fa riferimento nonché dei compiti e delle mansioni di ciascun soggetto no profit nell'ambito del progetto di animazione medesimo:

--

Elenco dei singoli interventi previsti dal progetto di animazione (contraddistinti da numerazione progressiva):

N.	Titolo dell'intervento o del gruppo omogeneo di interventi	Comuni o frazioni interessati	Soggetti no profit aderenti all'ATS coinvolti
1			
2			
3			

4			
5			
6			

Tempistica di realizzazione fisica del Progetto di animazione

(Per l'indicazione delle date si veda quanto previsto in ordine ai termini di avvio e di conclusione del progetto di animazione dall'articolo 18 del bando):

Termine di avvio del progetto di animazione	mese		anno	
Termine di conclusione del progetto di animazione	mese		anno	

Descrizione sintetica e significativa dei risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi previsti dal progetto di animazione:

--

Quantificazione dei risultati attesi:

Indicatore	Valore atteso
Soggetti interessati dagli interventi di animazione (numero) <i>(Previsione del numero di persone partecipanti alle iniziative di animazione attivate sul territorio)</i>	
Pubblicazioni destinate alla distribuzione <i>(Previsione del numero di copie di depliant, opuscoli, brochures od altri tipi di pubblicazione da produrre e diffondere sul territorio)</i>	

Descrizione delle categorie di spese per le quali si richiede il contributo:

Categoria di spesa	Importo al netto di IVA	Importo IVA non recuperabile
Spese per l'acquisizione di servizi e consulenze necessarie per la realizzazione del progetto di animazione		
Spese inerenti l'organizzazione di seminari, incontri, convegni ed eventi previsti dal progetto di animazione		
Spese amministrative e generali strettamente connesse al progetto entro un limite massimo del 15% del costo totale del progetto (spese legali, amministrative e per la rendicontazione, telefono, fotocopie, energia, rimborso spese viaggi e missioni strettamente connesse al progetto, ecc. comprese le sottoriportate spese notarili e per la fideiussione bancaria o assicurativa finalizzata all'erogazione dell'anticipo del 50% del finanziamento)		
Acquisto di hardware, software ed arredi strettamente necessari alla realizzazione del progetto		
Spese di promozione e diffusione		
IVA, se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma 7 dell'Allegato al Reg. (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 (pubblicato sulla GUCE serie L n. 72 dell'11.3.2004)		
Totali		

Si precisa che nella voce spese amministrative e generali sono ricomprese le seguenti spese comuni a tutti gli interventi:

Spese notarili atto costitutivo dell'ATS.	
Fideiussione bancaria o assicurativa finalizzata all'erogazione dell'anticipo del 50% del finanziamento.	

Data,

- sottoscrizione legale rappresentante soggetto capofila e ATS - _____

- sottoscrizione legale rappresentante 2° soggetto no profit - _____

- sottoscrizione legale rappresentante 3° soggetto no profit - _____

- sottoscrizione legale rappresentante 4° soggetto no profit - _____

- sottoscrizione legale rappresentante 5° soggetto no profit - _____

- sottoscrizione legale rappresentante 6° soggetto no profit - _____

- sottoscrizione legale rappresentante 7° soggetto no profit - _____

Allegato C – Relazione accompagnatoria al progetto di animazione

Unione Europea
FESR



Ministero dell'economia
e delle finanze



Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006

**Misura 4.2 Sostegno per favorire il presidio socio-economico dell'alta montagna
Azione 4.2.5 Sviluppo di iniziative nei "nuovi ambiti di attività"**

- Progetti di animazione -

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PROGETTO DI ANIMAZIONE
--

Per ciascuno degli interventi previsti dal progetto di animazione e contraddistinti da numerazione progressiva sono fornite le seguenti informazioni aggiuntive (compilare tutti i campi della scheda di seguito riportata per ciascun intervento)

Intervento _____ (come da *“Elenco interventi”* riportato nell'allegato B)

Descrizione:

--

Modalità di attuazione:

--

Risultati attesi:

--

Descrizione dettagliata delle singole voci di spesa:		
Spese per l'acquisizione di servizi e consulenze necessarie per la realizzazione del progetto di animazione.	Importo al netto di IVA	Importo IVA non recuperabile
Totali		

Spese inerenti l'organizzazione di seminari, incontri, convegni ed eventi previsti dal progetto di animazione.	Importo al netto di IVA	Importo IVA non recuperabile
Totali		

Spese amministrative e generali strettamente connesse al progetto (spese legali, amministrative e per la rendicontazione, telefono, fotocopie, energia, rimborso spese viaggi e missioni strettamente connesse al progetto, ecc.) entro un limite massimo del 15% del costo totale del progetto. (Con esclusione delle spese notarili di redazione atto costitutivo ATS e delle spese per la fideiussione bancaria o assicurativa finalizzata all'erogazione dell'anticipo del 50% del finanziamento, in quanto già indicate nell'allegato B "scheda progetto di animazione").	Importo al netto di IVA	Importo IVA non recuperabile
Totali		

Acquisto di hardware, software ed arredi strettamente necessari alla realizzazione del progetto.	Importo al netto di IVA	Importo IVA non recuperabile
Totale		

Spese di promozione e diffusione	Importo al netto di IVA	Importo IVA non recuperabile
Totale		

Data,

- sottoscrizione legale rappresentante soggetto capofila e ATS - _____

- sottoscrizione legale rappresentante 2° soggetto no profit - _____

- sottoscrizione legale rappresentante 3° soggetto no profit - _____

- sottoscrizione legale rappresentante 4° soggetto no profit - _____

- sottoscrizione legale rappresentante 5° soggetto no profit - _____

- sottoscrizione legale rappresentante 6° soggetto no profit - _____

- sottoscrizione legale rappresentante 7° soggetto no profit - _____

Allegato D – Dichiarazione attività

Unione Europea
FESR



Ministero dell'economia
e delle finanze



Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006
Misura 4.2 Sostegno per favorire il presidio socio-economico dell'alta montagna
Azione 4.2.5 Sviluppo di iniziative nei "nuovi ambiti di attività"

- Progetti di animazione -

Per ogni soggetto no profit aderente all'ATS, compilare il presente modello

Il/la sottoscritto/a:

Cognome		Nome	
Luogo di nascita		Data di nascita	
Luogo di residenza		Indirizzo	
Codice fiscale			

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445

1. Di essere il legale rappresentante del seguente soggetto no profit:

Denominazione			
Natura giuridica			
Sede legale nel Comune di			
Indirizzo			
Codice fiscale			
n. iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato (*)			
n. iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale (*)			
Procedura di iscrizione ai registri regionali in corso di perfezionamento (*)	<input type="checkbox"/>		
Tel.	Fax	e-mail	
(*) – Compilare o barrare la casella corrispondente			

2. Che il soggetto no profit opera prevalentemente in uno dei seguenti settori di intervento:

(barrare la/le casella/e corrispondente/i)

<input type="checkbox"/>	assistenza sociale e sanitaria, solidarietà, attività sociali o di utilità sociale
<input type="checkbox"/>	istruzione, formazione, arte e cultura
<input type="checkbox"/>	sport e spettacolo, turismo, attività hobbistiche e del tempo libero
<input type="checkbox"/>	natura, tutela degli animali ed ambiente, con esclusione dell'attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti

3. Che oltre alla sede legale, il soggetto no profit opera nelle seguenti sedi periferiche ubicate nell'ambito del territorio montano di cui all'art. 2 comma 1 del bando:

Comune	Frazione	Indirizzo

Data, _____

_____ - sottoscrizione legale rappresentante soggetto no profit -

Allegato E – Tabella zona attuazione prevista dal bando



Unione Europea
FESR



Ministero dell'economia
e delle finanze



Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006

Misura 4.2 Sostegno per favorire il presidio socio-economico dell'alta montagna Azione 4.2.5 Sviluppo di iniziative nei "nuovi ambiti di attività"

- Progetti di animazione -

Tab. b.1 - Comuni della zona montana ⁽¹⁾

Comune	Abitanti 1996	Comune	Abitanti 1996	Comune	Abitanti 1996
Provincia di Udine 112.806				Provincia di Pordenone 34.341	
Amaro	759	Paularo	3.064	Andreis	354
Ampezzo	1.242	Pontebba	2.005	Arba	1.216
Arta Terme	2.251	Povoletto	5.296	Barcis	320
Artegna	2.890	Prato Carnico	1.170	Castelnovo del Friuli	907
Attimis	1.779	Preone	298	Cavasso Nuovo	1.390
Bordano	814	Prepotto	940	Cimolais	485
Cavazzo Carnico	1.128	Pulfero	1.339	Claut	1.273
Cercivento	798	Ravaschetto	695	Clauzetto	461
Chiusaforte	881	Raveo	512	Erto e Casso	438
Comeglians	693	Resia	1.293	Fanna	1.465
Dogna	286	Resiutta	391	Frisanco	646
Drenchia	212	Rigolato	703	Maniago	10.679
Enemonzo	1.393	San Leonardo	1.132	Meduno	1.728
Faedis	3.066	San Pietro al Natisone	2.213	Montereale Valcellina	4.468
Forgaria nel Friuli	1.942	Sauris	437	Pinzano al Tagliamento	1.578
Forni Avoltri	764	Savogna	722	Sequals	2.037
Forni di Sopra	1.178	Socchieve	1.026	Tramonti di Sopra	489
Forni di Sotto	751	Stregna	509	Tramonti di Sotto	501
Gemona del Friuli	11.294	Sutrio	1.424	Travesio	1.785
Grimacco	534	Taipana	718	Vito d'Asio	912
Lauco	1.013	Tarcento	8.499	Vivaro	1.209
Ligosullo	210	Tarvisio	5.683		
Lusevera	756	Tolmezzo	10.641	TOTALE	147.147
Magnano in Riviera	2.290	Torreano	2.314		
Malborghetto Valbruna	1.018	Trasaghis	2.574		
Moggio Udinese	2.075	Treppo Carnico	703		
Montenars	582	Venzone	2.298		
Nimis	2.813	Verzegnis	905		
Ovaro	2.347	Villa Santina	2.208		
Paluzza	2.694	Zuglio	641		

(1) La zona montana ai fini degli interventi del Docup ob. 2 corrisponde a quella individuata dal Docup ob. 5b 1997-1999

Tab. b.2 - Comuni del territorio montano per zone di svantaggio

Zona A

<i>Comune</i>	<i>Abitanti 1996</i>
Provincia di Pordenone	19.609
Arba	1.216
Maniago	10.679
Montebelluna	4.468
Sequals	2.037
Vivaro	1.209
Provincia di Udine	48.503
Artegna	2.890
Faedis	3.066
Gemona del Friuli	11.294
Magnano in Riviera	2.290
Povoletto	5.296
San Pietro al Natisone	2.213
Tarcento	8.499
Tolmezzo	10.641
Torreano	2.314
TOTALE	68.112

Zona B

<i>Comune</i>	<i>Abitanti 1996</i>
Provincia di Pordenone	8.853
Castelnovo del Friuli	907
Cavasso Nuovo	1.390
Fanna	1.465
Meduno	1.728
Pinzano al Tagliamento	1.578
Travesio	1.785
Provincia di Udine	20.933
Amaro	759
Attimis	1.779
Bordano	814
Cavazzo Carnico	1.128
Enemonzo	1.393
Forgaria nel Friuli	1.942
Nimis	2.813
Prepotto	940
Raveo	512
San Leonardo	1.132
Trasaghis	2.574
Venzona	2.298
Villa Santina	2.208
Zuglio	641
TOTALE	29.786

Zona C

<i>Comune</i>	<i>Abitanti 1996</i>
Provincia di Udine	43.370
Ampezzo	1.242
Arta Terme	2.251
Cercivento	798
Chiusaforte	881
Comeglians	693
Dogna	286
Drenchia	212
Forni Avoltri	764
Forni di Sopra	1.178
Forni di Sotto	751
Grimacco	534
Lauco	1.013
Ligosullo	210
Lusevera	756
Malborghetto -Valbruna	1.018
Moggio Udinese	2.075
Montenars	582
Ovaro	2.347
Paluzza	2.694
Paularo	3.064
Pontebba	2.005
Prato Carnico	1.170
Preone	298
Pulfero	1.339
Ravaschetto	695
Resia	1.293
Resiutta	391
Rigolato	703
Sauris	437
Savogna	722
Socchieve	1.026
Stregna	509
Sutrio	1.424
Taipana	718
Tarvisio	5.683
Treppo Carnico	703
Verzegnis	905
Provincia di Pordenone	5.879
Andreis	354
Barcis	320
Cimolais	485
Claut	1.273
Clauzetto	461
Erto e Casso	438
Frisanco	646
Tramonti di Sopra	489
Tramonti di Sotto	501
Vito d'Asio	912
TOTALE	49.249

<i>Comune</i>	<i>Frazioni</i>	<i>Abitanti 1991</i>
Provincia di Udine		
San Pietro al Natisone	Costa	45
Faedis	Canebola	120
	Valle	28
Torreano	Masarolis	160
	Reant	16
	Tamoris	18
Tolmezzo	Cazzaso	105
	Fusea	272
	Illegio	448
	Cazzaso Nuova	29
	Lorenzaso	64
Attimis	Porzus	44
	Subit	119
	Cancellier	22
Nimis	Chialminis	20
	Monteprato	84
	Borgo di Mezzo	29
Forgaria nel Friuli	Monteprat	22
Prepotto	Castelmonte	21
Zuglio	Fielis	79
	Sezza	107
Raveo	Raveo	417
Enemonzo	Fresis	95
	Maiaso	77
	Tartinis-Colza	154
San Leonardo	Iainich	26
TOTALE		2.621

Allegato F - Tabella zona densità abitativa prevista dal bando

Unione Europea
FESR



Ministero dell'economia
e delle finanze



Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006
Misura 4.2 Sostegno per favorire il presidio socio-economico dell'alta montagna
Azione 4.2.5 Sviluppo di iniziative nei "nuovi ambiti di attività"

- Progetti di animazione -

Comuni in fascia C con densità abitativa inferiore a 16 abitanti/km²

Prov.	Comune	Codice ISTAT	Densità abitativa
UD	Ampezzo	30003	15,81
UD	Chiusaforte	30025	8,07
UD	Dogna	30033	3,54
UD	Drenchia	30034	13,17
UD	Forni Avoltri	30040	8,90
UD	Forni di Sopra	30041	13,70
UD	Forni di Sotto	30042	7,58
UD	Ligosullo	30050	11,55
UD	Lusevera	30051	14,62
UD	Malborghetto-Valbruna	30054	8,59
UD	Moggio Udinese	30059	13,97
UD	Prato Carnico	30081	12,84
UD	Preone	30084	13,11
UD	Resia	30092	10,56
UD	Sauris	30107	9,95
UD	Socchieve	30110	15,33
UD	Taipana	30113	11,30

Prov.	Comune	Codice ISTAT	Densità abitativa
PN	Andreis	93001	11,49
PN	Barcis	93006	2,87
PN	Cimolais	93014	4,57
PN	Claut	93015	6,93
PN	Clauzetto	93016	15,59
PN	Erto e Casso	93019	8,16
PN	Frisanco	93024	11,18
PN	Tramonti di Sopra	93045	3,29
PN	Tramonti di Sotto	93046	5,18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 1962.

Legge regionale 43/1990 - Pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto - presentato dalla ditta Girardi Ceramiche S.p.A., Palazzolo dello Stella - riguardante la concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche tramite pozzo, in Comune di Palazzolo dello Stella.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 21 dicembre 2004 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l'istanza (da parte della Ditta Girardi Ceramiche S.p.A.) per l'esame, ai sensi della legge regionale 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996, del progetto riguardante la concessione di sfruttamento di risorse geotermiche tramite pozzo, in Comune di Palazzolo dello Stella;
- in data 10 febbraio 2005 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano «Messaggero Veneto» di data 25 gennaio 2005 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- con nota ALP.11/6625/VIA/197 del 14 febbraio 2005 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale ALP.11/387/VIA/197 di data 2 marzo 2005 sono state individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, quali autorità il Comune di Palazzolo dello Stella, Provincia di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;
- con nota ALP.11/9249/VIA/197 del 3 marzo 2005 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità e del pubblico interessato;
- con nota ALP.11/9251/VIA/197 del 3 marzo 2005 è stato chiesto parere collaborativo all'Arpa del FVG;
- con nota interna è stato richiesto parere collaborativo al Servizio geologico;

ATTESO che non è stato individuato il pubblico interessato in quanto non sono state formulate istanze ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 43/1990;

VISTO inoltre che, dalla documentazione agli atti, risulta in particolare che sono stati espressi, nel termine di legge, i seguenti pareri:

- Comune di Palazzolo dello Stella: con nota prot. n. 4302 del 20 aprile 2005, esprime parere favorevole;
- Provincia di Udine: Determinazione dirigenziale n. 2260 del 5 aprile 2005, esprime parere non favorevole;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana»: con decreto del direttore generale n. 137 del 29 marzo 2005, esprime parere favorevole;

PRESO ATTO dei pareri pervenuti a titolo collaborativi:

- Arpa FVG con nota prot. n. 5054/2005/TS/TS/307 di data 18 aprile 2005, esprime parere con osservazioni;
- Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici: con nota del 16 aprile 2005 esprime parere favorevole;

CONSTATATO che non sono pervenuti da parte del pubblico interessato osservazioni, istanze e pareri ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della precitata legge regionale 43/1990;

VISTO il parere n. VIA/7/2005 relativo alla riunione del 6 luglio 2005, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, con specifiche prescrizioni finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali del progetto in argomento e a limitare gli impatti ambientali;

RILEVATO che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, le prescrizioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria, e consentono di superare le osservazioni formulate in proposito;

RITENUTO di poter concordare con quanto proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e quindi di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni;

RILEVATO in particolare che nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di cui all'articolo 11 della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale;

RILEVATO pertanto che la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell'iniziativa in argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo dell'impatto ambientale;

RILEVATO che il parere negativo della Provincia di Udine, riguarda:

- a) la carenza di informazioni sugli impatti non affrontati secondo la normativa regionale in materia di VIA;
- b) la non esplicitazione del metodo di valutazione degli aspetti «rumore e vibrazioni» e «paesaggio»;
- c) l'impatto dello scarico dell'acqua di scambio termico nel canale al variare delle temperature stagionali;

RILEVATO, sulla base della documentazione agli atti, che:

- a) dopo accurata verifica, effettuata per confronto fra le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni ed i contenuti dello SIA, diversamente da quanto asserito dalla Provincia di Udine, risultano presenti nella documentazione prodotta dal proponente tutti gli elementi indicati dalla normativa precitata;
- b) atteso che il pozzo è esistente, il progetto non prevede alcuna attività o opere che possano produrre rumori o vibrazioni, o che possano dar luogo a modifiche paesaggistiche. Il progetto infatti prevede l'utilizzo, senza modifiche, di opere già esistenti e quindi, di fatto, il progetto stesso non può generare impatti ambientali dovuti a rumore, vibrazioni, nè può causare ricadute ambientali sul paesaggio, anche perchè la risorsa geotermica viene prelevata senza l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento;
- c) in considerazione del fatto che il progetto prevede che lo scarico avvenga in un fossato a cielo aperto (sulla proprietà del proponente), e che solo successivamente il fossato stesso si immette nel canale Bragagnon, nel relativo tragitto si ha una riduzione della temperatura per rimescolamento fra le acque scaricate e quelle proprie del canale Bragagnon. Nella documentazione presentata tale aspetto risulta puntualmente trattato a pag. 41 dello SIA, dove viene fra l'altro esplicitato che tale disamina è stata condotta con riferimento a specifiche rilevazioni della temperatura in sito. Da questa analisi, si rileva che nel canale Bragagnon non si manifestano variazioni significative di temperatura, ed inoltre si rileva che, diversamente da quanto indicato dalla Provincia di Udine con il predetto parere, lo SIA affronta in maniera compiuta e puntuale la questione;

RITENUTO, per l'insieme delle specifiche motivazioni sopra esposte, che il parere negativo, espresso dalla Provincia di Udine con Determinazione dirigenziale n. 2260 del 5 aprile 2005, possa essere superato;

RILEVATO che il parere dell'ARPA contiene le seguenti osservazioni:

- a) mancanza di rilievi di velocità di flusso nella falda artesianica; tale dato è rilevante se la stessa dovesse venire interessata da inquinamenti puntuali, anche alla luce della presenza di numerosi pozzi geotermici nella zona;
- b) mancanza della mappatura dei pozzi geotermici esistenti nell'area circostante al pozzo in argomento;

- c) la granulometria del livello contenente la falda geotermica in pressione risulta essere una ghiaia cementata, come si evince dalla stratigrafia di pozzo allegata: con tali granulometrie il raggio d'azione del pozzo non sarebbe di 100 m, come suggerito nel VIA, ma di 125 m-150 m, come da tabella a pagina 40: il valore della portata massima dichiarata - 5,3 l/s - e la granulometria riportata nella stratigrafia di pozzo risultano non congruenti;
- d) vista la presenza di altri tre pozzi, a distanza inferiore di 1 km da quello realizzato dalla ditta Girardi, di caratteristiche simili che attingono dallo stesso acquifero in pressione (vedi integrazione alla relazione VIA «interazione tra pozzi»), si potrebbe verificare l'eventuale calo di pressione dovuto ad un contemporaneo utilizzo a portata massima di tutti quattro i pozzi: la valutazione di questo scenario è indispensabile per una corretta valutazione dei rischi di cali di pressione della falda; a parità di litologia negli altri pozzi attingenti alla stessa falda, va valutata la congruità dei raggi d'azione stimati per le considerazioni di reciproca interferenza;
- e) eventuali fenomeni di subsidenza andrebbero a verificarsi su una scala tempi ben più dilatata che non quella dei pochi anni dalla data di perforazione ed inizio emungimento del pozzo in questione: si ritiene necessario verificare i tassi di subsidenza in analoghe situazioni di bassa pianura, con emungimento di acquiferi posti a profondità paragonabili a quella del pozzo in questione;
- f) si dovrà ottenere l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico delle acque reflue;

RILEVATO, sulla base della documentazione agli atti, che:

- a) la falda dalla quale viene emunta l'acqua è confinata da vari strati di argilla ed è in pressione. Per essere immesso in tale falda, l'inquinante dovrebbe essere pompato nel sottosuolo a pressione superiore a quella della falda interessata dal prelievo in progetto (circa 44 atm). Sotto un profilo di carattere realistico, la probabilità che si verifichi in concreto tale situazione appare alquanto scarsa, in relazione sia alla conformazione del territorio sia alle attività in essere e prevedibili;
- b) in aggiunta all'elenco dei pozzi presenti in zona contenuto nella Relazione di SIA, il proponente ha fornito una cartografia con la posizione topografica dei pozzi stessi, da cui risulta con precisione l'ubicazione dei pozzi esistenti e la conseguente distanza e non sovrapposizione con quello in argomento;
- c) la portata indicata nello SIA è quella con cui sono state fatte le prove di portata nella fase di ricerca e per la quale non si sono verificati cali di pressione nel pozzo. Pertanto, le inerenti indicazioni dimensionali sono state rilevate direttamente in posto nella identica configurazione afferente alla fase di utilizzo prevista in progetto. La tabella relativa ai raggi d'azione dei pozzi, presentata dal proponente nello SIA, si riferisce a portate superiori a quella emunta e il raggio pari a 100 m è stato considerato in sicurezza. Appare, pertanto, che le informazioni deducibili dalla letteratura tecnica specializzata non sono applicabili al caso in argomento, in ragione della specifica strutturazione dell'acquifero interessato e della quantità emunta;
- d) vista la portata del pozzo e il suo raggio di azione, constatato che la tipologia è simile a quella di altri pozzi, e visto il parere del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici che afferma che non è prevedibile un calo di pressione, si ritiene che tali informazioni puntuali portino a poter concordare con tale considerazione. Per completezza di informazione, si fa presente che è in corso uno studio da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile - Sezione georisorse dell'Università di Trieste in convenzione col Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, nel quale verrà analizzata la possibilità di sfruttamento della risorsa geotermica nella bassa pianura. Nella Relazione geologica (già disponibile e consultata) associata alla prima fase dei lavori della convenzione viene, in particolare, presentata una modellizzazione dell'acquifero interessato dal progetto in argomento, nella quale si valuta in maniera cautelativa, come limite di sfruttabilità della risorsa una portata (emungimento complessivo) di circa 5 l/s per km². L'insieme dei dati forniti nella predetta Relazione geologica fa ritenere che l'utilizzo in argomento non sia incompatibile con la potenzialità generale della risorsa, secondo le condizioni ed i parametri di progetto;
- e) i pozzi con concessione di sfruttamento già assentita, ricompresi nella zona interessata, sono attivi da più anni e non si sono avuti fenomeni di subsidenza in zona. Da un punto di vista tecnico-scientifico, come è noto, il fenomeno di subsidenza presenta in generale aspetti complessi e diversificati, rapportabili anche, ma non solo, al prelievo di fluidi dal sottosuolo. Si ritiene ragionevole poter considerare che, nel caso di specie, visti l'entità della portata emunta e gli esiti della ricerca per lo sfruttamento, l'utilizzo in argomento non possa generare (anche in rapporto ad effetti cumulativi) fenomeni di subsidenza di carattere critico;

- f) l'emissione di un eventuale giudizio di compatibilità ambientale favorevole non ricomprende, nel caso in argomento, altre autorizzazioni, che dunque dovranno essere successivamente acquisite dal proponente;

RITENUTO, per l'insieme delle specifiche motivazioni sopra esposte, che le osservazioni formulate dall'ARPA, con nota prot. n. 5054/2005/TS/TS/307 di data 18 aprile 2005, possano essere superate;

RILEVATO che il progetto consiste nello sfruttamento energetico di una risorsa rinnovabile, con conseguente riduzione di consumo di combustibili fossili e con azzeramento delle emissioni in atmosfera, in una zona antropizzata e con impatti trascurabili sulle componenti ambientali interessate, e che quindi il progetto stesso non presenta, allo stato attuale delle conoscenze, elementi di criticità in termini di compatibilità ambientale;

PRECISATO che la presente deliberazione attiene unicamente alla materia della valutazione di impatto ambientale, e che quindi non ricomprende alcuna altra autorizzazione eventualmente occorrente per l'utilizzazione della risorsa geotermica in esame;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

La Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, viene giudicato compatibile il progetto - presentato dalla Ditta Girardi Ceramiche S.p.A. - riguardante la concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche tramite pozzo, in Comune di Palazzolo dello Stella. Al fine di limitare l'impatto ambientale dell'iniziativa in argomento, vengono previste le seguenti prescrizioni:

1. il prelievo della risorsa geotermica non dovrà mai superare la portata massima pari a 320 l/min prevista nello Studio di Impatto Ambientale,
2. dovrà essere predisposta, in testa pozzo, una derivazione chiusa con saracinesca, per il prelievo di campioni e l'esecuzione di controlli sul giacimento;
3. alla fine di ogni anno solare dovrà essere prodotta una relazione riportante il dato medio giornaliero di portata emunta - come desunta da contatore, le letture istantanee giornaliere di temperatura ed il rilievo mensile di pressione di falda; tale relazione dovrà essere inviata all'ARPA ed al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
4. dovrà essere predisposto un opportuno piano di controllo, concordato con l'ARPA, per verificare la qualità delle acque di scarico e l'influenza delle medesime sul corpo ricettore.

Viene dato atto che le prescrizioni tengono in particolare conto anche dei pareri formulati dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria, che il presente provvedimento attiene unicamente alla materia della valutazione di impatto ambientale e che quindi non ricomprende alcuna altra autorizzazione eventualmente occorrente per l'utilizzazione della risorsa geotermica in esame.

B) Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento medesimo.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 1963.

Legge regionale 43/1990 - Pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto - presentato dal sig. Damonte Gianni, Carlino (Udine) - riguardante la concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche tramite pozzo, in comune di Carlino.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 27 gennaio 2005 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l'istanza (da parte del sig. Damonte Gianni) per l'esame, ai sensi della legge regionale 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996, del progetto riguardante la concessione di sfruttamento di risorse geotermiche tramite pozzo, in Comune di Carlino;
- in data 14 marzo 2005 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano «Messaggero Veneto» di data 10 marzo 2005 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- con nota ALP.11/11929/VIA/91 del 17 marzo 2005 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale ALP.11/638/VIA/91 di data 29 marzo 2005 sono state individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, quali autorità il Comune di Carlino, Provincia di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;
- con nota ALP.11/14315/VIA/91 del 4 aprile 2005 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità e del pubblico interessato;
- con nota ALP.11/14316/VIA/91 del 4 aprile 2005 è stato chiesto parere collaborativo all'Arpa del Friuli Venezia Giulia;
- con nota interna è stato richiesto parere collaborativo al Servizio geologico;

ATTESO che non è stato individuato il pubblico interessato in quanto non sono state formulate istanze ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 43/1990;

VISTO inoltre che, dalla documentazione agli atti, risulta in particolare che sono stati espressi, nel termine di legge, i seguenti pareri:

- Provincia di Udine: con Determinazione dirigenziale n. 2972 del 29 aprile 2005, esprime parere non favorevole;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana»: con decreto del direttore generale n. 176 del 28 aprile 2005, esprime parere favorevole;

PRESO ATTO dei pareri pervenuti a titolo collaborativi:

- ARPA Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 6419/2005/TS/TS/307 di data 25 maggio 2005, esprime parere con osservazioni;
- Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici: con nota del 27 aprile 2005 esprime parere favorevole;

CONSTATATO che non sono pervenuti da parte del pubblico interessato osservazioni, istanze e pareri ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della precitata legge regionale 43/1990;

VISTO il parere n. VIA/8/2005 relativo alla riunione del 6 luglio 2005, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, con specifiche prescrizioni finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali del progetto in argomento e a limitare gli impatti ambientali;

RILEVATO che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, le prescrizioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria, e consentono di superare le osservazioni formulate in proposito;

RITENUTO di poter concordare con quanto proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e quindi di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni;

RILEVATO in particolare che nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di cui all'articolo 11 della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale;

RILEVATO pertanto che la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell'iniziativa in argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo dell'impatto ambientale;

RILEVATO che il parere negativo della Provincia di Udine, riguarda:

- a) la carenza di informazioni e gli impatti non affrontati secondo la normativa regionale in materia di VIA;
- b) la non esplicitazione del metodo di valutazione degli aspetti «rumore e vibrazioni» e «paesaggio»;
- c) l'impatto dello scarico dell'acqua di scambio termico nel canale al variare delle temperature stagionali;

RILEVATO, sulla base della documentazione agli atti, che:

- a) dopo accurata verifica, effettuata per confronto fra le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni ed i contenuti dello SIA, diversamente da quanto asserito dalla Provincia di Udine, risultano presenti nella documentazione prodotta dal proponente tutti gli elementi indicati dalla normativa precitata;
- b) atteso che il pozzo è esistente, il progetto non prevede alcuna attività o opere che possano produrre rumori o vibrazioni, o che possano dar luogo a modifiche paesaggistiche. Il progetto infatti prevede l'utilizzo, senza modifiche, di opere già esistenti e quindi, di fatto, il progetto stesso non può generare impatti ambientali dovuti a rumore, vibrazioni, nè può causare ricadute ambientali sul paesaggio, anche perchè la risorsa geotermica viene prelevata senza l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento;
- c) il progetto prevede che lo scarico avvenga in rete fognaria, e nella documentazione presentata tale aspetto risulta puntualmente trattato a pag. 39 dello SIA, dove viene fra l'altro esplicitato che non è stato possibile effettuare misure di temperatura dell'acqua nella rete fognaria stessa. Inoltre si rileva che, diversamente da quanto indicato dalla Provincia di Udine con il predetto parere, lo SIA affronta in maniera compiuta e puntuale la questione e il proponente ha richiesto l'autorizzazione allo scarico al gestore della rete fognaria;

RITENUTO, per l'insieme delle specifiche motivazioni sopra esposte, che il parere negativo, espresso dalla Provincia di Udine con Determinazione dirigenziale n. 2972 del 29 aprile 2005, possa essere superato;

RILEVATO che il parere dell'ARPA contiene le seguenti osservazioni:

- a) mancanza di rilievi di velocità di flusso nella falda artesianica; tale dato è utile e rilevante se la stessa dovesse venire interessata da inquinamenti puntuali, anche alla luce della presenza di numerosi pozzi geotermici nella zona. Non si ritiene sufficientemente supportata da dati, di provenienza non indicata, l'affermazione che il tempo di ricarica della falda è di circa 40 anni. Con tali tempi di ricarica le variazioni di pressione misurate negli ultimi 3 anni nel pozzo non possono essere giustificate come dovute a variazioni stagionali, ma potrebbero invece essere dovute a interazioni tra pozzi collocati nelle vicinanze;
- b) mancanza della mappatura dei pozzi geotermici esistenti nell'area circostante al pozzo in argomento;
- c) la granulometria del livello contenente la falda geotermica in pressione risulta indicare una ghiaia frammentata ad argilla, come si evince dalla stratigrafia di pozzo allegata: con tali granulometrie il raggio d'azione del pozzo proposto dalla VIA risulterebbe di circa 75 m. La relazione tra portata a bocca pozzo e raggio di

influenza viene proposta sulla base di una tabella la cui provenienza non viene segnalata. Altre tabelle che mettono in relazione la granulometria e il raggio di influenza suggeriscono valori ben più elevati (200-500 m) per acquiferi composti da ghiaie;

- d) mancanza di dati di prove di emungimento del pozzo che permetterebbero di caratterizzare in maniera completa le caratteristiche idrauliche dell'acquifero (trasmissività, permeabilità, abbassamenti nel tempo, raggio di influenza, etc.);
- e) eventuali fenomeni di subsidenza andrebbero a verificarsi su una scala tempi ben più dilatata che non quella dei pochi anni dalla data di perforazione ed inizio emungimento del pozzo in questione: si ritiene necessario verificare i tassi di subsidenza in analoghe situazioni di bassa pianura, con emungimento di acquiferi posti a profondità paragonabili a quella del pozzo in questione;
- f) preso atto che le acque del pozzo geotermico, dopo l'utilizzo, vengono scaricate nella rete fognaria il cui sistema di condotte confluisce nel depuratore «Consorzio Depurazione Acque Laguna», il proponente dovrà verificare la compatibilità di tale scarico con le direttive vigenti dell'Ente gestore degli scarichi fognari;

RILEVATO, sulla base della documentazione agli atti, che:

- a) la falda dalla quale viene emunta l'acqua è confinata da vari strati di argilla ed è in pressione. Per essere immesso in tale falda, l'inquinante dovrebbe essere pompato nel sottosuolo a pressione superiore a quella della falda interessata dal prelievo in progetto (circa 35 atm). I dati sulla ricarica dei pozzi provengono dallo studio di P.F.Barnaba, Considerazioni geologiche sul sottosuolo e sulle risorse idrotermali della zona di Latisana - foce del Tagliamento, 1990, citato in bibliografia. Per completezza di informazione, si fa presente che è in corso uno studio da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile - Sezione georisorse dell'Università di Trieste in convenzione col Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, nel quale verrà analizzata la possibilità di sfruttamento della risorsa geotermica nella bassa pianura. Nella Relazione geologica (già disponibile e consultata) associata alla prima fase dei lavori della convenzione viene presentata una modellizzazione dell'acquifero interessato dal progetto in argomento, nella quale si valuta in maniera cautelativa, come limite di sfruttabilità della risorsa una portata (emungimento complessivo) di circa 5 l/s per km². L'insieme dei dati forniti nella predetta Relazione geologica fa ritenere che l'utilizzo in argomento non sia incompatibile con la potenzialità generale della risorsa, secondo le condizioni ed i parametri di progetto;
- b) dalla documentazione fornita dal proponente e dalle verifiche del Servizio VIA si può affermare che in un'area di raggio pari a 1.5 km non esistono altri pozzi geotermici autorizzati. Tale raggio di indagine risulta congruente con le caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero e con la tipologia del pozzo in argomento;
- c) la portata indicata nello SIA è quella con cui sono state fatte le prove di portata e per la quale non si sono verificati cali di pressione nel pozzo. La tabella relativa ai raggi d'azione dei pozzi si riferisce a portate superiori a quella emunta e il raggio pari a 75 m è stato considerato in sicurezza. Appare, pertanto, che le informazioni deducibili dalla letteratura tecnica specializzata, non sono applicabili al caso in argomento, in ragione della specifica strutturazione dell'acquifero interessato e della quantità emunta. Anche considerando il caso peggiore, cioè 500 m di raggio d'azione, gli effetti dell'emungimento del pozzo, con la tipologia progettuale presentata, non andrebbero ad interagire con pozzi di caratteristiche simili e quindi con raggi d'azione ipotizzabili analoghi, in quanto i pozzi più vicini si trovano almeno a 1500 m di distanza dal pozzo in argomento, quindi a distanze superiori a più del doppio del raggio d'azione;
- d) la caratterizzazione dell'acquifero non è una tematica afferente in senso stretto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, in quanto attiene all'aspetto concessorio di cui alla legge 896/1986. In tale sede, infatti, vengono trattate le questioni di dettaglio, quale quella della caratterizzazione dell'acquifero;
- e) i pozzi con concessione di sfruttamento già assentita, ricompresi nella zona interessata, sono attivi da più anni e non si sono avuti fenomeni di subsidenza in zona. Da un punto di vista tecnico-scientifico, come è noto, il fenomeno di subsidenza presenta in generale aspetti complessi e diversificati, rapportabili anche, ma non solo, al prelievo di fluidi dal sottosuolo. Si ritiene ragionevole poter considerare che, nel caso di specie, visti l'entità della portata emunta e gli esiti della ricerca per lo sfruttamento, l'utilizzo in argomento non possa generare (anche in rapporto ad effetti cumulativi) fenomeni di subsidenza di carattere critico;
- f) l'emissione di un eventuale giudizio di compatibilità ambientale favorevole non ricomprende, nel caso in argomento, altre autorizzazioni, che dunque dovranno essere successivamente acquisite dal proponente.

Comunque si ritiene di prescrivere che tale specifica autorizzazione (scarico in fognatura) debba essere ottenuta prima dell'avvio dello sfruttamento;

RITENUTO, per l'insieme delle specifiche motivazioni sopra esposte, che le osservazioni formulate dall'ARPA, con nota prot. n. 6419/2005/TS/TS/307 di data 25 maggio 2005, possano essere superate;

RILEVATO che il progetto consiste nello sfruttamento energetico di una risorsa rinnovabile, con conseguente riduzione di consumo di combustibili fossili e con azzeramento delle emissioni in atmosfera, in una zona antropizzata e con impatti trascurabili sulle componenti ambientali interessate, e che quindi il progetto stesso non presenta, allo stato attuale delle conoscenze, elementi di criticità in termini di compatibilità ambientale;

PRECISATO che la presente deliberazione attiene unicamente alla materia della valutazione di impatto ambientale, e che quindi non ricomprende alcuna altra autorizzazione eventualmente occorrente per l'utilizzazione della risorsa geotermica in esame;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
all'unanimità

DELIBERA

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, viene giudicato compatibile il progetto - presentato dal sig. Damonte Gianni - riguardante la concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche tramite pozzo, in Comune di Carlino. Al fine di limitare l'impatto ambientale dell'iniziativa in argomento, vengono previste le seguenti prescrizioni:

1. prima dell'inizio dello sfruttamento il proponente dovrà ottenere l'autorizzazione allo scarico da parte del Consorzio Depurazione Laguna;

2. il prelievo della risorsa geotermica non dovrà mai superare la portata massima pari a 120 l/min prevista nello Studio di Impatto Ambientale;

3. dovrà essere predisposta, in testa pozzo, una derivazione chiusa con saracinesca, per il prelievo di campioni e l'esecuzione di controlli sul giacimento;

4. alla fine di ogni anno solare dovrà essere prodotta una relazione riportante il dato medio giornaliero di portata emunta - come desunta da contatore -, le letture istantanee giornaliere di temperatura ed il rilievo mensile di pressione di falda; tale relazione dovrà essere inviata all'ARPA ed al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

5. dovrà essere predisposto un opportuno piano di controllo, concordato con l'ARPA, per verificare la qualità delle acque di scarico e l'influenza delle medesime sul corpo ricettore.

Viene dato atto che le prescrizioni tengono in particolare conto anche dei pareri formulati dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria, che il presente provvedimento attiene unicamente alla materia della valutazione di impatto ambientale e che quindi non ricomprende alcuna altra autorizzazione eventualmente occorrente per l'utilizzazione della risorsa geotermica in esame.

B) Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento medesimo.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 2012.

Interreg IIC «Progetto INNOREF»: presa d'atto dell'esito dell'attività istruttoria e della graduatoria dei sottoprogetti approvata dallo Steering Committee del progetto INNOREF nella sua riunione del 28 luglio 2005.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

CHE l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 prevede per il periodo di programmazione dei fondi strutturali europei 2000-2006 l'Iniziativa Comunitaria Interreg riguardante la cooperazione transfrontaliera, transnazionale interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario;

CHE con propria Comunicazione del 28 aprile 2000, n. 2000/C 143/08 e del 7 maggio 2001 n. C(2002)1188 def., così come modificate dalla Comunicazione 2004/C 226/02 del 2 settembre 2004, contenenti gli Orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III e le modalità di attuazione delle attività di cooperazione interregionale Interreg III C;

CHE, in particolare, in data 31 dicembre 2001 è stato approvato con Decisione della Commissione europea C (2001) 4773 il Programma d'Iniziativa Comunitaria Interreg III C - zona Est, di cui fa parte il Friuli Venezia Giulia e che prevede la possibilità di presentare progetti - in collaborazione con soggetti appartenenti alle zone NUTS II dell'intero territorio comunitario ed anche con soggetti esterni all'Unione europea - da parte di soggetti di alcune Regioni tedesche, greche, austriache ed italiane fra cui il Friuli Venezia Giulia;

CHE con deliberazione n. 4354 del 19 dicembre 2002 la Giunta regionale ha preso atto della summenzionata Decisione della Commissione europea di approvazione del Programma di Iniziativa comunitaria Interreg IIC - zona Est;

CHE, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 35 del suddetto Regolamento (CE) n. 1260/1999, il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg IIC-Est ha approvato in data 24 settembre 2002 il Complemento di Programmazione;

CHE con deliberazione n. 998 del 22 aprile 2004 la Giunta regionale ha autorizzato la presentazione al terzo bando del Programma (che si è chiuso il 30 aprile 2004) del progetto della tipologia operazione quadro regionale denominato «Innovation and Resource Efficiency as Driving Forces for Sustainable Growth» (INNOREF) di competenza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio affari generali, amministrativi, e politiche comunitarie, quale partner capofila;

CHE in data 20-21 luglio 2004 si è riunito il Comitato di Pilotaggio (Steering Committee) del Programma Interreg IIC Est e che tale Comitato ha approvato il progetto summenzionato a valere sulla Zona Est, come risulta dalla lista dei progetti approvati pubblicata sul sito ufficiale del Programma Interreg IIC;

CHE con propria nota del 23 luglio 2004 il Segretariato tecnico congiunto dell'Interreg IIC Est di Vienna (Austria) ha comunicato al partner capofila l'avvenuta approvazione del progetto richiedendo contestualmente alcune integrazioni ed specificazioni;

CHE in data 5 novembre 2004, il Comitato di Pilotaggio (Steering Committee) del Programma Interreg IIC Est ha approvato definitivamente il progetto così come integrato durante la fase di negoziato nonché il relativo piano finanziario;

CHE in data 30 dicembre 2004, con delibera n. 3608, la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione definitiva del progetto e del relativo piano finanziario;

CHE il progetto INNOREF prevede l'attivazione di un bando per il finanziamento di sottoprogetti coerenti con gli obiettivi strategici del progetto INNOREF nonché il loro successivo esame tramite il Partner Board e l'approvazione finale da parte dello Steering Committee;

CHE lo Steering Committee del progetto INNOREF, nella sua seduta del 1° aprile 2004 tenutasi a Patrasso (Western Greece) ha approvato l'invito a presentare proposte per sottoprogetti, inclusi i criteri di valutazione degli stessi;

CHE il bando è stato adeguatamente pubblicizzato in ognuna delle 4 regioni e, per la Regione Friuli Venezia Giulia, è stato pubblicato sul sito ufficiale della stessa, nonché sui quotidiani locali e sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 20 aprile 2005;

CHE il termine previsto dal bando per la presentazione dei sottoprogetti era fissato nel 30 giugno 2005;

CHE entro tale termine sono pervenute complessivamente 18 proposte progettuali;

CHE, successivamente alla ricezione di tali domande, preliminarmente alla fase di valutazione, è stata avviata la verifica di ammissibilità dei progetti, con particolare riferimento alla completezza della documentazione trasmessa e all'eleggibilità dei partecipanti proponenti;

CHE, a conclusione dell'esame relativo all'ammissibilità, alcuni progetti sono risultati non ammissibili;

CHE, per i rimanenti progetti, conformemente alle procedure stabilite dal progetto INNOREF nonché dal bando, è stata avviata la fase valutativa che è stata svolta dal Partner Board nei giorni 20, 21, 22 luglio 2005, nella sua riunione a Udine;

CHE l'esito della fase tecnico-valutativa ha condotto alla definizione di una proposta di graduatoria da sottoporre all'approvazione dello Steering Committee del progetto Innoref;

CHE lo Steering Committee, nella sua riunione del 28 luglio 2005 (tenutasi a Udine), ha formalmente approvato la graduatoria proposta dal Partner Board;

CHE per tutti i progetti sono state formulate delle richieste di integrazioni (tecniche o finanziarie) e che pertanto l'ammontare dell'importo finanziabile per singolo sottoprogetto sarà determinato nel successivo Steering Committee;

all'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto dell'esito dell'attività istruttoria e della graduatoria dei sottoprogetti approvata dallo Steering Committee del progetto INNOREF nella sua riunione del 28 luglio 2005, così come descritta in Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Allegato 1

Progetti Ammissibili			
N	Codice progetto	Acronimo progetto	Punteggio
1	INSP06	PROAGRITOUR	84,00
2	INSP02	STS	84,00
3	INSP12	EWARU	77,00
4	INSP05	RECOVER	71,00
5	INSP18	AEDES	68,00
6	INSP09	INNO-MED	67,00
7	INSP17	BRIE	64,00
8	INSP03	STRASSE	63,00
9	INSP08	EqualOpportunity	60,00
10	INSP15	PART-NET	59,00
11	INSP11	R-BOSS	53,00
12	INSP10	PaDeLC	52,00
13	INSP16	DIRT	43,00

Progetti NON Ammissibili		
Codice progetto	Acronimo progetto	Motivazione
INSP01	INNORC	Partner della Regione Western Greece non ammissibile
INSP13	CLUSTERING	Application form non completa
INSP14	TECH-CARE	Application form non completa
INSP07	CCP	Partner della Regione Western Greece non ammissibile
INSP04	MITIC	Partner della Regione Western Greece non ammissibile

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo**Iscrizione di n. 14 Società Cooperative al Registro regionale delle Cooperative.**

Con decreto assessorile di data 10 agosto 2005, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «The Mazal Tov Company Società Cooperativa», con sede in Trieste;
2. «Victory 2005 Società Cooperativa», con sede in Udine;
3. «Friuldata Società Cooperativa sociale», con sede in Gonars;
4. «Le Coccinelle Società Cooperativa sociale», con sede in Trieste;
5. «Beautyland Società Cooperativa», con sede in Trieste.

Sezione agricoltura:

1. «Friulana Latte Società Cooperativa Agricola», con sede in Udine.

Sezione miste:

1. «Banca di Credito Cooperativo di Staranzano Società Cooperativa», con sede in Staranzano;
2. «Job & School Formazione e Professione Società Cooperativa», con sede in Pordenone;
3. «Albergo Diffuso Val D'Incarojo Società Cooperativa», con sede in Paularo;
4. «Albergo Diffuso Altopiano di Lauco Società Cooperativa», con sede in Lauco.

Sezione cooperazione sociale:

1. «Irene 3000 Società Cooperativa sociale», con sede in Udine;
2. «Scuola Primaria Parrocchiale Noemi Nigris Società Cooperativa sociale», con sede in Fagagna;
3. «Il Nido Società Cooperativa sociale», con sede in Gorizia;
4. «Aurora Società Cooperativa sociale», con sede in Gorizia;
5. «Friuldata Società Cooperativa sociale», con sede in Gonars;
6. «Le Coccinelle Società Cooperativa sociale», con sede in Trieste.

Cancellazione di n. 7 Società Cooperative dal Registro regionale delle Cooperative.

Con decreto assessorile di data 11 agosto 2005, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Carton Gess – Soc. Coop. a r.l.» con sede in Trieste;
2. «Film Action Academy – Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;

3. «Pal & Co Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
4. «Logogenia Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus», con sede in Pordenone.

Sezione agricoltura:

1. «Fior di Mela Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli.

Sezione consumo:

1. «CO.FRA.AL - Consorzio Friulano Alimentaristi - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gradisca d'Isonzo.

Sezione miste:

1. «Accipter Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gradisca d'Isonzo.

Sezione cooperazione sociale:

1. «Logogenia Piccola Società Cooperativa sociale a r.l. Onlus» con sede in Pordenone.

Cancellazione di 8 Società Cooperative dal Registro regionale delle Cooperative.

Con decreto assessorile di data 11 agosto 2005, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Baby Birba Cooperativa sociale Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Faedis;
2. «S.E.P.I. - Servizi Educativi per la Prima Infanzia - Piccola Società Cooperativa sociale a r.l.»;
3. «Con gli Altri Soc. Coop. a r.l.», con sede in Codroipo;
4. «GI.Otto Group Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Muggia.

Sezione trasporto:

1. «TDS Soc. Consortile Cooperativa a r.l.», con sede in Udine.

Sezione miste:

1. «Nuova Ricerca Educativa Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Tolmezzo;
2. «Carnia Iniziative Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
3. «Cooperativa di Consumo di S. Maria di Sclaunico Soc. Coop. a r.l.» con sede in Lestizza.

Sezione Cooperazione Sociale:

1. «Baby Birba Cooperativa Sociale Piccola Soc. Coop a r.l.», con sede in Faedis;
 2. «S.E.P.I. - Servizi Educativi per la Prima Infanzia - Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Udine;
 3. «Nuova Ricerca Educativa Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Tolmezzo.
-
-

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA,
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 52 al Piano regolatore generale

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 24 del 22 marzo 2005, il Comune di Pordenone ha adottato la variante n. 52 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 52 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Ronchis. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 31 del 22 giugno 2005 il comune di Ronchis ha preso atto, in ordine alla variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni e che non sono interessati beni soggetti a vincolo ai sensi delle parti seconda e terza del decreto legislativo 42/2004, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano per insediamenti produttivi P.I.P. di Pannellia.

Con deliberazione consiliare n. 67 del 27 dicembre 2004 il comune di Sedegliano ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 3 al Piano per insediamenti produttivi P.I.P. di Pannellia ed ha approvato la variante medesima, modificata in conseguenza del parere vincolante espresso dal Direttore centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Spilimbergo. Legge regionale 52/1991, articolo 32, comma 9. Approvazione variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0273/Pres. del 12 agosto 2005, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 100 del 29 novembre 2004, con cui il comune di Spilimbergo ha approvato la variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, della modifica indispensabile al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 3766 del 28 novembre 2003.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI,
COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI

Comunicato relativo all'esame da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, par. 3 del trattato CE, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 riguardante «Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi», articolo 1, commi 1 e 5.

Si comunica che l'esame della delibera della Giunta regionale n. 1002 del 22 aprile 2004 che approva in via preliminare alla sua notifica alla Commissione europea il Regolamento «Legge regionale 18/2003, articolo 1. Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi finalizzati alla tutela dell'ambiente» si è concluso con esito favorevole e decisione positiva della Commissione europea del 14 giugno 2005 notificata alle autorità italiane come C(2005) 1849.

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Giorgio Tassarolo

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE,
NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA

Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo

Udine

Legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), articolo 7 (Interventi a favore dell'agricoltura e dell'itticoltura): adozione delle graduatorie dei progetti ammissibili ed elenco dei progetti non ammissibili.

Si rende noto che con proprio decreto n. RAF/7/3226 del 22 agosto 2005 sono state adottate, in base alle risultanze formulate dalla Commissione di esperti per la valutazione dei progetti relativi alle domande di cui all'articolo 7 della legge regionale 11/2003, le graduatorie dei progetti ammissibili presentati:

- dai richiedenti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2005, n. 055/Pres.;
 - dai richiedenti di cui alle lettere b) e c), articolo 2 dello stesso Regolamento
- nonché l'elenco dei progetti non ammissibili così come di seguito riportato:

A) legge regionale 11/2003, articolo 7. Domande presentate dai richiedenti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 055/Pres./2005.

Graduatoria dei progetti ammissibili

Posizione	Nominativo	Punteggio
1	AZ. AGR. F.LLI BRUGNERA	5,0
2	VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO	5,0
3	SOC. AGR. RUSSIZ SUPERIORE S.S.	4,1
4	AZ. AGR. "LA TUNELLA"	3,6
5	BOLZON ERNESTO E FIGLI BRUNO E FRANCO S.S.	3,2
6	CARNIAGRICOLA SOC. AGR. A R. L.	3,2
7	SOC. AGR. PIGHIN FERNANDO E FIGLI	2,6
8	AZ. AGR. ZIDARICH BENJAMIN	2,0
9	AZ. AGR. SANTA LUCIA	2,0
10	AZ. AGR. ZOBEC EDI	2,0
11	DANIELIS LUCIANO E ARDUINO S.S.	1,0

Progetti non ammissibili alla valutazione

	n. prot.	Richiedente	Motivazione non ammissibilità
	65162	AZ. AGR. ORNELLA DANTE	Non ammesso alla valutazione in quanto il progetto prevede l'applicazione di tecnologie satellitari applicabili a produzioni non riconducibili a quelle di qualità, venendo quindi meno il requisito della finalità degli obiettivi di cui alla lett. e), art. 1 del Regolamento. Né d'altronde il progetto è riconducibile ad altre tipologie di finalizzazione di cui allo stesso articolo 1.

B) legge regionale 11/2003, articolo 7. Domande presentate dai richiedenti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 055/Pres./2005.

Graduatoria dei progetti ammissibili

Posizione	n. prot.	Richiedente	Sintesi denominazione progetto	Punteggio
1	63602	Az agr. universitaria Servadei	Biodiesel girasole	24,1
2	63633	Az agr. universitaria Servadei	Ibridi girasole alto oleico	21,9
3	64037	Università Udine	Digestione anaerobica suinicoltura	19,0
4	63626	C.E.T.A.	Filiera bioetanolo	13,0
5	64035	Università Udine	Bio-energy/Biomasse agroforestali	13,0
6	64011	ERSA	Filiere innovative orticoltura	11,8
7	64038	Università Udine	Filiera Biomasse combustibili	11,8
8	64009	ERSA	Filiera frumento qualità	11,7
9	63387	ERSA	Telerilevamento viticoltura	11,0
10	64031	Università Udine	Agricoltura sostenibile	9,7
11	63649	Bioelettra S.r.l.	Co-digestione reflui zootecnici	3,4
12	63651	Bioelettra S.r.l.	Produzione compost qualità	3,1
13	63658	Bioelettra S.r.l.	Produzione fertilizzanti fosfatici	3,1

Progetti non ammissibili alla valutazione

n.	n. prot.	Richiedente	Sintesi denominazione progetto	Motivazione non ammissibilità
1	63630	Az agr. universitaria Servadei	Macellazione mobile ungulati	Il progetto non rientra in alcuna delle tipologie di intervento previste dall'articolo 1 del regolamento.
2	63701	CIRMONT	Filiera biomasse/teleril evamento	Il progetto non rientra in alcuna delle tipologie di intervento previste dall'articolo 1 del regolamento.
3	64040	Università Udine	Sistema esperto qualità totale latte	Il progetto non rientra in alcuna delle tipologie di intervento previste dall'articolo 1 del regolamento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Eros Mauro

 PARTE TERZA

 CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI TARVISIO

(Udine)

Estratto del bando di asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale (appartamenti e terreni).

Si rende noto che per il giorno 21 settembre 2005 alle ore 10.30 presso la Sala del Segretario Generale c/o il Municipio di Tarvisio, in Via Roma, 3, dinanzi apposita commissione, avrà luogo il pubblico incanto per la vendita a corpo di ciascuno dei seguenti immobili di proprietà comunale:

Lotto 1

Appartamento sito a Tarvisio, Piazza Unità n. 5 censito come sub 1 mq. 122 piano rialzato categoria cat. A/10 - Piano S1 - PT-1 - cl. 2^a

prezzo a base d'asta: euro 117.180,00 (centodiciasettemilacentottanta/00)

Lotto 2

Appartamento sito a Tarvisio, Piazza Unità n. 5 censito sub 2 mq. 160 piano primo categoria cat. A/2 - (S1 - P1) - cl. 2^a

Prezzo a base d'asta: euro 155.088,00 (centocinquantacinquemilaottantotto/00)

Lotto 3

Nell'edificio sito in Cave del Predil (eretto sulle pp.cc. 463/15 e 463/18): locali siti al piano interrato, piano terra e piano primo. Superficie complessiva: mq. 351,65.

Prezzo a base d'asta: euro 175.825,00 (centosettancinquemilaottocentoventicinque/00)

Lotto 4

Nell'edificio sito in Cave del Predil (eretto sulle pp.cc. 463/15 e 463/18): locali siti al piano terra e piano secondo (con ingresso autonomo). Superficie complessiva: mq. 142,73.

Prezzo a base d'asta: euro 71.365,00 (settantunmilatrecentosessantacinque/00)

Ed il seguente terreno di proprietà comunale:

Lotto 5

Terreno nudo contraddistinto con la p.c. 881/12 in Comune Censuario di Fusine in Valromana e Amministrativo di Tarvisio.

Prezzo a base d'asta: euro 981,00 (novecentoottantuno/00)

I beni descritti al lotto 3 e 4 sono in corso di accatastamento presso il NCEU di Udine.

Informazioni e copia del bando possono essere richieste all'u.o. Affari Generali e contratti del Comune di Tarvisio, Via Roma, 3, 33018 Tarvisio, telefono 0428-2980 int. 2, fax 0428-40498 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Tarvisio, 23 agosto 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELLA P.O. AREA TECNICA
dr. Federico Varutti

COMUNE DI TOLMEZZO

Ufficio manutenzioni e servizi in appalto
(Udine)

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per l'acquisto di una autospazzatrice stradale del tipo aspirante.

Il giorno 27 settembre 2005 alle ore 10.00 presso la Sala Giunta del Municipio di Tolmezzo sito in piazza XX settembre, si terrà un'asta pubblica per l'acquisto di «una autospazzatrice stradale del tipo aspirante».

L'asta sarà tenuta con il metodo di cui agli articoli 73 e 76 lettera e) del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924.

La fornitura sarà aggiudicata col criterio di cui alla lettera b) del 1° comma dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 358/1992 (offerta economicamente più vantaggiosa- valutata con i criteri tecnici indicati negli allegati).

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'articolo 69 del regio decreto 827/1924, anche in presenza di una sola offerta valida.

L'importo a base d'asta ammonta a complessivi euro 101.000,00 I.V.A. compresa.

Non sono ammesse offerte in aumento sul prezzo a base d'asta.

Per partecipare alla gara si dovrà far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 26 settembre 2005, in piego sigillato i documenti, indicati nel bando integrale (che può essere richiesto presso lo scrivente ufficio unitamente alla distinta delle caratteristiche del mezzo), in lingua italiana ed in carta legale chiusi in apposita busta (n. 1), nonché l'offerta in carta legale chiusa in apposita busta (n. 2) anch'essa sigillata con l'indicazione del mittente.

All'esterno del plico principale si dovrà apporre la seguente scritta: «Autospazzatrice stradale di tipo aspirante - Contiene documenti ed offerta - non aprire», oltre all'indicazione del mittente.

Il luogo di consegna dell'automezzo è il seguente:

«Magazzino Comunale di Tolmezzo», via Rivoli Bianchi n. 2 - 33028 Tolmezzo (Udine).

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese, tasse ed imposte relative alla stipulazione del contratto (euro 875,00), nonché le spese riguardanti il collaudo immatricolazione, APIET e quant'altro necessario per la messa in servizio del mezzo sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Manutenzione (0433-487919 - fax 0433-487938).

Tolmezzo, 22 agosto 2005

IL RESPONSABILE:
ing. Valentino Pillinini

COMUNE DI UDINE

Dipartimento Territorio e Ambiente
Unità Organizzativa Gestione del Territorio
Unità Operativa Demanio e Gestione Immobili

Avviso d'asta pubblica per la vendita dei terreni del legato di Toppo Wassermann ubicati nei Comuni di Campofornido, Carlino, Pocenia, San Giorgio di Nogaro, Travesio e Meduno.

Il Comune di Udine in qualità di Amministratore del Legato di Toppo Wassermann di proprietà del Comune e della Provincia di Udine pervenuto per disposizione testamentaria del Conte Francesco di Toppo fu Nicolò del 29 gennaio 1876, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 48 d'ord. del 30 marzo 2001 e del Consiglio Provinciale n. 92 d'ord. del 30 novembre 2001, relative all'approvazione del piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare del Legato di Toppo Wassermann, successivamente modificate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 86 d'ord. in data 28 giugno 2004 e del Consiglio Provinciale n. 92 d'ord. del 15 dicembre 2003;

Visto il vigente Regolamento delle alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Udine,

RENDE NOTO

che presso la residenza Municipale di Udine, sita in Via Lionello n. 1, dinanzi ad apposita Commissione, avranno luogo, in base al calendario sotto indicato, pubblici incanti per la vendita a corpo di ciascuno degli immobili descritti nei seguenti lotti:

Seduta del giorno 5 ottobre 2005, con inizio alle ore 10.00

Lotto n. 1

1.1 Immobile consistente in una area edificabile, distinto al NCT Comune di Campofornido (Udine), Fg. 16 mapp. 232, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 00.07.30, reddito: R.D. euro 5,28 R.A. euro 3,02.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona «BC» residenziale di completamento all'interno delle zone B.

Allo stato attuale risulta essere libero.

1.2 Immobile consistente in una area edificabile, distinto al NCT Comune di Campofornido (Udine), Fg. 16 mapp. 233, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 00.55.80, reddito: R.D. euro 40,35 R.A. euro 23,05.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso parte in zona «BC» - residenziale di completamento all'interno delle zone B - e parte in zona PRPC P. 8 - zona «C».

Allo stato attuale risulta essere libero.

Valore a base d'asta euro 107.000,00 (euro centosettemila/00).

Lotto n. 2

- 2.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Campoformido (Udine), Fg. 24 mapp. 29, qualità seminativo cl. 4^o, superficie ha. 00.60.60, reddito: R.D. euro 32,86 R.A. euro 23,47.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E5-1».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 9.610,00 (euro novemilaseicentodieci/00).

Lotto n. 3

- 3.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Carlino (Udine), Fg. 12 mapp. 13, qualità seminativo cl. 2^o, superficie ha. 16.24.00, reddito: R.D. euro 1.484,55 R.A. euro 838,73.

Il terreno, a norma del PRGC, è classificato come zona di interesse agricolo «E6» per la porzione nord-ovest ed «E5» per la rimanente superficie.

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 498.130,00 (euro quattrocentonovantottomilacentotrenta/00).

Lotto n. 4

- 4.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Carlino (Udine), Fg. 12 mapp. 24, qualità seminativo cl. 2^o, superficie ha. 09.40.00, reddito: R.D. euro 859,28 R.A. euro 485,47.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da nord a sud da un elettrodotto.

Valore a base d'asta euro 317.000,00 (euro trecentodiciassettemila/00).

Lotto n. 5

- 5.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Carlino (UD), Fg. 12 mapp. 70, qualità seminativo cl. 2^o, superficie ha. 15.27.13, reddito: R.D. euro 13.955,99 R.A. euro 788,70.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in parte in zona di interesse agricolo «E5» e parte in zona di interesse agricolo «E6».

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un elettrodotto ed occupato da un traliccio.

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 528.320,00 (euro cinquecentoventottomilatrecentoventi/00).

Lotto n. 6

- 6.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Carlino (Udine), Fg. 12 mapp. 19, qualità sem. arb. cl. 2^o, superficie ha. 02.66.70, reddito: R.D. euro 250,69 R.A. euro 137,74.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 94.600,00 (euro novantaquattromilaseicento/00).

Lotto n. 7

- 7.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Carlino (Udine), Fg. 12 mapp. 25, qualità sem. arb. cl. 2^o, superficie ha. 07.20.80, reddito: R.D. euro 658,90 R.A. euro 372,26.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 232.460,00 (euro duecentotrentaduemilaquattrocentosessanta/00).

Lotto n. 8

- 8.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Carlino (Udine), Fg. 12 mapp. 71, qualità seminativo cl. 2^o, superficie ha. 10.30.27, reddito: R.D. euro 941,80 R.A. euro 532,09.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un elettrodotto ed occupato da un traliccio.

Valore a base d'asta euro 332.090,00 (euro trecentotrentaduemilaonovanta/00).

Lotto n. 9

- 9.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Carlino (Udine), Fg. 18 mapp. 27, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 05.41.40, reddito: R.D. euro 397,05 R.A. euro 251,65.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un elettrodotto.

Valore a base d'asta euro 163.530,00 (euro centosessantatremilacinquecentotrenta/00).

Lotto n. 10

- 10.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Carlino (Udine), Fg. 18 mapp. 28, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 00.48.80, reddito: R.D. euro 35,79 R.A. euro 22,68.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un elettrodotto.

Valore a base d'asta euro 14.900,00 (euro quattordicimilanovecento/00).

Lotto n. 11

11. Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Carlinò (Udine), Fg. 18 mapp. 29, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 01.96.00, reddito: R.D. euro 143,74 R.A. euro 91,10.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un elettrodotto e gasdotto.

Valore a base d'asta euro 63.400,00 (euro sessantatremilaquattrocento/00).

Lotto n. 12

12. Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Carlinò (Udine), Fg. 24 mapp. 77, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 02.72.10, reddito: R.D. euro 199,55 R.A. euro 126,48.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 65.420,00 (euro sessantacinquemilaquattrocentoventi/00).

Lotto n. 13

13. Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Pocenìa (Udine), Fg. 16 mapp. 14, qualità prato cl. 2^o, superficie ha. 07.16.80, reddito: R.D. euro 229,52 R.A. euro 111,06.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in zona di tutela ambientale-paesaggistica «F4c».

Allo stato attuale risulta essere sfitto.

Valore a base d'asta euro 86.220,00 (euro ottantaseimiladuecentoventi/00).

Lotto n. 14

14. Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Pocenìa (Udine), Fg. 16 mapp. 3, qualità prato cl. 2^o, superficie ha. 19.20.20, reddito: R.D. euro 743,77 R.A. euro 297,51.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in zona di tutela ambientale-paesaggistica «F4c».

Allo stato attuale risulta essere sfitto.

Valore a base d'asta euro 231.000,00 (euro duecentotrentunomila/00).

Lotto n. 15

15. Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Pocenìa (Udine), Fg. 9 mapp. 53, qualità seminativo cl. 2^o, superficie ha. 05.16.70, reddito: R.D. euro 445,64 R.A. euro 253,51.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in zona di tutela ambientale-paesaggistica «E4».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 140.850,00 (euro centoquarantamilaottocentocinquanta/00).

Lotto n. 16

16.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Pocenia (Udine), Fg. 9 mapp. 55, qualità prato cl. 1^o, superficie ha. 01.20.70, reddito: R.D. euro 57,35 R.A. euro 28,05.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in zona di tutela ambientale-paesaggistica «F4c».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 14.620,00 (euro quattordicimilaseicentoventi/00).

Lotto n. 17

17.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Pocenia (Udine), Fg. 7 mapp. 152, qualità bosco ceduo cl. U., superficie ha. 00.21.57, reddito: R.D. euro 4,45 R.A. euro 0,67.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in zona di tutela ambientale-paesaggistica «F4c».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un metanodotto.

Valore a base d'asta euro 1.310,00 (euro milletrecentodieci/00).

Lotto n. 18

18.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Pocenia (Udine), Fg. 7 mapp. 6, qualità incolto cl. U., superficie ha. 00.51.10, reddito: R.D. euro 3,69 R.A. euro 1,05.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in zona di tutela ambientale-paesaggistica «F4c».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un metanodotto.

Valore a base d'asta euro 5.160,00 (euro cinquemilacentosessanta/00).

Lotto n. 19

19.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Pocenia (Udine), Fg. 7 mapp. 7, qualità incolto cl. U., superficie ha. 00.09.20, reddito: R.D. euro 0,66 R.A. euro 0,19.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in zona di tutela ambientale-paesaggistica «F4c».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 930,00 (euro novecentotrenta/00).

Lotto n. 20

20.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Pocenia (Udine), Fg. 7 mapp. 150, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 02.42.95, reddito: R.D. euro 188,21 R.A. euro 106,65.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in zona di tutela ambientale-paesaggistica «F4c».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un metanodotto.

Valore a base d'asta euro 66.220,00 (euro sessantaseimiladuecentoventi/00).

Lotto n. 21

21.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Pocenia (Udine), Fg. 7 mapp. 151, qualità bosco ceduo cl. U., superficie ha. 00.25.93, reddito: R.D. euro 5,36 R.A. euro 0,80.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade parte in zona di tutela ambientale-paesaggistica «F4c» e parte in zona di interesse agricolo «E6».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un metanodotto.

Valore a base d'asta euro 1.570,00 (euro millecinquecentosettanta/00).

Lotto n. 22

22.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Pocenia (Udine), Fg. 7 mapp. 149, qualità seminativo cl. 3°, superficie ha. 03.31.55, reddito: R.D. euro 256,85 R.A. euro 145,55.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade in zona di tutela ambientale-paesaggistica «F4c».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un metanodotto.

Valore a base d'asta euro 90.380,00 (euro novantamilatrecentottanta/00).

Lotto n. 23

23.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Pocenia (Udine), Fg. 9 mapp. 68, qualità seminativo cl. 3°, superficie ha. 01.50.65, reddito: R.D. euro 106,59 R.A. euro 66,13.

Il terreno, a norma del PRGC, ricade parte in zona di tutela ambientale-paesaggistica «F4c» e parte in zona di interesse agricolo «E6».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 41.060,00 (euro quaratunomilasessanta/00).

Seduta del giorno 6 ottobre 2005, con inizio alle ore 10.00

Lotto n. 24

24.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), Fg. 1 mapp. 758, qualità seminativo cl. 2°, superficie ha. 00.43.20, reddito: R.D. euro 42,39 R.A. euro 22,31.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E6».

Allo stato attuale risulta essere sfitto.

Valore a base d'asta euro 33.600,00 (euro trentatremilaseicento/00).

Lotto n. 25

25.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), Fg. 1 mapp. 759, qualità seminativo cl. 2^o, superficie ha. 00.17.10, reddito: R.D. euro 16,78 R.A. euro 8,83.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E6».

Allo stato attuale risulta essere sfritto.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un elettrodotto.

Valore a base d'asta euro 13.400,00 (euro tredicimilaquattrocento/00).

Lotto n. 26

26.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), Fg. 8 mapp. 137, qualità seminativo arborato cl. 2^o, superficie ha. 00.31.80, reddito: R.D. euro 28,58 R.A. euro 15,60.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E6».

Allo stato attuale risulta essere sfritto.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un elettrodotto con relativo palo di sostegno.

Valore a base d'asta euro 10.700,00 (euro diecimilasettecento/00).

Lotto n. 27

27.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), Fg. 10 mapp. 1, qualità seminativo cl. 1^o, superficie ha. 12.43.00, reddito: R.D. euro 1.341,69 R.A. euro 706,15.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta essere sfritto.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da una linea telefonica con relativo palo di sostegno.

Valore a base d'asta euro 680.500,00 (euro seicentottantamilaquattrocento/00).

Lotto n. 28

28.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), Fg. 10 mapp. 50, qualità bosco alto cl. 1^o, superficie ha. 00.03.80, reddito: R.D. euro 0,67 R.A. euro 0,12.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta essere sfritto.

Valore a base d'asta euro 1.100,00 (euro millecento/00).

Lotto n. 29

29.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), Fg. 1 mapp. 776, seminativo cl. 2^o, superficie ha. 22.15.20, reddito: R.D. euro 2.173,71 R.A. euro 1.144,06.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E6».

Allo stato attuale risulta essere sfritto.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un elettrodotto ferroviario con due tralicci e da un elettrodotto dell'ENEL con relativi pali e tralicci.

Valore a base d'asta euro 831.000,00 (euro ottocottotrentunomila/00).

Lotto n. 30

30.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), Fg. 1 mapp. 130, seminativo arborato cl. 2°, superficie ha. 00.19.00, reddito: R.D. euro 18,64 R.A. euro 9,32.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E6».

Allo stato attuale risulta essere sfritto.

Valore a base d'asta euro 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00).

Lotto n. 31

31.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), Fg. 1 mapp. 45, seminativo arborato cl. 1°, superficie ha. 03.61.40, reddito: R.D. euro 419,96 R.A. euro 195,98.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E6».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da una linea telefonica con relativo palo di sostegno.

Valore a base d'asta euro 126.870,00 (euro centoventiseimilaottocentosettanta/00).

Lotto n. 32

32.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), Fg. 1 mapp. 173, seminativo arborato cl. 2°, superficie ha. 01.73.30, reddito: R.D. euro 170,05 R.A. euro 85,03.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E6».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 57.400,00 (euro cinquantasettemilaquattrocento/00).

Lotto n. 33

33.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), Fg. 1 mapp. 755, seminativo cl. 2°, superficie ha. 06.95.40, reddito: R.D. euro 682,37 R.A. euro 359,14.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E6».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 229.580,00 (euro duecentoventinovemilacinquecentottanta/00).

Lotto n. 34

34.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), Fg. 10 mapp. 107, seminativo cl. 2°, superficie ha. 00.52.00, reddito: R.D. euro 46,73 R.A. euro 26,86.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 12.590,00 (euro dodicimilacinquecentonovanta/00).

Lotto n. 35

35.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), Fg. 11 mapp. 174, seminativo cl. 3^o, superficie ha. 05.54.40, reddito: R.D. euro 397,99 R.A. euro 257,69.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 173.190,00 (euro centosettantatremilacentonovanta/00).

Lotto n. 36

36.1 Immobile consistente in un'area a destinazione industriale-artigianale, distinto al NCT Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), Fg. 14 mapp. 2, seminativo cl. 2^o, superficie ha. 00.83.70, reddito: R.D. euro 75,22 R.A. euro 43,23.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona per insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti «D3» con attuazione diretta.

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un gasdotto.

Valore a base d'asta euro 231.000,00 (euro duecentotrentunomila/00).

Lotto n. 37

37.1 Immobile consistente in un'area a destinazione industriale-artigianale, distinto al NCT Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), Fg. 14 mapp. 71, seminativo arborato cl. 2^o, superficie ha. 00.28.30, reddito: R.D. euro 25,43 R.A. euro 13,88.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona per insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti «D3» con attuazione diretta.

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un gasdotto.

Valore a base d'asta euro 63.000,00 (euro sessantatremila/00).

Seduta del giorno 7 ottobre 2005, con inizio alle ore 10.00

Lotto n. 38

38.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (PN), Fg. 13 mapp. 420, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 00.32.70, reddito: R.D. euro 12,67 R.A. euro 6,76.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un elettrodotto con relativo traliccio.

Valore a base d'asta euro 2.490,00 (euro duemilaquattrocentonovanta/00).

Lotto n. 39

- 39.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 13 mapp. 421, qualità prato cl. 2^o, superficie ha. 00.44.50, reddito: R.D. euro 11,49 R.A. euro 9,19.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 3.390,00 (euro tremilatrecentonovanta/00).

Lotto n. 40

- 40.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 13 mapp. 422, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 00.19.00, reddito: R.D. euro 7,36 R.A. euro 3,93.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 1.450,00 (euro millequattrocentocinquanta/00).

Lotto n. 41

- 41.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 7 mapp. 407, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 00.89.16, reddito: R.D. euro 34,54 R.A. euro 18,42.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo-paesaggistico «E4».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 7.750,00 (euro settemilasettecentocinquanta/00).

Lotto n. 42

- 42.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 13 mapp. 239, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 00.59.70, reddito: R.D. euro 23,12 R.A. euro 12,33.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 4.540,00 (euro quattromilacinquecentoquaranta/00).

Lotto n. 43

- 43.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 13 mapp. 240, qualità incolto ster., superficie ha. 00.07.60.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 580,00 (euro cinquecentottanta/00).

Lotto n. 44

- 44.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 8 mapp. 850, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 00.08.20, reddito: R.D. euro 3,18 R.A. euro 1,69.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo-paesaggistico «E4.1».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 580,00 (euro cinquecentottanta/00).

Lotto n. 45

- 45.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 8 mapp. 1.340, qualità seminativo cl. 2^o, superficie ha. 00.16.70, reddito: R.D. euro 8,62 R.A. euro 5,61.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo-paesaggistico «E4».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 1.460,00 (euro millequattrocentosessanta/00).

Lotto n. 46

- 46.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 8 mapp. 741, qualità prato cl. 1^o, superficie ha. 00.29.75, reddito: R.D. euro 11,52 R.A. euro 9,22.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo-paesaggistico «E4».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 2.590,00 (euro duemilacinquecentonovanta/00).

Lotto n. 47

- 47.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 13 mapp. 35, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 00.71.30, reddito: R.D. euro 27,62 R.A. euro 14,73.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo-paesaggistico «E4».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 5.430,00 (euro cinquemilaquattrocentotrenta/00).

Lotto n. 48

- 48.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 13 mapp. 37, qualità seminativo cl. 2^o, superficie ha. 00.21.10, reddito: R.D. euro 10,90 R.A. euro 7,08.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo-paesaggistico «E4».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un elettrodotto con relativo palo di sostegno.

Valore a base d'asta euro 2.480,00 (euro duemilaquattrocentottanta/00).

Lotto n. 49

- 49.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 13 mapp. 125, qualità seminativo cl. 2^o, superficie ha. 00.32.50, reddito: R.D. euro 16,78 R.A. euro 10,91.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 2.480,00 (euro duemilaquattrocentottanta/00).

Lotto n. 50

- 50.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 13 mapp. 593, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 00.32.10, reddito: R.D. euro 12,43 R.A. euro 6,63.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 2.450,00 (euro duemilaquattrocentocinquanta/00).

Lotto n. 51

- 51.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 13 mapp. 595, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 00.32.10, reddito: R.D. euro 12,43 R.A. euro 6,63.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 2.450,00 (euro duemilaquattrocentocinquanta/00).

Lotto n. 52

- 52.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 14 mapp. 460, qualità seminativo cl. 2^o, superficie ha. 00.23.40, reddito: R.D. euro 12,09 R.A. euro 7,86.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo «E5».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un acquedotto.

Valore a base d'asta euro euro 1.660,00 (euro milleseicentosessanta/00).

Lotto n. 53

- 53.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 7 mapp. 436, qualità prato cl. 2^o, superficie ha. 00.70.32, reddito: R.D. euro 18,16 R.A. euro 14,53.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo-paesaggistico «E4».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 6.120,00 (euro seimilacentoveventi/00).

Lotto n. 54

- 54.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 7 mapp. 442, qualità prato cl. 2^o, superficie ha. 00.52.33, reddito: R.D. euro 13,51 R.A. euro 10,81.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo-paesaggistico «E4».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 4.550,00 (euro quattromilacinquecentocinquanta/00).

Lotto n. 55

- 55.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 7 mapp. 418, qualità prato cl. 2^o, superficie ha. 00.43.94, reddito: R.D. euro 11,35 R.A. euro 9,08.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo-paesaggistico «E4».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 3.820,00 (euro tremilaottocentoventi/00).

Lotto n. 56

- 56.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 8 mapp. 744, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 00.37.30, reddito: R.D. euro 14,45 R.A. euro 7,71.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo-paesaggistico «E4».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un elettrodotto con relativo traliccio.

Valore a base d'asta euro 3.250,00 (euro tremiladuecentocinquanta/00).

Lotto n. 57

- 57.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 7 mapp. 403, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 00.83.10, reddito: R.D. euro 32,19 R.A. euro 17,17.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo-paesaggistico «E4».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 7.230,00 (euro settemiladuecentotrenta/00).

Lotto n. 58

- 58.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 8 mapp. 1328, qualità seminativo cl. 2^o, superficie ha. 00.25.60, reddito: R.D. euro 13,22 R.A. euro 8,59.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo-paesaggistico «E4».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un elettrodotto e da una linea telefonica con relativi pali.

Valore a base d'asta euro 2.230,00 (euro duemiladuecentotrenta/00).

Lotto n. 59

- 59.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 8 mapp. 730, qualità seminativo cl. 2^o, superficie ha. 00.23.40, reddito: R.D. euro 12,09 R.A. euro 7,86.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo-paesaggistico «E4».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un elettrodotto e da una linea telefonica con relativi pali.

Valore a base d'asta euro 2.040,00 (euro duemilaquaranta/00).

Lotto n. 60

- 60.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Travesio (Pordenone), Fg. 8 mapp. 731, qualità seminativo cl. 2^o, superficie ha. 00.21.10, reddito: R.D. euro 10,90 R.A. euro 7,08.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo-paesaggistico «E4».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un elettrodotto e da una linea telefonica con relativi pali.

Valore a base d'asta euro 1.840,00 (euro milleottocentoquaranta/00).

Lotto n. 61

- 61.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Meduno (Pordenone), Fg. 19 mapp. 946, qualità prato cl. 1^o, superficie ha. 00.72.00, reddito: R.D. euro 52,06 R.A. euro 39,04.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo-paesaggistico «E4.2».

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

Valore a base d'asta euro 7.590,00 (euro settemilacinquecentonovanta/00).

Lotto n. 62

- 62.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Meduno (Pordenone), Fg. 20 mapp. 305, qualità seminativo cl. 2^o, superficie ha. 00.35.00, reddito: R.D. euro 21,69 R.A. euro 14,46.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona di interesse agricolo-paesaggistico «E4.2».4

Allo stato attuale risulta concesso in affitto in regime di contratto di locazione agraria con scadenza 10 novembre 2005.

L'appezzamento di cui trattasi è attraversato da un elettrodotto con relativo palo.

Valore a base d'asta euro 3.050,00 (euro tremilazerocinquanta/00).

Lotto n. 63

- 63.1 Immobile consistente in un appezzamento di terreno, distinto al NCT Comune di Meduno (Pordenone), Fg. 26 mapp. 67, qualità seminativo cl. 3^o, superficie ha. 00.28.00, reddito: R.D. euro 13,01 R.A. euro 7,23.

Il terreno, a norma del PRGC, è compreso in zona «E5» ambiti di preminente interesse paesaggistico.

Allo stato attuale risulta libero.

Valore a base d'asta euro 2.100,00 (euro duemilacento/00).

Condizioni generali regolanti la vendita

1 - Disciplina di riferimento e metodo di aggiudicazione

La vendita di ciascun immobile si intende a corpo e non a misura ed è riferita allo stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento dell'asta.

L'asta si terrà secondo le disposizioni del presente bando e del precitato Regolamento Comunale per l'alienazione degli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 d'ord. dell'11 dicembre 2000.

L'aggiudicazione avverrà con il metodo previsto dall'articolo 8 del Regolamento citato, ossia per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d'asta del presente avviso.

L'asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta purché superiore al prezzo fissato a base d'asta ai sensi dell'articolo 8 - comma 6° del Regolamento.

Nel caso di offerte uguali si provvederà all'aggiudicazione a norma del 7° comma dell'articolo 8 del Regolamento, ovvero si procederà in prima istanza a richiedere ulteriore offerta migliorativa e, nel caso di conferma delle offerte, mediante estrazione a sorte.

Per i fondi rustici il diritto di prelazione è riconosciuto, ai sensi dell'ex articolo 8, comma 1, della legge 26 maggio 1965 n. 590 e dell'ex articolo 7, comma 2, della legge 14 agosto 1971 n. 817. L'aggiudicatario dell'incanto nessun diritto potrà vantare nei confronti dell'Amministrazione nel caso i beneficiari aventi diritto - cui l'Amministrazione Comunale si impegna a notificare tempestivamente gli esiti dell'incanto stesso - si dovessero avvalere della prelazione loro spettante.

Non saranno ammesse offerte per persone da nominare.

2 - Modalità di partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà fare pervenire, entro e non oltre le ore 12.15 del giorno 30 settembre 2005, presso il Comune di Udine Unità Operativa Archivio e Protocollo - Via Lionello, 1 (2° Piano) - Udine - in plico perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi, indirizzato al Comune di Udine - Dipartimento Territorio e Ambiente - Unità Organizzativa Gestione del Territorio - Unità Operativa Demanio e Gestione Immobili - Via Lionello, 1 - 33100 Udine e su cui dovrà essere apposta l'esatta denominazione del mittente:

A) Offerta redatta su carta bollata con l'indicazione in cifre e in lettere del prezzo di acquisto proposto; dovrà essere datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso, seguita dall'indicazione del luogo e della data di nascita del concorrente o del rappresentante della società.

Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti. Tale busta chiusa contenente l'offerta dovrà essere a sua volta racchiusa in un plico anch'esso perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi, nel quale saranno contenuti anche i documenti richiesti a corredo dell'offerta.

Oltre detto termine, non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva dell'offerta precedente, non si darà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Non è ammessa la possibilità di presentazione di offerte per più lotti racchiuse nel medesimo plico: le stesse dovranno essere inoltrate in forma disgiunta, come sopra stabilito.

Altri documenti (da inserire nel plico, non nella busta contenente l'offerta):

B) Cauzione pari al 10% dell'importo a base d'asta, costituita mediante deposito in contanti o in titoli con le modalità sotto riportate:

- versamento alla Tesoreria del Comune di Udine - c/o Agenzie Unicredit Banca S.p.A. - con sede legale in Bologna Via Zamboni , 20 - con causale di versamento: «Cauzione per partecipazione asta pubblica terreni legato di Toppo Wassermann - Lotto n. . . . »;
- versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Udine - Servizio Tesoreria - n. IT/46/R/02008/12310/000040218187 con causale di versamento: «Cauzione per partecipazione asta pubblica terreni legato di Toppo Wassermann - Lotto n. . . . »;
- oppure mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria con validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Si avverte che, ai sensi delle vigenti disposizioni, non è consentito costituire la cauzione mediante assegni.

La cauzione versata dall'aggiudicatario verrà svincolata al momento della stipula del contratto di compravendita; quella versata dai non aggiudicatari sarà svincolata una volta esaurite le procedure di aggiudicazione provvisoria.

Nel caso di presentazione di più offerte inoltrate disgiuntamente in plichi separati, riferite a diversi lotti di vendita da parte del medesimo soggetto, la cauzione provvisoria non potrà essere costituita in forma cumulativa, ma dovrà essere riferita ad ogni singolo lotto.

C) Autocertificazione, contenente gli estremi per l'identificazione del concorrente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza o, se trattasi di società, i dati della stessa nonché quelli del rappresentante legale) debitamente sottoscritta e datata, con la quale il soggetto o il rappresentante legale della ditta dichiara di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la P.A.

Per le ditte, le società e le cooperative oltre alla certificazione di cui sopra dovrà essere presentata: ulteriore dichiarazione, sotto forma di autocertificazione resa dal legale rappresentante, attestante l'iscrizione presso la Camera di Commercio da cui risulti la composizione della società, e che la stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata. Le cooperative dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione negli appositi registri istituiti presso ogni Prefettura o presso il Ministero del lavoro.

In alternativa all'autocertificazione potranno essere presentati gli originali o copia autentica dei certificati relativi (Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato del Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A. ecc.)

All'autocertificazione/i dovrà essere allegata, a pena d'esclusione, copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.

D) Dichiarazione debitamente sottoscritta e datata, con la quale il soggetto o il rappresentante legale della ditta dichiara:

- di avere preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del Bando di Gara;
- di avere visionato l'immobile prima della formulazione dell'offerta e di avere conoscenza della sua ubicazione e consistenza, nonché del suo stato attuale e di giudicare quindi il prezzo fissato per la gara congruo e tale da consentire l'aumento che andrà ad offrire;
- di assumere integralmente a proprio carico le spese contrattuali.

Qualora l'offerta sia presentata a nome di più persone, la dichiarazione deve essere fatta per ognuna di esse;

E) Eventuale procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata (in originale o copia autentica) nel caso in cui l'offerente partecipi alla gara a mezzo di procuratore.

Sul predetto piego contenente l'offerta e tutti i documenti sopra elencati dovrà indicarsi il nome e l'indirizzo del concorrente e chiaramente apporsi la scritta: «Gara relativa all'alienazione dei terreni di proprietà del legato di Toppo Wassermann - Offerta per il lotto n. . . . ».

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile, valendo per la gara il solo termine fissato per il recapito stesso (ore 12.15 del giorno 30 settembre 2005).

Non si darà corso al piego, determinandone l'esclusione dalla gara, qualora lo stesso non risulti perfettamente chiuso, debitamente controfirmato sui lembi di chiusura, pervenuto entro il termine fissato sul quale non sia apposta la scritta sopraindicata, oppure non sia apposto il nome e l'esatto indirizzo del concorrente.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti di cui ai punti sopra riportati A), B), C), D) ed E), quest'ultimo nel caso in cui l'offerente partecipi a mezzo di procuratore.

Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che il plico contenente offerta non sia perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi.

È prevista, altresì, l'esclusione dalla gara anche nel caso in cui l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa e controfirmata sui lembi.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Non è consentita la presentazione di più offerte per lo stesso bene da parte del medesimo soggetto.

Non sono ammesse offerte condizionate o con semplice riferimenti ad offerta propria o di altri.

AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE

- L'aggiudicazione è soggetta all'approvazione da parte del Direttore di Dipartimento responsabile del relativo centro di costo, previo espletamento dell'esercizio del diritto di prelazione sul prezzo risultante dalla gara da parte degli aventi titolo individuati per ciascun lotto ai sensi dell'ex articolo 8, comma 1, della legge 26 maggio 1965 n. 590 e dell'ex articolo 7, comma 2, della legge 14 agosto 1971 n. 817.
- Il rifiuto o la mancata presentazione dell'aggiudicatario alla stipula del contratto di compravendita entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale comporteranno la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione a titolo di caparra ai sensi dell'articolo 1385 del C.C.
- Saranno a carico dell'acquirente/i le spese di rogito, l'imposta di registro, le relative volture e trascrizioni, e ogni altra spesa inerente alla compravendita.
- La sede fissata per il rogito è presso la residenza Municipale ubicata in Udine - via Lionello 1.
- Il pagamento del prezzo avverrà in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 del vigente Regolamento delle alienazioni e cioè in unica soluzione al momento della stipula dell'atto notarile che dovrà avvenire entro 2 (due) mesi dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
- L'offerta sarà vincolante per l'offerente dal momento dell'aggiudicazione provvisoria, mentre l'Amministrazione sarà obbligata solo con l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il presente Bando, per estratto, è in corso di pubblicazione sul quotidiano «Il Messaggero Veneto», sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, all'Albo comunale del Comune di Udine e della Provincia di Udine, agli Albi comunali ove sono ubicati gli immobili oggetto del presente bando, nei siti Internet www.comune.udine.it e www.provincia.udine.it.

Ai sensi della legge 675/1996 si comunica che il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.

Informazioni e copia del presente Bando possono essere richieste al Comune di Udine Dipartimento Sviluppo Territorio e Ambiente - Unità Organizzativa Gestione del Territorio - Unità Operativa Demanio e Gestione Immobili - Via Zanon n. 4 (primo piano) - Udine - tel. n. 0432-224725 - 0432-224714 - 0432-224724 - 0432-224711 Fax n. 0432-224730 nei giorni e nelle ore di servizio con l'osservanza del seguente orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.15 e nei pomeriggi di Lunedì e Giovedì dalle ore 15.15 alle 16.45.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e seguenti, quale responsabile, ai fini della procedura amministrativa di gara, viene individuato il Direttore dell'Unità Organizzativa Gestione del Territorio.

Udine, 22 agosto 2005

IL DIRETTORE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA:
geom. Alma Plai

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»

PORDENONE

Bilancio d'esercizio 2004.

(approvato con deliberazione del Direttore generale 29 aprile 2005 n. 110)

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2004	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	CONTO ECONOMICO AL 31.12.2004	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
ATTIVO			RICAVI		
A) IMMOBILIZZAZIONI			A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
I. Immobilizzazioni immateriali	51.915	59.729	1 Contributi d'esercizio	21.723.872	17.707.300
II. Immobilizzazioni materiali nette			2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	93.988.344	92.202.629
1 Terreni			3 Ricavi per altre prestazioni	12.329.477	11.841.771
2 Fabbricati	67.200.775	66.268.245	4 Costi capitalizzati	6.237.969	5.825.630
3 Impianti e macchinari	3.217.180	3.878.103			
4 Attrezzature sanitarie	7.803.523	7.548.496	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	134.279.662	127.577.330
5 Mobili e arredi	1.061.494	1.076.986	COSTI		
6 Automezzi	271.131	158.395	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7 Altri beni	1.131.650	1.034.982	1 Acquisti di beni	(27.174.725)	(24.747.797)
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	474.725	-	2 Acquisti di servizi		
III. Immobilizzazioni finanziarie	9.137.803	15.920.507	a) Prestazioni in regime di ricovero		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	90.350.196	95.945.444	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(244.185)	(171.609)
B) ATTIVO CIRCOLANTE			c) Farmaceutica	-	-
I. Rimanenze	4.829.639	3.860.563	d) Medicina di base	-	-
II. Crediti	26.838.877	22.071.250	e) Altre convenzioni	-	-
III. Titoli	-	-	f) servizi appaltati	(8.071.801)	(7.271.062)
IV. Disponibilità liquide	9.020.819	11.072.663	g) manutenzioni	(2.704.760)	(2.322.551)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	40.689.335	37.004.476	h) Utenze	(2.631.027)	(2.439.523)
C) RATEI E RISCONTI	32.018	178.034	i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(442.158)	(670.773)
TOTALE ATTIVO	131.071.549	133.127.953	3 Godimento di beni di terzi	(3.096.747)	(3.002.609)
PASSIVO			4 Costi del personale		
A) PATRIMONIO NETTO			a) Personale sanitario	(56.842.214)	(54.853.885)
I. Fondo di dotazione	89.451.964	92.657.893	b) Personale professionale	(106.050)	(77.763)
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti	11.125.130	8.720.343	c) Personale tecnico	(9.560.411)	(8.550.923)
III. Contributi c/capitale da Regione indistinti	-	-	d) Personale amministrativo	(3.858.467)	(3.793.469)
IV. Altri contributi in conto capitale	553.642	553.642	e) Altri costi del personale	(1.272.035)	(1.637.391)
V. Contributi per ripiani perdite	-	-	5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(7.686.099)	(6.874.946)
VI. Riserve di rivalutazione	-	-	6 Ammortamenti e svalutazioni	(6.211.408)	(5.842.750)
VII. Altre riserve	1.352.301	1.427.332	7 Variazione delle rimanenze	969.076	345.160
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	8 Accantonamenti per rischi	(499.984)	(418.514)
IX. Utili (perdite) dell'esercizio	(1.107.056)	301.356	9 Altri accantonamenti	(5.670.624)	(4.828.949)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	101.375.981	103.660.566	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(135.303.619)	(127.159.356)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	17.441.839	16.238.760	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	(1.023.957)	417.974
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(15.856)	(23.559)
D) DEBITI	12.253.729	13.153.696	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.	-	-
E) RATEI E RISCONTI	-	74.931	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	16.632	(3.741)
TOTALE PASSIVO E NETTO	131.071.549	133.127.953	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(1.022.981)	390.674
CONTI D'ORDINE			Imposte sul reddito dell'esercizio	(84.075)	(89.318)
RISCHI	-	-	UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	(1.107.056)	301.356
IMPEGNI	376.454	636.842			
GARANZIE	126.293	161.604			
BENI DI TERZI	-	-			
BENI PRESSO TERZI	-	-			

Pordenone, 22 agosto 2005

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Paolo Saltari

COMUNE DI CORDENONS

(Pordenone)

Avviso di deposito della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica Z.E. 370 area 03 denominato «Campo Assi».

Si avverte che presso la segreteria comunale è depositata, durante il normale orario d'ufficio, dal 7 settembre 2005 al 19 ottobre 2005, la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica della zona elementare 370 area 03 denominato «Campo Assi», adottata con deliberazione consiliare n. 87 del 26 luglio 2005.

Entro detto periodo chiunque può presentare osservazioni; i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Cordenons, 7 settembre 2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
geom. Liana Gotti

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Udine)

Modifiche allo statuto comunale.

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31 maggio 2005 lo Statuto comunale è stato modificato ed integrato nel modo seguente:

È stato aggiunto il seguente articolo:

Art. 18 bis

Messi notificatori - Polizia Locale

Al personale di Polizia Locale il Sindaco può assegnare, con proprio decreto di nomina, l'esercizio delle funzioni di messo notificatore.

È stato aggiunto il seguente Titolo composto dagli articoli da 32 bis a 32 sexties:

TITOLO V BIS

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 32 bis

Nomina

1) Può essere istituito nel Comune l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa. È nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta nella seduta successiva con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. La valutazione dell'adeguatezza riferita all'esperienza acquisita è oggetto di discrezionale apprezzamento da parte del Consiglio Comunale.

2) Non può essere nominato Difensore Civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
- c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale;
- f) chi abbia compiuto i 72 anni di età.

Art. 32 ter

Durata, decadenza e revoca

1) Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

2) Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina.

3) Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per:

- A. comprovati gravi motivi di inefficienza,
- B. nel caso che egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale.

4) La decadenza e la revoca sono pronunciate dal Consiglio Comunale.

5) In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 32 quater

Funzioni

1) Il Difensore Civico non è organo del comune, ma soggetto privato a servizio dei singoli cittadini.

2) Al Difensore Civico possono rivolgersi i cittadini, enti, pubblici o privati, associazioni ecc., tutti coloro che sono interessati alla corretta applicazione delle norme che regolano l'azione amministrativa.

3) I Consiglieri Comunali, nell'ambito delle loro funzioni e della loro attività istituzionale, non possono rivolgere richiesta di intervento al Difensore Civico.

Art. 32 quinquies

Facoltà e prerogative

1) Ha facoltà di conoscenza su tutti gli atti amministrativi e tutti i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi, fatta eccezione di quelli riservati per espressa indicazione della legge, rimanendo comunque vincolato al segreto d'ufficio.

2) Il parere con cui si conclude l'azione del Difensore Civico in rapporto ad ogni questione non è vincolante per l'Amministrazione comunale, ma si richiederà una esplicita motivazione nel caso in cui, quanto richiesto o sollecitato dal Difensore Civico, venga disatteso.

3) Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 32 sexties

Sede, dotazione organica, indennità

1) Il Difensore Civico ha sede nella Casa Comunale o presso locali idonei messi a disposizione dalla Amministrazione comunale. Spetterà alla Giunta comunale, di concerto con il Difensore Civico, determinare le risorse finanziarie, le strutture tecniche e gli uffici necessari per l'espletamento dell'attività nonché l'indennità di carica annuale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA:
Tiziana Mattiussi

COMUNE DI MUGGIA

Ufficio Coordinamento
Amministrativo/Tecnico/Espropriazioni

(Trieste)

Estratto del decreto di espropriazione con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 327/2001 delle aree occorrenti per la realizzazione del collettore fognario di completamento in v. Strudthoff e str. della Fortezza.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

DECRETA

È disposta la costituzione del diritto di servitù di passaggio della conduttura fognaria a peso delle seguenti pp.cc. del C.C. di Valle San Bortolo mediante l'offerta delle indennità sotto indicate:

- 3250/29, ditta: Elzeri Stefano, euro 330,60;
- 3250/28, ditta: Elzeri Massimo, euro 1.727,10;
- 3250/3, ditta: Novello Dora, euro 1.179,90;
- 3250/16, ditte: Stefani Redento e Paro Annamaria in Stefani, euro 1.031,70;
- 3250/4, ditta: Bologna Franco, euro 484,50;
- 3250/24, ditte: Nedda Bevilacqua e Giuseppina Cocevar, euro 324,90;
- 3250/26, ditte: Nedda Bevilacqua e Giuseppina Cocevar, euro 319,20;
- 3236, ditta: Consorzio dei Proprietari di varie pp.cc.tt., euro 4.400,40

Il decreto verrà eseguito con il verbale di immissione in possesso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 24 e 25 del D.P.R. 327/2001.

Muggia, 23 agosto 2005

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. Walter Coren

COMUNE DI PRADAMANO

(Udine)

Avviso di adozione e deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata ad uso sportivo, sanitario e del tempo libero zona H3.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18 luglio 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano particolareggiato comunale di iniziativa privata ad uso sportivo, sanitario e del tempo libero zona H3.

La predetta deliberazione, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a partire dalla data del 22 agosto 2005 e quindi fino alla data del:

30 settembre 2005

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al Piano particolareggiato comunale di iniziativa privata ad uso sportivo sanitario e del tempo libero zona H3.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano particolareggiato comunale di iniziativa privata ad uso sportivo sanitario e del tempo libero zona H3, possono presentare opposizioni.

Le osservazioni od opposizioni dovranno essere dirette al Sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre i termini di 30 giorni effettivi di deposito.

Pradamano, 19 agosto 2005

IL SINDACO:
G. Pitassi

COMUNE DI RONCHIS

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 10 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 18 del 27 aprile 2005 (esecutiva a termini di legge) con la quale è stata adottata la variante n. 10 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che la variante n. 10 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 32 comma 2 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni è depositata presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico (tutti i giorni, domenica esclusa, dalle ore 10.30 alle ore 12.30) per la durata di 30 giorni effettivi decorrenti dal 7 settembre 2005 (data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 36;
- che entro il termine di deposito, scadente il 12 ottobre 2005, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, redatte su carta legale; entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni anch'esse redatte su carta legale.

Ronchis, 26 agosto 2005

IL SINDACO:
Vanni Biasutti

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO

(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 7 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e s.m.i., relativa all'approvazione del progetto preliminare per il «Completamento dell'impianto pluvirriguo del bacino n. 6 nei Comuni di Gorizia, Farra d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Moraro, Mossa e Gradisca d'Isonzo - 3° stralcio.»

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e s.m.i.;

Visto l'articolo 127 della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e s.m.i.;

Visto l'articolo 45 legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e s.m.i.;

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2, della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e s.m.i.

RENDE NOTO

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2005 del 10 giugno 2005, divenuta esecutiva in stessa data, è stato approvato il progetto preliminare per il «Completamento dell'impianto pluvirriguo del bacino n. 6 nei Comuni di Gorizia, Farra d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Moraro, Mossa e Gradisca d'Isonzo - 3° stralcio» avanzato dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, costituente, ai sensi dell'articolo 127, 2° comma della legge regionale 52/1991, adozione di variante n. 7 al P.R.G.C.;
- Che il progetto preliminare in oggetto è stato presentato in ottemperanza alla normativa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e s.m.i., recante disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità;
- che con l'adozione della variante n. 7 l'inserimento dell'opera nel P.R.G.C., prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni immobili interessati dal tracciato della nuova condotta irrigua, in ottemperanza al Testo Unico sulle Espropriazioni per pubblica utilità sopra citato;
- che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis e 45 della legge regionale n. 52/1991 e s.m.i., tutti gli elaborati costituenti il progetto preliminare ed i relativi elaborati di variante n. 7 al P.R.G.C., unitamente alla Delibera consiliare n. 9/2005 di data 10 giugno 2005,

SONO DEPOSITATI

nella sede municipale di via Boschetto n. 1, presso l'ufficio segreteria, a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi e cioè dal 7 settembre 2005 al 11 ottobre 2005.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Protocollo generale del Comune le proprie osservazioni alla variante n. 7 al P.R.G.C. ed entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizioni allo stesso;

Osservazioni ed opposizioni dovranno essere inviate al Sindaco e redatte su carta semplice, al fine di un apporto collaborativi per il perfezionamento delle previsioni di variante al P.R.G.C.

Dalla residenza municipale, 7 settembre 2005

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Francesco Lenardi

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

(Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 20 al P.R.G.C. inerente la realizzazione di una nuova autostazione.

IL SINDACO

RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2, della legge regionale 52/1991, che con deliberazione consiliare n. 38 del 16 maggio 2005, il Comune di San Vito al Tagliamento ha adottato la variante n. 20 al P.R.G.C., inerente la realizzazione di una nuova autostazione, redatta dall'ufficio OO.PP. comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 20 al P.R.G.C. sopracitata sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

San Vito al Tagliamento, 22 agosto 2005

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
dr.ssa Luigina Barosco

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

PORDENONE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - domanda del Comune di Zoppola per ottenere la concessione di derivazione d'acqua.

Il Comune di Zoppola ha presentato in data 9 giugno 2004 domanda, integrata con atto del 19 gennaio 2005, intesa ad ottenere la concessione a derivare mod. 0,0005 di acqua da falda sotterranea in Comune di Zoppola in località Lis Blanchis, mediante un'opera di presa ubicata al fg. 7, mappale 318, per uso igienico ed assimilati.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 7 settembre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricade l'opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal 7 settembre 2005.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott. Ferruccio Nilia, Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è il dott. Giuseppe Saliola.

Pordenone, 22 agosto 2005

IL RESPONSABILE DELEGATO:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - domanda della Ditta Costruzioni Rossit S.r.l. per ottenere la concessione di derivazione d'acqua.

La Ditta Costruzioni Rossit S.r.l. ha presentato in data 16 novembre 2004 domanda, integrata con atto del 7 aprile 2005, intesa ad ottenere la concessione a derivare mod. 0,02 di acqua da falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento, tra Via Udine e Via Dei Cipressi mediante un'opera di presa ubicata al fg. 12, mappale in frazionamento, per uso igienico ed assimilati.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 7 settembre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricade l'opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal 7 settembre 2005.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott. Ferruccio Nilia, Responsabile

dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è il dott. Giuseppe Saliola.

Pordenone, 26 agosto 2005

IL RESPONSABILE DELEGATO:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

Direzione provinciale lavori pubblici

UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Direttore provinciale dei lavori pubblici n.:

LL.PP/B/665/IPD/3078 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 12 maggio 2008, alla ditta ModulBlok, il diritto di derivare moduli 0,15 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Amaro al fg. 28 mapp.1024, ad uso industriale ed antincendio;

LL.PP/B/666/IPD/3102 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 19 settembre 2021, alla Ditta Giacomolli Arnaldo e Zamparini Argentina, il diritto di derivare moduli 0,65 d'acqua mediante pozzo in Comune di Codroipo al fg. 64 mapp. 283, ad uso irriguo;

LL.PP/B/668/IPD/2909 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 12 maggio 2008, alla ditta Principe di San Daniele, il diritto di derivare moduli 0,19 d'acqua mediante due pozzi in Comune di San Daniele del Friuli al fg. 22 mapp. 45, ad uso industriale;

LL.PP/B/681/IPD/944 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 31 marzo 2016, alla ditta Ceramiche Girardi S.p.A., il rinnovo al diritto di derivare moduli 0,10 d'acqua mediante tre pozzi in Comune di Palazzolo dello Stello al fg. 12 mapp. 233, ad uso industriale ed antincendio;

LL.PP/B/682/IPD/3087 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 31 marzo 2022, alla ditta Turco Erminio S.n.c., il diritto di derivare moduli 0,0583 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Campoformido al fg. 24 mapp. 667, ad uso antincendio;

LL.PP/B/683/IPD/934 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 31 dicembre 2016, alla ditta Leoncini Prosciutti S.p.A., il rinnovo al diritto di derivare moduli 0,18 d'acqua mediante due pozzi in Comune di San Daniele del Friuli al fg. 22 mapp. 59, ad uso industriale, igienico sanitario e potabile;

LL.PP/B/684/IPD/3549 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 27 febbraio 2028, al Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, il diritto di derivare moduli 0,10 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Pozzuolo del Friuli al fg. 28 mapp. 345, ad uso potabile;

LL.PP/B/685/IPD/2938 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 21 aprile 2015, al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, il diritto di derivare moduli 2,50 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Talmassons al fg.12 mapp.158, ad uso irriguo;

LL.PP/B/686/IPD/2466 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 1° gennaio 2034, al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, il rinnovo al diritto di derivare moduli 2,20 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Codroipo al fg. 33 mapp. 681, ad uso irriguo;

LL.PP/B/687/IPD/603 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto l'8 gennaio 2030, al Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, il rinnovo al diritto di derivare moduli 0,16 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Santa Maria la Longa al fg. 1 mapp. 5, ad uso potabile;

LL.PP/B/688/IPD/3153 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 16 dicembre 2019, alla ditta Fantinel Luciano S.r.l., il diritto di derivare moduli 0,05 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Pradamano al fg. 7 mapp. 227, ad uso igienico sanitario;

LL.PP/B/708/IPD/3220 emesso il 23 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 31 gennaio 2021, alla azienda agricola Turato Francesco, il diritto di derivare moduli 0,85 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Campolongo al Torre al fg. 3 mapp. 482, ad uso irriguo;

LL.PP/B/717/IPD/3443 emesso il 23 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 31 dicembre 2021, alla ditta Marsoni Gianluigi e Torresin Annamaria, il diritto di derivare moduli 0,43 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Varmo al fg. 26 mapp. 2, ad uso irriguo;

LL.PP/B/718/IPD/5559 emesso il 23 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 22 maggio 2035, alla ditta FIMM S.r.l., il diritto di derivare moduli 0,01 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Castions di Strada al fg. 3 mapp. 890, ad uso irrigazione area verde;

LL.PP/B/719/IPD/3115 emesso il 23 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 22 maggio 2008, al Comune di Cavazzo Carnico, il diritto di derivare moduli 0,75 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Cavazzo Carnico al fg. 6 mapp. 324, ad uso irriguo;

LL.PP/B/722/IPD/3002 emesso il 24 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 30 aprile 2020, al Comune di Moimacco, il diritto di derivare moduli 0,06 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Moimacco al fg. 6 mapp. 42, ad uso irrigazione area impianti sportivi;

LL.PP/B/794/IPD/4424 emesso il 29 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 28 maggio 2035, alla ditta Ortovivo di Garbuio Valentino, il diritto di derivare moduli 0,10 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Porpetto al fg. 14 mapp. 312, ad uso irriguo;

LL.PP/B/795/IPD/3642 emesso il 29 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 31 agosto 2028, al Comune di Cividale del Friuli, il diritto di derivare moduli 0,05 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Cividale del Friuli al fg. 9 mapp. 491, ad uso igienico sanitario;

LL.PP/B/796/IPD/3417 emesso il 29 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 28 maggio 2035, al Comune di Codroipo, il diritto di derivare moduli 0,033 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Codroipo al fg. 56 mapp. 339 (ex 241), ad uso irrigazione area verde;

LL.PP/B/797/IPD/856 emesso il 29 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 31 agosto 2033, alla azienda agricola Vivai Sandanielesi di Bovo Gessica, il rinnovo al diritto di derivare moduli 0,058 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Rive d'Arcano al fg. 18 mapp. 17, ad uso irriguo;

LL.PP/B/798/IPD/766 emesso il 29 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 28 febbraio 2033, all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, il rinnovo al diritto di derivare moduli 0,95 d'acqua da sorgenti scaturenti in sinistra del rio Grauzaria alle falde del monte Grauzaria, in Comune di Moggio Udinese al fg. 24 mapp. 394, ad uso ittiogenico;

LL.PP/B/799/IPD/3586 emesso il 29 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 28 maggio 2010, alla ditta Calcestruzzi S.p.A., il diritto di derivare moduli 0,08 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Malborghetto al fg. 23 mapp. 1116, ad uso industriale;

LL.PP/B/863/IPD/3799 emesso il 13 giugno 2005 è stato concesso fino a tutto il 12 giugno 2008, al Comune di Forni di Sopra, il diritto di derivare moduli 0,85 d'acqua dal fiume Tagliamento in Comune di Forni di Sopra al fg. 35 mapp. 153, ad uso antincendio e pesca sportiva;

LL.PP/B/864/IPD/1532 emesso il 13 giugno 2005 è stato concesso fino a tutto il 31 ottobre 2010, alla ditta Cartiera Romanello S.p.A., il rinnovo al diritto di derivare moduli 0,90 d'acqua mediante tre pozzi in Comune di Campofornido al fg. 15 mapp. 181-203-180, ad uso industriale, potabile ed igienico sanitario;

LL.PP/B/902/IPD/5234 emesso il 15 giugno 2005 è stato concesso fino a tutto il 30 ottobre 2015, al Comune di Paluzza, il diritto di derivare moduli 0,04 di acqua dalla condotta di scarico della centralina idroelettrica denominata «Chiaula» in Comune di Paluzza al fg. 7 mapp. 22 in località Laghetti di Timau, ad uso innervamento artificiale;

LL.PP/B/937/IPD/3082 emesso il 16 giugno 2005 è stato concesso fino a tutto il 15 giugno 2008, alla ditta Unicalcestruzzi S.p.A., il diritto di derivare moduli 0,30 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Venzone al fg. 1 mapp. 127, ad uso industriale;

LL.PP/B/957/IPD/3083 emesso il 17 giugno 2005 è stato concesso fino a tutto il 16 giugno 2008, alla ditta Unicalcestruzzi S.p.A., il diritto di derivare moduli 0,30 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Osoppo al fg. 3 mapp. 746, ad uso industriale.

Udine, 11 agosto 2005

IL RESPONSABILE DELEGATO:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Direttore provinciale dei lavori pubblici n.:

LL.PP/B/677/IPD/2874 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 12 maggio 2008 alla ditta Friuli Laminati Speciali S.p.A. il diritto di derivare moduli 0,917 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Buia al fg. 14 mapp. 205, ad uso industriale;

LL.PP/B/960/IPD/1418 emesso il 17 giugno 2005 è stato concesso fino a tutto il 30 novembre 2011 alla azienda agricola Florenzio di Gamboso Franca il diritto di derivare moduli 0,30 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Pavia di Udine al fg. 29 mapp. 172 (ex 6), ad uso irriguo;

Udine, 22 agosto 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva.

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

Pubblicazione, ai sensi dell'articolo 21 comma 5 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, dell'estratto del provvedimento di riconoscimento all'uso dell'acqua a ditte varie.

Con decreto del Direttore provinciale dei lavori pubblici n. LLPP/B/918/RIC 5302-5315-5318-5324-5340-5342-5358-5363-5371-5384-5385-5388-5390-5391-5393-5394-5401 emesso il 15 giugno 2005 è riconosciuto il diritto di continuare a derivare acqua pubblica secondo le quantità, gli usi e le modalità di presa e nei luoghi descritti alle ditte/enti sottoelencati, fino alla data del 31 dicembre 2013.

N° Dom.	Richiedente	Indirizzo sede	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mapp.	Utilizzo	Portata Moduli
5302	MARCHETTO ENRICO	LIGNANO SABBIAADORO UD	LIGNANO SABBIAADORO	53	15	IGIENICO - SANITARIO	0,05
5315	AZIENDA AGRICOLA GROSSO SEBASTIANO	BERTIOLO UD	CODROIPO	45	25	IRRIGAZIONE COLTURE	0,22
5318	ZUTTON LUCIANO	FIUMICELLO UD	FIUMICELLO	19	1147 / 6	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
5324	TURINA JOLANDA	FIUMICELLO UD	FIUMICELLO	26	1451 / 2	IRRIGAZIONE COLTURE	0,25
5340	BURG ELIO	TERZO D'AQUILEIA UD	TERZO D'AQUILEIA	17	268 / 1	IRRIGAZIONE COLTURE	0,25
5342	IACONCIG RENZO	FIUMICELLO UD	FIUMICELLO	14	565 / 4	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
5358	BOGA PAOLO	SANTA MARIA LA LONGA UD	SANTA MARIA LA LONGA	17	82	IRRIGAZIONE COLTURE	0,25
5363	CORTIULA RENZO LUCIANO	VARMO UD	VARMO	11	150	IRRIGAZIONE COLTURE	0,25
5371	FRESCO LUIGINO	CODROIPO UD	CODROIPO	64	251	IRRIGAZIONE COLTURE	0,6
			CODROIPO	64	394	IRRIGAZIONE COLTURE	0,6
			CODROIPO	65	132	IRRIGAZIONE COLTURE	0,6
5384	PERESSINI GIUSEPPE	CAMINO AL TAGLIAMENTO UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO	92	122	IRRIGAZIONE COLTURE	0,2
			CAMINO AL TAGLIAMENTO	93	306	IRRIGAZIONE COLTURE	0,2
5385	PERESSINI TULLIO	CAMINO AL TAGLIAMENTO UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO	93	366	IRRIGAZIONE COLTURE	0,15
5388	STOCCO MARIA	TALMASSONS UD	CASTIONS DI STRADA	12	213	IRRIGAZIONE COLTURE	0,25
5390	VALLAN VITTORIA	CAMINO AL TAGLIAMENTO UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO	59	174	IRRIGAZIONE COLTURE	0,25
5391	VALOTTO FRANCO	CAMINO AL TAGLIAMENTO UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO	93	549	IRRIGAZIONE COLTURE	0,08
5393	VILLOTTI ARMANDO	BERTIOLO UD	BERTIOLO	15	31	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
			BERTIOLO	14	16	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
5394	VUARAN EGIDIO	VARMO UD	VARMO	21	58	IRRIGAZIONE COLTURE	0,2
5401	ZORATTO UGO	CODROIPO UD	CODROIPO	67	7	IRRIGAZIONE COLTURE	0,2

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

Publicazione, ai sensi dell'articolo 21 comma 5 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, dell'estratto del provvedimento di riconoscimento all'uso dell'acqua a ditte varie.

Con decreto del Direttore provinciale dei lavori pubblici n. LLPP/B/953/RIC 5367-5366-5376-5405-5408-5410-5414-5415-5417-5418-5420-5421-5434-5435-5436-5437-5438 emesso il 17 giugno 2005 è riconosciuto il diritto di continuare a derivare acqua pubblica secondo le quantità, gli usi e le modalità di presa e nei luoghi descritti alle ditte/enti sottoelencati, fino alla data del 31 dicembre 2013.

N° Dom.	Richiedente	Indirizzo sede	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mapp.	Utilizzo	Portata Moduli
5367	DELLA MORA VANDA	BERTIOLO UD	BERTIOLO	15	153	IRRIGAZIONE COLTURE	0,2
5366	COSATTO GALDINO	TEOR UD	RIVIGNANO	30	54	IRRIGAZIONE COLTURE	0,2
			RIVIGNANO	30	56	IRRIGAZIONE COLTURE	
5376	MARINIG LICIA	CAMINO AL TAGLIAMENTO UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO	62	17	IRRIGAZIONE COLTURE	0,2
5405	BERTOIA GUERRINO	RIVIGNANO UD	RIVIGNANO	4	21	IRRIGAZIONE COLTURE	0,5
			RIVIGNANO	4	18	IRRIGAZIONE COLTURE	
			RIVIGNANO	3	196	IRRIGAZIONE COLTURE	
5408	BETTIN GUGLIELMO	RIVIGNANO UD	RIVIGNANO	28	114	IRRIGAZIONE COLTURE	1
			RIVIGNANO	28	59	IRRIGAZIONE COLTURE	
			RIVIGNANO	27	99	IRRIGAZIONE COLTURE	
			RIVIGNANO	27	425	IRRIGAZIONE COLTURE	
5410	CHECCHIN GIULIO	RIVIGNANO UD	RIVIGNANO	5	99	IRRIGAZIONE COLTURE	0,25
5414	DELLA MORA ATTILIO	RIVIGNANO UD	RIVIGNANO	20	55	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
			RIVIGNANO	20	53	IRRIGAZIONE COLTURE	
			RIVIGNANO	10	59	IRRIGAZIONE COLTURE	
			RIVIGNANO	19	240	IRRIGAZIONE COLTURE	
5415	DELLA MORA ATTILIO	RIVIGNANO UD	POCENIA	14	54	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
5417	FAGGIANI LORIS	VARMO UD	VARMO	35	262	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
5418	FAGGIANI ERMES PIETRO	VARMO UD	VARMO	17	100	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
5420	MAURO RENATA	RIVIGNANO UD	VARMO	20	253	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
5421	MAURO RENATA	RIVIGNANO UD	RIVIGNANO	7	38	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
5434	VIDA PAOLO	RIVIGNANO UD	POCENIA	8	87	IRRIGAZIONE COLTURE	0,5
5435	ZANATTA RINALDO	TEOR UD	TEOR	6	78	IRRIGAZIONE COLTURE	0,5
5436	ZANIER CARMEN	RIVIGNANO UD	RIVIGNANO	18	589	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
5437	ZANIER CARMEN	RIVIGNANO UD	VARMO	20	112	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
5438	ZANINI UMBERTO	VARMO UD	VARMO	24	143	IRRIGAZIONE COLTURE	0,25

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera (area di farmacia).

Con decreto del Direttore generale n. 565 del 15 luglio 2005 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera (area di farmacia), graduatoria che, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, viene di seguito riportata:

<i>Candidate</i>	<i>Totale</i>	<i>Graduatoria</i>	<i>Nata il</i>
Tosolini Marina	80,042/100	1	29.11.1972
Bertola Antonella	67,565/100	2	03.03.1969
Mozzon Roberta	63,469/100	3	22.06.1971

Udine, 18 agosto 2005

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Paolo Basaglia

COMUNE DI SACILE

(Pordenone)

Avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico - categoria C - posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato presso l'Area lavori pubblici e tecnico manutentiva.

Scadenza presentazione domande: 22 settembre 2005

Entro le ore: 13

Pubblicazione: Albo Pretorio in data 19 agosto 2005

Denominazione ente: Comune di Sacile (Pordenone)

Provincia: Pordenone

Tipo di concorso: bando

Modalità concorso: per esami

Numero di posti messi a concorso: 1

Tipo di contratto: tempo indeterminato

Qualifica professionale o categoria: istruttore tecnico categoria C presso l'area lavori pubblici e tecnico manutentiva 36 ore settimanali

Livello di istruzione richiesto: diploma di scuola media superiore

Titoli di studio richiesti: diploma di geometra o perito edile

Data svolgimento prova scritta: 3 ottobre 2005

Ora svolgimento prova scritta: 9.30

Luogo svolgimento prova scritta: aula dell'I.P.S.I.A. di Sacile

Data svolgimento prova pratico-attitudinale: 7 ottobre 2005

Ora svolgimento prova pratico-attitudinale: 9.30

Luogo svolgimento prova pratico-attitudinale: aula dell'I.P.S.I.A. di Sacile

Data svolgimento prova orale: 14 ottobre 2005

Ora svolgimento prova orale: 9.30

Luogo svolgimento prova orale: sede Municipale in Piazza del Popolo

Modalità di presentazione domande: le domande indirizzate all'Ufficio Personale e redatte secondo lo schema allegato al bando, vanno presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune o spedite a mezzo raccomandata AR entro il termine. A tal fine fa fede il timbro postale. Alla domanda va allegata la copia di un documento di identità.

Note: il bando può essere richiesto direttamente all'indirizzo di posta elettronica gestione@com-sacile.regione.fvg.it o ritirato presso l'Ufficio Personale negli orari di pubblico.

Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento della tassa di concorso di 5,00 euro da effettuarsi mediante versamento su conto corrente postale n. 12592598, intestato a Comune di Sacile Servizio Tesoreria, o presso la Banca Popolare Friuladria - Agenzia di Sacile - Servizio Tesoreria - ABI 05336 - CAB 64990 - CIN V C/C 484299/60, indicandone la causale: tassa di partecipazione al concorso pubblico per esami a: n. 1 posto di «Istruttore tecnico - categoria C».

Per eventuali informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale del Comune tel. 0434/787162.

Sacile, 19 agosto 2005

per IL COORDINATORE D'AREA:
Sandra Casagrande

ENTE ZONA INDUSTRIALE - EZIT TRIESTE

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria «D», profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo economico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 1

(Posti a concorso)

1. È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo economico, posizione economica 1.

2. Coloro che intendano usufruire dei titoli di preferenza di cui al successivo articolo 8, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, pena la esclusione dal relativo beneficio.

Art. 2

(Requisiti di ammissione)

1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea debbono inoltre possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso dello svolgimento delle prove d'esame di cui al successivo articolo 6;
- b) età non inferiore agli anni diciotto;
- c) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea debbono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970,

n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

- e) idoneità fisica all'impiego;
- f) diploma di laurea in economia aziendale o equipollente; i titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto la necessaria equipollenza a quelli italiani, rilasciata dalle competenti autorità ed è onere del candidato dimostrare documentatamente, pena l'esclusione, detta equipollenza;
- g) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

2. In applicazione dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, l'EZIT precisa che la condizione di privo della vista, in relazione all'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti di servizio, delle funzioni e delle mansioni proprie del profilo professionale di specialista amministrativo economico con indirizzo economico, come espressamente previsto dal Regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale, comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni suddette e conseguentemente la non ammissibilità al concorso.

3. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. Il requisito dell'idoneità fisica deve sussistere all'atto dell'accertamento da eseguirsi in caso di assunzione.

4. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti; la carenza dei requisiti medesimi comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura.

Art. 3

(Domanda di ammissione)

1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere redatta in carta semplice sull'apposito modulo allegato al presente bando ovvero su copia dello stesso. Detto modulo è disponibile presso gli uffici dell'Ente Zona Industriale di Trieste - EZIT - in Via Caboto n. 14 a Trieste nel normale orario di lavoro. Il presente bando e l'allegato modulo di domanda sono altresì disponibili sul sito ufficiale dell'EZIT <http://www.ezit.ts.it>.

2. La domanda deve essere presentata direttamente o pervenire all'Ufficio Segreteria dell'EZIT (Via Caboto n. 14, 34147 Trieste) entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

4. La data di arrivo delle domande presentate a mano sarà stabilita e comprovata dal timbro a data che verrà apposto su ciascuna domanda a cura del personale dell'Ufficio Segreteria dell'EZIT che rilascerà apposita ricevuta.

5. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro 15 giorni dalla scadenza del termine.

6. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal timbro a data che verrà posto su ciascuna domanda a cura del personale dell'Ufficio Segreteria dell'EZIT.

7. L'EZIT ha facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse.

8. Nella domanda di ammissione al concorso i candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare:

- a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare nell'ordine: il cognome da nubile, il nome, il cognome da coniugata);

- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il Comune di residenza;
- d) il numero di codice fiscale;
- e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea (da indicare);
- f) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- g) di godere dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;
- h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;
- i) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, con l'indicazione della data, dell'Università presso la quale è stato conseguito e della votazione finale conseguita. Nel caso di laurea conseguita all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza;
- j) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- k) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
- l) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
- m) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati;
- n) di essere in posizione regolare con riguardo agli obblighi militari. In caso contrario indicarne i motivi;
- o) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- p) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, anche con contratti di lavoro a tempo determinato o con contratti di somministrazione di lavoro (interinale), in una categoria o livello di inquadramento analogo a quello messo a concorso, specificando il profilo professionale, il livello ricoperto e la durata del servizio prestato;
- q) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come integrato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998 e dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 468/1997;
- r) l'eventuale ausilio necessario in sede di prova, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento della stessa ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge n. 68/1999. In questa ipotesi, i candidati dovranno produrre una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, ai fini di consentire all'EZIT di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti;
- s) il domicilio o recapito completo al quale chiedono vengano effettuate le eventuali comunicazioni inerenti al concorso.

9. La mancata, inesatta o incompleta dichiarazione relativamente anche ad uno solo dei punti a), b) e i) comporterà l'esclusione del candidato dal concorso, come pure la mancata sottoscrizione della domanda.

10. Comporterà altresì l'esclusione dal concorso la domanda pervenuta fuori termine utile.

11. Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di apposito avviso, ovvero mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

12. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative al concorso.

13. L'EZIT non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'EZIT stesso.

14. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

Art. 4

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice istituita ai sensi dell'articolo 11 del «Regolamento per l'accesso alle categorie A, B, C, D» di cui all'articolo 25 del «Regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale» è nominata con decreto del Direttore dell'EZIT.

2. La Commissione viene integrata da componenti aggiunti, esperti nella lingua inglese ed in informatica.

3. Ai componenti esterni all'EZIT compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di Euro 103,29, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 2 del Regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale che rimanda alle norme regionali.

Art. 5

(Diario delle prove scritte)

1. La data, l'ora e la sede di svolgimento della prova scritta sarà portata a conoscenza dei candidati non meno di 15 giorni prima della data della prova medesima, mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6

(Prove d'esame)

1. L'esame sarà così articolato:

- Svolgimento di una prova scritta vertente sulle seguenti materie:
 - a) contabilità pubblica e bilanci con particolare riferimento alla normativa per gli enti e organismi funzionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - b) nozioni sulla gestione degli inventari degli enti pubblici;
 - c) gestione del personale con particolare riguardo alle relative dichiarazioni;
- Svolgimento di una prova orale vertente, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, sui seguenti argomenti:
 - a) gestione economica;
 - b) nozioni di base ed elementi di gestione computerizzata della contabilità finanziaria di un ente pubblico;

2. Durante lo svolgimento della prova orale i candidati dovranno inoltre dimostrare la conoscenza della lingua inglese e dell'uso di apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche più diffuse.

3. Durante lo svolgimento della prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli incaricati della vigilanza. È assolutamente vietata l'introduzione in aula di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con l'esterno.

4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati; possono consultare soltanto dizionari, testi, codici e altre pubblicazioni non commentati se consentiti dalla Commissione.

5. Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.

6. L'ammissione alla prova orale sarà comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa. Tale comunicazione riporterà il punteggio conseguito nella prova scritta nonché il risultato della valutazione dei titoli, oltre a luogo, giorno e ora stabiliti per la prova orale.

7. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

8. La mancata partecipazione alle prove d'esame, per qualsiasi motivo, comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 7

(Valutazione delle prove, dei titoli e formazione della graduatoria)

1. Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 10 punti. I titoli valutabili ed il punteggio attribuibile agli stessi sono i seguenti:

- servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, anche con contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di somministrazione di lavoro (interinale), in una categoria o livello di inquadramento analogo a quello messo a concorso.

Le prestazioni valutabili sono quelle connesse allo svolgimento di compiti inerenti il profilo professionale a concorso.

Ai fini del calcolo del punteggio verranno sommati i periodi di servizio non continuativo.

Il punteggio attribuibile è di punti 0,2 per ogni mese di servizio fino ad un massimo di 5 punti. Per l'ultimo periodo inferiore al mese il punteggio è determinato arrotondando al mese intero quello superiore ai quindici giorni, mentre non sarà valutato quello pari o inferiore ai quindici giorni.

- punteggio conseguito nell'esame finale di laurea.

Sarà valutato il punteggio riportato nel conseguimento del diploma di laurea e l'affinità con la materia di contabilità pubblica fino ad un massimo di 5 punti.

2. Per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame la Commissione giudicatrice ha a disposizione 30 punti; il punteggio minimo per il superamento della prova scritta è di punti 21.

3. Per la prova orale si intende superata dai candidati che riportino una votazione di almeno punti 21.

4. La graduatoria generale di merito provvisoria sarà formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato quale valutazione complessiva, ottenuta dalla somma del punteggio conseguito in ciascuna delle due prove d'esame e dal punteggio derivante dalla valutazione dei titoli.

5. Al termine di ogni seduta giornaliera di prove orali la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova orale.

Art. 8

(Preferenze a parità di merito)

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'EZIT, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di svolgimento della prova stessa, i documenti in originale o in copia autentica attestanti il possesso dei titoli, già indicati nella domanda, di preferenza nell'assunzione, a pena di decadenza dal beneficio. Tali documenti, ove previsto dalla legge, possono essere sostituiti da dichiarazione sosti-

tutiva di certificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

2. La data di arrivo dei suddetti documenti, presentati a mano o pervenuti con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento, sarà stabilita e comprovata dal timbro e data che, a cura dell'Ufficio Segreteria dell'EZIT, verrà apposto sui medesimi. Qualora l'inoltro avvenga mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

3. Il candidato non è tenuto a documentare l'eventuale possesso del titolo di preferenza di aver prestato lodevole servizio, per almeno un anno, presso l'EZIT, in quanto tale condizione verrà accertata direttamente dall'EZIT medesimo.

4. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e ciò deve risultare dalla relativa documentazione.

5. I titoli di preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso.

6. A parità di merito i titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come integrato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998, sono i seguenti:

- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno all'EZIT;
- r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi ed i mutilati civili;
- t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di titoli e di merito la preferenza sarà determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
- c) dalla minore età.

Gli eventuali periodi di servizio prestati dai candidati come «lavoratore socialmente utile» costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 468/1997.

Art. 9

(Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori)

1. Il Consiglio d'Amministrazione dell'EZIT approva la graduatoria definitiva del concorso, dichiara il candidato vincitore e gli idonei.

2. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 10

(Presentazione della documentazione per l'assunzione)

1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria definitiva deve autocertificare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- a) data e luogo di nascita;
- b) comune e luogo di residenza;
- c) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione. Il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea deve autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
- d) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;
- e) di non aver riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa sospensione condizionale, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto). Il cittadino degli Stati membri dell'Unione Europea deve autocertificare di non aver riportato condanne penali nello Stato di appartenenza o provenienza; il candidato dovrà altresì dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico, in caso contrario dovrà specificamente indicarli;
- f) possesso del titolo di studio richiesto all'articolo 2, comma 1, lettera f);
- g) posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
- h) stato di famiglia;
- i) numero di codice fiscale.

2. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria definitiva deve autocertificare, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, di non essere decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stato collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

3. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria definitiva sarà tenuto altresì a produrre, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta un certificato medico rilasciato dall'Azienda sanitaria locale o da un medico militare attestante l'idoneità fisica generica al lavoro.

4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

Art. 11

(Assunzione del vincitore e trattamento giuridico-economico)

1. Il vincitore sarà assunto in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nella categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo economico, posizione economica 1, mediante stipula del contratto individuale di lavoro, che verrà approvato con decreto del Direttore dell'EZIT.

2. All'atto dell'assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.

3. Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

4. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.

5. Alla persona assunta è attribuito lo stipendio annuo lordo previsto per la categoria D, posizione economica 1, pari a euro 10.655,35, oltre all'indennità integrativa speciale pari ad euro 7.168,00, alla tredicesima mensilità, al salario aggiuntivo, all'eventuale trattamento economico di famiglia, nonché agli ulteriori assegni spettanti a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici per il biennio 2002-2003 e 2004-2005, previsti dal vigente contratto collettivo di lavoro.

6. Il periodo di prova ha durata di tre mesi. Qualora alla scadenza del periodo di prova il giudizio, formulato nei termini previsti dall'articolo 11 del Regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale, sia sfavorevole, il contratto si intende risolto.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'EZIT esclusivamente per l'attività di gestione del concorso, ai fini del reclutamento del personale. I dati elaborati con strumenti informatici vengono conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di legge.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso.

3. L'interessato gode dei diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Servizio Amministrativo dell'EZIT, titolare del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Amministrativo dott. Ermanno Predonzan.

Art. 13

(Pari opportunità)

1. L'EZIT garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 14

(Accesso agli atti del concorso)

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione giudicatrice è possibile alla conclusione del concorso.

Art. 15

(Norme finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il Regolamento per l'accesso alle categorie A, B, C, D approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'EZIT n. 30 del 26 febbraio 2004.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio Amministrativo (040/8988230-232) dell'EZIT di Via Caboto, 14 - TRIESTE.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Leonori

Allegato A

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria «D», profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo economico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

domanda di ammissione

All'E.Z.I.T.
Ente Zona Industriale di Trieste
Servizio Amministrativo
Via Caboto, 14
34147 Trieste

Il/La sottoscritto/a:
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)

nato/a a il
(Comune e Provincia di nascita) (data di nascita)

residente a
(CAP, Comune e Provincia di residenza)

in via/piazza n. numero di codice fiscale
presa visione del bando di concorso, chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di una unità nella categoria «D», profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo economico, posizione economica 1.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) di essere cittadino/a italiano/a;

per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea: di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell'Unione Europea

- 2) per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea: di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- 3) di godere dei diritti civili e politici;
 per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
 in caso di mancato godimento indicarne i motivi:

- 4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi:

- 5) di essere in possesso del diploma di laurea in
 conseguito presso in data
 con votazione pari a ;
 Nel caso di laurea conseguita all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza ..

- 6) di aver prestato servizio nel periodo precedente la pubblicazione del bando, anche con contratti di lavoro a tempo determinato o di somministrazione di lavoro (interinale), presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
 1. P.A. periodo
 profilo professionale categoria/livello ;
 2. P.A. periodo
 profilo professionale categoria/livello ;
 3. P.A. periodo
 profilo professionale categoria/livello ;
(far seguire eventuale elenco a parte)
- 7) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduto/a da impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- 8) di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
- 9) di non aver riportato condanne penali;
 in caso contrario, indicare le condanne riportate, la data ed il numero della sentenza, sospensione condizionale, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale

- 10) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
 in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali pendenti

- 11) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
 in caso contrario indicare i motivi:

- 12) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- 13) di possedere i seguenti titoli di preferenza, da valutare in caso di parità di merito, fra quelli riportati all'articolo 8, comma 6, del bando:

.....

- 14) per i portatori di handicap indicare gli ausili ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari in sede di esame in relazione allo specifico handicap:

.....

 (in tal caso i candidati dovranno produrre una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione);

- 15) il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente recapito:

Cognome Nome
 via/piazza n.....
 frazione/Comune CAP
 Provincia numero telefono
 eventuale nr. Cellulare e-mail
 impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'EZIT non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'EZIT;

- 16) il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data

Firma



**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l. Via SS. Martiri, 18	TRIESTE
	• CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16	GORIZIA
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - TRIESTE
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	12 mesi
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO. 	

FASCICOLI

• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA			
– Fino a 200 pagine	Euro 2,50	– Da 601 pagine a 800 pagine	Euro 10,00
– Da 201 pagine a 400 pagine	Euro 3,50	– Superiore a 800 pagine	Euro 15,00
– Da 401 pagine a 600 pagine	Euro 5,00		
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.)			Euro 6,00
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO			PREZZO RADDOPPIATO
• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.			

AVVISI ED INSERZIONI

<p>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</p> <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <p>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</p> <p>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</p>	
<p>Euro 6,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 3,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 1,50 I.V.A. inclusa</p>	<p>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.</p>

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.